CARLO
DI
SECONDAT
BARONE
DI
MONTE
SQUIEU

Fr. Viva Arch. Neap. del. *C. Pignatari inc.*

SPIRITO
DELLE LEGGI
DEL SIGNORE
DI
MONTESQUIEU
CON LE NOTE
DELL' ABATE
ANTONIO GENOVESI.
TOMO I.

DOMENICO TERRES
Negoziante di Libri
NAPOLI

C. Pignatari inc.

PREFAZIONE

DELL' EDITORE.

LO *Spirito delle Leggi forma l' argomento di questa Opera, che ho l' onore di ristampare nella nostra italiana favella; ed il rinomatissimo Signor Presidente* Carlo Secondat Baron di Montesquieu *n' è l'illustre Autore. Chi dice Leggi, dice Società; e chi medita sulla relazione, che quelle hanno con questa, medita sull' Uomo sociale, su i diversi governi, sull' educazione, sulla libertà politica, su i climi, su i terreni, sul commercio, sulle monete, sulla popolazione, sulla schiavitù civile, sulla servitù dimestica, sull' indole, e 'l genio delle Nazioni, su' loro costumi, usi, abusi, pregiudizj, e passioni, sulle Religioni, e sopra tutto ciò che fa lo studio del pubblico Diritto, e della sana Politica, che particolarmente in questo nostro secolo ha tenuti applicati i più eccellenti ingegni di Europa. Ognun sa quanto questo rispettabile Magistrato abbia faticato, e quanti viaggi intrapresi abbia per preparare, e digerire per lo spazio di anni venti i necessarj materiali per questo Codice, nè è ignoto a persona quanti diversi sieno stati i sentimenti degli Uomini, to-*

sto che egli lo diede alla luce, altri lodandolo, e citandolo con venerazione, altri (spiriti in verita deboli, e superficiali) attaccandolo con troppo atroci imputazioni; e come questo libro a traverso di tanti ostacoli, e nere accuse, sia stato non ostante riputato dalle più colte Nazioni per lo capo d' opera di Politica. Animato io dal plauso, che gli ha fatto la più sana parte de' dotti, ho intrapreso di pubblicarlo colle mie stampe, in una miglior forma, ed adorno di nuovi fregi, de' quali le antecedenti edizioni son prive.

Acciò però sieno palesi alla Repubblica letteraria le mie diligenze per renderla più pregevole, dirò in accorcio ciò che da me si è fatto. Io mi sono in verità valuto della traduzione Italiana, che non ha guari è comparsa in Italia, ma senza affidarmici interamente; giacchè mi è piaciuto di riscontrarla co' migliori originali francesi. Di fatto mi sono spesse fiate imbattuto in certi luoghi, ne' quali il traduttore non ha, per quel che mi sembra, rapportato il vero senso del nostro Autore, e perciò ho stimato di farli nuovamente tradurre; confesso non ostante, che ne rimangono tuttavia alcuni oscuri, e difficili a capirsi; ma questi sono così voluti dallo stesso Signor di Montesquieu, *il quale* ayant, *come ci avverte il valente Signor* d'Alembert, a presenter quelque fois des verités importantes, dont l' enoncè absolut, & direct auroit pû blesser sans fruit, a eu la prudence de les involupper.

Pre-

Precede, come nell' altra edizione, l' Elogio dell' Autore fatto dal dott' or ora mentovato Signor d' Alembert *; ma io vi ho anche voluto aggiungere l' altro non men bello del celebre Signor* de Maupertuis *, che ho fatto tradurre per la prima volta in Italiano.*

Le note, che si trovano a piè delle pagine di carattere tondo, altre sono dello stesso Signore di Montesquieu *, altre dell' anonimo Autore delle* Riflessioni *, le quali perchè non si confondano, saranno distintamente accennate. Oltre però a queste renderanno singolare questa mia stampa le altre dottissime, e rare del celebratissimo nostro Signor Abate* D. Antonio Genovesi *, il cui originale conservo nel mio studio privato, che ho fatto mettere in carattere corsivo; e quelle, che i miei savj Revisori, restando salvo il testo, han creduto bene di aggiungervi, per moderare qualche proposizione dell' illustre Presidente o troppo avanzata, o di dubbio senso. Queste si distingueranno coll' asterisco *.*

Dopo i trentuno libri dello Spirito delle Leggi *segue la* Difesa *dell' Autore, scritta per schermirsi dalle imputazioni fattegli per certe proposizioni, che gli furono male a proposito censurate. Chiudono l' Opera due produzioni del medesimo, una delle quali è intitolata :* Ringraziamento sincero ad un Uomo caritatevole ; *e l' altro è un* Dialogo fra Callistene, e Lisimaco *, che sono ambedue relative al Codice delle Leggi. Vi si metterà finalmente un copiosissimo Indice delle Materie. Io mi comprometto, se vana lusinga non*

mi ſeduce, che ſe le altre Opere, che ſono uſcite de' miei Torchi, hanno avuta la ſorte d' incontrare l' approvazione del Pubblico, queſta ſicuramente per l' accuratezza, con cui ho cercato di migliorarla, e di accreſcerla, gli ſarà ſopra di ogni altra gradevole.

Napoli i 4. Agoſto 1777.

Adm. Rev. Dominus D. Salvator Rogerius S. Th. Professor revideat & in scriptis referat. Die 7. Novembris 1776.

J. J. EPISC. THEANEN. V. G.

JOSEPH ROSSI DEPUTATUS.

ECCELL. E REVERENDISS. SIGNORE.

LO *Spirito delle Leggi* partó di profonda meditazione, di esatte ricerche, di vasta cognizione, e di squisito discernimento, ha il pregio d' esser del numero di quelle opere, a cui non è lecito sperarne simili, non che superiori. Questo è il giudizio, che la Repubblica delle lettere ne ha renduto in favore dell' Autore il Signor Presidente di Montesquieu; il cui elogio sembrami molto ben compreso in poche parole da un dotto Scrittore, dicendo di lui, che seppe esser uomo, magistrato, e cittadino. Ma sebbene la suddetta opera abbia ricevuti gli applausi comuni; pur tuttavolta non va esente da qualche vizio, che merita riprensione. E' pur troppo noto l' attacco, a cui fin dalla sua nascita fu quella esposta, sebben rintuzzato dallo stesso Autore nella sua Apologia: dove egli impegnandosi a giustificarsi dalle accuse impostegli, apertamente dimostra di ripruovare e condannare qualsivoglia errore, che dall' occhio critico de'

ſuoi contraddittori eraſi ſcoverto nella ſua opera. La Difeſa dunque dello Spirito delle Leggi è un antidoto contra gli errori, che ivi rinvenir ſi poſſono. Quindi è che noi dobbiamo ſaperne grado all' Editore, il quale volendo donarci tradotta nella noſtra lingua la preſente opera, non ſolamente vi ha inſieme unita la Difeſa, ma ancora quel che più importa, oltre le rifleſſioni del noſtro Genoveſi, e quelle di un Anonimo, le quali ultime ſpeſſo emendano, e confutano ancora qualche ſentimento del Signor Preſidente, ha proccurato di metter al coverto gl' intereſſi della Religione, e della Società con brievi oſſervazioni ſoggiunte a quei luoghi, donde potean quelle patir qualche detrimento, almeno preſſo gli animi leggieri e poco accorti. Eſſendo dunque la ſuddetta opera corredata da tutte queſte addizioni, le quali avvertono, emendano, e confutano gli errori, in cui potrebbe da taluno urtarſi: ſon di parere, che poſſa dall' E. V. Reverendiſs. permetterſene la ſtampa; tanto maggiormente, che in eſſa vi ſi ravviſano non ſolamente enunciate, ma pruovate ancora le grandi verità dell' eſiſtenza d' un Ente ſupremo, della immortalità dell' anima, della libertà, della diſtinzione del giuſto ed ingiuſto, ed altre di queſta fatta, che oggi ſono il berſaglio della contraddizione de' preteſi Saccenti. Ed a me giova riflettere, che M. de Voltaire, a cui piace ſcreditare tutt' i Valentuomini, ed accuſarli d' empietà, affin di metterla in trionfo almeno pel numero de' ſuoi ſeguaci, non ha riſparmiata la ſteſſa taccia al Signor di Monte-

tesquieu, la cui condotta negli ultimi giorni della vita nell' adempiere a' doveri di buon Cristiano smentisce l' accusa del calunniatore. Questo è il mio qualunque siasi parere, che nel sottometterlo al savio giudizio dell' E. V. Reverendiss. con tutto l' ossequio dovuto mi dichiaro costantemente. Napoli 29. Maggio 1777.

Dell' E. V. Reverendiss.

Divotiss. Umiliss. Serv.
Salvatore Ruggiero.

Attenta relatione Domini Revisoris, imprimatur. Die 29. Maii 1777.

J. J. *jam* EPISCOPUS THEANEN. V. G.

JOSEPH ROSSI DEPUTATUS.

Adm. Rev. V. J. D. D. Dominicus Cavallarius in hac Regia Studiorum Universitate Canonum Professor revideat autographum enunciati Operis, cui se subscribat ad finem revidendi ante publicationem, num exemplaria imprimenda concordent ad formam Regalium Ordinum, & in scriptis referat. Dat. Neapoli die 29. mensis Novembris 1775.

MATTHÆUS JAN. ARCH. CARTH. C.M.

S. R. M.

Lessi per ordine di V. R. M. *Lo Spirito delle Leggi*, opera di Carlo di Secondat, Signore di Montesquieu, com' altresì la Difesa d' esso spirito fatta dall' autore, e le aggiunte note dell' Anonimo, e quelle, che Antonio Genovesi, nostro gran letterato, nel margine del suo Montesquieu per privato uso aggiunse. Quest' opera, o Sire, è una di quelle, che fanno vedere, quanto le forze della mente umana in materia di letteratura si stendono. Tratta l' autore di legislazione e politica, e di legislazione non di questo, o di quel popolo, ma generalmente di tutti: e si propose di rintracciare i motivi e le ragioni, onde le leggi furono fatte: il che co-

costituisce il legislatore ed il filosofo in materia di legislazione e politica. E quindi lo Spirito delle leggi è un codice di leggi, direi, del genere umano. Dotato l' autore d' un fino giudizio, e d' una immensa letteratura, ed in particolare istruito delle vane religioni e costumi de' popoli, della diversa natura de' governi, e del fisico de' varj luoghi della terra, faticò ben venti anni per dare quest' opera originale ed unica nel suo genere, che fu ammirata da tutt' i letterati, e che servì a far non poco cambiare lo studio delle leggi civili, giacchè dopo il Montesquieu, i giurisconsulti, almanco più dotti, dopo aver proposta la sentenza delle leggi, passano più oltre, e da veri filosofi vanno rintracciando lo Spirito, o sieno le ragioni e motivi, che i legislatori ebbero nel farle. Ma sebbene lo spirito delle leggi sia opera grande ed originale, pur tuttavia non è senza difetti, (l' autore al fine era uomo) non altrimenti che gli stessi corpi luminosi delle macole contengono. L'autore immerso nelle profonde idee della legislazione sparge dottrine, che non istanno bene a tutt' i governi: ed ancora in cose di religione butta proposizioni, che a' meno accorti possono imporre: su di che in Francia è stato da alcuni ripreso. Intanto non ostante queste dottrine l' opera in Napoli, secondo quello ch' io stimo, si potrebbe stampare assieme colle note dell' anonimo e del Genovesi, e d' altre ancora, che di mano in mano sono aggiunte in questa edizione. Per verità l' autore istesso nella Difesa fece vedere quanto malamen-

te

te era stato attaccato in materia di religione. Le note poi dell' anonimo e l' altre opportunamente aggiunte spiegano meglio la dottrina dell' autore, e quando bisogna, ancora la confutano. S' arroge, che questo è un libro per li soli letterati, giacchè l' autore vi comprende numero grande di materie, e le tratta con tanta precisione e profondità, che per poterle ben gustare ed intendere, v' è necessaria una non interrotta e meditata lettura. E questo, qualunque mio giudizio alla sovrana decisione di V. R. M. si rimette.

Napoli 26. Settembre 1776.

Domenico Cavallario.

Die 29. mensis Octobris 1776. Neapoli.

Viso rescripto suæ Regalis Majestatis sub die 26. Martii mensis, & anni, ac relatione V. J. D. D. Dominici Cavallaro, de Commissione Reverendi Regii Capellani Majoris ordine præfatæ Regalis Majestatis.

Regalis Camera Sanctæ Claræ providet, decernit, atque mandat, quod imprimatur cum notis Anonymi, & Genuensis gradatim adjunctis ac cum inserta forma præsentis supplicis libelli, & approbationis dicti Revisoris. Verum non publicetur, nisi per ipsum Revisorem facta iterum Revisione affirmetur quod concordat servata forma Rega-

galium ordinum, ac etiam in publicatione servetur Regia Pragmatica. Hoc suum.

SALOMONIUS. PATRITIUS.

Vidit Fiscus R. C.

Ill. Marchio Citus Praeses & caeteri Illustres Aularum Praefecti tempore subscriptionis impediti.

Reg.

Athanasius.

Carulli.

TAVOLA

DE' LIBRI, E CAPITOLI

Contenuti in questo primo Tomo.

DELLO SPIRITO DELLE LEGGI.

LIBRO I.

Delle Leggi in generale.

CAPITOLO PRIMO.

CA-

LIBRO II.

Delle Leggi, che direttamente derivano dalla natura del governo.

CA-

CA-

CAPITOLO VI.

CAPITOLO VII.

CAPITOLO VIII.

CAPITOLO IX.

CAPITOLO X.

CAPITOLO XI.

LIBRO IV.

Che le Leggi dell'educazione debbon essere relative a' principj del Governo.

CAPITOLO I.

CAPITOLO II.

CAPITOLO III.

CAPITOLO IV.

CAPITOLO V.

CAPITOLO VI.

CA-

CAPITOLO IV.

CAPITOLO V.

CAPITOLO VI.

CAPITOLO VII.

CAPITOLO VIII.

CAPITOLO IX.

CA-

CAPITOLO X.

CAPITOLO XI.

CAPITOLO XII.

CAPITOLO XIII.

CAPITOLO XIV.

CAPITOLO XV.

CAPITOLO XVI.

CAPITOLO XVII.

CA-

CAPITOLO IV.

CAPITOLO V.

CAPITOLO VI.

CAPITOLO VII.

CAPITOLO VIII.

CAPITOLO IX.

CAPITOLO X.

CAPITOLO XI.

CAPITOLO XII.

CAPITOLO XIII.

CAPITOLO XIV.

CAPITOLO XV.

CAPITOLO XVI.

CAPITOLO XVII.

CAPITOLO XVIII.

CA-

CAPITOLO IV.

CAPITOLO V.

CAPITOLO VI.

CAPITOLO VII.

CAPITOLO VIII.

CAPITOLO IX.

CAPITOLO X.

CA-

CAPITOLO XI.

CAPITOLO XII.

CAPITOLO XIII.

CAPITOLO XIV.

CAPITOLO XV.

CAPITOLO XVI.

CAPITOLO XVII.

LIBRO VIII.

Della corruttela de' principj de' tre Governi.

CAPITOLO I.

CAPITOLO II.

CAPITOLO III.

CAPITOLO IV.

CAPITOLO V.

CAPITOLO VI.

CA-

CA-

CA-

CA-

CAPITOLO IV.

CAPITOLO V.

CAPITOLO VI.

CAPITOLO VII.

CAPITOLO VIII.

CAPITOLO IX.

CAPITOLO X.

LIBRO X.

Delle Leggi nella relazione, che hanno colla Forza offensiva.

CA-

CA-

CA-

CAPITOLO IV.

CAPITOLO V.

CAPITOLO VI.

CAPITOLO VII.

CAPITOLO VIII.

CAPITOLO IX.

CAPITOLO X.

CAPITOLO XI.

CA-

CAPITOLO XII.

CAPITOLO XIII.

CAPITOLO XIV.

CAPITOLO XV.

CAPITOLO XVI.

CAPITOLO XVII.

CA-

ELO-

ELOGIO

DEL SIG. PRESIDENTE

DI MONTESQUIEU. (a)

A parte, che i buoni cittadini prendono nell' Enciclopedia, ed i molti Letterati, che vi consagrano le loro applicazioni, pare, che ci permettano di considerarla come uno de' monumenti più atti a conservare i sentimenti della Patria, e gli omaggi da essa dovuti agli uomini insigni, che l' hanno onorata. Persuasi tuttavia, che il *Signor di Montesquieu* potesse a buona equità promettersi altri panegiristi da quei che noi siamo, e che il pubblico dolore altresì avesse meritati interpreti più eloquenti, avremmo tenuto chiuso nel cuor nostro il proprio rammarico, e la giusta nostra venerazione per la sua memoria: ma sì preziosa è la confessione di quanto a lui siam debitori, che non ci è permesso il rimetterne ad altri la cura. Benefattore quale egli è stato dell'uman ge-

(a) Posto in fronte al quinto Volume dell' Enciclopedia dal Sig. *d' Alembert*.

genere co' ſuoi Scritti, ſi degnò eſſerlo di pari per queſt' Opera; e l'animo noſtro grato ſi crede pago del laſciare ſcritte nella baſe della ſua ſtatua alquante righe:

CARLO DI SECONDAT, BARONE DELLA BREDA, E DI MONTESQUIEU, già Preſidente nel Parlamento di Bordò, dell'Accademia Franceſe, della Reale delle Scienze, e delle Belle Lettere di Pruſſia, e della Società Reale di Londra, nacque nel Caſtello della Breda nelle vicinanze di Bordò i 18. di Gennajo 1689. d'una famiglia nobile di Guienna. Il ſuo triſavolo Giovanni di Secondat Maggiordomo d' Errico II. Re di Navarra, e poi di Giovanna figliuola di queſto Monarca, che ſposò Antonio di Borbone, acquiſtò la terra di Monteſquieu colla ſomma di 10000. lire con Atto autentico donategli da queſta Principeſsa in premio della ſua virtù, e de' ſuoi ſervigj. Errico III. Re di Navarra, di poi Errico IV. Re di Francia, dichiarò Baronia la Terra di Monteſquieu a favore di Giacobbe di Secondat, figliuolo di Giovanni, prima Gentiluomo ordinario di Camera di queſto Sovrano, e di poi Maeſtro di Campo del Reggimento di Chatillon. Giangaſtone di Secondat ſuo ſecondogenito, per avere ſpoſata la figliuola del primo Preſidente del Parlamento di Bordò conſeguì in queſta compagnia un poſto di Preſidente. Ebbe queſti varj figliuoli, de' quali uno ſi diede alla milizia, e ſegnalovviſi, tutto che l' abbandonaſſe in breve; ed eſſo fu appunto il Padre di Carlo di Secondat, Autore dello *Spirito* *del-*

delle Leggi. Sembreranno per avventura non dicevoli siffatte particolarità in fronte all' encomio d'un Filosofo, la cui fama non abbisogna di quella degli Antenati: ma non s' invidj da noi alla memoria loro quello splendore, che in essa questo nome trasfonde.

I felici progressi dell' infanzia, presagi alcuna fiata sì fallaci, tali nol furono in Carlo di Secondat; mentre assai per tempo diede egli a divedere quello, ch' esser dovea: nè mancò il Padre suo di coltivare con ogni cura questo genio nascente, oggetto di sua speranza, e de' suoi amori. Fino dall' età di venti anni preparava il giovane Montesquieu i materiali per lo Spirito delle Leggi con un estratto ragionato de' volumi immensi, che formano il Corpo del Diritto Civile; come in altro tempo aveva il Newton giovinetto gettati i fondamenti di quelle Opere, che l' hanno fatto immortale. Con tutto questo lo studio della Giurisprudenza, benchè meno arido pel Signore di Montesquieu di quello sialo per la maggior parte di coloro, che vi si danno, come quegli, che coltivavalo da filosofo, non bastava alla comprensione, ed all' attività del suo genio: internavasi a un tempo stesso in materie eziandio di maggior peso, e più dilicate, e l'esaminava tra se colla sapienza, col decoro, e coll' equità, che mostrò di poi nelle sue Opere.

Un Zio paterno Presidente del Parlamento di Bordò, giudice illuminato, e virtuoso cittadino, l' oracolo della sua Società, e della sua

 Pro-

Provincia, avendo perduto un suo unico figliuolo, e bramando di conservare nel suo corpo lo spirito di grandezza, che si era studiato d'insinuarvi, lasciò i suoi averi, ed il suo posto al Signore di Montesquieu. Era egli Consigliere del Parlamento di Bordò fino da' 24. di Febbrajo 1714. e fu ammesso Presidente il dì 13. di Luglio 1716. Alcuni anni dopo, cioè, nel 1722. nel tempo della Minorità del Re, venne dal suo Corpo incaricato di presentare alcune rimostranze in occasione d'una nuova tassa. Collocato fra il Trono, ed il Popolo, corrispose da suddito rispettoso, e da Magistrato coraggiosissimo al peso d'impiego sì nobile, e sì poco bramato; di far giugnere, cioè, alle orecchie del Sovrano le lagnanze degl' infelici; e la pubblica miseria con pari prodezza e vigore rappresentata, ottenne la richiesta giustizia. Vero si è, che tal riuscita per isventura dello Stato assai più che per esso, come se stata fosse ingiusta, fu di poca durata; avvegnachè, tosto che la voce de' popoli cessò di farsi udire, la soppressa imposizione fu succeduta da un' altra: il Cittadino però fatto aveva il dover suo.

A' 3. d' Aprile del 1716. venne ammesso nell' Accademia di Bordò tuttora nascente. Il gusto per la Musica, e per le opere di puro diletto, avea da prima uniti insieme i Membri, che la componevano. Il Signore di Montesquieu pensò con ragione, che l'ardor nascente, ed i talenti de' suoi Compagni potrebbero con

con profitto maggiore esercitarsi sopra i soggetti della Fisica. Era egli persuaso, che la Natura, che si degna d'essere per tutto osservata, trovasse altresì per tutto occhi degni di ravvisarla; che per lo contrario le opere di gusto non ammettendo mediocrità; ed essendo in questo genere la Capitale il centro de' lumi, e degli ajuti, fosse assai malagevole in luogo da essa dilungato, l'unire numero assai considerabile d' insigni Scrittori. Considerava egli le Società di bell' ingegno sì stranamente moltiplicate nelle nostre Provincie per una specie, anzi per un' ombra di Lusso letterario, che nuoce alla reale opulenza, senza offerirne tampoco la sembianza. Per buona sorte il Signor Duca *de la Force* con un premio, che avea fondato in Bordò, avea secondate mire sì illuminate e sì giuste. Venne giudicato, che un' esperienza fatta a dovere dovesse anteporsi ad un Ragionamento debole, o ad un cattivo Poema; e per sì fatto modo sorse in Bordò una scientifica Accademia.

Il Signor di Montesquieu niente smanioso di farsi conoscere al Pubblico, parea, che aspettasse, come si espresse un Genio sublime, *un' età matura per iscrivere*. Solo l'anno 1721., vale a dire, di trentadue anni pubblicò le *Lettere Persiane*. Poteva avergliene somministrata l'idea il *Siamese de' divertimenti serj*, e *comici*; ma egli vantaggiò di lunga mano il suo modello. La dipintura de' costumi Orientali veri, o supposti, dell' alterigia, e della flemma dell'

amore Asiatico è l' oggetto minore di queste Lettere, non servendo per così esprimermi, se non di pretesto ad una satira finissima de'nostri costumi, ed a materie rilevanti, dall'Autor penetrate nel tempo che mostra d' accennarle alla sfuggita. In questa specie di quadro movente, espone Usbeck soprattutto con pari leggerezza ed energia ciò, che di vantaggio ha colpito il penetrante suo sguardo: l'abito, che abbiamo di trattar di proposito le cose più da nulla, e di rivolgere in ischerzo e motteggio le cose più rilevanti: le nostre conversazioni sì strepitose, e sì frivole: la nostra svogliatezza in mezzo agli stessi piaceri: i nostri pregiudizj, ed azioni in continua contraddizione co' nostri lumi; tanto amore per la gloria, unito a rispetto sì grande per l' idolo del favore: i nostri Cortigiani sì avvilentisi, e sì vani: la nostra esterna civiltà, o sia l' affettata nostra predilezione per essi: la stravaganza de' nostri gusti, che non ha sotto di se altra cosa, salvo la smania di tutta l' Europa per adottargli: il nostro barbaro disprezzo per due delle più rispettabili occupazioni d' un Cittadino, il Commercio, e la Magistratura: le nostre dispute letterarie sì vive, e sì inutili: il nostro furore di scrivere prima di pensare, e di giudicare prima di conoscere. A tal pittura vivace, ma senza fiele, egli oppone nell' Apologo de' Trogloditi il quadro d' un popolo virtuoso, renduto saggio dalla miseria: pezzo veramente degno del portico. In altro luogo ci presenta la filosofia per lun-

go

go tempo sepolta, risorta in un subito, riguadagnare co' suoi progressi il tempo, che perduto avea, penetrare per fino tra i Russi alla voce d' un genio, che ve la chiama: mentre che presso altri popoli Europei la superstizione somigliante ad una grossa atmosfera, impedisce, che la luce, che per ogni parte li circonda, giunga fino ad essi. Finalmente co' principj, ch' ei pianta sopra la natura de' governi antichi, e moderni ci offre il germe delle sue luminose idee, sviluppate di poi dall' Autore nella sua Opera maggiore.

Questi varj soggetti scevri oggi delle grazie della novità, che aveano nel nascere delle lettere Persiane, vi conserveranno perpetuamente il merito del carattere originale, che si è saputo dar loro: merito tanto più reale, quanto che nasce quivi dal genio solo dello Scrittore, e non dal velo straniero, con cui si è egli coperto: imperciocchè prese Usbeck nel suo soggiorno in Francia, non solo una cognizione sì perfetta de' costumi nostri, ma una tintura sì forte delle nostre stesse maniere, che assai fiate il suo stile fa dimenticare il suo paese. Può darsi, che non sia senza mira, e senza finezza siffatto lieve difetto di verisimiglianza: col rilevare i nostri ridicoli, e le pecche nostre, ha egli certamente voluto eziandio far giustizia a' nostri vantaggi. Ha egli compreso tutto lo insipido d' un encomio diretto; e ci ha lodati con più finezza, prendendosi sovente il nostro tuono per dir male di noi con miglior brio.

Ad onta della riuscita di questa Opera, il Signor di Montesquieu non se n' è spacciato per autore. Per avventura avrà egli creduto di schifare più agevolmente per tal mezzo la satira letteraria, la quale più di buon grado la perdona a' Libri Anonimi, poichè il bersaglio, ove scaglia i suoi colpi, si è perpetuamente la persona, e non l'opera. Forse avrà temuto d' essere attaccato sul preteso contrasto delle Lettere Persiane colla gravità del suo posto: specie di rimprovero, diceva egli, che i critici non lascian mai da una parte, come quello, che non ricerca alcuno sforzo d' ingegno. Ma svelato era il suo segreto, e già il pubblico l' indicava all' Accademia Francese. L' evento fece vedere quanto fosse stato prudente il silenzio del Signor di Montesquieu. Talora Usbeck si esprime con molta libertà, non già sopra i fondamenti del Cristianesimo, ma sopra materie, che troppe persone affettano di confondere col Cristianesimo stesso: sopra lo spirito di persecuzione, da cui sono stati animati tanti Cristiani: sopra le temporali usurpazioni dell'Ecclesiastica potestà: sopra la moltiplicazione trasmodante de' Monasteri, che tolgono sudditi allo Stato, senza dare a Dio adoratori (*): sopra alcune opinioni, che indarno fu tentato d' erigere in dog-

(*) La declamazione di Montesquieu contra la moltiplicazione dell' Ordine Monastico, che qui accenna Alembert, ed altrove nell' Analisi della presente Opera anche

dogma: sopra le nostre dispute di Religione, sempre violente, e con frequenza funeste. Se altrove par che tocchi più dilicate quistioni, e che più da vicino interessino la Cristiana Religione, le sue riflessioni ponderate colla giustizia, sono in fatti favorevolissime alla Rivelazione; poichè si limita a dimostrare, quanto poco l' umana ragione, lasciata in balia di se stessa, sia illuminata sopra siffatti oggetti. Finalmente fra le vere Lettere del Signore di Montesquieu, lo Stampator forestiere ne aveva inserite alcune d' altra mano: e per lo meno sarebbe stato necessario, prima di condannar l' Autore, far la scelta di ciò che suo era dal non suo. Senza badare a siffatte considerazioni, per una parte l' odio sotto il manto di zelo, per l' altra il zelo senza discernimento, o senza lumi, si sollevarono, e fecero lega contra le *Lettere Persiane*. Alcuni delatori, razza d' uomini dannosa, e vigliacca, che anche in un saggio governo si ha talora la disgrazia d' ascoltare, con

---

che riferisce, col paragonare i Monasteri agli Spedali perpetui, non riguarda l' istituzione, la quale non può considerarsi, che come utile alla Società, e troppo conforme non solamente all' Evangelo, ma ancora alla sana ragione: siccome si noterà a suo luogo. Può quella in qualche parte tolerarsi per rapporto agli abusi, de' quali l' Ordine Monastico egualmente che qualunque altro ceto d' uomini non va esente. Colla stessa moderazione dee intendersi ciocchè dicesi sulla violenza e fervore delle dispute in materia di Religione ec. il che non è universale, nè conviene ad ogni tempo.

con un estratto infedele, misero in timore la pietà del Ministero. Il Sig. di Montesquieu per consiglio de' suoi amici, fiancheggiato dal voto pubblico, sendosi presentato pel posto dell'Accademia Francese vacante per la morte del Signor di Sacy, il Ministro scrisse a quell' Assemblea, che sua Maestà non accorderebbe mai la sua approvazione all' Autore delle Lettere Persiane: che non avea letto questo Libro; ma che persone, delle quali ei si fidava, gliene aveano fatto rilevare il veleno ed il pericolo. Sentì il Signore di Montesquieu il colpo, che una somigliante accusa potea scagliare contra la sua persona, la sua famiglia, e contro alla tranquillità del suo vivere. Non pregiava egli gran fatto gli onori Letterarj, nè per ricercarli con ismania, nè per affettar di non curargli, allorchè se gli offerivano, nè finalmente per considerar come un male la semplice privazione de' medesimi: ma l' esclusiva perpetua, e singolarmente i motivi di quella, gli sembrarono un torto. Si portò dal Ministro: gli dichiarò, come per ragioni particolari non si faceva autore delle Lettere Persiane; ma che era anche più restio a dir non sua un' opera, della quale ei credea di non dovere arrossire; e ch' ei doveva essere giudicato sopra la lettura del Libro, non già sopra una deposizione. Alla per fine il Ministro prese quel partito, dal quale avrebbe dovuto cominciare: lesse il libro, ne amò l' Autore, ed imparò a meglio fidarsi ad altrui. Non venne privata la Francese Accademia d' uno de' suoi più belli ornamenti; e la Francia ebbe la for-

ſorte di conſervare un ſuddito, che erano congiurate a fargli perdere la ſuperſtizione, e la calunnia: avvegnachè dichiarato aveſſe il Signor di Monteſquieu al governo, che dopo l'oltraggio, che ſi era per fargli, ſarebbeſi portato a cercare fra i foreſtieri, che gli ſtendeano le braccia, la ſicurezza, la quiete, e forſe le ricompenſe, che avrebbe dovuto prometterſi nel ſuo paeſe. Avrebbe la nazione deplorata una tal perdita, e tuttavia la vergogna ſarebbe piombata ſopr'eſſa.

Il fu Mareſciallo d'Eſtrèes in quel tempo direttore dell'Accademia Franceſe ſi diportò in tal circoſtanza da virtuoſo cortigiano, e da ſpirito veramente ſuperiore; ei non temè, nè d'abuſare del ſuo credito, nè di porlo in pericolo: ſoſtenne l'amico ſuo, e giuſtificò Socrate. Queſto tratto di coraggio alle Lettere sì prezioſo, sì degno d'avere a' dì noſtri imitatori, e sì onorevole alla memoria del Mareſciallo d'Eſtrèes, non dovea tralaſciarſi nel ſuo Elogio.

Il Sig. di Monteſquieu fu ammeſſo il dì 24. Gennajo 1728. Il ſuo diſcorſo è de' migliori, che ſieno in tali occaſioni ſtati recitati: il merito n'è altrettanto più grande, perchè i candidati, infaſtiditi fino allora da quelle formole e da quegli Elogj d'uſanza, a' quali ſoggettati avevagli una ſpecie di preſcrizione, oſato per anche non aveano di porre il piede fuori di queſto circolo per trattare d'altri ſoggetti, o per lo meno penſato non avevano a farvegli entrare. Egli ebbe il vantaggio di riuſcire in queſto ſtato medeſimo di ſuggezione. Fra i molti tratti de' qua-

quali brilla il suo discorso, (b) riconoscerebbesi lo Scrittore, che pensa, al solo ritratto del Cardinale di Richelieu, il quale *insegnò alla Francia il segreto delle sue forze, ed alla Spagna quello della sua debolezza: che tolse all' Alemagna le sue catene, e le ne diede delle nuove*. Forz'è ammirare il Signore di Montesquieu per aver egli saputo sormontare la difficoltà del suo soggetto, e perdonare a quei, che avuta non hanno la stessa riuscita.

Il nuovo Accademico era tanto più degno di questo titolo, quanto non era guari, che avea rinunziato ad ogni altra fatica, per abbandonarsi affatto al suo genio, ed al suo gusto. Per quanto rilevante fosse il posto, che occupava, con quanti lumi, e con quanta integrità ne avesse adempiuti i doveri, ei comprendea, che vi erano oggetti più degni d' essere scopo de' suoi talenti: che un cittadino è debitore alla sua nazione, ed all' umanità, di tutto il bene, ch'ei può far loro, e che sarebbe più utile all' una, ed all' altra, illuminandole co' suoi scritti, di quello essere lo potesse col discutere alcune particolari vertenze in mezzo alle tenebre. Tutte le divisate riflessioni lo determinarono a vendere la sua Carica. Lasciò d' essere Magistrato, nè altro esser volle, che Letterato.

Ma per rendersi utile colle sue Opere alle varie nazioni, eragli d'uopo il conoscerle. Con sif-fat-

(b) Si troverà nel fine di questo Elogio.

fatta mira si mise a viaggiare. Era il suo fine il ponderar per ogni dove il morale, ed il fisico: lo studiare le leggi, e la costituzione di ciascun paese: il visitare gli scienziati, gli scrittori, i famosi artefici: il cercare innanzi a tutto quei rari uomini, e singolari, il commercio de' quali supplisce talora a molti anni d'osservazioni, e di soggiorno. Avrebbe il Signore di Montesquieu potuto dire come Democrito. „ Di nulla mi sono dimenticato per istruirmi: ho abbandonato „ il mio paese, e scorso l'Universo per meglio „ rilevare la verità: ho veduti tutti gl'illustri „ personaggi del tempo mio „. Ma fra il Democrito Francese, e quello di Abdera vi fu questa differenza, che il primo viaggiava per ammaestrare gli uomini, ed il secondo per farsene beffe.

Si portò alla bella prima a Vienna, ove con frequenza trattò col celebre Principe Eugenio. Questo Eroe sì funesto alla Francia (cui avrebbe potuto essere di tanto vantaggio), dopo d'aver bilanciata la fortuna di Luigi XIV., ed umiliata la fierezza Ottomana, viveasi durante la pace senza fasto, amando, e coltivando le Lettere in una Corte, ove non erano gran fatto in onore, e dando a' suoi Sovrani l'esempio di proteggerle. Credette il Signore di Montesquieu di aver barlume ne' discorsi di lui d'alcuna reliquia d'interesse per l'antica sua patria. Il Principe Eugenio ne lasciava soprattutto rilevare, per quanto il può fare un nemico, sulle funeste conseguenze di quella intestina divisione, che da sì gran

gran tempo turba la Chiesa Francese: l'uomo di Stato ne prevedea la durazione, e gli effetti, e li predisse al filosofo.

Partì da Vienna il Sig. di Montesquieu per vedere l'Ungheria, contrada opulenta e feconda, abitata da una generazion d'uomini fiera, e generosa, il flagello de' suoi tiranni, e l'appoggio de' suoi Sovrani. Siccome pochi a dovere conoscono questa regione, ha egli scritta accuratamente questa parte de' suoi viaggi.

Dall'Alemagna passò in Italia. Vide in Venezia il famoso Law, cui della passata grandezza non restava, salvo de' progetti, destinati per buona sorte a morire nella sua testa, ed un diamante, che impegnava per giuocare a giuochi di rischio. Cadde un giorno il discorso sul famoso sistema da Law inventato, epoca di tante sventure, e fortune, e soprattutto d'un osservabile depravamento de' nostri costumi. Siccome il Parlamento di Parigi depositario immediato delle Leggi ne' tempi di minorità, avea fatta provare qualche resistenza allo Scozzese Ministro in questa occasione, gli dimandò il Signore di Montesquieu, perchè non avesse tentato di vincere tal resistenza con un mezzo quasi sempre infallibile in Inghilterra, col gran movente delle umane azioni, in somma col danaro? *Non sono essi*, rispose Law, *genj così bollenti, e così generosi, come i miei compatriotti, ma sono assai più incorruttibili*. Aggiugneremo senza il menomo pregiudizio di vanità nazionale, che un corpo libero per alcuni momenti dee meglio resistere al corrompimento,

di

di quello, il quale lo è sempre: il primo col vendere la sua libertà la perde; il secondo altro non fa; quasi dissi, che prestarla, e l'esercita eziandio impegnandola. Quindi le circostanze, e la natura del governo formano i vizj, e le virtù delle nazioni.

Altro non meno famoso personaggio, che vide con frequenza il Sig. di Montesquieu in Venezia, fu il Conte di Bonneval. Quest'uomo sì noto per li suoi casi, che non erano per ancora al termine loro, e vago di conversar con un giudice degno d'ascoltarlo, gli esponea con piacere per minuto i singolari tratti della sua vita, il racconto delle militari azioni, in cui s'era trovato, il ritratto de' Generali, e de' Ministri, che avea conosciuti. Ricordavasi con frequenza il Signore di Montesquieu di tali conferenze, e narravane diversi tratti a' suoi amici.

Da Venezia portossi a Roma: in quest'antica Capitale del mondo, che per certi rispetti lo è tuttora, diessi singolarmente ad esaminare ciò, che al presente più la distingue, le Opere di Raffaello, di Tiziano, di Michelagnolo. Non aveva egli fatto uno studio particolare delle belle arti: ma la vivacità, onde brillano i capi d'opera in questo genere, colpisce infallibilmente ogni talento superiore, avvezzo a studiar la Natura, la riconosce allorchè è imitata, non altramente che un somigliante ritratto tutti coloro colpisce, che conoscono intimamente l'originale. Guai a' prodotti dell'arte, tutta la cui bellezza è per gli artefici soli!

Do-

Dopo d' avere scorsa l' Italia; passò il Signore di Montesquieu negli Svizzeri. Esaminò con cura gli ampj paesi bagnati dal Reno; nè più gli rimase da osservare in Alemagna, poichè non regnava ancora Federico. Quindi calò, per alcun tempo trattenendosi, nelle Provincie Unite, monumento prodigioso di quanto vaglia l' industria umana animata dall' amore della libertà. Finalmente si trasferì in Inghilterra, ove dimorò per due anni. Degno di vedere, e di conversare con gli uomini più grandi, d' altro non ebbe a dolersi, che di non aver fatto prima un tal viaggio. Morti erano il Locke, e il Newton; ma gli toccò l' onore di corteggiare la loro protettrice la famosa Regina d' Inghilterra, la quale sul Trono coltivava la Filosofia, e che gustò, come doveva, il Signore di Montesquieu. Non ebbe minore accoglienza dalla nazione, la quale sopra di ciò non avea bisogno di darsi l' aria de' suoi padroni. Formò in Londra intime unioni con uomini versati nel meditare, e a disporsi a grandi cose con' istudj profondi. S' instruì con essi della natura del governo, e giunse a ben conoscerlo. Parliamo qui con alla mano le pubbliche testimonianze, che gliene hanno rendute gli stessi Inglesi, gelosi cotanto de' nostri vantaggi, e sì poco disposti a riconoscere in noi alcuna superiorità.

Siccome nulla aveva egli esaminato, nè colla prevenzione d' un entusiasta, nè coll' austerità d' un Cinico, riportato ei non avea da' suoi viaggi, nè un' oltraggiosa noncuranza pe' forestieri, nè un dis-

disprezzo anche più fuor di luogo pel suo proprio paese. Risultava dalle sue osservazioni, che l' Alemagna era fatta per viaggiarvi, l' Italia per soggiornarvi, l' Inghilterra per pensarvi, e la Francia per vivervi.

Ripatriatosi finalmente il Signore di Montesquieu, ritirossi per ben due anni alla sua terra della Breda. Vi godè tranquillo di quella solitudine, che lo spettacolo, ed il tumulto del mondo fa riuscire più aggradevole: visse con sè stesso dopo d' esserne stato fuori per sì lungo tempo: e quello, che più c' interessa, pose l' ultima mano alla sua Opera: *Intorno alle cagioni della grandezza, e della decadenza de' Romani*, che vide la luce l' anno 1734.

Gl' Imperj, non altramente che gli uomini, debbon crescere, declinare, e perire. Ma questa necessaria rivoluzione ha con frequenza alcune occulte cagioni, che c' invola la notte de' tempi, e che il mistero, o la loro apparente picciolezza ha anche talvolta velate agli occhi de' contemporanei. Niente, più che l' Istoria antica, assomigliasi sopra tal punto alla moderna. Tuttavia per tal riguardo merita una qualche eccezione quella de' Romani: ci offre la medesima una politica ragionata, un sistema d' ingrandimento seguito, il quale non permette, che ascrivasi la fortuna di questo popolo a principj oscuri e subalterni. Adunque le cagioni della Romana grandezza si rinvengono nell' Istoria, ed il filosofo è quegli, che dee svelarle. In oltre non sono i sistemi di questo studio, come quelli della

la Fisica. Questi son quasi sempre precipitati, perchè una nuova, e non preveduta osservazione può in un batter d'occhio rovesciarli: per lo contrario, quando si raccolgono accuratamente i fatti, che ci trasmette la Storia antica d'un paese, se non si mettono sempre insieme i materiali tutti, che si possono desiderare, almeno non potrebbe altri promettersi d'averne un giorno di più. Lo studio riflessivo della Storia, studio di sì gran momento, e tanto malagevole, consiste nel combinare nel modo più perfetto questi difettosi materiali: tale sarebbe il merito d'un Architetto, che sopra le ruine di artifiziosa fabbrica, delineasse nella maniera più verisimile il piano d'un antico edifizio, supplendo col talento, e con le felici congetture ad avanzi informi, e tronchi.

Sotto un tal punto di vista deesi risguardar l'opera del Signore di Montesquieu. Rinviene egli le cagioni della grandezza de' Romani nell'amore della libertà, della fatica, e della patria, che inspiravasi loro fin dall'infanzia, in quelle intestine dissensioni, che davano coraggio agli spiriti, e che cessavano sul fatto stesso alla vista del nemico: in quella costanza dopo la sventura, che mai non disperava della Repubblica: nel principio, che tennero sempre mai, di non far pace, se non se dopo le vittorie: nell'onor del trionfo, motivo d'emulazione per li Generali: nella protezione, che accordavano a' popoli ribellati contra i loro Re: nell'eccellente politica di lasciare a' vinti le loro Deità, e le lor costumanze: in quella di

non

non aver mai a combattere due possenti nemici nel medesimo tempo, e di soffrir tutto da uno, finchè distrutto non avessero l'altro. Rintraccia le cagioni della lor decadenza nell' ingrandimento medesimo dello Stato, che cangiò in guerre civili i popolari tumulti: nelle guerre lontane, le quali forzando i cittadini ad una troppo lunga assenza, faceán perder loro insensibilmente lo spirito repubblicano; nel diritto di cittadinanza accordato a tante nazioni, e che altro non fece del Romano popolo, che un mostro da più teste; nella corruttela introdotta dal lusso dell' Asia: nelle proscrizioni di Silla, che avvilirono lo spirito della nazione, e la disposero al servaggio: nella necessità, in cui si trovarono i Romani di soffrir padroni, poichè la loro libertà divenne ad essi gravosa; nell'obbligo, in cui furono di mutar massime, mutando governo: in quella serie di mostri, che regnarono quasi senza interrompimento, da Tiberio finò a Nerva, e da Comodo fino a Costantino; finalmente nella traslazione, e nella divisione dell' Impero, che perì prima in Occidente per la potenza de' Barbari, e che dopo d' aver languito per più secoli in Oriente sotto Imperadori, o imbecilli, o feroci, s' annichilò insensibilmente, come quei fiumi, che si dileguano nelle arene.

Un volume assai picciolo è bastato al Signore di Montesquieu per isviluppare una dipintura sì interessante, e sì vasta. Siccome l' Autore non si ferma sulle minute circostanze, nè si appiglia che a' fecondi rami del suo soggetto; così egli ha saputo rinchiudere in brevissimo spazio numero

grande d' oggetti distintamente rilevati, e rapidamente presentati, senza che il Lettore avesse a stentare. Facendo veder molto, lascia anche di più da pensare, ed avrebbe potuto a buona equità intitolare il suo Libro: *Storia Romana per uso degli uomini di Stato, e de' Filosofi*.

Per quanta fama acquistato si fosse il Sig. di Montesquieu con quest' ultima sua opera, e coll' altre prima da esso prodotte, altro fatto ei non avea, salvo che spianarsi la strada ad un' impresa più grande, a quella, che render dee immortale il suo nome, e renderlo rispettabile a' Secoli avvenire. Era gran tempo, che formato ei ne aveva il disegno: pel tratto d' interi venti anni ne meditò l' esecuzione, o per parlare con più verità, tutta la vita sua n' era stata una perpetua meditazione. Da principio erasi egli fatto come forestiero nel suo paese per meglio conoscerlo. Indi scorsa avea l' Europa tutta, e studiate profondamente le diverse popolazioni, che vi dimorano. L' Isola famosa, e che tanto si vanta delle sue leggi, e che ne fa sì reo profitto, era stata per esso in viaggio così lungo ciò, che un tempo fu per Licurgo l' Isola di Creta, una scuola, in cui aveva egli saputo istruirsi senza tutto approvare. Finalmente aveva egli, se così possiamo esprimerci, interrogate, e giudicate le nazioni, e gli uomini famosi, che oggi più non esistono se non negli Annali del Mondo. Per sì fatta guisa alzossi appunto gradatamente al titolo più bello, che meritar possa un sapiente, quello cioè, di Legislatore delle nazioni.

Se

Se era animato dalla importanza della materia, erane a un tempo stesso sbigottito dalla sua ampiezza: egli l' abbandonò, e quindi ritornò a porvi mano. Sentì più d' una fiata, com' esso stesso confessa, cadersi le mani paterne. Incoraggiato finalmente da' suoi amici, unì tutte le proprie forze, e pubblicò lo *Spirito delle Leggi*.

In questa rilevantissima opera il Signore di Montesquieu, senza intrigarsi, come quei, che preceduto lo avevano, in discussioni metafisiche relative all' uomo, supposto in uno stato d' astrazione, senza limitarsi, come altri fecero, a considerar certi popoli in alcune relazioni, o circostanze particolari, considera gli abitatori dell' Universo nel reale stato, in cui si trovano, ed in tutt' i rapporti, che aver possono fra essi. Quasi tutti gli altri Scrittori in questo genere, sono sempre, o semplici moralisti, o pretti giurisconsulti, od anche talora puri Teologi: quanto ad esso l' uomo di tutt' i paesi, e di tutte le nazioni, non tanto ei si occupa in ciò, che da noi esige il dovere, quanto ne' mezzi, che ci possono obbligare ad adempirlo; nella metafisica perfezione delle Leggi, che in quella, di cui suscettibili le rende l' umana natura: nelle Leggi, che sono state fatte, piuttosto che in quelle, che si sono dovute fare; nelle Leggi d'un popolo particolare, anzi che in quelle di tutt' i popoli. Quindi confrontando se stesso con quelli, che innanzi a lui hanno corsa questa grande, e nobile carriera, ha potuto dire, come già il *Correggio*, allorchè vide le opere de' suoi riva-

li: *Son pittore ancor io (c).*

Pieno, e penetrato dal suo oggetto l'autore dello Spirito delle Leggi, vi comprende numero grande di materie, e le tratta con tanta brevità, e profondità, che sòlo può far rilevare il merito di questo libro una non interrotta, e meditata lettura. Servirà questa sopratutto, osiamo asserirlo, a far dileguare il preteso difetto di metodo, di cui alcuni lettori hanno accagionato il Signore di Montesquieu; vantaggio, che non avrebber dovuto sì di leggieri tacciarlo d'aver trascurato in una materia filosofica, ed in un'opera di venti anni. Forz'è distinguere il disordine reale da quello, ch'è puramente apparente. E' reale il disordine, allorchè non viene osservata l'analogia, e la catena delle idee: quando le conclusioni sono fatte principj, o li precedono: quando il lettore dopo andirivieni innumerabili si trova in quel punto, dond'è partito. Non è se non se apparente il disordine, quando l'autore collocando nel lor vero luogo le idee, di cui fa uso, lascia, che chi legge, supplisca le idee intermezze. E così appunto il Signore di Montesquieu ha creduto di potere, e di dover praticare in un libro destinato ad uomini, che pensano, il cui talento dee supplire ad omissioni volontarie, e ragionate.

L'ordine, che si fa rilevare nelle parti grandi dello Spirito delle Leggi, non regna meno nelle mi-

(c) Si ritroverà in fine di questo Elogio l'analisi *dello Spirito delle Leggi* dello stesso Autore.

minute particolarità: noi siamo d'avviso, che quanto più altri s'internerà nell'opera, tanto più ne sarà convinto. Fedele nelle sue generali divisioni, riferisce l'Autore a ciascuna gli oggetti, ch'esclusivamente le appartengono, e rispetto a quelli, che per differenti rami appartengono a più divisioni per volta, ha piantato sotto ciascuna divisione il ramo, che particolarmente le appartiene. Da ciò agevolmente si rileva, e senza confusione, l'influenza, che hanno le differenti parti del soggetto le une sopra le altre, non altramente che in un albero, o sistema esteso a dovere d'umane cognizioni, può vedersi il vicendevol rapporto delle Scienze, e delle Arti. Siffatta comparazione è in oltre tanto più giusta, quanto che la stessa cosa è del piano, che può formarsi nell'esame filosofico delle Leggi, come dell'ordine, che si può tenere in un albero enciclopedico delle Scienze: vi resterà sempre dell'arbitrario; e tutto quello, che pretender si puo dall'Autore, si è, ch'ei segua senz'andirivieni, e dilungamenti il sistema ch'ei si è già formato.

Noi diremo dell'oscurità, che alcuno può prendersi la libertà di usare in una siffatta opera, la cosa stessa, che abbiamo detta della mancanza di metodo. Quello, che riuscirebbe oscuro per lettori ordinarj, non lo è per quelli, che l'Autore ha avuti in mira. Oltrechè non è tale la volontaria oscurità. Il Signore di Montesquieu presentar dovendo talora verità rilevanti, l'esposizione assoluta, e diretta delle quali

avrebbe potuto offendere ſenza frutto, ha avuta la prudenza d'inviluпparle; e con tale artifizio innocente le ha velate a coloro, per li quali ſarebbero nocive, ſenza che reſtaſſero nel bujo per li ſapienti.

Fra le opere, che hannogli ſomminiſtrati ajuti, e talora lumi, per la ſua, ſi vede, che ha più che altro fatto ſuo profitto di due Storici più penſanti, Tacito, e Plutarco: ma quantunque un filoſofo, che abbia fatte queſte due letture, venga diſpenſato da altre molte, non ſi era egli però fatto a credere di dovere in queſto genere traſcurare, o ſdegnar coſa alcuna di quelle, che riputaſſe di qualche utile al ſuo oggetto. Immenſa è la lettura, che ſuppone lo Spirito delle Leggi: e l'uſo ragionato, che fatto ha l'Autore di quella prodigioſa copia di materiali, comparirà altresì più ſorprendente, quando ſi ſaprà, ch'era quaſi affatto privo della viſta, e forzato a ricorrere ad occhi non ſuoi. Queſt'ampia lettura contribuiſce non ſolo all'utilità dell'opera, ma al brio della medeſima ancora. Senza togliere alla maeſtà del ſoggetto, ſa il Signore di Monteſquieu temperarne l'auſterità, e proccurare a chi legge momenti di ripoſo, o per mezzo di fatti ſingolari, e poco noti, o con delicate alluſioni, o con quelle pennellate energiche e brillanti, che dipingono i popoli, e gli uomini con un ſol tratto.

Finalmente (mentre non vogliamo qui noi far la parte de' comentatori d'Omero) vi ſono ſenza dubbio alcuni falli nello Spirito delle Leggi,

gi, come ve ne ha in ogni opera di genio, in cui l'Autore ha il primo osato di spianarsi nuovi sentieri. Il Signore di Montesquieu per lo studio delle leggi è stato fra noi ciò, che fu Cartesio per lo studio della filosofia: illumina con frequenza: talora s'inganna, e nello stesso ingannarsi ammaestra coloro, che sanno leggere. Questa nuova Edizione colle giunte, e correzioni, che vi ha fatte, mostrerà, che se è tratto tratto caduto, ha saputo conoscerlo, e rialzarsi. Quindi acquisterà egli per lo meno il diritto d'un nuovo esame ne' luoghi, ne' quali non sarà stato del parere de' suoi censori: può anche darsi, che non abbiano essi rilevato ciò, che da lui sarà stato giudicato più degno di correzione: tanto è cieca d'ordinario la voglia di nuocere altrui!

Ma quello, che nello Spirito delle Leggi è a portata di tutti, ciò, che dee render caro l'Autore a tutte le nazioni, ciò, che anche servirebbe a cuoprire falli maggiori che i suoi, è lo spirito di cittadino, ch'egli ha dettato. L'amore del pubblico bene, la brama di veder gli uomini felici, vi grandeggiano in ogni parte: e s'ei non avesse che questo solo merito sì raro, e sì prezioso, per questo solo ei sarebbe degno di esser la lettura de' popoli, e de' Re. Noi già veggiamo da una felice esperienza come i frutti di quest'opera non si limitano ne' suoi Lettori a sterili sentimenti. Tutto che il Signore di Montesquieu poco sopravvivesse alla pubblicazione del suo Spirito delle Leggi, ha nondimeno avuto il contento di vedere gli effetti, che fra noi comincia-

ciava a produrre : l'amor naturale de' Francesi per la loro patria, ridotto al suo verace oggetto, quel gusto pel commercio, per l'agricoltura, e per le arti proficue, che si va insensibilmente spandendo nella nostra nazione : quel lume generale su i principj del governo, che rende i popoli più addetti a ciò, che debbono amare. Coloro, che con tanta indecenza hanno investita quest' opera, di più le sono per avventura debitori, di quello si pensino. Del rimanente è l'ingratitudine il meno rimprovero, che si abbia a far loro. Noi ci facciamo a svelarlo non senza rincrescimento, e non senza vergogna del nostro Secolo : ma troppo rileva alla gloria del Signore di Montesquieu questa storia, ed al vantaggio della filosofia, per passarlo in silenzio. Possa pure l'obbrobrio, che cuopre finalmente i suoi nemici, esser lor salutare!

Appena si pubblicò lo Spirito delle Leggi, che per la fama dell' Autore venne con premura ricercato. Ma tutto che scritto avesse il Signore di Montesquieu pel bene del popolo, ei non doveva avere il popolo per giudice. La profondità dell'oggetto era una conseguenza della sua medesima importanza. Tuttavia i tratti, che si trovavano sparsi per l'opera, e che sarebbero stati fuor di luogo, se nati non fossero dal fondo del soggetto, persuasero molte persone, che fosse scritta per esse. Si cercava un libro piacevole, e non trovavasi che un libro utile, del quale per altro, senz' attenzione, non poteasi prendere l'unione, e le parti : si trattò superficialmente lo Spirito del-

delle Leggi: lo ſteſſo titolo fu oggetto di motteggio: in ſomma uno de' più bei monumenti letterarj, che ſieno uſciti della noſtra nazione, fu dalla medeſima alla prima preſo per indifferente. Fu d'uopo, che i veri giudici aveſſero il tempo di leggerlo: in breve ora riguadagnarono la moltitudine pronta mai ſempre a mutar parere. La porzione del pubblico, che inſegna, dettò alla porzione, che aſcolta, ciò che dovea dire, e penſare; ed il ſuffragio degli uomini illuminati unito agli Eco, che ripeteanlo, venne a formare in tutta l'Europa una ſola voce.

Allora fu che i pubblici, ed i ſegreti nimici delle Lettere, e della Filoſofia (poichè ne hanno eſſe di queſte due ſpecie) unirono i dardi loro contra l'opera. Quindi quella folla di ſcritti, che le furono da ogni parte ſcagliati contro, e che noi non trarremo dalle tenebre, in cui già ſi giacciono. Se gli autori di quelli non aveſſer preſo delle buone miſure per non eſſer conoſciuti da' poſteri; crederebbero queſti, che lo Spirito delle Leggi foſſe ſtato ſcritto in mezzo ad un popolo di barbari.

Diſprezzò di buon grado il Signore di Monteſquieu le tenebroſe critiche de' ſuoi ignoranti autori; i quali, o per una geloſia, che aver non debbono, o per appagare la malignità del pubblico, che ama la ſatira, e il diſpregio, oltraggiano ciò, che viene loro nelle mani, e più odioſi pel male, che far vogliono, che da temerſi per quello, che fanno, neppure rieſcono in un genere di ſcrivere, che vile rendono di pari, e la ſua

ſua facilità, ed il ſuo oggetto. Ponea le opere di queſto calibro ſulla ſteſſa linea; che quelle novelle d' ogni ſettimana Europee, i cui elogj non hanno peſo, e i cui dardi a voto ſi ſcagliano; che oziosi lettori ſcorrono ſenza badarvi, e nelle quali, ſenza ſaperlo, o ſenza degnarſi di prenderne vendetta, ſono i Sovrani inſultati. Non ſi diportò egli con tale indifferenza intorno a' principj d' irreligione, che ſi accusò d' avere ſparſi nello Spirito delle Leggi. Col non curare rimproveri di tal fatta, creduto avrebbe di meritargli, e l' importanza dell' oggetto fece sì, ch' ei chiudeſſe l' occhio al poco valore degli avverſarj. Quegli uomini di pari poveri di zelo, e ſmanioſi di moſtrarne, egualmente ſpaventati dalla luce, che ſpargon le lettere, non già in pregiudizio della Religione, ma in loro ſvantaggio, aſſunte aveano varie forme per inveſtirlo. Alcuni con uno ſtratagemma egualmente puerile, che puſillanime, ſi erano ſcritti a ſe ſteſſi; altri dopo d' averlo lacerato ſotto la maſchera dell' anonimo, ſi erano poi con tale occaſione lacerati fra eſſi. Il Signor di Monteſquieu, tutto che geloſo di confonderli, non giudicò dicevole il far gitto d' un tempo prezioſo nel combattergli ad uno ad uno; ma contentoſſi di fare un eſempio ſopra quel d' eſſi, che più ſi era degli altri ſegnalato co' ſuoi eccessi.

Era queſti l' Autore d' un foglio anonimo e periodico, che s' avviſa d' eſſer ſucceduto a Paſcale, perchè è ſucceduto alle ſue opinioni, panegiriſta d' opere, che niuno legge, ed apologiſta de'

de' miracoli fatti cessare dalla pubblica autorità secolare, tosto che ha essa voluto: che chiama empietà, e scandalo il poco interesse, che prendono i Letterati nelle sue brighe; e con una scaltrezza degna di lui, si ha resa nemica la parte della nazione, che avea maggior bisogno di conservarsi. I colpi di questo terribile atleta furono degni delle mire, che lo inspirarono: accusò egli il Signore di Montesquieu di Spinosismo, e di Deismo (due imputazioni incompatibili); d' aver seguito il sistema di Pope (di cui neppure una sillaba rilevavasi nell' opera); d' aver citato Plutarco, il quale non è Autore Cristiano: di non aver parlato, nè del peccato originale, nè della grazia: pretese in somma, che lo Spirito delle Leggi fosse un parto della Costituzione *Unigenitus*; idea per avventura, la quale verremo sospettati di prestare al critico per deriderlo. Quelli, cui noti sono il Signore di Montesquieu, il lavoro di Clemente XI., ed il suo, argomentar possono da tale accusa le altre tutte.

La disgrazia di questo Scrittore dee bene scoraggiarlo: voleva egli rovinare un sapiente pel mezzo il più sensibile ad ogni cittadino, nè altro fece che proccurargli come Letterato una nuova gloria: Si vide in pubblico la *Difesa dello Spirito delle Leggi*. Quest' Opera per la moderazione, per la verità, per la delicatezza del motteggio, che vi regnano, dee considerarsi in questo genere come esemplare. Il Signore di Montesquieu caricato dal suo avversario d'atroci imputazioni, poteva agevolmente renderlo odioso; fece meglio,

lo

lo rese ridicolo. Se bisogna saper grado all' aggressore, d'un bene, che ha fatto senza volerlo, noi gli dobbiamo una gratitudine eterna per averci proccurato un tal capo d' opera. Ma quello, che accresce il merito di questo prezioso scritto, si è, che l' autore senza pensarvi ha dipinto ivi se medesimo: quei, che lo hanno conosciuto, credono d' ascoltarlo; ed i posteri in leggendo la sua *Difesa* si assicureranno, che la sua conversazione inferior non era a' suoi scritti: elogio, che meritato hanno pochi Valentuomini.

Il vantaggio in questa contesa gli viene pienamente assicurato da un' altra circostanza. Il critico, il quale per prova del suo attacco alla Religione ne lacera i Ministri, accusava altamente il Clero di Francia, e singolarmente la Facoltà Teologica, d' indifferenza per la causa di Dio, perchè in forma autentica non proscrivessero Libro tanto pernicioso. Avea diritto la Facoltà di non curare un ignoto Scrittore: ma trattavasi della Religione: una commendabile delicatezza la fece appigliarsi al partito d' esaminare lo Spirito delle Leggi. Ma tutto che sieno più, e più anni, che essa ne fa la sua occupazione, finora nulla ha pronunziato; e se fossero uscite della penna al Signore di Montesquieu alcune leggiere inavvertenze, in una carriera sì vasta quasi inevitabili, la lunga e scrupolosa attenzione che avrebbero richiesta per parte del corpo più illuminato della Chiesa, proverebbe per lo meno quanto queste si fossero scusabili. Ma questo prudentissimo corpo in materia sì rilevante non preci-

cipiterà cosa alcuna. Noti gli sono i confini della ragione, e della fede; sa che l'opera d'un Letterato, non dee essere esaminata come quella d'un Teologo, che le ree conseguenze, alle quali può dar luogo una proposizione con odiose interpretazioni, non rendono biasimevole una proposizione in se stessa: che per altro viviamo in un secolo infelice, in cui gl'interessi della Religione debbon essere ben maneggiati; e le si può nuocere presso i semplici, collo spargere fuor di proposito sopra ingegni della prima sfera il sospetto d'incredulità: che finalmente mal grado questa ingiusta accusa, il Signore di Montesquieu, venne perpetuamente stimato, ricercato, ed accolto da tutt'i più rispettabili, e maggiori membri della Chiesa. Avrebb' egli forse conservata presso gli uomini dabbene la considerazione, che godea, qualora creduto l'avessero un pericoloso Scrittore?

Mentre che piccioli insetti lo molestavano nel proprio paese, innalzava l'Inghilterra un monumento alla sua gloria. L'anno 1752. il Signor Dassier famoso per le medaglie, che ha gettate in onore di molti uomini illustri, portossi da Londra a Parigi per gettar la sua. Il Signor de la Tour, quell' Artefice pel suo talento sì superiore, e sì stimabile pel suo disinteresse, e per la nobiltà del suo cuore, aveva ardentemente bramato di dare un nuovo lustro al suo pennello col trasmettere a' posteri il ritratto dell' Autore dello Spirito delle Leggi: altro ei non volea, che la soddisfazione di dipingerlo: qual altro A-
pel-

pelle ei meritava, che a lui ſolo riſerbato foſſe un tale onore: ma il Signore di Monteſquieu tanto più avaro del tempo del Signor de la Tour, quanto più queſti n' era liberale, ricusò coſtantemente e con garbo le preſſanti iſtanze di lui. Da principio ebbe ad incontrare le ſteſſe difficoltà il Signor Daſſier. „ Vi fate voi a cre„ dere, diſs' egli finalmente al Signore di Mon„ teſquieu, che non vi ſia uguale alterigia nel ri„ cuſare, che nell'accettare la mia propoſizione? Diſarmato da tal motteggio laſciò fare al Signor Daſſier ciò, ch' ei volle.

L' Autore dello Spirito delle Leggi godea finalmente in pace la ſua gloria, allorchè ſul principio di Febbrajo infermoſſi. La ſua ſanità, delicata per natura, da lungo tempo cominciava ad alterarſi, per l' effetto lento, e quaſi infallibile degli ſtudj profondi, per li diſguſti, che ſi era tentato di proccurargli intorno alla ſua opera, in ſomma pel genere di vita, ch' era coſtretto a menare in Parigi, e ch' ei conoſceva eſſergli fatale. Ma troppo viva era la ſmania, colla quale cercavaſi la ſua compagnia, ſicchè non foſſe talora indiſcreta: voleaſi, ſenz' accorgerſene, goder di lui, a ſpeſe di lui medeſimo. Appena ſi ſparſe la nuova del pericolo, in cui trovavaſi, che divenne l' oggetto delle conferenze, e della inquietudine del pubblico. La ſua caſa non era un momento vota di perſone d' ogni grado; che venivano ad informarſi dello ſtato di lui, alcuni per un verace intereſſe, altri per moſtrar d' avervelo, o per tener dietro alla folla. Sua Maeſtà com-

commossa della perdita, ch' era per fare il suo Regno, più e più fiate ne richiese testimonianza di bontà, e di giustizia, che non fa meno onore al Monarca, che al suddito. Il fine del Signore di Montesquieu non ismentì la sua vita. Oppresso da crudeli dolori, lontano da una famiglia, cui era caro, e che non ebbe la consolazione di chiudergli gli occhi, circondato da alcuni amici, da maggior numero di spettatori, conservò fino all' ultimo istante la pace, e l'uguaglianza della sua anima. Ultimamente, dopo d'aver con dicevolezza soddisfatto a tutt' i suoi doveri, pieno di fidanza nell' Ente supremo, al quale andava ad unirsi, morì colla tranquillità d' uomo dabbene, il quale ad altro consagrati mai non aveva i suoi talenti, che in pro della virtù, e della umanità. Lo perderono la Francia e l' Europa il dì 10. di Febbrajo dell' anno 1755. nell' età di sessantasei anni compiuti.

Tutte le pubbliche Novelle annunziarono questo caso come una calamità. Potrebbe applicarsi al Signore di Montesquieu ciò che un tempo fu detto d' un illustre Romano: che niuno vi fu che godesse della sua morte, e poi che fu morto, niuno il dimenticò mai. Gli stranieri fecero a gara nel dimostrarne il loro cordoglio; e Milord Chesterfield, che basta sol nominare, fece stampare in uno de' pubblici fogli di Londra un articolo in onor suo; articolo degno d' ambidue: egli si è il ritratto d' Anassagora disegnato da Pericle (*d*). c L'

(d) L' Elogio in Inglese quale si legge nella gazzetta in-

L' Accademia Reale delle Scienze, e delle belle Lettere di Prussia, benchè non abbia il costume di pronunziar l'elogio de' forestieri associati, s'avvisò di fargli quest' onore, che fece finora al solo illustre Giovanni Bernoulli. Il Signore di Maupertuis, infermo qual era, rese egli stesso all' amico suo quest' ultimo dovere; nè volle, che fosse a carico d' alcun altro, pensiero sì caro, e sì tristo. A tanti strepitosi suffragj in favore del Signore di Montesquieu, crediamo di poter unire, senza indiscretezza, gli elogj, che gli ha fatti in presenza d' uno di noi lo stesso Mo-

intitolata *evening-post*, o sia *posta della sera*, così suona in Italiano.

Morì in Parigi universalmente, e sinceramente compianto il dì 10. di Febbrajo Carlo di Secondat, Barone di Montesquieu, Presidente del Parlamento di Bordò. Le sue virtù hanno fatto onore alla natura umana: i suoi scritti gli hanno reso, e fatto rendere giustizia. Amico dell' umanità ne sostenne con vigore, e con verità i diritti indubitati ed inalienabili . . . . . Conosceva a perfezione, e giustamente ammirava il governo di questo paese, le cui leggi fisse, e note sono un freno contra la Monarchia, che tenderebbe alla tirannide, e contro alla libertà, che degenererebbe in licenza (*). Le sue opere renderanno famoso il suo nome, e per sì lungo tempo ad esso sopravviveranno, per quanto la diritta ragione, le obbligazioni morali, ed il vero spirito delle Leggi saranno intesi, rispettati, e conservati.

(*) Fieri gl' Inglesi del loro misto e proprio sistema di governo, temono, che la monarchia assoluta possa degenerare in dispotismo. Ma ognuno sa essere interesse non meno de' popoli, che de' Re, che il regno si mantenga sulle leggi certe e fisse, e che non degeneri in dispotismo.

Monarca, cui dee il suo lustro questa celebre Accademia, Principe fatto per comprendere le perdite della Filosofia, e per confortarnela.

A' dì 17. di Febbrajo l' Accademia Francese, fecegli secondo l' uso un solenne funerale, al quale ad onta della fredda stagione si fecero un dovere d' assistere presso che tutt' i Letterati di questo Corpo, che si trovavano in Parigi. In questa lugubre ceremonia si sarebbe dovuto collocare sul feretro lo Spirito delle Leggi, siccome un tempo venne esposto in faccia alla bara di Raffaello il suo ultimo quadro della Trasfigurazione. Questo semplice, e commovente apparato stato sarebbe una bella funebre orazione.

Noi non abbiamo finora considerato il Signore di Montesquieu, che quale Scrittore, e Filosofo; ma sarebbe un involargli la metà della sua gloria il non far parola delle sue grazie, e doti personali.

Nel conversare conservava mai sempre eguali la dolcezza, ed il brio. La sua conversazione era facile, piacevole, ed istruttiva pel numero grande d' uomini, e di popoli, che avea conosciuti; era il suo discorso tronco, come il suo stile; pieno di sali, e di motteggi, scevri d'amarezza, e di satira. Non vi era chi narrasse con più vivezza, con prontezza maggiore, con più garbo, e con minor fasto. Sapea, che il termine d' un' istoria piacevole n' è sempre il fine; e perciò affrettavasi d' arrivarvi, e senz' averlo promesso, producea l' effetto.

Le sue frequenti distrazioni lo rendeano più

 ama-

amabile: ne usciva mai sempre con un motto inaspettato, che risvegliava la conversazione languente: questi però non erano mai nè ridicoli, nè mordaci, nè importuni. Li facea nascere il fuoco del suo spirito; ma non vi cadea mai in mezzo a un discorso serio, o interessante: la brama di piacere a quelli, co' quali trovavasi, lo rendeva a' medesimi in tal caso senz' affettazione, e senza sforzo.

Le grazie della sua conversazione dipendeano non solo dal suo carattere, e dal suo spirito, ma dalla specie di metodo, che osservava nello studio. Tutto che capace d' una meditazione profonda e sostenuta, non isposlava mai le sue forze: sempre lasciava la fatica prima di provarne la menoma impressione di stanchezza (*e*).

Sentiva egli lo stimolo della gloria, ma non volea giungervi senza meritarla. Non cercò egli mai d' accrescer la sua con quei sordi maneggi, nè

(e) L' Autore del foglio anonimo e periodico, di cui qui sopra parlammo, pretende rilevare una manifesta contraddizione fra ciò, che qui diciamo, e ciò, che poco sopra dicemmo, che la sanità del Sig. di Montesquieu s' era alterata dall' effetto *lento*, *e quasi infallibile de' profondi studj*. Ma perchè unendo i due luoghi, ha egli soppresse le parole *lento e quasi infallibile*, che avea sotto gli occhi? Certamente perchè ha compreso, che un effetto lento non è meno reale, perchè non si senta sul fatto stesso, e che per conseguenza queste parole distruggeano l' apparenza della contraddizione, che si pretendea far osservare. Tale si è la buona fede dell' Autore nelle minute cose, e con maggior ragione nelle materie più gravi. *Nota cavata dall' avvertimento del sesto volume dell' Enciclopedia.*

nè per quelle ſtrade oſcure e vergognoſe, che la perſona diſonorano, ſenza far creſcere il nome dell' Autore.

Degno di tutte le diſtinzioni, e di tutte le ricompenſe, nulla chiedea, nè ſi maravigliava d' eſſer dimenticato; ma ha bene ardito, in circoſtanze anche delicate, proteggere alla Corte Letterati perſeguitati, celebri, e ſventurati, ed ha loro ottenuto delle grazie.

Quantunque conviveſſe co' Grandi, o per neceſſità, o per convenienza, o per guſto, la loro ſocietà non era neceſſaria alla ſua felicità. Fuggivaſi, quando il poteva, alla ſua Terra: colà trovava con giubilo la ſua filoſofia, i ſuoi libri, e la quiete. Circondato nelle ſue ore d' ozio di campagnuoli, dopo d' avere ſtudiato l' uomo nel commercio del mondo, e nell' Iſtoria delle nazioni, ſtudiava altresì in queſt' anime ſemplici dalla ſola natura ammaeſtrate, e vi trovava da imparare: converſava con giubilo con eſſi, e lor ricercava dello ſpirito, come Socrate: moſtrava di compiacerſi tanto delle loro converſazioni, quanto delle più vivaci Società, maſſime allorchè decidea le loro vertenze, ed i loro ſtenti ſollevava co' ſuoi benefizj.

Non vi ha coſa, che onori tanto la ſua memoria, quanto l' economia, con cui viveva, e che ſi è oſato rilevar ſoverchia in un mondo avaro, e faſtoſo, poco atto a penetrarne i motivi, e meno ancora per ſentirli. Benefico, e per conſeguente giuſto, nulla prender voleva il Signore di Monteſquieu dalla ſua Famiglia, nè

de' soccorsi, ch' ei prestava agl' infelici, nè delle rilevanti spese, alle quali obbligato avevanlo i suoi lunghi viaggi, la debolezza della sua vista, e la stampa delle sue opere. Lasciato ha egli a' suoi figliuoli senza diminuzione, nè accrescimento, l'eredità che avea da' suoi padri ricevuta; altro non vi ha aggiunto, che la gloria del suo nome, e l'esempio della sua vita. Avea sposata l'anno 1715. la donzella Giovanna di Lartigue, figliuola di Pietro di Lartigue Luogotenente Colonnello nel reggimento di Maulevrier: n' ebbe due figlie, ed un figliuolo, il quale per lo suo carattere, pe' suoi costumi, e per le sue opere non ha smentito un tal padre.

Quelli, che amano la verità, e la patria, non avran dispiacere di leggere in questo luogo alcuna delle sue massime; egli pensava, = Che ogni porzione dello Stato esser dee ugualmente sottoposta alle Leggi; ma che i privilegj di ciascuna porzione dello Stato debbon essere rispettati, allorchè i loro effetti nulla hanno di contrario al diritto naturale, che obbliga i cittadini tutti ad ugualmente concorrere al pubblico bene: che il possesso antico era in questo genere il primo de' titoli, ed il più inviolabile de' diritti; ch' era sempre ingiusto, e talora periglioso il volerlo infievolire.

Che i Magistrati in alcuna circostanza, e per alcun grande interesse di corpo, qualunque esser si possa, non debbon mai essere che Magistrati, privi di partito, e di passione, come le leggi, le quali assolvono, e gastigano, senz' amaro, e senza odiare. Di-

Dicea finalmente in occasione di dispute Ecclesiastiche, che hanno data tanta briga agl' Imperadori, ed a' Cristiani Greci, che le liti Teologiche, allorchè escono de' cancelli delle scuole, disonorano infallibilmente una nazione agli occhi delle altre: di fatto il disprezzo stesso de' saggi per siffatte liti non la giustifica; avvegnachè facendo i saggi per tutto il minor romore, ed il minor numero, non è mai una nazione giudicata sopra essi.

La importanza delle opere, delle quali abbiam dovuto far parola in questo elogio, ce ne ha fatto passare in silenzio di meno considerabili, che servivano come di sollievo all' Autore, e che state sarebbero sufficiente materia per l' elogio d' un altro. La più osservabile è il *Tempio di Gnido*, che uscì quasi subito alla luce dopo le Lettere Persiane. Il Signore di Montesquieu, dopo di essere stato in questa Orazio, Teofrasto, e Luciano, fu Ovidio, ed Anacreonte in questo nuovo Saggio. Non è più l' amore dispotico dell' Oriente, ch' egli imprende a dipingere, ma è la delicatezza, e la semplicità dell' amor pastorale, qual è in un' anima nuova, dall' umano commercio non per anche corrotta. Temendo per avventura l' Autore, che un quadro sì straniero a' nostri costumi, non comparisse soverchio languido e molto uniforme, si è studiato d' animarlo colle più piacevoli dipinture. Trasporta il Lettore in luoghi incantati, il cui spettacolo, a dir vero, poco interessa l' amante fortunato, ma la cui descrizione lusinga anche l' immaginazione, quando

do son paghi i desiderj. Trasportato dal suo soggetto ha sparso nella sua prosa quello stile animato, figurato, e poetico, di cui ha dato fra noi il primo esemplare il romanzo di Telemaco. Non sappiamo, perchè alcuni censori del Tempio di Gnido abbian detto in tale occasione, che avrebbe dovuto essere in versi. Lo stile poetico, se s'intende, come lo si dee per questa voce, uno stile pieno di calore, e d'immagini; non ha bisogno, per essere grato, della tessitura uniforme e rimata dalla versificazione: ma se si fa soltanto consistere questo stile in una dizione caricata d'epiteti oziosi, nelle fredde e triviali descrizioni dell'ale, e del turcasso d'Amore, e d'oggetti somiglianti, poco o nulla aggiungerà la versificazione al merito di questi ordinarj ornamenti: indarno sempre vi si cercherà l'anima, e la vita. Sia com'esser si voglia, essendo il Tempio di Gnido una specie di poema in prosa, tocca a'nostri più riputati scrittori in questo genere a fissare il posto, cui dee occupare: egli è degno di tali giudici. Noi almeno crediamo, che le pitture di quest'opera sosterrebbero con riuscita una delle principali prove delle poetiche descrizioni, quella, cioè, di rappresentarle sulla tela. Ma quello, che deesi soprattutto osservare nel Tempio di Gnido, è che Anacreonte stesso vi è sempre osservatore e filosofo. Nel quarto canto par che descriva i costumi de'Sibariti; nè vi vuol molto ad avvedersi, che questi costumi sono i nostri. La prefazione singolarmente porta l'impronto dell'Autore delle Lettere Persiane. Coll'offeri-

rire il Tempio di Gnido, come versione d' un Greco manoscritto, burla sfigurata di poi da tanti cattivi copiatori, ne prende motivo di dipingere in un tratto di penna la sciocchezza de' critici, ed il pedantismo de' Traduttori, e termina con queste parole degne d'esser riferite: » Se le per- » sone gravi bramassero da me alcun' opera me- » no frivola, mi trovo in grado d' appagarle. » Sono trent' anni ch' io lavoro su di un libro di » dodici pagine, il quale dee comprendere tutto » quello, che sappiamo di metafisica, di politica » e di morale, e tutto quello, che da Scrittori » sommi è stato dimenticato ne' volumi, che » hanno sopra tali scienze pubblicati ».

Noi consideriamo come una delle più onorevoli ricompense di nostra fatica il particolare interesse, che prendeva il Signore di Montesquieu all' Enciclopedia, di cui tutt' i soccorsi rimasti sono fino ad ora nel coraggio, e nell' emulazione de' suoi Autori. Tutt' i letterati, al parer suo, dovevano a gara concorrere all' esecuzione di questa utile impresa. Ne ha dato l' esempio col Signor di Voltaire, e d' altri molti celebrati Scrittori. Forse i disastri, i quali ha incontrati quest' opera, e che ricordar gli facevano i suoi, l' interessavano a pro nostro. Forse era egli sensibile senz' accorgersene, alla giustizia, che abbiamo osato rendergli nel primo Volume dell' Enciclopedia, allorchè niuno ardiva per anche alzar la voce per difenderlo, ei destinava un articolo sopra *il gusto*, ch' è stato fra le sue carte trovato imperfetto: lo daremo tale quale al pubblico, e lo

lo tratteremo col rispetto medesimo, che dimostrò un tempo l' antichità per l' ultime parole di Seneca. Lo impedì la morte di estender più oltre i suoi benefizj a nostro riguardo, ed unendo il nostro rammarico a quello di tutta l' Europa potremmo incidere sulla sua tomba: =

Finis Vitæ ejus nobis luctuosus, PATRIÆ tristis, extraneis etiam, ignotisque, non sine cura fuit.
Tacit. *in Agricol.* c. 43.

ELO-

ELOGIO

DEL SIG. PRESIDENTE

DI MONTESQUIEU. (a)

On è in uso di fare in quest' Accademia l' elogio degli Accademici stranieri, che noi perdiamo: sarebbe questo in qualche maniera usurpare i diritti delle nazioni, di cui essi sono stati parti. Ma vi son degli uomini tanto al di sopra degli altri uomini di ciascuna nazione, che niuna ha maggior diritto degli altri di appropriarseli, sembrando anzi non essere stati concessi che all' Universo.

Noi dunque qui richiameremo un ben comune, di cui ci appartiene una parte: se qualche cosa poteva impedirci dall' intraprender l' elogio di M. di Montesquieu, altro non sarebbe che la grandezza del soggetto, e 'l conoscimento della nostra insufficienza. Tutte le Ac-

(a) Questo elogio fu letto nella pubblica Assemblea dell' Accademia Reale delle scienze di Berlino il dì 5. Giugno 1755. dal Sig. di *Maupertuis*, come si legge ne' suoi Discorsi Accademici al tomo III. delle sue opere.

Accademie, che hanno avuto l' onor di possederlo, non mancheranno di rendere il medesimo omaggio alla sua memoria, e lo faranno molto meglio che noi; ma noi abbiamo creduto, che non si saprebbe parlar abbastanza, nè parlare in bastanti luoghi, di un uomo, che ha fatto tant' onore alla scienza, ed all' umanità; che non si saprebbe troppo rappresentar l' immagine di M. di Montesquieu, in un secolo saprattutto, in cui tante persone di lettere compariscono sì indifferenti su i costumi: in cui esse han voluto persuadere, e non hanno forse che abbastanza persuaso, che le qualità dello spirito e quelle del cuore debbono esser separate, anche se esse non fossero incompatibili. Si ricordino esse di M. di Montesquieu: quando vedranno tante virtù riunite nell' uomo, il cui spirito fu il più giusto, ed il più sublime; quando vedranno i costumi i più puri congiunti a' più gran lumi, penseranno forse, che i vizj son la conseguenza dell' imperfezion dello spirito.

Carlo di Secondat, Barone della Breda, e di Montesquieu, nacque nel Castello della Breda, tre leghe distante da Bordò, il dì 18. di Gennajo 1689. da un' antica famiglia nobile di Guienna. Il suo trisavolo, Giovanni di Secondat, Padrone di Roques, era stato Maestro di casa di Errico I. Re di Navarra: Giovanna, figlia di questo Re, Regina di Navarra, e moglie di Antonio di Borbone, con un atto de' 2. di Ottobre 1561. donò a Giovanni di Secondat, in ricompensa de' suoi servigj, diece mila lire,

per

per comprare la Terra di Montesquieu.

Giacobbe di Secondat, figlio di Giovanni, fu Gentiluomo ordinario di Camera di Errico II. Re di Navarra, che fu Errico IV. Re di Francia. Questo Principe eresse in Baronia la Signoria di Montesquieu » Volendo, diss' egli, riconoscere i buoni, fedeli, e segnalati servigj » prestatici da lui, e da' suoi.

Giovanni Gastone di Secondat, nipote di Giacobbe, fu Presidente nel Parlamento di Guienna.

Il suo figlio Giambatista, uno de' più belli genj del suo tempo, ed un de' più gran Magistrati, ebbe questa carica dopo di lui. Egli perdette un figlio unico, e lasciò i suoi beni, e la sua carica al suo nipote *Carlo di Secondat, autore dello Spirito delle Leggi*. Passiamo velocemente tutte queste particolarità, di cui la memoria di M. di Montesquieu ha sì poco di bisogno; e veniamo a lui.

Il padre di Carlo, che dopo aver servito con distinzione, avea lasciato di servire, si diede interamente all'educazione di suo figlio.

Questo figlio, ch' è M. di Montesquieu fin dalla sua prima gioventù avea fatto uno studio immenso del diritto civile; ed i suoi talenti penetrando da per tutto, avean prodotta un' opera, che conoscendo egli medesimo esser troppo spiritosa, ebbe la prudenza di non lasciarla comparire.

Egli fu ricevuto Consigliere nel Parlamento il dì 24. di Febbrajo 1714. e Presidente il dì 13. di Luglio

glio 1716. Ritrovandosi a Parigi nel 1722. fu incumbenzato di presentare le rimostranze, che il Parlamento di Bordò faceva, in occasione di una nuova imposizione sul vino. M. di Montesquieu si fece ascoltare favorevolmente, ma dopo la sua partenza l' imposizione soppressa comparve di nuovo sotto un' altra forma.

Nel 1725. egli fece l' apertura del Parlamento con un discorso, la cui eloquenza e profondità fecero vedere di ciocchè foss' egli capace in questo genere. Ma un' altra Compagnia lo chiamava a se; un' Accademia nuovamente fondata a Bordò ebbe attenzione di non lasciarsi scappare M. di Montesquieu. Egli vi era entrato nel 1716. ed avea riformata questa Compagnia fin dalla sua nascita, dinotandole occupazioni più degne di quelle, che il suo stabilimento le avea destinate.

Benchè grande sia l' esercizio della Magistratura, di cui M. di Montesquieu era adorno, pur tutta via vi si trovava egli come rinchiuso: bisognava una più grande libertà al suo genio. Vendette egli la sua carica nel 1726. e non si potrebbe giustificar per la perdita, ch' egli con ciò facea fare, se lasciando un posto, in cui interpetrava, e faceva osservar le leggi, non si fosse posto vie più in istato di perfezionar le leggi medesime.

Nel 1728. M. di Montesquieu si presentò per la piazza dell'Accademia Francese vacante per la morte di M. de Sacy. Le sue lettere Persiane, ch' erano comparse fin dal 1721. con moltissi-

ma

ma approvazione, erano un bellissimo titolo; ma la circospezione, con cui si accordano le piazze in questa Compagnia, ed alcuni passi troppo arditi di quest' opera, rendevano il titolo dubbioso. Il Signor Cardinal di Fleury spaventato da ciocchè gli si era riferito, scrisse all' Accademia, che il Re non volea, che vi si ammettesse l' Autore delle Lettere Persiane. Bisognava rinunciare al posto, o negar per suo il libro. M. di Montesquieu dichiarò, ch' egli non se n' era mai chiamato l' Autore, ma che non lo negherebbe per suo giammai. Ed essendosi il Signor Maresciallo d' Etrées incaricato di far valere questa specie di soddisfazione, il Signor Cardinale di Fleury lesse le lettere Persiane, le ritrovò più dilettevoli, che pericolose; e M. di Montesquieu fu ricevuto (b).

Alcuni mesi dopo M. di Montesquieu cominciò i suoi viaggi; e partì con Mylord Waldgrave, suo intimo amico, Inviato d' Inghilterra alla Corte di Vienna. Egli vi fece continuamente la sua corte al Principe Eugenio: l' uno godea in rimirare il più gran guerriero del secolo; l' altro della conversazione dell' uomo del secolo il più spiritoso, ed il più amabile.

Da Vienna scorse l' Ungheria, parte dell' Europa, che ha sì poco tentata la curiosità de' viaggiatori, e che perciò non merita che maggiormente l' attenzione d' un viaggiatore filosofo. M. di

(b) Il dì 24. di Gennajo 1728.

ri, seguì il corso del Reno; e dopo essersi fermato per qualche tempo in Olanda, passò in Inghilterra. Ivi propriamente era il termine de' suoi viaggi, ivi dovea trovare tanti grandi uomini, alla testa de' quali noi metteremo questa Regina degna della conversazione di Newton, e di Lock, e che non trovò minor piacere in quella di Montesquieu. Ivi fu, che meditando su le molle di questo governo, che riunisce in una fiata tanti vantaggi, che sembrano incompatibili, M. di Montesquieu trovò ciocchè potea mancargli di materiali per le grandi Opere, che meditava il suo spirito.

Da che ritornò in Francia, si ritirò alla Breda per goder del frutto de' suoi travagli; e molto più delle ricchezze del suo proprio fondo. Ivi per lo spazio di due anni non vedendo che libri ed alberi, badando a lui stesso, e per conseguenza più capace di tutto, scrisse le sue considerazioni sulle cause della grandezza de' Romani, e della loro decadenza, che comparvero alla luce nel 1733. Egli avea disegno di aggiugnervi un libro sul governo d' Inghilterra, ch' era fatto allora; ma alcune riflessioni ne lo frastornarono; e questo libro eccellente per ogni riguardo, ha ritrovato frattanto un sito ancora più convenevole nello Spirito delle Leggi.

Il buon esito del libro su i Romani non potea mancare d' incoraggiare vie più un uomo ripieno di tante gran cose, M. di Montesquieu non pensava a fare che una sola opera; ma per quanta estensione avessero i suoi lumi, e le sue

mire; gli sembrava, che esse vi si perdessero; nè si credea capace di eseguirla. I suoi amici, che conosceano meglio di lui ciocchè valesse, ve lo determinarono. Egli travagliò sullo Spirito delle Leggi; e nel 1748. comparve quest'Opera. Io ho rimesso in questo luogo il parlare delle opere di M. di Montesquieu, perchè le altre non sono state per così dire, che il cominciamento di questa: erano esse come gradini di questo magnifico tempio, ch'egli innalzava alla felicità del genere umano. Qual felicità, che un uomo sì proprio a portar lume da per tutto, si sia unicamente applicato alla scienza la più utile di tutte!

Non temerò qui di riguardare come appartenente a questa scienza la prima Opera di M. di Montesquieu, quantunque molte persone non l'abbiano presa sul principio, e non la prendano forse ancora oggidì, che per un'opera di diletto. Ella è senza dubbio piena di diletto, ma non è questo ciocchè ne fa il pregio, nè ciocchè l'autore vi si è proposto; ma bensì di dipingere l'uomo in due punti di vista i più opposti. Un Persiano a Parigi sorpreso de'nostri vizj, e delle nostre ridicolosità, l'espone a' suoi amici in Persia, le paragona a ciocchè egli crede di più ragionevole ne' costumi del suo paese; ed il lettore non vi trova che vizj, e ridicolosità diverse.

Quantunque quest'Opera parli de' costumi in generale, l'autore sembra essersi disteso su l'amore, più di quel ch'esigeva il piano del suo libro. Il Persiano non isviluppa egli con somma finezza i sentimenti dell'amore di Europa? non di-

dipinge con tratti vivissimi l' amore d' Asia ne' suoi piaceri, ne' suoi furori, e fin nel suo annientamento? Le persone sensitive si compiaceranno di queste descrizioni forse troppo vive: il lettore severo le perdonerà in una prima opera: il filosofo troverà forse, che la passione la più violenta di tutte, quella, che dirigge quasi tutte le azioni degli uomini, non occupa troppo luogo in un libro, di cui l' uomo è l' oggetto.

Mal grado la preferenza, che M. de Montesquieu dava a questa scienza de' costumi sopra tutte le altre scienze, si trovano nel suo libro alcune riflessioni filosofiche, le quali fan giudicare di che l'autore sarebbe stato capace, se avesse voluto limitarsi a questo genere. Con qual chiarezza, con qual precisione egli spiega in una lettera i grandi principj della Fisica moderna! Con qual profondità espone in un'altra le speculazioni della Metafisica! Non appartiene che a' grandi genj il comprendere sempre giustamente i principj di tutte le cose: uno spirito, che non vede per così dire tutto in una volta, non vi saprebbe giammai pervenire. Anche allora che avrà acquistate molte conoscenze in qualche parte; come le sue conoscenze non saranno tutte al medesimo grado, s'impegnerà senza volerlo in dettagli, che ignora, e vi si troverà alla sprovvista. I filosofi, che hanno fatti i sistemi i più felici, non vi sono giunti se non dopo una moltitudine di fenomeni con somma fatica radunati, e paragonati gli uni con gli altri: un genio assai vasto per una specie di senso filosofico, for-

montando i dettagli, si trova in un subito a' grandi oggetti, e se ne rende padrone. Nè Newton, nè Leibnitz ristretti in un medesimo numero di pagine, come M. di Montesquieu, ne avrebbero detto di più, e non si sarebbero giammai meglio espressi. Quanto in questo M. di Montesquieu differisce da questi autori, che, per una passione ridicola di aver pretensione per tutto, avendo caricato il loro spirito di studj troppo forti per essi, ed incurvata la loro immaginazione sotto di oggetti stranieri per essa, ci han date opere, dove si scoprono in ogni momento le lacune del lor sapere, cadono, ed inciampano in ogni passo!

Quanto allo stile delle Lettere Persiane, esso è vivo, puro, e scintillante da per tutto di questi tratti, che tanti riguardano oggidì come il principal merito nelle opere di spirito; e che se non è il loro principal merito, cagiona almeno il loro principale buon esito. Giammai non si vide tanta sapienza con tante vaghezze, tanti sentimenti ammassati in sì poche parole. Non è già qui un bello spirito, che dopo i più grandi sforzi è stato un filosofo superficiale, ma è un filosofo profondo, che si è trovato un bellissimo spirito.

Dopo aver considerati gli effetti delle passioni nell'uomo per così dire isolato, M. di Montesquieu, li considerò in queste grandi collezioni d'uomini, che formano le nazioni, e scelse per questo la nazione la più famosa dell'Universo, i Romani. Se egli è così difficile di scoprire, e di seguire l'effetto delle passioni in un solo uomo;

mo ; quanto è anche più difficile il determinare ciocchè risulta dal concorso, e dall' opposizione delle passioni di un intero popolo; sopra tutto, se, com' egli è necessario, si consideri ancora la reazione degli altri popoli, che lo circondano! Lo spirito di qualunque grado esso sia, non basta per questo ; il ragionamento vi ha continuamente bisogno dell' esperienza : è d' uopo una conoscenza perfetta de' fatti, ch' è quel sapere laborioso, il quale va così rare volte congiunto alla sottigliezza dello spirito.

Per uno Scrittore, il quale non si attaccherebbe che a' fatti i più singolari, o che son contrarj il più delle volte con gli altri; il quale si prenderebbe il permesso di farne una scelta, di congiungergli, e di separargli a suo piacere; finalmente di sagrificare al frivolo vantaggio di sorprendere, od intrattenere la dignità, e verità della Storia; per un tale Scrittore non v' è sistema, che non sia possibile : o più tosto egli non dee far altro, che immaginare il suo sistema, e prender nella Storia di che sostenerlo. M. di Montesquieu era ben lontano da questo genere di romanzo: uno studio continuato, e compiuto della storia l' avea condotto alle sue riflessioni; dal seguito il più esatto degli avvenimenti tirava egli le conseguenze le più giuste. La sua opera sì ripiena di profondi ragionamenti è nello stesso tempo un compendio della storia Romana, capace di supplire ciò che ci manca di Tacito, o che mancava in Tacito. Trasponendo i tempi di questi due grandi uomini, e gli avvenimenti accaduti alle loro opere, io non so, se Tacito ci

avrebbe così bene risarciti di ciò che mancherebbe di Montesquieu.

M. di Montesquieu nella sua prima opera dipinge l' uomo nella sua casa, o ne' suoi viaggi. Nella seconda fa vedere gli uomini riuniti in società; come queste società si formano, s' innalzano, e si distruggono. Queste due opere lo conducevano ad una terza, la più importante di tutte quelle, che un filosofo può intraprendere, vale a dire al suo trattato dello *Spirito delle Leggi*. Non che io creda, che M. di Montesquieu, allorchè scrisse le sue Lettere Persiane, si avesse proposta questa gradazione; ma l' ordine delle cose, ed il carattere del suo spirito ve lo portavano. Un tal genio, che si attacca ad un oggetto, non saprebbe arrestarsi ad una sola parte, egli è trascinato dalla connessione, che quella ha con le altre ad esaurire il tutto: senza sforzo, e forse senz' accorgersene, egli mette ne' suoi studj l' ordine medesimo, che la natura ha posto nel soggetto, ch' egli tratta.

L' Uomo sia che si supponga solo, sia che si consideri in società, non ha per iscopo, che la sua felicità. Ma l' applicazione di questo principio universale è molto differente nell' uno, o nell' altro di questi due stati. Nel primo la felicità dell' uomo ristringendosi a lui solo, egli solo considera ciò che può renderlo felice, o infelice; e lo cerca, o lo fugge, mal grado tutto ciò che può opporvisi: nel secondo la felicità di ciascun uomo ritrovandosi combinata con quella degli altri, egli non dee altro cercare, o fuggire, che in questa combinazione ciò che può renderlo felice, o infelice. Noi

Noi non parleremo delle leggi, che dovrebbe seguire un uomo solo su la terra; sarebbero esse molto semplici, e si rapporterebbero immediatamente, ed unicamente a lui: neppur di quelle, che ciascun uomo dovrebbe seguire, dove non vi fosse società alcuna; allora le leggi non sarebbero differenti da quelle, che dovrebbe seguire l'uomo supposto solo (*). Allora ciascuno non dovrebbe considerar gli altri uomini, che come animali, da' quali potrebbe pochi vantaggi ricavare, e molto da temere. Tutta la differenza della sua condotta nell'uno, e nell'altro di questi due casi non verrebbe, che dal maggior numero di pericoli, a' quali sarebbe egli esposto. Questi due casi felicemente non esistono più. Da che vi sono stati uomini, vi sono state società: ed i popoli i più selvaggi, che noi conosciamo, non sono bestie feroci; essi hanno le loro leggi, le quali non differiscono da quelle degli altri popoli, se non per la maggiore o minore sapienza de' loro Legislatori. Tutti han sentito, che ciascun particolare dee una parte della sua felicità alla felicità della società, ch' egli forma. Ma questa parte, ch' egli cede, può essere più grande o più piccola per rapporto al vantaggio, che ne ritrae egli stesso, e per rapporto a ciò che ne risulta per la pubblica felicità: ella potrebbe essere tale, che il particolare perdesse molto, senza che la

(*) Essendo più uomini sulla terra, ancora dove non vi fosse alcuna società, le leggi, onde l' uomo si regola, dovrebbero essere agli altri uomini relative: nel che gli uomini da gli altri animali differiscono.

pubblica felicità fosse accresciuta. Vi sono mille maniere di fare questa distribuzione: la massima di sagrificare il più piccolo numero al più grande ha le sue eccezioni, e le sue regole. Se il torto, che soffrirebbe ciascuna parte di una Repubblica per proccurare al Capo, o a' Capi maggiori comodità, è capace di rendere un governo vizioso; il torto, che soffrirebbe il piccol numero, ed anche un solo uomo, potrebbe esser tale, che non bisognerebbe a questo prezzo accattare la comodità di tutti. Si può considerare la felicità, e l'infelicità, come i Geometri considerano la quantità, la quale essi distinguono in positiva, e negativa; e dire che la felicità reale della società è la somma, che resta dopo la deduzione fatta di tutte le particolari infelicità.

Con questa esposizione del principio, che noi riguardiamo come il fondamento di tutte le leggi, siamo obbligati di far vedere, che non osiamo discordare dal sentimento di M. di Montesquieu: e questo timore ci avrebbe imposto silenzio, se la differenza, ch'è tra noi, si stendesse più in là della sola speculativa: ma tutto ciò che siegue dal suo principio, siegue ugualmente dal nostro, noi non discordiamo, che nell'ordine delle nostre idee: egli è derivato da un principio stabilito da molti grandi uomini per fondamento di tutte le leggi, così politiche, che civili: da un certo rapporto di equità, che noi sentiamo forse meglio di quel che potremmo definirlo. Senza esaminare se questo rapporto di equità si trova primitivamente scolpito nel-

le nostre anime; o se; come alcuni celebri filosofi l'hanno preteso, v'è entrato per mezzo dell'educazione, e per l'abito delle leggi di già stabilite; mi sembra, che nè nell'uno, nè nell'altro caso si debba questo prendere per lo principio fondamentale delle leggi; questo principio è troppo oscuro, troppo suscettibile di differenti interpretazioni; lascerebbe troppo arbitrio al Legislatore. E quando anche il rapporto di equità fosse stato posto nella più grande evidenza, questo principio per determinare gli uomini, avrebbe egli giammai la forza di quello che noi abbiamo stabilito, di quello della più grande felicità? questo, quando non sarebbe anteriore a tutti gli altri, non sarebbe sempre il più potente, ed il vero motivo di tutte le azioni degli uomini. Tutti noi riconosciamo una provvidenza, e giacchè ve ne ha una, bisogna che la rivelazione, l'equità naturale, ed il principio della più grande felicità conducano alla medesima legislazione. Una disputa più lunga su la priorità de' motivi sarebbe vana.

Questo principio della più grande felicità è così universale, che non solamente dovrebbe regolare la sorte di ciascuna parte di una medesima Repubblica, ma dovrebbe ancora esser la regola di tutte le Repubbliche prese insieme: ciocchè si chiama il *Diritto delle Genti*. Il Genere umano non è che una grande società, di cui lo stato di perfezione sarebbe, che ciascuna società particolare sagrificasse una parte della sua felicità per la più grande felicità della società inte-

te-

tera. Se alcun uomo non ha giammai avuto uno ſpirito così vaſto, nè una potenza così grande per formare queſta ſocietà univerſale, nella quale ſi troverebbe la più gran ſomma di felicità, pur tuttavia ſempre vi tende il genere umano: e le guerre, ed i trattati non ſono che mezzi, di cui ſi ſerve per giungervi. Veriſimilmente queſti mezzi ſaranno ſempre i ſoli: queſto ſarà vero, che la natura avrà cura della felicità del totale del genere umano: queſto è aſſai per lo Legiſlatore, ſe può provvedere alla felicità della piccola parte, che glie n' è confidata.

Dall' altra parte ciaſcun popolo, ciaſcuna nazione, che ha la ſua forma di governo, le ſue leggi, ed i ſuoi coſtumi, è naturalmente portato a preferirgli a tutti gli altri. Sembra dunque, che per la più gran felicità anche del genere umano, ciaſcun Legiſlatore non dee aver in mira che di aſſicurare al ſuo paeſe lo ſtato più coſtante ed il più durevole; di metterlo ugualmente in ſalvo dal timore di vederſi piegare, e dalla tentazione d' ingrandirſi.

Il problema dunque, che il Legiſlatore dee riſolvere, è queſto: *Eſſendo radunata una moltitudine di uomini, proccurarle la più gran ſomma di felicità, che gli ſia poſſibile*. Su queſto principio debbon eſſer fondati tutt' i ſiſtemi della legislazione.

Avendo Iddio date le prime leggi agli uomini, queſte leggi ſenza dubbio erano quelle, che doveano ſpandere nella ſocietà la più gran ſomma di felicità. E mal grado tutt' i cambiamenti

ac-

accaduti nello ſtato del Mondo, queſte leggi ſono ancora neceſſarie per proccurarla, e ſi ritrovano in tutte le legislazioni ragionevoli. Ma queſto piccolo numero di leggi, fatte per un popolo ſemplice, ch'è uſcito della mano di Dio, non baſterebbe più per uomini, che ſi ſono oggidì tanto allontanati da quel primo ſtato. I vizj moltiplicati, le ſocietà differentemente formate, hanno rendute neceſſarie le nuove leggi: e ſi ſonò trovati in ciaſcuna nazione uomini aſſai superiori agli altri, per intraprendere di preſcriver loro queſte leggi; quantunque ſe ſi eſaminino quelle, che i Legislatori i più celebri hanno propoſte, ſi trovano ſovente molto difettoſe.

Tutte le forme di governo ſi riducono primieramente a due principali; alla Monarchia, ch'è il governo d'un ſolo, ed alla Repubblica, ch'è il governo di molti. Ma ciaſcuna di queſte prime diviſioni riceve tante modificazioni, che ſi può dire, che vi ſono tante diverſe forme di governo, quanti governi vi ſono; vi ſi trovano tutt' i gradi poſſibili dal Diſpotiſmo aſſoluto fino alla Democrazia perfetta. Per ciaſcuno ſtato intanto vi ſaranno ſempre due ſorte di leggi. L'une riguardano il governo medeſimo, conſiderato come individuo; e ſono ciocchè ſi chiama *il Diritto politico*: l'altre riguardano i cittadini, aſſicurano il loro ſtato, regolano i loro doveri, e formano il *Diritto civile*. Nella moltitudine e varietà infinita di differenti forme di governi, chi potrebbe intraprendere di trovare le leggi politiche, che formerebbero il miglior governo di

di tutti? In ciascun governo egli non sarebbe forse facile di prescrivere le leggi civili, che renderebbero i sudditi i più felici. M. di Montesquieu era troppo illuminato per credersi capace da adempiere interamente l'uno o l'altro di questi oggetti: là dove la natura delle cose lo permetteva, egli ha dati alcuni principj: altrove egli si è ristretto a riflessioni; ad accostarsi il più che gli era possibile allo scopo, a cui non è permesso di giugnere.

Tra tutte le gradazioni possibili, che si trovano nelle differenti forme di governo, bisogna distinguerne tre principali: la Democrazia, in cui il potere è diviso ugualmente tra tutti; la Monarchia, in cui il potere è riunito in un solo, ma moderato, e regolato dalle leggi; ed il Dispotismo, in cui il potere è riunito in un solo, senza leggi, e senza limiti. Ciascun di questi governi inspira a' cittadini un certo spirito, un certo genere di motivi, che gli è proprio, che si può chiamare la molla dello stato. Nella Democrazia questa molla è la virtù; nella Monarchia è l'onore; sotto il Dispotismo è il timore. Questi tre motivi si modificheranno gli uni con gli altri in tutte le forme de' governi intermezzi: ma ciascun motivo vi dominerà più o meno, secondo che lo stato si avvicinerà più o meno a quella delle tre costituzioni, a cui appartiene. Da questo M. di Montesquieu trae tutte le regole applicabili a ciascuna natura del governo; la soluzione di ciò che in ciascuna potrebbe sorprendere; la conoscenza de' suoi vantaggi, de' suoi difetti, de' suoi mezzi. Questa sola

la osservazione è più luminosa e più utile, che non sono molti grossi libri, che abbiamo sul Diritto politico, e sul Diritto civile.

Dalla prima pagina del libro di M. di Montesquieu fino all'ultima si scorge il carattere della sua anima, l'amore dell'umanità, il desiderio della sua felicità, il sentimento della sua libertà. La sola dipintura, ch'egli fa del Dispotismo Asiatico, di quello spaventevole governo, in cui altro non si vede che un padrone, e schiavi, è forse il miglior rimedio o il miglior preservativo contra un tal male. Si vede la stessa sapienza ne' suoi consigli per preservare la Democrazia da questa licenza, alla quale tende una troppo grande uguaglianza.

Si può considerare M. di Montesquieu come un di quei savj, che hanno dato delle leggi a' popoli; e questa comparazione non farà torto nè a' Soloni, nè a' Licurghi. Ma egli sembra ancora qui come Magistrato di questi ultimi tempi, in cui la complicazione delle leggi ha renduto l'esercizio della giurisprudenza sì imbarazzata, che non sarebbe forse più difficile il formare una nuova legislazione, che ben osservare le leggi tali quali sono oggidì. Sarebbe un bell'intraprendimento il far solamente una buona scelta di differenti leggi, che i differenti tempi, i differenti luoghi, i differenti progressi nel bene e nel male, han fatto nascere. La sola giurisprudenza de' Francesi è oggidì un mescuglio delle antiche leggi Galle, di quelle de' Franchi, e di quelle de' Romani: ma ciascuna Provincia di questo gran regno essendo ap-

par-

partenuta a differenti Signori, ha fatto differentemente questo mescuglio; e da questo risultano ben anche mille varietà nella giurisprudenza di ciascuna. I Re riunendo queste Provincie sotto la loro obbedienza, non hanno voluto privarle d'una legislazione, a cui erano avvezze, e la cui conservazione riguardavano esse come il loro più gran privilegio. Non si vedeva assai chiaro, che la legislazione, a cui si sarebbe potuto sottometterle, fosse preferibile alla loro.

Indipendentemente da ciò che si potrebbe fare di nuovo, vi sarebbe una scelta da fare tra tutte queste leggi, che formerebbe un corpo di legislazione il migliore di tutti. I nostri più grandi uomini ne han ben comprese le difficoltà per intraprenderlo. Essi si sono contentati di apportar de' rimedj particolari a' difetti di ciascuna legge, a misura che li scovrivano. Il tempo, ed il corso naturale delle cose han fatto presso a poco su di ciò quel che essi fanno in tutte le arti: ciocchè era difettoso o anche barbaro nella sua origine, è stato perfezionato dalla sperienza; le leggi di un sistema di legislazione, che non quadravano con quelle del sistema, nel quale si trasportavano, vi si sono approssimate; le leggi fatte per prevenire e punire i disordini, sono state corrette da' disordini medesimi.

La complicazione delle leggi ha necessariamente complicata la forma giudiziaria: ed in alcuni paesi dell' Europa questa forma è divenuta così importante, che si può dire, ch' ella fa una parte della legge medesima. Non si sentono che sover-

verchi inconvenienti, che debbono nascere da tante formalità: il minore è il ritardamento nell' esercizio della giustizia: esse rovinano sovente il litigante, ed assorbiscono sempre una parte della capacità del Giudice: sarebbe senza dubbio da desiderare, che si potessero togliere, o rendere più semplici. E questa è una delle prime idee, che si presenta al Legislatore. Ma queste formalità considerate sotto un altro aspetto, conservano la libertà del cittadino; e per ciò divengono rispettabili. Se vi si cangia qualche cosa, questo dee essere colla medesima circospezione, che se si ponesse mano alle leggi medesime. M. di Montesquieu nell' esercizio della Magistratura d'un gran regno avea riconosciuto questo effetto delle formalità; a paragon del quale le dilazioni, le spese, e tutti gl' inconvenienti, che seco portano, niente gli sembravano. Allorchè si tratta di conservare, o di far perdere al cittadino la sua vita, il suo onore, o i suoi beni, l' eccesso delle precauzioni superflue è meno da temere, che l' omissione di una sola precauzione necessaria.

Se fosse possibile formare il miglior sistema di legislazione, quali talenti bisognerebbe veder riuniti in coloro, che intraprenderebbero una tal' opera! La scienza universale delle leggi, la conoscenza del loro effetto, la sperienza della maniera, con cui si osservano, con cui si eludono, con cui si violano; tutto ciò ben anche sarebbe inutile, se il più gran fondo di spirito filosofico non ne facesse uso. Ma se un tal sistema fosse di già formato, spetterebbe all' autorità di farne

la

la legge universale; di far comprendere il vantaggio di questa nuova legislazione, o in ogni caso, di farla osservare. Vi sono occasioni, in cui il Sovrano può vedere così evidentemente la felicità di un popolo, che dopo aver voluto illuminarlo, egli lo dee far ubbidire.

Come il piano di M. di Montesquieu rinchiudea tutto ciò, che può esser utile al genere umano, non ha obbliata quella parte essenziale, che riguarda il commercio, le finanze, *la Popolazione*: scienza così nuova fra noi, ch' ella non vi ha ancora il suo nome. Ella è nata presso i nostri vicini: e vi dimorò fino a che M. Melon le fece passare il mare. Non è già ora l' amicizia, che mi acceca, nè la memoria di un amico, ch'è morto fra le mie braccia; ma io non temerò di mettere il suo *saggio politico sul Commercio* nel rango di ciocchè vi è di meglio in questo genere nel libro dello Spirito delle Leggi. Questa scienza negletta, o più tosto interamente omessa dagli antichi, è una di quelle, che domanda maggiore penetrazione, e maggior precisione; ed è senza contraddizione una delle più utili: i suoi problemi più complicati che i problemi i più difficili della Geometria, e dell' Algebra, hanno per oggetto la ricchezza delle nazioni, la loro potenza, e la loro felicità. Lo stesso amor del ben pubblico, che fece intraprendere a M. di Montesquieu la sua opera, aveva indotto M. Melon a far la sua: uguali lumi gli avevano assicurato lo stesso esito. Questi due uomini ebbero il medesimo genere di studio, i medesimi talenti, le mede-

medesime grazie di spirito, vissero nelle stesse società; e mal grado tutto ciò furono sempre amici.

Se l'opera di M. di Montesquieu non è questo sistema di legislazione, che renderebbe gli uomini i più felici, contiene però tutt'i materiali, di cui questo sistema dovrebb'esser formato. Molti vi sono di già posti in opera; gli altri vi sono contenuti: essi vi sono non come i metalli e le pietre preziose, che si trovano nelle lor miniere, separati e mischiati di materie eterogenee; qui tutto è puro, tutto è diamante, o oro. Ciò che vi si potrebbe desiderare, sarebbe un ordine più esatto, che formasse di tutte queste parti un tutto, il quale non lasciasse che alcune rilucessero fuor del lor luogo, ed il quale le appropriasse tutte all'opera. Ma questo sarebbe allora quel sistema perfetto di legislazione, che non potrebbe essere opera degli uomini.

Questa dispersione di materia fece dire ad una persona di molto spirito, che *lo Spirito delle Leggi* non era che *lo Spirito sulle Leggi*. Io non so se il titolo, che M. di Montesquieu ha dato al suo libro, è quello, che gli era il più proprie: ma questo libro sarà sempre quello, che contiene ciocchè si potea dire di meglio sulle leggi.

E' quest'opera composta nelle Università, alla quale una concatenazione di proposizioni ha data un'aria di profondità e di metodo, che non vale un solo capitolo del libro dello Spirito delle Leggi: in cui dopo aver trattato lungamente e pesatamente delle materie, che M. di Montesquieu

ha esaurite facendo mostra di sfiorarle, non le ha che appena sfiorate. E quanto a questo preteso ordine, che questi Autori hanno creduto mettere nelle loro opere; ciò non è il più delle volte, che perchè non vedeano così bene come M. di Montesquieu, e perchè han legate quelle cose, ch' egli ha lasciate separate.

Non dissimuleremo sembrarci, che M. di Montesquieu, per ispiegar le cause delle varietà, che si osservano ne' costumi de' differenti popoli, nelle loro leggi, nelle lor forme di governo, nella loro Religione medesima, avea troppo concesso al clima, al grado di calore, all' aria che si respira, agli alimenti di cui si nutriscono; e che alcuni raziocinj, su de' quali egli vuole appoggiare le sue spiegazioni, non aveano tutta la forza, ch' egli loro suppone. Ciocchè vi ha di certo, si è, che questo principio fisico ha luogo fino ad un certo punto: e che quando M. di Montesquieu ne avesse distesa la influenza oltra i suoi veri limiti, non ha giammai meritati certi rimproveri, che gli si son voluti fare.

Una falsa filosofia, attualmente troppo comune, mette in pericolo i filosofi i più savj: essa vuol trargli a se, approssimando le sue opinioni a quegli; o pure rendergli odiosi, tenendo i divoti talmente in guardia contra di essa, ch'essi credono scorgerla laddove ella non è.

M. di Montesquieu avea fatto poco caso delle critiche filosofiche e letterarie; la ragione era assai forte per difenderlo. Non poteva egli tanto contare su di essa contra questo nuovo genere di

çen-

censura. Ne conosceva il valore, allorchè ella posa sul falso, ma ne temea gli effetti. Era egli un uomo, che non doveva esser sospettoso: ebbe su di ciò molte inquietudini, di cui io sono stato il testimonio, ed il depositario: non era minacciato di meno, che di veder condannare il suo libro, ed esser obbligato ad una ritrattazione, o a modificazioni sempre pericolose. Frattanto dopo molte minacce, un lungo esame, e riflessioni più giudiziose, la Sorbona lo lasciò tranquillo: come avrebbe ella potuto persuadere, che colui, il quale facea tanto bene alla società, potesse nuocere alla Religione?

La moltitudine de' Critici, che comparvero contra lo Spirito delle leggi, sarà un obbrobrio eterno per le lettere. Fu egli quasi sempre attaccato con ingiustizia; ma qualche volta anche con indecenza. Dopo che si mancò a ciò che si doveva alla ragione, si mancò ben anche a' riguardi dovuti ad un uomo il più rispettevole. M. di Montesquieu fu lacerato da questi avoltoi della letteratura, che non potendo sostenersi con le loro produzioni, vivono di ciò che strappano dalle produzioni degli altri. Provò anch' egli i tratti nascosti di questa specie di nimici, che un altro motivo rende più crudeli, e più pericolosi, i quali non saprebbero vedere il merito senza invidia, e che la superiorità di M. di Montesquieu metteva in disperazione. La sorte singolare di una critica dello Spirito delle leggi merita che se ne faccia parola. L' Autore si avea presa molta pena per comporre contra M.

 di

di Montesquieu una grande opera, che pubblicò. I suoi amici lo consigliarono di rileggere lo Spirito delle leggi; Egli lo lesse; il timore ed il rispetto lo sorpresero, e la sua opera fu soppressa.

Alcune eccellenti penne presero la difesa di M. di Montesquieu; e quando egli non avesse trovati questi difensori, era nel diritto di disprezzare. Egli si degnò rispondere. Quantunque non si fosse dichiarato autore di una *Difesa dello Spirito delle leggi*, non si saprebbe attribuirla ad altri, che a lui, poichè è degna di lui (d).

Non sarebbe stato meno facile a riconoscerlo in un Dialogo tra Silla, ed Eucrate; nel suo Lisimaco, e nel suo Tempio di Gnido: opera d'un genere diverso, ma ripiena di tante bellezze, che sembra composta su l' Altare della Deità: uscita della penna di M. di Montesquieu, prova che la sapienza non esclude il piacere.

Sarebbe troppo tardi per iscusarci di esserci tanto trattenuti su queste opere: forse anche si troverebbe che non abbiam bisogno di scuse. Un eccellente Scrittore ha detto, che la vita de' filosofi non dee essere, che la storia de' loro travagli:

(d) Egli non mi nascose esserne l' Autore. Ecco ciò ch' egli mi scrivea: *Madama d'Aiguillon mandò a richiedermi per Voi la mia Difesa dello Spirito delle leggi; e non avendomi accordato per questo, che un quarto d'ora, non ho potuto mandarvi, che un esemplare scritto in fretta etc.*

gli: io non eccettuo, che quella di questi uomini, che ci hanno dati esempj di virtù tanto preziosi, come le loro opere.

Sì tosto che Sua Maestà Prussiana mi affidò l' amministrazione della sua Accademia, io credei non poter far cosa più propria per accrescere il suo lustro, che di proporvi M. di Montesquieu. L' Accademia sentì ciò ch' ella guadagnava in un tale acquisto, e M. di Montesquieu ricevette questa distinzione con la più viva sensibilità: per me io proccurava anche di disobbligarmi. Io gli dovea l' onore, che l' Accademia Francese mi avea fatto di ammettermi: senza l' illusione che la sua amicizia per me gli avea cagionata, e senza quella, ch' essa avea cagionata a me stesso, io non mi sarei giammai presentato per entrare in una compagnia, da cui la mia mediocrità, ed il genere de' miei studj mi tenevano ugualmente lontano. Qual differenza dunque si trovava qui! M. di Montesquieu mi avea fatta ottenere una vera grazia, io non potea proccurargli che una giustizia, la quale gli era dovuta.

Egli riguardò frattanto la sua associazione alla nostra Accademia, come un favore, e come un favore de' più preziosi, per l' ammirazione che egli aveva a riguardo del Monarca, che la protegge, e, che l' anima. Ecco come egli mi esprimeva i suoi sentimenti: una lettera di M. di Montesquieu sia la più familiare, e la più negletta, è un pezzo, che sarà sempre piacere ritrovarla per ogni dove.

„ Signor mio Carissimo ed Illustrissimo Con-

,, fratello. Voi avrete ricevuta una mia lettera con
,, la data di Parigi. Io ne ricevo una da Voi
,, con la data di Potzdam. Come Voi l'avevate
,, indirizzata a Bordò, ella è restata più di un
,, mese in cammino; ciò che mi ha privato per
,, lunghissimo tempo del vero piacere, che sempre
,, io sento, allorchè ricevo i contrassegni della vo-
,, stra memoria. Sono inconsolabile di non aver-
,, vi qui ritrovato, ed il mio cuore, ed il mio
,, spirito vanno sempre in cerca di Voi. Io non
,, saprei dirvi con qual rispetto, con quai senti-
,, menti di riconoscenza, e, se oso dirlo, con
,, qual gioja sento dalla vostra lettera la nuova,
,, che l'Accademia mi ha fatto l'onore di no-
,, minarmi per uno de' suoi membri: non vi ha
,, che la vostra amicizia, la quale ha potuto per-
,, suaderle, che io potrei aspirare a questo posto.
,, Questo mi dà emulazione per esser di maggior
,, valore, di quello che sono, ed egli è lungo
,, tempo, che avreste voi veduta la mia ambizio-
,, ne, se non avessi temuto di tormentare la Vo-
,, stra amicizia, facendola comparire. Bisogna
,, presentemente che Voi compiate la vostra ope-
,, ra, e che mi dinotiate ciò che debba fare in
,, questa occasione; a chi, e come bisogna che io
,, abbia l'onore di scrivere, e come bisogna, che
,, faccia i miei ringraziamenti: guidatemi, e sa-
,, rò ben guidato. Se potete in qualche conver-
,, sazione parlare al Re della mia riconoscenza,
,, e che questo sia a proposito, vi priego di
,, farlo. Non posso offrire a questo gran Prin-
,, cipe, che ammirazione; ed anche in ciò
,, nul-

„ nulla ho che possa quasi distinguermi dagli al-
„ tri uomini.

„ Sono afflittissimo di vedere dalla vostra let-
„ tera, che non vi siete ancora consolato della
„ morte del Signor vostro Padre: ne sono an-
„ che io stesso al vivo afflitto. E' questa una ra-
„ gione di meno per noi, da sperare di riveder-
„ vi. Per me non so se questa sia una cosa, che
„ io debba al mio essere fisico; o al mio essere
„ morale; ma il mio animo si appiglia a tutto.
„ Io mi ritrovava felice nelle mie terre, dove non
„ vedea che alberi; e mi trovo felice a Parigi
„ in mezzo di questo gran numero d'uomini,
„ che uguagliano le arene del mare. Non do-
„ mando altra cosa alla terra, che di continua-
„ re ad aggirarsi sul suo centro: Io non vorrei
„ per tanto far con essa tanti piccoli cerchi, co-
„ me quelli, che voi facevate essendo a *Tornea*.
„ Addio mio caro ed illustre Amico. Vi abbrac-
„ cio un milione di volte.

A Parigi il dì 25 di Novembre 1746.

M. di Montesquieu non era solamente uno di quegli uomini, i cui talenti onorano un' Accademia: le sue virtù, e la considerazione, ch' esse gli avevano attirata, ve lo rendeano ben anche più utile. Allorchè l'Accademia Francese dovette rempier la piazza dell'Arcivescovo di Sens, tutt' i voti concorreanó per un uomo, che avea date le più forti pruove del merito accademico: ma in

queste opere eccellenti se n'era trovata una sola, frutto infelice della gioventù dell' Autore. Non era però un di quei traviamenti frenetici, in cui si osa attaccar la Divinità, o dir male degli uomini. Era un piccolo Poema, che Orazio e Petronio avrebbero approvato; ma nel quale venivano troppo poco rispettati i costumi. M. di Montesquieu, allora Direttor dell' Accademia, ricevette ordine di portarsi a Versaglies; ed il Re gli disse, che non volea che fosse eletto Pyron. M. di Montesquieu ne rese conto all' Accademia: ma nel medesimo tempo informò una Dama protettrice de' talenti, poichè ella era virtuosa, del merito e della cattiva sorte di colui, che l'Accademia non potea più pensare ad ammettere. In una lettera, ch' egli scrisse a Madama la Marchesa di Pompadour, ne fece un ritratto sì vivo, che due giorni dopo M. Pyron ricevette una pensione di cento dobble, colle quali la bontà del Re consolava il suo merito, che la sua giustizia non gli avea permesso di ricompensare altrimenti.

Questa considerazione sì giustamente acquistata, di cui godea M. di Montesquieu, facea, che avendo rinunciata la Magistratura, ed essendosi col suo genere di vita allontanato dagli affari, il suo cuore sempre cittadino, la sua vasta conoscenza delle leggi, gli faceano sempre prendere un vivo interesse in tutto ciò, che riguardava la gloria, o la felicità della sua nazione, e davano un gran peso a' suoi sentimenti. Allora sorpassava egli le opinioni particolari delle Compagnie, di cui era stato membro, e vedea le co-

cose da uomo di Stato. Nel 1751. allorchè si trattò delle immunità ecclesiastiche, non credette egli, che bisognasse togliere al Clero un privilegio, ch' egli riguardava come l' ombra rispettabile di un diritto altre volte comune a tutta la nazione. Egli molto prezzava un picciolo libro, che comparve allora sulla conservazione di questo privilegio nelle provincie degli Stati; ei credea, che le decisioni dogmatiche del Clero, munite dell' autorità del Sovrano, meritassero anche maggior rispetto: che la Constituzione era ricevuta; che bisognava impedire, che se ne facesse abuso.

Da tutto ciò si vede non solo la grandezza dello spirito di M. di Montesquieu, ma ancora il suo carattere. Sempre portato alla dolcezza, ed alla umanità, temeva i cambiamenti, de' quali i più grandi genj non poteano prevedere le conseguenze. Sì fatto spirito di moderazione, col quale vedea le cose nel riposo del suo gabinetto, lo accomodava a tutto, conservandolo nel romore del Mondo, e nel bollore delle conversazioni. Si ritrovava sempre il medesimo uomo con l'istesse maniere. Allora sembrava ancora più maraviglioso di quel che era nelle sue opere: semplice, profondo, sublime, incantava, instruiva, senza offendere veruno. Ebbi il piacere di vivere nelle medesime società, come lui; vidi, e fui partecipe della inquietudine, con la quale era sempre atteso; e della gioja, che cagionava il suo arrivo.

Il suo contegno modesto, e libero si assomigliava alla sua conversazione; la sua taglia era ben pro-

proporzionata; quantunque avesse perduto quasi interamente un occhio, e l'altro fosse molto indebolito, pure non compariva; la sua fisonomia riuniva la dolcezza, e la sublimità.

Fu sempre trascurato ne' suoi abiti, e disprezzò tutto ciò, che oltrepassava la proprietà; egli non vestiva che semplici stoffe, e non vi facea giammai aggiugnere nè oro, nè argento. La medesima semplicità si offervò nella sua tavola, ed in tutto il resto della sua economia: e mal grado la spesa, che gli erano costati i suoi viaggi, la sua vita nel gran mondo, la debolezza della sua vista, e l'impressione delle sue opere, non han minorata la mediocre eredità de' suoi maggiori; ed ha sdegnato di accrescerla, mal grado tutte le occasioni, che gli si presentavano in un paese ed in un secolo, in cui tante vie della fortuna sono aperte a' meno meritevoli.

Morì il dì 10 di Febbrajo di quest'anno, e morì come avea vissuto, cioè a dire, senza fasto e senza debolezza, adempiendo tutt'i suoi doveri colla maggior decenza che potea. Durante la sua malattia la sua casa era piena de' più grandi, e de' più degni della sua amicizia, che vi erano in Francia. La Signora Duchessa d'Aiguillon, la quale mi permetterà di citarla qui (troppo offenderei la memoria di M. di Montesquieu, se non la nominassi) non lo abbandonò giammai, e raccolse i suoi ultimi respiri. Presso di essa io lo vidi la prima volta, e da allora si strinse quest' amicizia, nella quale ho trovate tante delizie: da essa ho io apprese le circostanze della sua morte

re (e). Questi ultimi momenti di un bene, che abbiamo perduto, sembrano divenire i più preziosi: e sono in effetto i più belli d'una bella vita, allorchè l'anima vicina a lasciar la Terra, e di già sciolta dal corpo, si mostra in tutta la sua purità.

M. di Montesquieu si era maritato nel 1715 ed

(e) La dolcezza del suo carattere (questa è la Signora Duchessa d'Aiguillon, che parla) si è sostenuta fino all'ultimo momento. Non gli è scappata una lagnanza, nè anche una menoma impazienza. *In che maniera è la speranza al timore*, diceva egli a' Medici? Egli ha parlato convenevolmente a coloro, che l'hanno assistito: *Io ho sempre rispettata la Religione: la morale dell'Evangelo è una eccellente cosa, ed il più bel dono, che Dio ha potuto fare agli uomini*. I Gesuiti, ch'erano tuttora presso di lui, pressandolo, di consegnare le correzioni, ch'egli avea fatte alle Lettere Persiane, egli consegnò a me, ed a Madama del Prato il suo manoscritto, dicendoci: *Io voglio tutto sacrificare alla ragione, ed alla Religione, ma niente alla Società: consultate co' miei amici, e decidete se questo dee comparire*. Avea piacere di vedere i suoi amici, e prendea parte nella conversazione negl' intervalli di tempo, in cui era libera la sua testa. *Lo stato, in cui sono, è crudele*, mi diceva egli, *ma vi sono molte consolazioni*: tanto egli era sensibile all'interesse, che il Pubblico vi prendeva, ed all'affetto de' suoi amici. Io vi passava i giorni, e quasi le notti; Madama del Prato vi era assiduissima; M. il Duca di Nivernois, M. di Bucley, la Famiglia Fitzjames, il Cavalier di Jeaucourt ec.: la casa non era mai vota, e la strada era affollata. Le cure sono state tanto inutili, quanto i soccorsi: egli è morto il tredicesimo giorno della sua malattia, di una febbre inflammatoria, che attaccava ugualmente tutte le parti.

ed avea sposata il dì 30 di Aprile la Signora Giovanna di Lartigue, figlia del Sig. Pietro di Lartigue, Luogotenente Colonnello nel reggimento di Maulevrier. Egli n' ebbe un figlio, e due figlie. M. di Secondat, celebre per lo suo gusto, e per le sue conoscenze nelle Matematiche, e nella Fisica, è stato scelto da quest' Accademia per occuparvi il posto di suo Padre: è una consolazione di ritrovar fra di noi un nome così caro in un confratello capace di sostenerlo. M. di Chateaubrun, che ha ristabilita sul nostro teatro quella semplicità greca, che la mollezza de' costumi, e la decadenza del gusto ne aveano bandita, ha avuto il suo posto nell'Accademia Francese: e l' Accademia di Cortona l' ha rimpiazzato con M. de la Condamine, che raccoglie quest' eredità di un amico, a cui era degno di succedere.

ANA-

ANALISI

DELLO

SPIRITO DELLE LEGGI

DEL SIG. D'ALEMBERT

Per servire di continuazione all' Elogio

DEL SIG. DI MONTESQUIEU.

LA maggior parte de' Letterati, che hanno fatta parola dello *Spirito delle Leggi*, essendosi più dati a criticarlo, che a presentarne una giusta idea; ci accingiamo a proccurare di supplire a ciò, che i medesimi avrebbon dovuto fare, ed a svilupparne il piano, il carattere, e l' oggetto. Coloro, a' quali l' Analisi sembrerà soverchio lunga, giudicheranno per avventura, dopo d' averla letta, che questo era l' unico mezzo di fare a dovere comprendere il metodo dell' Autore. Dee oltre a ciò altri ricordarsi, come l' Istoria de' celebri Scrittori è quella de' loro pensieri, e delle loro fatiche, e che questa parte del loro elogio è la più essenziale, e la più utile.

Gli uomini nello stato di natura, prescindendo

do da ogni Religione, altra legge non conoscendo nelle vertenze, che aver possono, se non se quella degli animali, il diritto, cioè, del più forte (*), deesi riguardare lo stabilimento delle Società, come una specie di trattato contra questo diritto ingiusto; trattato destinato a stabilire fra le varie parti dell' umana generazione una specie di bilancia. Ma accade dell'equilibrio morale, come del fisico: è cosa rara, che perfetto sia, e durevole, ed i trattati dell' uman genere sono, come i trattati fra i nostri Principi, una semente continua di divisioni. L' interesse, il bisogno, il piacere hanno uniti gli uomini. Ma questi motivi stessi gli spingono perpetuamente a voler godere de' vantaggi della Società, senza portarne i pesi; ed appunto in questo senso dir possiamo coll'Autore, che gli uomini, da che sono in Società, trovansi in istato di guerra. Conciossiachè suppone la guerra in quei, che se la fanno, se non l' uguaglianza di forza, per lo meno l' opinione di questa uguaglianza; donde nasce il desiderio, e la speranza vicendevole di superarsi. Ora nello stato di Società, se la bilancia non è mai perfetta fra gli uomini, ella non è neppure troppo disuguale. Per lo contrario nello stato di natura, o non avrebbero che disputarsi; o se la necessità ve gli obbligasse, altro non si vedrebbe, che la debolezza fuggire a fronte della forza; oppressori senza combattimento, ed oppressi senza resistenza. Ec-

(*) Giusto perchè s' abusano della ragione, nè vogliono intendere la legge eterna insita alla natura umana.

Ecco adunque in un tempo ſteſſo uniti gli uomini, ed armati, da una parte, ſe così può dirſi, abbracciandoſi, e ſtudiando dall' altra di ferirſi a vicenda. Le Leggi ſono il vincolo più, o meno efficace deſtinato a ſoſpendere, o a trattenere i loro colpi. Ma la prodigioſa eſtenſione del globo, che abitiamo, la diverſa natura delle regioni della Terra, e de' popoli, che la cuoprono, non permettendo, che gli uomini tutti vivano ſotto un ſolo ed uno ſteſſo governo, è convenuto all' umana generazione dividerſi in un certo numero di Stati, diſtinti dalla differenza delle Leggi, alle quali eſſi obbediſcono. Un ſolo governo formato non avrebbe dell' uman genere che un corpo eſtenuato e languido, diſteſo ſenza vigore ſulla ſuperficie della Terra: i diverſi Stati ſono altrettanti corpi agili, e robuſti, i quali col porgerſi gli uni gli altri la mano, non ne formano che uno ſolo, la cui reciproca azione conſerva da per tutto il moto, e la vita.

Si poſſon diſtinguere tre ſorte di governi, il repubblicano, il monarchico, il diſpotico. Nel repubblicano il popolo in corpo ha la ſovrana poteſtà: nel monarchico governa un ſolo con leggi fondamentali; il diſpotico altra legge non conoſce, che la volontà del padrone, o piuttoſto del tiranno. Non è da dirſi, che nell' univerſo vi ſieno queſte tre ſole ſpecie di Stati: non è da dirſi neppure, che vi ſieno degli Stati, i quali unicamente, e rigoroſamente appartengono ad alcuna di queſte forme; la maggior parte per così dire,

dire, sono frammezzati, ed ombreggiati gli uni dagli altri: quì la monarchia piega al dispotismo; là il governo monarchico è combinato col repubblicano: altrove non è il popolo tutto, ma bensì una porzione di esso, che fa le leggi. Contuttociò non è meno esatta, e meno giusta la precedente divisione. Le tre specie di governo, che la medesima racchiude, sono siffattamente distinte, che non hanno propriamente niente di comune; e per altra parte tutti gli Stati a noi noti partecipano dell' uno, e dell' altro. Era adunque necessario il formare da queste tre specie alcune classi particolari, ed applicarsi a determinare le leggi, che loro sono proprie. Sarà poscia agevole il modificar queste leggi nell' applicazione a qualsivoglia governo, secondo che si apparterrà più, o meno, a queste diverse forme.

Ne' differenti Stati debbon le leggi esser relative alla loro *natura*, vale a dire, a ciò, che li costituisce, ed al loro *principio*, ch' è quanto dire, a ciò, che li sostenta, e li fa agire: distinzione di momento, la chiave di leggi infinite, da cui cava l' Autore molte conseguenze.

Le leggi principali relative alla *natura* della Democrazia, sono, che il popolo vi sia, per certi riguardi, il Monarca, per altri il suddito; che elegga e giudichi i suoi Magistrati, e che i Magistrati in certe occasioni decidano. La natura della Monarchia richiede, che fra il Monarca, ed il popolo vi sieno parecchie potestà, ed ordini *intermedj*, ed un corpo depositario delle leg-

leggi, mediatore fra i sudditi, ed il Principe. Esige la natura del Dispotismo, che il tiranno eserciti la sua autorità, o da se solo, o per mezzo di un solo, che lo rappresenti.

Rispetto al *principio* de' tre Governi, quello della Democrazia, è l' amore della Repubblica, ch' è quanto dire, dell' uguaglianza: nelle Monarchie, ove un solo è il dispensatore delle distinzioni, e delle ricompense, ed ove uno s' avvezza a confonder lo Stato con questo solo uomo, il principio si è l' onore, vale a dire, l' ambizione, e l' amor della stima: finalmente sotto il Dispotismo è il timore. Quanto più sono in vigore questi principj, tanto più stabile è il Governo; quanto più s' alterano, e corromponsi, tanto più esso piega alla sua distruzione. Quando parla l' Autore dell' uguaglianza nelle Democrazie, ei non intende un' uguaglianza estrema, assoluta, e per conseguenza chimerica: ma intende quel felice equilibrio, che rende i cittadini tutti ugualmente sottoposti alle leggi, ed interessati ugualmente ad osservarle.

In ciascun Governo le leggi dell' educazione debbon essere relative al *principio*. In questo luogo intendesi per *educazione* quella, che si riceve entrando nel mondo; e non quella de' padri, e de' padroni, che sovente vi è contraria, soprattutto in certi Stati. Nella Monarchia aver dee l' educazione per oggetto l' urbanità, ed i reciprochi riguardi: negli Stati dispotici il terrore, e l'avvilimento degli animi: nelle Repubbliche si abbisogna di tutta la forza dell' educazio-

ne: dee essa inspirare un sentimento nobile, ma gravoso, l' annegazione, cioè, di se stesso, onde nasce l' amor della patria.

Le leggi, che dà il Legislatore, debbono uniformarsi al *principio* di ciascun Governo: nella Repubblica conservare l' uguaglianza, e la frugalità: nelle Monarchie sostenere la Nobiltà senza opprimere il popolo: sotto il Governo Dispotico tenere gli Stati tutti ugualmente nel silenzio. Non dee accagionarsi il Signore di Montesquieu d' aver delineati in questo luogo a' Sovrani i principj del potere arbitrario; il cui solo nome è odioso cotanto a' giusti Sovrani, e con maggior ragione al saggio e virtuoso cittadino. E' un affaticarsi per la sua distruzione, il far vedere ciò, che fare si debba per conservarlo: la perfezione di questo Governo n' è la rovina; e l' esatto codice della tirannide, quale ce lo presenta l' Autore, è a un tempo stesso la satira, ed il flagello il più terribile de' tiranni. Rispetto agli altri Governi, ciascuno d' essi ha i suoi vantaggi: il Repubblicano è più proprio per li piccoli Stati, il Monarchico per li grandi: il Repubblicano più sottoposto all' eccesso; agli abusi il Monarchico: il Repubblicano adopra più maturità nell' esecuzione delle leggi, maggiore speditezza il Monarchico.

La differenza de' principj de' tre Governi, dee produrne altri nel numero, e nell' oggetto delle leggi, nella forma de' giudizj, e nella natura delle pene. Essendo invariabile, e fondamentale la costituzione delle Monarchie, esige più leggi civili, e più

e più tribunali, affinchè fatta sia la giustizia in guisa più uniforme, e meno arbitraria. Negli Stati moderati, sienosi Monarchie, sienosi Repubbliche, non si potrebbero arrecare mai troppe formalità alle leggi criminali. Debbon le pene esser non solo proporzionate al delitto, ma eziandio le più miti, che sia possibile, massime nella Democrazia: l' opinione annessa alle pene sarà con frequenza effetto maggiore, che la loro stessa gravezza. Nelle Repubbliche fa di mestieri giudicare a norma della legge, poichè niun privato è padrone d' alterarla: nelle Monarchie può talora addolcirla la clemenza del Sovrano; ma i delitti non debbon mai esservi giudicati, se non da' Magistrati, a' quali n' è addossata espressamente la cognizione. Finalmente nelle Democrazie soprattutto debbono esser severe le leggi contra il lusso, il rilasciamento de' costumi, e la seduzione delle femmine. La loro debolezza medesima le rende atte al governo nelle Monarchie, e prova l' Istoria, come sovente hanno portata gloriosamente la corona.

Avendo il Signore di Montesquieu scorso in tal guisa ciascun Governo in particolare, gli esamina poscia nella relazione, che aver possono gli uni con gli altri; ma soltanto sotto il punto di vista il più generale, vale a dire, sotto quello, ch' è relativo unicamente alla loro natura, ed al loro principio. Considerati in tal guisa aver non possono gli Stati altri rapporti, salvo quello di difendersi, o d' attaccare.

Le Repubbliche, come quelle, che per loro

natura debbon rinchiudere un piccolo Stato, non posson difendersi senz' alleanza; ma questa debbon farla con altre Repubbliche. La forza difensiva d' una Monarchia consiste principalmente nell' aver delle frontiere, che non ammettano insulto. Hanno gli Stati, non altrimenti che gli uomini, il diritto d' attaccare per la propria loro conservazione: dal diritto della guerra deriva quello della conquista, diritto necessario, legittimo, e sventurato, che *lascia perpetuamente un immenso debito da pagarsi per soddisfare all' umana natura*, e la cui legge generale si è quella di fare il minor male possibile a' vinti. Le Repubbliche possono conquistar meno, che le Monarchie: le conquiste immense, suppongono, o assicurano il Dispotismo. Uno de' gran principj dello spirito di conquista esser dee, il render migliore, per quanto è possibile, la condizione de' popoli conquistati: questo è soddisfare a un tempo stesso la legge naturale, e la massima di Stato. Non vi ha cosa più bella del trattato di pace di Gelone con i Cartaginesi, in vigor del quale proibì loro l' immolare in avvenire i proprj figliuoli. Gli Spagnuoli nella conquista del Perù avrebber dovuto obbligare nel modo stesso gli abitanti a non più sagrificare vittime umane a' Numi loro: ma essi credettero vantaggio maggiore l' immolare questi uomini medesimi. Non ebbero perciò per loro conquista che un ampio deserto: furon costretti a spopolare le loro regioni; e vennero colla propria loro vittoria a rendersi deboli per sempre. Talora può altri esser costretto

to a cangiar le leggi del popolo soggiogato: ma nulla può mai costringere a togliergli i suoi costumi, od anche le sue usanze, nelle quali consistono con frequenza tutt' i suoi costumi. Ma il mezzo più sicuro di conservare una conquista si è il collocare, se sia possibile, il popolo soggiogato a livello col popolo conquistatore, l'accordargli i medesimi diritti, e gli stessi privilegj: così appunto praticarono i Romani assai fiate: così adoperò Cesare con i Galli.

Fin qui, considerando ciascun Governo, non meno in se stesso, che nel suo rapporto con gli altri, non abbiamo avuto riguardo, nè a ciò, che loro dee esser comune, nè alle circostanze particolari, tratte, o dalla natura del paese, o dal genio de' popoli: ciò è appunto quello, che dobbiamo ora sviluppare.

La legge a tutt' i Governi comune, per lo meno a' governi moderati, e per ciò giusti, è la politica libertà, che dee godere ciascun Cittadino. Non è questa libertà l' assurda licenza di far ciò che altrui aggrada; ma la facoltà di fare tutto quello, che dalle Leggi è permesso. Può questa esser considerata, o nel suo rapporto alla Costituzione, o nella sua relazione al Cittadino.

Nella Costituzione di ciascuno Stato vi sono due sorte di potestà, la legislativa, cioè, e l'esecutrice; e questa seconda ha due oggetti, l'interno dello Stato, e l' esteriore. La perfezione maggiore della politica libertà per rapporto alla Costituzione, dipende dalla legittima distribuzio-

ne, e dal ripartimento adeguato di queste diverse specie di potestà. Ne dà per pruova il Signore di Montesquieu la Costituzione della Romana Repubblica, e quella dell' Inghilterra. Rinviene il principio di questa in quella legge fondamentale del Governo degli antichi Alemanni, con cui gli affari di lieve momento vi erano decisi da' Capi, e gli affari gravi eran portati al Tribunale della Nazione, dopo d' essere stati prima esaminati da' Capi. Il Signore di Montesquieu non si fa ad esaminare, se gl' Inglesi godessero, o no, di quella estrema politica libertà, che dà ad essi la loro Costituzione: a lui basta, che venga stabilita dalle loro Leggi. E' ancora più lontano dal voler far la satira degli altri Stati: crede per lo contrario, che l' eccesso, eziandio nel bene, non sia desiderabile: che la libertà estrema abbia i suoi disordini, come l' estrema servitù, e che generalmente parlando, la natura umana s' accomodi meglio ad uno Stato di mezzo.

La libertà politica considerata per rapporto al Cittadino consiste nella sicurezza, in cui si trova al coperto delle leggi: o per lo meno nell' opinione di siffatta sicurezza, la qual fa, che un Cittadino non ne teme un altro. Questa libertà, o è stabilita principalmente, o distrutta, dalla natura, e dalla proporzione delle pene. I delitti contra la Religione debbon esser puniti colla privazione de' beni, ch' essa Religione proccura: i delitti contra i costumi colla vergogna: i delitti contra la pubblica tranquillità, colla prigione, e con l'esilio: i delitti contra la sicurezza, col sup-

ſupplizio. Gli ſcritti debbon eſſer meno puniti, che le azioni; nè mai eſſer lo debbono i ſemplici penſieri. Accuſe non giuridiche, ſpie, lettere cieche, tutti queſti mezzi della tirannide, non meno vergognoſi per coloro, che ne ſono l'iſtromento, che per chi ne fa uſo, deggion bandirſi da un governo Monarchico. Non è permeſſo l'accuſare ſe non in faccia alla Legge, la quale puniſce mai ſempre, o l'accuſato, o il calunniatore. In ogni altro caſo quei, che governano, debbon dire coll' Imperador Coſtanzo: *Noi non potremmo ſoſpettar di colui, al quale è mancato un accuſatore, qualora non gli mancaſſe un nemico*. E' un' ottima iſtituzione quella d' una pubblica parte, la quale s' addoſſa d'inveſtigare ſopra i delitti a nome dello Stato, e che ha l'utile tutto de' delatori, ſenz' averne i vili intereſſi, i diſordini, e l' infamia.

La grandezza delle taſſe dee eſſere in proporzione diretta colla libertà. Così nelle Democrazie poſſon eſſer maggiori, che altrove, ſenz' eſſer gravoſe; avvegnachè da ogni cittadino vengano conſiderate come un tributo, che paga a ſe medeſimo, e che aſſicura la tranquillità, e la ſorte d' ogni membro. Di più, in uno Stato Democratico l' uſo infedele del pubblico danaro è più difficile, perchè è più agevole il conoſcerlo, ed il punirlo; poichè il depoſitario dee darne conto, per così dire, ad ogni cittadino, che lo richiegga.

In qualſivoglia Governo la ſpezie di tributo meno gravoſa quella ſi è, ch' è ſtabilita ſopra

le merci, perchè il cittadino paga senz' accorgersene. L' eccessiva copia di truppe in tempo di pace non è che un pretesto per aggravare il popolo con imposizioni, un mezzo di snervare lo Stato, ed un istrumento di servaggio. La cassa de' tributi, che fa passare tutto intero il prodotto nel pubblico fisco; è senza paragone meno a carico al popolo, e perciò più vantaggiosa, quando può stabilirsi, della locazione di questi stessi tributi, che lascia sempre nelle mani d' alcuni privati una porzione delle rendite dello Stato. Tutto è perduto, massime (sono gli stessi termini dell' Autore) quando la professione de' banchieri diventa onorevole; e lo diventa, allorchè domina il lusso. Lasciar alcuni uomini alimentarsi della pubblica sostanza, per ispogliargli a vicenda, come un tempo fu praticato in certi Stati, è un riparare un' ingiustizia con un' altra, ed in vece d' uno, commetter due mali.

Passiamo ora col Signore di Montesquieu alle circostanze particolari indipendenti dalla natura del Governo, e che debbono modificarne le leggi. Le circostanze derivanti dalla natura del paese sono di due sorte, altre relative al clima, altre al terreno. Non vi ha chi dubiti, che il clima influisca sulla disposizione abituale de' corpi, e per conseguente sopra i caratteri: questa si è la ragione, onde le leggi debbonsi uniformare al fisico del clima nelle cose indifferenti, e per lo contrario combatterlo negli effetti viziosi: quindi ne' paesi, ove nuoce l' uso del vi-

no, ottima legge si è quella, che lo vieta: ne' paesi, in cui il calore del clima porta alla infingardaggine, ottima legge è quella, che anima alla fatica. Adunque il Governo può correggere gli effetti del clima; e questo basta per porre lo Spirito delle Leggi al coperto dell' ingiustissimo rimprovero, che gli è stato fatto d' attribuir tutto al freddo, ed al calore; imperciocchè, oltre non essere il calore, ed il freddo la sola cosa, per cui sieno distinti i climi, sarebbe tanto assurdo il negare certi effetti del clima, quanto il voler tutto attribuire al medesimo.

L' uso degli Schiavi stabilito ne' paesi caldi dell' Asia, e dell' America, e bandito ne' temperati climi d' Europa, dà motivo all' Autore di trattare del servaggio civile. Non avendo gli uomini maggior diritto sopra la libertà, che sopra la vita gli uni degli altri, ne segue, che il servaggio, o sia schiavitù, generalmente parlando, si oppone alla legge naturale. Di fatto il diritto di schiavitù non può venire nè dalla guerra, poichè esso non potrebb' essere allora fondato, che sopra il riscatto della vita, nè vi ha più diritto sopra la vita di coloro, che più non attaccano; nè dalla vendita, che fa un uomo ad un altro di se medesimo, poichè essendo ogni cittadino debitore della propria vita allo Stato, è alla medesima con più ragione debitore della propria libertà, e perciò non è padrone di venderla. E poi, qual sarebbe il prezzo d' una tal vendita? Non può essere il danaro

sbor-

sborsato al venditore ; mentre nel momento, che uno si rende schiavo, tutto ciò, che possiede, appartiene al padrone : ora una vendita senza prezzo è ugualmente chimerica, che un contratto senza condizione. Non vi è stata per avventura giammai se non una giusta legge in pro della schiavitù ; ed era la legge Romana, la quale rendeva il debitore schiavo del suo creditore : ma anche questa legge perchè fosse giusta, dovea limitare la servitù rispetto al grado, e quanto al tempo. La schiavitù può al più esser tollerata negli Stati dispotici, ove gli uomini liberi, troppo deboli contra il Governo, proccurano per lor proprio vantaggio, di divenire schiavi di coloro, che tiranneggiano lo Stato ; o pure in quei climi, il cui calore sfibra a segno il corpo, ed infievolisce siffattamente il coraggio, che gli uomini non vi s' inducano ad un gravoso dovere, se non col timore del gastigo.

Accanto al servaggio civile può collocarsi la domestica servitù, cioè quella, in cui si trovano le femmine in certi climi. Può essa aver luogo in quelle contrade dell' Asia, ove sono in istato d' abitare con gli uomini prima di poter far uso della loro ragione : nubili per la legge del clima, fanciullette per quella della Natura. Siffatta suggezione diviene anche più necessaria ne' paesi, in cui è stabilita la poligamia : uso, che il Signore di Montesquieu non pretende di giustificare rispetto a ciò, che si oppone alla Religione ; ma che ne' luoghi, ne' quali è ricevuto (e non parlando che

da

da politico) può essere fondato sino ad un certo segno, o sopra la natura del paese, o sul rapporto del numero delle femmine al numero degli uomini. Parla in tale occasione il Signore di Montesquieu del ripudio, e del divorzio; e stabilisce sopra buone ragioni, che qualora s' ammettesse il ripudio, dovrebbe esser permesso alle donne ugualmente, che agli uomini.

Se il clima tanto influisce sopra la servitù domestica, e civile, non lo fa meno su la servitù politica, cioè, sopra quella, che sottomette un popolo all' altro. I popoli settentrionali sono più forti, e più coraggiosi di quelli, che abitano a mezzodì: adunque generalmente parlando, questi secondi debbon essere soggiogati, i primi conquistatori; i secondi, schiavi; liberi, i primi: tal cosa ci vien pure confermata dall' Istoria: l' Asia undici volte è stata conquistata da' popoli Boreali; l' Europa ha sofferto molto minor numero di rivoluzioni.

Quanto poi alle leggi relative all' indole del terreno, è chiaro, che la Democrazia conviene meglio, che la Monarchia a' paesi sterili, ove la terra abbisogna di tutta l' umana industria. Oltrechè in questo caso è la libertà una specie di compenso della durezza della fatica. Vi vogliono più leggi per un popolo agricoltore, che per un popolo pastore d' armenti: più per questo, che per un popolo dato alla caccia; più per un popolo, che fa uso della moneta, che per uno, che non la conosce.

Finalmente dee aversi riguardo al particolar ge-

genio della Nazione. La vanità, che ingrandisce gli oggetti, è un buon mezzo pel governo: l'orgoglio, che gli avvilisce, è un mezzo pericoloso. Dee un Legislatore fino ad un dato segno rispettare i pregiudizj, le passioni, gli abusi. Imitar dee Solone, il quale date non aveva agli Ateniesi le leggi in se stesse le migliori, ma le migliori, ch' essi aver potessero: il carattere lieto di quei popoli richiedea leggi più agevoli: il carattere duro degli Spartani, leggi più severe. Sono le leggi un reo mezzo, per mutare le maniere, e gli usi: fa d' uopo arrivarvi a forza di ricompense, e coll' esempio. Egli è vero però ad un tempo stesso, che le leggi d' un popolo, allorchè non s' affetta d' urtare grossolanamente, e direttamente i suoi costumi, influir debbono insensibilmente sopra i medesimi, o per convalidargli, o per cangiarli.

Dopo d' avere in tal modo ponderata la natura, e lo Spirito delle Leggi in rapporto alle diverse specie di paesi, e di popoli, si fa di bel nuovo l' Autore a considerare gli Stati per le loro promiscue relazioni. Da principio confrontandoli fra essi in una guisa generale, non gli aveà potuti considerare, se non per rapporto al male, che posson farsi: in questo luogo li considera in rapporto a' vicendevoli ajuti, che posson darsi: ora siffatti ajuti trovansi fondati principalmente sul commercio. Se lo spirito di commercio produce di sua natura uno spirito d' interesse opposto alla sublimità delle virtù morali; rende altresì un popolo naturalmente giusto, e ne

e ne dilunga l' ozio, ed il libertinaggio. Le Nazioni libere, le quali vivono sotto governi moderati, debbonvisi dare più, che le Nazioni schiave. Non dee mai una Nazione escludere dal suo commercio un' altra senza gravi motivi. Del rimanente la libertà in questo genere non è una facoltà assoluta accordata a' negozianti di fare ciò, ch' essi vogliono: facoltà, che sarebbe loro sovente dannosa; ma consiste nel non raffrenare i negozianti se non se in favore del commercio. Nella Monarchia la nobiltà non dee esservi addetta, e molto meno il Sovrano. Finalmente vi sono delle Nazioni, alle quali il commercio reca svantaggio; non sono già quelle, che di nulla abbisognano, ma quelle bensì, che abbisognano di tutto: paradosso fatto sensibile dall' Autore coll' esempio della Polonia, alla quale tutto manca, a riserva delle biade, e che col commercio, ch' essa ne fa, priva i contadini del loro alimento per soddisfare al lusso de' magnati. Il Signore di Montesquieu, coll' occasione delle Leggi, ch' esige il commercio, forma l' istoria delle varie sue rivoluzioni; e questa parte del suo Libro non è, nè la meno interessante, nè la meno curiosa. Paragona l' impoverimento della Spagna colla scoperta dell' America alla sorte di quel Principe imbecille della Favola, vicino a morirsi di fame, per aver chiesto agli Dei, che in oro si convertissero le cose tutte, ch' ei toccava. L' uso della moneta essendo una parte considerabile dell' oggetto del commercio, e l' istrumento suo principale, ha egli perciò

ciò creduto di dover trattare delle operazioni sopra la moneta, del cambio, del pagamento de' pubblici debiti, del prestare ad interesse; del che stabilisce le leggi, ed i confini, e ch'ei non confonde col sì giustamente condannato eccesso dell' usura.

La popolazione, ed il numero degli abitanti, hanno col commercio una relazione immediata; ed avendo i matrimonj per oggetto la popolazione; il Signor di Montesquieu tratta profondamente in questo luogo di sì rilevante materia. Ciò che più favorisce la propagazione si è la pubblica continenza: fa vedere l'esperienza, come l' illecite copule poco vi contribuiscono, ed anche le nuocionò. E' stato a buona equità stabilito per li matrimonj il consenso de' padri: tuttavia vi si debbon porre delle restrizioni: imperciocchè dee la legge favorire generalmente i matrimonj. La legge vietante il matrimonio delle madri co' figliuoli è, (indipendentemente da' precetti della Religione) un' ottima Legge civile: imperciocchè, per non far parola d' altre parecchie ragioni, essendo i contraenti d' età differentissima, siffatti matrimonj rade volte possono aver per oggetto la propagazione. La Legge vietante il matrimonio del padre colla figliuola è fondata sopra i motivi medesimi (e parlando soltanto civilmente) ella non è sì indispensabilmente necessaria quanto l'altra all' oggetto della popolazione, poichè la facoltà generativa termina negli uomini molto più tardi: quindi l'uso contrario si è introdotto presso certi popoli non illuminati dal-

la

la divina luce del Cristianesimo. Siccome la natura inclina per se stessa al matrimonio, è un reo Governo quello, in cui sarà necessario d' incoraggiarvi. La libertà, la sicurezza, la moderazione delle tasse, la proscrizione del lusso, sono i veri principj, ed i veri fiancheggi della popolazione: tuttavia si possono con riuscita far delle leggi per incoraggiare al matrimonio, allorchè, malgrado la corruttela, vi restano ancora nel popolo alcuni principj, che lo tengono addetto alla patria. Non vi ha cosa più bella delle leggi d' Augusto per favorire la propagazione della specie. Per mala sorte ei fece queste leggi nel declinare, o per dir meglio, nel cadere della Repubblica; ed i disanimati cittadini preveder doveano, che non erano per dar più al mondo che schiavi. Quindi poco vigore ebbe l' esecuzione di queste Leggi per tutto il tempo degl' Imperadori pagani. L' abolì finalmente Costantino col farsi Cristiano; come se il Cristianesimo avesse per fine lo spopolare la Società, col consigliare ad un picciol numero la perfezione del celibato.

Lo stabilimento degli Spedali, secondo lo spirito, col quale è fatto, può nuocere alla popolazione, ovvero favorirla. Vi possono, anzi vi debbon essere degli Spedali in uno Stato, in cui la maggior parte de' cittadini non ha altro mezzo, che la propria industria, poichè può talora questa industria essere sventurata; ma gli ajuti, che prestano questi Spedali, debbon essere soltanto passeggieri, affine di non dar campo alla mendicità, ed alla poltroneria. Fa d' uopo cominciare

re dall' arricchire il popolo, è poi fabbricare degli Spedali per li bisogni non preveduti, ed urgenti. Infelici quei paesi, ne' quali la moltitudine degli Spedali, e de' Monasteri, i quali altro non sono che Spedali perpetui, fa che tutti vivano agiati, fuori che quelli, che faticano.

Il Signore di Montesquieu ha finora parlato delle sole Leggi umane. Passa ora a quelle della Religione, le quali in quasi tutti gli Stati formano un oggetto sì essenziale del Governo. Per ogni dove encomia egli il Cristianesimo: ne dimostra i vantaggi, e la grandezza: proccura di farlo amare: sostiene, non essere impossibile, come ha preteso il Bayle, che una Società di perfetti Cristiani formi uno Stato sussistente, e durevole. Ma si è egli altresì creduto permesso l' esaminare ciò, che le differenti Religioni (umanamente parlando) possono avere di conforme, o di contrario al genio, ed alla situazione de' popoli, che le professano. In questo solo punto di vista fa d' uopo leggere tutto ciò che ha egli scritto intorno a tal materia, e ch' è stato lo scopo di tante ingiuste declamazioni: Soprattutto fa maraviglia, che in un secolo, che ne chiama barbari tanti altri, se gli sia fatto un delitto di ciò, ch'ei chiama tolleranza: come se il tollerare una Religione lo stesso fosse, che approvarla: come se finalmente il Vangelo non vietasse ogni altro mezzo di spargerla, fuori che la dolcezza, e la persuasione. Coloro, ne' quali non ha estinto la superstizione ogni sentimento di compassione, e di giustizia, legger non potranno senza in-

intenerirsi il ricorso fatto agl' Inquisitori, quel Tribunale odioso, che oltraggia la religione, sotto apparenza di vendicarla.

Finalmente, dopo d' aver trattato particolarmente delle varie specie di Leggi, che gli uomini aver possono, altro non resta, che confrontarle tutte insieme, e ponderarle nel rapporto, che hanno colle cose, sopra le quali le medesime stabiliscono. Son gli uomini governati da varie specie di leggi; dal diritto naturale ad ogn' individuo comune: dal diritto divino, ch' è quello della Religione: dal diritto ecclesiastico, ch' è quello della polizia della Religione: dal diritto civile, ch' è quello de' membri d' una medesima Società: dal diritto politico, ch' è quello del governo di questa società: dal diritto delle genti, ch' è quello delle società, dell' une; cioè, per rapporto alle altre. Ciascuno di questi diritti ha i suoi oggetti distinti, che non bisogna assolutamente confondere. Non deesi giammai regolare con uno di essi ciò, che all' altro appartiene, per non porre disordine, nè ingiustizia ne' principj, da' quali sono gli uomini governati. Fa d' uopo finalmente, che i principj, i quali prescrivono il genere delle leggi, e da' quali l' oggetto è circoscritto, dominino altresì nella maniera di comporli. Dee lo spirito di moderazione per quanto è possibile, dettarne tutte le disposizioni. Leggi fatte a dovere s' uniformeranno allo spirito del Legislatore anche mostrando d' opporvisi. Tale si era la famosa legge di Solone, per cui tutti quelli, che non prendeano

parte nelle sedizioni, erano dichiarati infami. Preveniva la medesima le sedizioni, o rendeale proficue, col costringere i membri tutti della Repubblica ad occuparsi ne' suoi veraci interessi. Era un' ottima Legge lo stesso Ostracismo: imperciocchè era per una parte onorevole al cittadino, che n' era l' oggetto, e per l' altra preveniva gli effetti dell' ambizione: bisognava in oltre numero grandissimo di suffragj, nè si potea bandire, se non ogni cinque anni. Con frequenza le leggi, che sembrano le medesime, non hanno, nè lo stesso motivo, nè lo stesso effetto, nè la medesima equità. La forma del governo, le congiunture, ed il genio del popolo cangiano il tutto. Finalmente lo stile delle Leggi esser dee semplice, e grave. Le medesime posson fare a meno di assegnare il motivo, poichè si suppone, che il motivo esista nella mente del Legislatore; ma quando esse assegnano il motivo, debbon farlo sopra principj evidenti. Non debbono assomigliarsi a quella legge, la quale vietando a' ciechi il litigare, apporta per ragione, che veder non possono gli ornamenti della magistratura.

Il Signore di Montesquieu per dimostrare con esempli l' applicazione de' suoi principj, ha scelti due diversi popoli, il più famoso della Terra, e quello, la cui Istoria più c' interessa: il Romano, ed il Francese. Si ferma in una sola parte della giurisprudenza del primo, e quella, che risguarda le successioni. Quanto al Francese, entra nelle più minute circostanze intorno alla origine, ed alle rivoluzioni delle sue Leggi civili, ed in-

intorno alle varie usanze, abolite, o sussistenti, che sono state la conseguenza. Si dilata principalmente sopra le Leggi Feudali, quella specie di governo ignoto a tutti gli Antichi, che lo sarà forse per sempre a' secoli futuri, e che ha prodotti tanti beni, e tanti mali. Esamina innanzi a tutto queste leggi, nella relazione, che hanno collo stabilimento, e colle rivoluzioni della Monarchia Francese. Prova contra l' Abate Du Bos, come i Franchi entrarono realmente da conquistatori nelle Gallie; e che non è vero, come quell' Autore pretende, che sieno stati chiamati da' popoli per succedere a' diritti de' Romani Imperadori, che gli opprimeano: ragguaglio profondo, esatto, e curioso, ma nel quale ci è impossibile il tenergli dietro.

Tale si è l'analisi generale, ma sommamente informe ed imperfetta dell' opera del Signore di Montesquieu. L' abbiamo separata dal rimanente del suo Elogio, per non interrompere soverchio la serie della nostra narrazione.

C

DISCORSO

PRONUNZIATO IL DI' 24. GENNAJO DEL 1728.

DAL SIG. PRESIDENTE DI MONTESQUIEU NELL'ESSERE AMMESSO ALL'ACCADEMIA FRANCESE IN LUOGO DEL DEFUNTO SIGNOR DE SACY.

SIGNORI

COll' accordarmi il posto del Signor De Sacy, non tanto avete dimostrato al pubblico quale io mi sia, quanto quello ch' esser dovrei.

Non mi avete voluto porre in paragone con esso, ma darmelo bensì per esemplare. Fatto per la Società, amabile vi riusciva, ed eravi vantaggioso; poneva egli la dolcezza nelle sue maniere, e ne' costumi suoi la gravità.

Ad un bell'ingegno accoppiava egli un'anima ancor più bella; presso di lui le doti dello spirito occupavano soltanto il secondo grado: adornavano il merito, ma nol formavano.

Scrivea per ammaestrare, e collo stesso instruire cattivavasi mai sempre l'altrui amore. Tutto spira nelle sue opere candore, e probità: vi si facea rilevare il buon temperamento: l'uomo grande non compariva in esso giammai disgiunto dall'uomo onesto. Te-

Teneva egli dietro alla virtù per natia inclinazione, ma ad essa univasi eziandio colle riflessioni. Si avvisava, che scritto avendo intorno alla Morale, custodir dovea con più severità d'ogni altro i suoi doveri: che per esso fatte non erano le dispense, come quegli, che date ne avea le regole: che stata sarebbe cosa ridevole, che non gli fosse dato l'animo d'eseguir quelle cose, delle quali creduto avea gli uomini tutti capaci: che abbandonasse le proprie sue massime, e che in ogni azione avesse ad un tempo stesso a vergognarsi di quello, che fatto avesse, e di ciò, che avea scritto.

Con qual nobiltà non esercitava egli la sua professione? Tutti quelli, che di lui abbisognavano, diventavangli amici: non trovava nel fine d'ogni giornata come per ricompensa, che alcune buone azioni di più. Sempre meno agiato, e sempre più nemico dell' interesse, altro non ha lasciato alla sua prole, che l'onore d'aver avuto sì illustre padre.

Vi son cari, o Signori, gli uomini virtuosi: non gratificate il genio più bello d'alcuna qualità del cuore; e considerate il talento scevro di virtù, qual dono funesto, atto solo a dar del vigore, o un risalto maggiore a'nostri vizj.

Quindi vi meritate a buona equità quei grandi protettori, che a voi affidarono la gloria loro, che han voluto passare a' posteri, ma che han voluto passarvi con esso voi.

Stati son celebrati da molti Oratori, e Poeti: ma voi soli quelli siete, i quali per così e-

ſprimermi, aveſte il diritto di render loro un culto regolato.

Pieni di zelo, e d' ammirazione per queſti grandi uomini, li richiamate di continuo alla noſtra memoria. Prodigioſo effetto dell' Arte! Continui ſono i voſtri canti, e nuovi ſempre ci compariſcono.

Ci empiete ſempre d' ammirazione, allorchè celebrate quel gran Miniſtro, ch' eſtraſſe dal Caos le regole della Monarchia; che inſegnò alla Francia il ſegreto delle ſue forze, alla Spagna quello della ſua debolezza: tolſe all' Alemagna le ſue catene, e le ne diè delle nuove: ruppe tratto tratto tutte le poteſtà, e deſtinò, per così eſprimermi, LUIGI il GRANDE, alle magnifiche coſe, ch' ei fece di poi.

Non vi ſomigliate mai negli elogj, che fate di quel Cancelliere, il quale nè fece abuſo della confidenza de' Re, nè dell' obbedienza de' popoli; e che nell' eſercizio della Magiſtratura diportoſſi ſenza paſſione, appunto come le Leggi, le quali aſſolvono, e puniſcono ſenza amare, nè odiare.

Ma la noſtra maggior vaghezza conſiſte nel vedervi a gara occupati nel ritratto di LUIGI il GRANDE, quel ritratto ſempre cominciato, e terminato non mai, ogni giorno più avanzato, ed ogni giorno più malagevole.

Stentiamo a concepire il maraviglioſo Regno, che celebrate co' voſtri canti. Allorchè ci dipingete le ſcienze per ogni dove incoraggiate, protette le Arti, le Belle Lettere coltivate, crediamo

mo udirvi far parola d'un pacifico Regno e tranquillo. Allorchè cantate le guerre, e le vittorie, ci pare d'udirvi narrare l'Istoria d'alcun popolo uscito del Settentrione per cangiar la faccia della terra. Qui il Re, là veggiamo l'Eroe. Non altramente un maestoso fiume va a cangiarsi in un torrente, che tutto quello rovescia, che contrasta il suo passo: così appunto il Cielo comparisce puro e sereno al Villano, mentre nella vicina contrada, è coperto tutto di fuochi, di lampi, di tuoni.

Voi mi avete, o Signori, chiamato ad aver parte nelle vostre fatiche, m'avete innalzato fino a voi, ed io vi ringrazio dell'avermi permesso di meglio conoscervi, e di ammirarvi più da vicino.

Vi ringrazio d'avermi dato un diritto speciale di scriver la vita, e le azioni del nostro giovine Monarca. Possa egli pure esser vago d'ascoltare gli elogj, che vengon fatti a' Principi amanti della pace! Che l'immenso potere posto da Dio nelle sue mani sia il pegno dell'universale felicità! Che sotto il suo trono si riposi tutta la terra! Che sia il Re d'una Nazione, ed il protettore delle altre tutte! Che tutt'i popoli lo amino: che l'adorino i suoi sudditi: ed un uomo solo non siavi nell'Universo, che si attristi di sua felicità, e che tema le sue prosperità! Si dileguino alla per fine quelle fatali gelosie, che rendon gli uomini degli uomini nemici. Che l'uman sangue, quel sangue, che sozza perpetuamente la terra, sia risparmiato! e che per giun-

gere a questo grande oggetto questo Ministro al Mondo necessario, questo Ministro, quale appunto l' avrebbe potuto chiedere al Cielo il popolo Francese, non cessi di dar quei consigli, che vanno al cuor del Sovrano, pronto mai sempre a fare il bene, che se gli propone, od a riparare il male, che non fece, e che fu prodotto dal tempo!

Ci ha fatto veder Luigi, che siccome i popoli sono alle Leggi sottomessi, lo sono i Sovrani alla lor sagra parola: che i grandi Re, cui vincolar non potrebbe altra potestà, lo sono invincibilmente da quelle catene, ch' essi si sono fatte, non altramente che Iddio, il quale rappresentano, ch' è sempre indipendente, e sempre nelle sue promesse fedele.

Quali virtù ci promette una fede con santa Religion custodita! Sarà il destino della Francia, la quale dopo d' essere stata agitata sotto i Valesi, fortificata sotto Errico, ingrandita sotto il suo Successore, vittoriosa ed indomabile sotto Luigi il Grande, sarà del tutto felice sotto il regno di colui, che non sarà forzato a vincere, e che porrà tutta la sua gloria a governare.

Av-

AVVERTIMENTO DELL' AUTORE.

PEr l' intelligenza de' quattro primi libri di quest' opera, bisogna osservare, che ciò che io chiamo Virtù nella Repubblica, è l' amor della Patria, cioè l' amor dell' uguaglianza. Non è questa una virtù morale, nè una virtù cristiana; ma è bensì una virtù politica; e questa è la molla, che fa muovere il Governo Repubblicano; come l' Onore è la molla, che fa muovere la Monarchia. Adunque ho chiamata virtù politica l' amor della Patria, e dell' uguaglianza. Ho avute idee nuove; adunque è bisognato trovar nuove parole, o dare alle antiche nuovi significati. Coloro, che non hanno ciò compreso, mi hanno fatto dire cose assurde, e che sarebbero sollevanti in tutt' i paesi del Mondo, perciocchè in tutt' i paesi del Mondo si vuole la Morale.

2. Bisogna fare attenzione, che v' è una grandissima differenza tra il dire, che una certa qualità, modificazione dell' anima, o virtù, non è la molla, che fa agire un Governo, e tra il dire, ch' ella non è in questo Governo. Se io dicessi, che questa ruota, questo rocchetto non sia la molla, che fa muovere questa mostra; si conchiuderebbe, ch' esse non sieno nella mostra? Tanto è lontano che le virtù morali, e cristiane sieno escluse dalla Monarchia, che anzi la virtù politica non n' è esclusa. In una parola, l' onore è nella Repubblica, quantunque la virtù politica ne sia la molla; la virtù politica è nella Monarchia, benchè l' onore ne sia la molla. Fi-

Finalmente l' uomo dabbene, di cui si tratta nel libro III. Capo V. non è l' uomo dabbene cristiano, ma l' uomo dabbene politico, che ha la virtù politica, della quale ho parlato. Questo è l' uomo, che ama le leggi del suo Paese, e che opera per amor delle leggi del suo Paese. Io ho dato un nuovo lume a tutte queste cose in questa Edizione, fissandone ancora più le idee; ed in molti luoghi, ne' quali mi son servito della parola Virtù, *vi ho posto* Virtù *politica.*

PRE-

PREFAZIONE.

SE fra le cose infinite, che si trovano nel presente libro, alcuna ve ne fosse, che contra la mia espettazione, potesse offendere, certamente una non ve n' ha, che sia stata posta con rea intenzione. Per natura non ho lo spirito disapprovatore. *Platone* rendea grazie al Cielo d'esser nato nel tempo di *Socrate*; ed io lo ringrazio per avermi fatto nascere sotto il governo, in cui vivo, e d' aver voluto, che a quegli obbedisca, che mi ha fatto amare.

Chieggo una grazia, ch' io dubito, che mi venga accordata; ed è di non giudicare dalla lettura d' un istante d' una fatica di venti anni: d' approvare, o di condannare l' intero libro, e non alcune espressioni. Se si vuol rinvenire il disegno dell' Autore, non può rilevarsi a dovere, se non se nel disegno dell' opera.

Mi son fatto prima ad esaminare gli uomini, ed ho creduto, che in questa infinita diversità di leggi, e di costumi, non fossero condotti dalle sole lor fantasie.

Ho piantati i principj, ed ho veduti i casi particolari sottoporvisi come di per se: esserne le conseguenze le Istorie di tutte le Nazioni; e ciascuna legge particolare legata con un' altra legge, o dipendere da un' altra più generale.

Quando mi son rivolto all' antichità, ho cerca-

ca-

cato di prenderne lo ſpirito, per non conſiderare come ſimili i caſi realmente diverſi; e per non perdere le differenze di quelli, che ſembrano ſimili.

Non ho cavati i miei principj da' miei pregiudizj, ma dalla natura delle coſe.

Qui molte verità non ſi faranno rilevare, ſe non dopo, che ſi ſarà veduta la catena, che le lega con altre. Quanto più s' andrà riflettendo ſopra le particolarità, tanto più rileveraſſi la certezza de' principj. Queſte ſteſſe particolarità non le ho eſpoſte tutte: poichè e chì tutto dir potrebbe ſenza una noja mortale?

Non ſi troveranno qui quei vivaci tratti, i quali ſembra, che caratterizzino le opere del preſente Secolo. Per poco, che uno vegga le coſe con una certa eſtenſione, le vivacità ſi dileguano: queſte d' ordinario non naſcono, ſe non perchè lo ſpirito ſi getta tutto da un lato, e volta le ſpalle a tutti gli altri.

Non iſcrivo per cenſurare ciò, ch' è ſtabilito in qualunque paeſe. Ogni Nazione troverà in queſt' opera le ragioni delle ſue maſſime; e ſe ne caverà naturalmente queſta conſeguenza, che a quelli ſoli appartiene il proporne i cambiamenti, i quali nati ſono con tanta fortuna, che penetrar poſſano in un' occhiata, guidata dal genio, tutta la coſtituzione d' uno Stato.

Non è coſa indifferente, che il popolo ſia illuminato. I pregiudizj de' Magiſtrati han cominciato dall' eſſere i pregiudizj della Nazione. In un tempo d' ignoranza non vi ha chi dubita,

nep-

neppure allorchè fannosi i mali maggiori: in un tempo illuminato si trema ancora quando si fanno i maggiori beni. Si comprendono i vecchi abusi, se ne vede la correzione; ma si veggono ancora gli abusi della stessa correzione. Si lascia il male, se si teme il peggio: si lascia il bene, se si dubita del meglio. Si considerano le parti unicamente per giudicare del tutto insieme: si esaminano tutte le cagioni per vedere i risultati.

Se fare io potessi in guisa, che tutti gli uomini avessero nuove ragioni per amare i loro doveri, il lor Sovrano, la lor patria, le loro leggi: che meglio si potesse sentire la propria felicità in ciascun paese, ed in ogni governo, in ciascun impiego, in cui altri si trovi; mi riputerei il più felice fra gli uomini.

Se io potessi far sì, che quei, che comandando, accrescessero le loro cognizioni intorno a ciò, che debbono prescrivere, e che quelli, che obbediscono, trovassero un nuovo piacere ad obbedire; mi riputerei il più felice fra gli uomini.

Mi riputerei il più felice fra gli uomini, s'io potessi far sì, che gli uomini potessero guarirsi da' lor pregiudizj. Chiamo in questo luogo pregiudizj non quello, che fa, che non si sappiano certe cose; ma ciò che fa, che altri ignori se medesimo.

Appunto col proccurare d'istruire gli uomini si può praticare quella virtù generale, che comprende l'amore di tutti. L'uomo, quell'ente flessibile, piegandosi nella società agli altrui pensie-

ſieri, ed impreſſioni, è di pari capace di conoſcere la ſua propria natura, allorchè ſe gli moſtra, e di perderne per fino il ſentimento, quando ſe gl' invola.

Moltè fiate ho principiata, e molte fiate altresì ho abbandonata queſt' opera: ho mille fiate laſciati in balia de' venti (a) i fogli, che avea ſcritti; ſentiva in ogni giorno cader le mani paterne (b): ſeguiva il mio oggetto, ſenza formar diſegno: non ne conoſcea, nè le regole, nè l' eccezioni: non trovava la verità, ſe non per perderla. Ma quando ho rinvenuti i miei principj, mi ſon veduto fra le mani tutto quello, di che io andava in cerca; e nel corſo di venti anni, ho veduta la mia opera cominciare, creſcere, innoltrarſi, e finire.

Se queſt' opera ha della riuſcita, lo dovrò molto alla maeſtà del mio ſoggetto: tuttavia non credo, che mancato ſiami totalmente il talento. Quando ho veduto, che tanti Valentuomini in Francia, in Inghilterra, ed in Germania, hanno ſcritto prima di me, ſono reſtato pieno di maraviglia, ma non mi ſono perduto d' animo, e diſſi col CORREGGIO: *Ancor io ſon pittore.*

DEL-

(a) *Ludibria ventis:*
(b) *Bis patria cecidere manus.*

Ab: Antonio Genovesi

DELLO SPIRITO

DELLE LEGGI

LIBRO PRIMO.

DELLE LEGGI IN GENERALE.

CAPITOLO PRIMO.

Delle Leggi nel rapporto, che hanno co' diversi Esseri.

E Leggi, prendendole nel più ampio loro significato, sono i necessarj rapporti, che derivano dalla natura delle cose; ed in questo senso gli esseri tutti hanno le leggi loro: la Divinità ha le sue leggi (*a*): ha le sue leggi il mondo materiale: le intelligenze all' uomo superiori hanno le leggi loro: hanno le lor leggi le bestie: l' uomo ha le sue leggi (*b*). Co-

(a) La Legge, dice *Plutarco*, è la regina di tutt' i mortali, e gl' immortali: nel Trattato, *che importa, che un Principe sia Sapiente*.

(b) La definizione data in questo luogo dall' Autore delle Leggi, non è esatta. *Le Leggi* non posson dirsi *rappor-*

Coloro, che dissero, *avere una cieca fatalità prodotti tutti gli effetti, che veggiamo nel mondo*, pronunziarono un grande assurdo: e di vero quale assurdo maggiore, che una cieca fatalità avesse prodotti esseri intelligenti? (*c*) (1)

Vi ha dunque una primitiva ragione (*d*); e le

---

porti: sono esse subordinate a' *rapporti*, perchè le *Leggi nel più ampio significato, sono le regole, secondo le quali gli esseri debbon essere determinati*. La sapienza, la bontà, la potenza, gli attributi tutti della Divinità, fanno nascere delle Leggi per l'Ente supremo, vale a dire, delle regole, secondo le quali Dio dee operare. Un Sovrano prescrive le Leggi a' suoi Sudditi, cioè le regole, secondo le quali sono tenuti a determinare le loro azioni. Le qualità de' corpi producono delle *Leggi*, ch' è quanto dire delle regole, secondo le quali vengono astretti ad operare; *in questo senso appunto tutti gli esseri hanno le loro Leggi*. (Rifless. d'un Anon.)

(c) E' questa una petizione di principio: Non conveniva far motto di questa proposizione assurda, o provarne la falsità (Rifless. d'un Anon.)

(*d*) Siffatta conseguenza non regge: primieramente l'Au-

(1) *La filosofia naturale non ha esempio di Esseri, che sieno intelligenti nelle loro uova, o uscendo di quelle. Gran parte delle massime umane son dovute al caso, o ad una lunga sperienza. Dunque in rigor filosofico il raziocinio del nostro autore è fondato nel fallo. Una fatalità è un' assurdità: il sento per coscienza: ma non so quanti sarebbero, che ne fossero persuasi pel superiore argomento. Anzi potrebbero persuadersi del contrario per la sua definizione. Le leggi sono de' rapporti: le cose non si combaciano che per rapporti. L'ordine dunque può nascere fatalmente. Bisognava dimostrare non esserci rapporti senza una ragione primitiva, siccome è vero.*

le leggi sono i rapporti, che si trovano fra essa ed i varj esseri, ed i rapporti di questi varj esseri fra di loro.

Dio ha del rapporto coll' universo come Creatore, e come Conservatore: le leggi, a norma delle quali ei l' ha creato, son quelle, secondo le quali ei lo conserva: opera egli secondo queste regole, perchè le conosce, e le conosce, perchè le ha fatte (2): le ha fatte, perchè son relative alla sua sapienza, ed alla sua potenza (e).

Siccome veggiamo, che il mondo formato dal movimento della materia, e privo d' intel-

l' Autore nulla ha provato nel suo precedente raziocinio: in secondo luogo non vi si fa parola di *ragione primitiva*. Il Signor di Montesquieu, se volea toccare questi punti, avrebbe per lo meno dovuto far rilevare, come una fatalità cieca non avendo potuto produrre gli esseri intelligenti, è di necessità assoluta, ch' esista una *ragione primitiva*; neppur ciò basterebbe, mentre forz'è distinguere a dovere *l' ente primitivo* dalla *ragione primitiva*. (Rifless. d' un Anon.).

(e) Sappiamo evidentemente da' primi principj della Metafisica, che l' essere intelligente, e soprattutto l' intelligenza perfetta, *non conosce perchè ha fatto, ma che fa, perchè conosce*. Oltrechè se *Dio ha fatte le regole, perchè hanno del rapporto colla sua sapienza, e colla sua potenza*, adunque Dio ha conosciuti questi rapporti, e per conseguente le stesse regole: adunque non le ha conosciute perchè le ha fatte, ma le avrà fatte perchè le ha conosciute. (Rifless. d' un Anon.)

(2) *Anzi le ha fatte, perchè le conosce; e le conosce, perchè la primitiva ragione dee contener tutte le possibili ragioni*.

ligenza perpetuamente sussiste, forz' è, che i suoi movimenti abbiano leggi invariabili (*f*): e se si potesse figurarsi un altro mondo da questo diverso, o avrebbe regole costanti, o sarebbe distrutto.

Così la creazione, che comparisce essere un atto arbitrario, suppone regole di pari invariabili, che la fatalità degli Atei (*g*). Sarebbe cosa as-

(f) Noi veggiamo, che il Mondo *sussiste*, ma non che *sussiste perpetuamente*. Vi rileviamo Leggi invariabili; e quindi conchiudiamo, che il Mondo durerà, avvegnachè gli effetti sono analoghi alle loro cagioni. (Riflessi. d'un Anon.)

(g) Questo passaggio è molto strano; dopo d'aver detto, che *i movimenti del Mondo debbono avere Leggi invariabili*, se ne conchiude, che la *creazione suppone regole di pari invariabili, che la fatalità degli Atei*, e si afferma ad un tempo stesso, che *la creazione comparisce essere un atto arbitrario*. La creazione anzi che *comparire un atto arbitrario*, ci offre per ogni dove segni sì vivi di sapienza, che non può non rilevarvisi l'ordine, e le regole, che ne dipendono. E' certo, ch'essa suppone regole invariabili, perchè tutto quello, che non è prodotto a caso, e senza fine, ne suppone: ma l'affermare, che ne supponga di così invariabili, come la fatalità degli Atei, questo è uno spiegarsi oscurissimamente, poichè la idea d'una fatalità degli Atei nulla ci presenta di chiaro, nè di distinto (Rifless. d'un Anon.) (*)

(*) Deo porsi mente alle riflessioni dell'Anonimo su ciò, che dice l'autore intorno alle leggi considerate per rapporto a Dio, affin di escludere qualunque senso non proprio, nè Cristiano. Le leggi eterne, necessarie, ed immutabili, a cui dirige lo sguardo Montesquieu, non posson dirsi *fatte*, ma derivano e risultano dalla natura delle cose, e perciò nate con esse cose, e prima esisten-

assurda il dire, che il Creatore, senza siffatte regole, governar potesse il mondo: avvegnachè il mondo non sussisterebbe senz' esse (3).

Queste regole sono un rapporto stabilito costantemente (h). Fra un corpo in moto, ed un al-

stenti nelle idee eterne di Dio. Non può poi dirsi, che queste leggi necessarie sien la causa della creazione e conservazione dell' Universo; perocchè questi due atti siccome son liberi a Dio, così non dipendono da queste leggi invariabili e necessarie, ma da' liberi decreti dello stesso Dio. Il paragone, che fa il nostro Autore tra la creazione e la fatalità degli Atei, è ingiurioso alla Divinità. E' vero, ch' egli nella sua Difesa, che verrà dopo della presente opera, s' impegna d' allontanare dalle sue espressioni qualunque idea di Spinosismo, a cui non aver lui avuto mira alcuna, dee da qualsivoglia umano lettore supporsi; pur tutta volta affinchè le di lui espressioni possan restare scevere da qualunque men retta significazione, buono è avvertire, che le regole del movimento, delle quali egli dice nella Difesa, che intende parlare, non sono di lor natura invariabili anche a Dio, come quegli, che le ha liberamente stabilite, che potea stabilirne delle altre, e che le varia a suo talento nelle operazioni miracolose.

(h) Niente affatto. I rapporti non dipendono dalle regole: fra un corpo ed un altro lo stesso rapporto rimane inalterabile, o sieno questi corpi in moto, o nol sieno. Segue egli lo stesso delle regole seguite da' cor-

(3) *Voglia Dio un quadrato inscritto in un cerchio, ed un altro circoscritto: è forza, che voglia, che il quadrato circoscritto sia doppio dell' inscritto. A questo stesso modo se vuole un mondo, dee volere un ordine, e l' ordine non è senza leggi.*

altro corpo in moto , tutt' i movimenti ſono ricevuti , accreſciuti , ſcemati , perduti , ſecondo i rapporti della maſſa , e della velocità : ogni diverſità è *uniformità* , ogni cambiamento è *coſtanza* .

Gli eſſeri particolari intelligenti poſſono aver delle leggi , che hanno fatte ; ma ne hanno altresì di quelle , che non hanno fatte *(i)* . Prima che vi foſſero eſſeri intelligenti , erano poſſibili : adunque aveano de' rapporti poſſibili , e per conſeguente delle leggi poſſibili . Prima ch' eſiſteſſero leggi fatte , eſiſteano rapporti di giuſtizia poſſibili . Il dire , che nulla vi ha nè di giuſto , nè d' ingiuſto , ſe non ſe quello , che preſcrivono , o vietano le leggi poſitive , è dire , che prima che ſi deſcriveſſe un circolo , tutt' i raggi non erano uguali *(k)* .

Forz'

corpi ne' loro movimenti ? Suſſiſterebbero eſſe ſenza il moto ? Frà Sovrano , e Sudditi vi ha un rapporto invariabile , quello del diritto di comandare per una parte , e del dover d' obbedire per l' altra : queſto rapporto ſuſſiſte coſtantemente , o comandi , o no , il Sovrano . Segue egli lo ſteſſo delle *Leggi* ? No certamente : Le Leggi non ſuſſiſtono , ſe non ſe quando il Sovrano comanda : prova evidente , che i *rapporti* , e le *Leggi* ſono ſoggetti diverſiſſimi , che convien badare di non confondere inſieme . (Rifleſs. d' un Anon.)

(i) Se le *Leggi ſono rapporti neceſſarj derivanti dalla natura delle coſe* , come ha qui ſopra inſegnato il Signor di *Monteſquieu* , come può dirſi , che eſſeri intelligenti ne abbiano fatte ? (Rifleſs. d' un Anon.)

(k) Queſto raziocinio ſviluppato a dovere è ſtato fatto per confutar *Carneade* , e coloro , i quali ſoſtengo-

Forz' è dunque, che si ammettano rapporti d' equità anteriori alla Legge positiva, che gli stabilisce: come, a cagion d' esempio, supposto, che vi fossero delle Società d' uomini, sarebbe giusto il conformarsi alle loro leggi (4): che se vi fossero esseri intelligenti, che avessero ricevuto alcun benefizio da un altro essere, dovrebbero essernegli grati: che, se un essere intelligenre avesse creato un essere intelligente, il creato restar dovrebbe nella dipendenza, che contrasse nel momento di sua origine: che un essere intelligente, che ha fatto del male ad un altro essere intelligente, merita ricevere il male stesso; e così del rimanente (*l*). (5)

Ma vi vuol molto perchè il mondo intelligente sia così a dovere governato come il mon-

A 3 do

gono, che non vi ha cosa alcuna nè giusta, nè ingiusta, se non se ciò, ch' è dichiarato tale dalle Leggi positive. (Riflefs. d' un Anon.)

(l) Queste Leggi essendo possibili, perchè lo erano gli esseri intelligenti, l' esistenza di questi esseri tira seco di necessità quella di queste Leggi: adunque non può dirsi a tutto rigore, che la *Legge positiva gli stabilisce*. (Riflesf. d' un Anon.)

(4) *Se queste leggi non fossero ragionevoli? Era più tosto da vedere i rapporti possibili di uomo ad uomo. I rapporti reali sarebbero i medesimi. Le leggi sono i rapporti reali secondo l' autore. Pure egli dovea distinguere il jus delle leggi morali. Il jus è fondato nel rapporto: la legge è la custoditrice de' jus.*

(5) *Qui l' autore* equitat in arundine longa. *Era assai meglio passare di sopra a sì oscure cose.*

do fisico *(m)*: imperciocchè quantunque il primo abbia pure delle leggi, che di loro natura sieno invariabili, non le segue costantemente, come il mondo fisico segue le sue; e la ragione si è, perchè gli esseri intelligenti particolari sono di lor natura limitati, e perciò soggetti all' errore; dove dall' altra parte operano per se stessi di lor natura. Adunque non seguono costantemente le loro leggi primitive; e quelle stesse, che fannosi, neppur seguonle sempre mai *(6)*.

Non sappiamo, se le bestie sieno governate dalle leggi generali del moto, o da un movimento particolare. Siasi com' esser si voglia, non hanno esse con Dio rapporto più intimo del rimanente del mondo materiale; ed il sentimento non serve loro, che nel rapporto, che hanno infra esse, o con se stesse *(7)*.

Coll' adescamento del piacere conservano la loro particolare esistenza, e per la stessa attrattiva conservano la specie loro. Hanno leggi naturali, perchè sono unite per via del sentimento: son prive di leggi positive, perchè non sono unite per via di cognizione. Esse però non seguono le leggi lor naturali invariabilmente: le seguono in miglior guisa le piante, in cui non rile-

(m) Rigorosamente parlando, le Leggi nel Mondo Morale si osservano a capello come nel Mondo Fisico. (Rifless. d' un Anon.)

(6) Vedi la mia precedente nota.
(7) Vedi la mia precedente nota.

leviamo nè cognizione, nè sentimento (8).

Non hanno le bestie i supremi vantaggi da noi posseduti, e ne hanno di quelli, che a noi mancano. Son prive delle nostre speranze; ma non hanno i nostri timori: soggiacciono siccome noi alla morte; ma non la conoscono: di più la maggior parte d' esse si conservano meglio di noi, nè fanno uso così pravo delle loro passioni (9).

L' uomo, come esser fisico, è di pari che gli altri corpi, governato da leggi invariabili. Com' essere intelligente va perpetuamente violando le Leggi da Dio stabilite, e quelle cangia, che ha fissate esso stesso: forz' è ch' ei si guidi, e tuttavia egli si è un ente limitato: egli è soggetto all' ignoranza, ed all' errore, siccome tutte le finite intelligenze; e perde ancora le cognizioni deboli, ch' ei possiede. Come creatura sensibile fassi soggetto a mille passioni. Un essere di tal tempra potrebbe dimenticare il suo Creatore ad ogn' istante; Dio l' ha richiamato a se colle leggi della Religione. Un esser di tal tempra ad ogn' istante potrebbe obbliare se stesso (10); i Filosofi ne l' hanno avvertito colle Leggi della Morale (11). Fatto per vivere

 in

(8) *Cioè quanto comporta il suolo e la stagione. Si vede, che l' autore non aveva troppo ben meditata questa materia, e potea bene non parlarne.*

(9) *Perchè hanno minor conoscenza.*

(10) *Non ignorar se med. simo, ma i veri suoi interessi.*

(11) *Cioè l' hanno richiamato alle leggi della natura, a' suoi veri rapporti.*

in Società, vi potea dimenticare gli altri: a' proprj doveri l'han richiamato i Legislatori delle Leggi politiche, e civili.

CAPITOLO II.

Delle Leggi della Natura.

INnanzi a tutte le leggi divisate, quelle sono della Natura, così denominate, perchè unicamente derivano dalla costituzione dell'esser nostro. Per conoscerle a dovere fa di mestieri considerare un uomo prima dello stabilimento della Società *(a)*, le leggi della Natura quelle saranno; ch'ei riceverebbe in uno stato somigliante (1).

Questa Legge, la quale con imprimere in noi stessi l'idea d'un Creatore, ci porta inverso

---

(a) Ma non bisogna neppure dimenticarsi, che si è fatta una tale astrazione, quando se gli applicherà ciò, che si è scoperto in questa guisa.

(1) *Perchè non considerarlo nell' embrione? Le leggi della natura debbono incominciare con la natura. Non sarebbe bello, che fosse prima la natura, e venti anni dopo le leggi della natura? Queste leggi, di cui qui parla l'autore, sono delle leggi meccaniche, non delle morali. Le leggi meccaniche son tutte quelle, che seguono l'irritazione della natura animale. Io non saprei trovar qual fosse la prima a farsi sentir nell' uomo. Queste irritazioni dipendono dall' esser gli oggetti, che ci si presentano, armonici alla natura de' nostri sensi, e fantasia, o dissoni.*

so di Lui, per la sua importanza, e non già per l'ordine di queste Leggi, fra le *Leggi naturali* è la prima. L' uomo nello stato di Natura possederebbe piuttosto la facoltà di conoscere, che avere delle cognizioni *(b)*. E' chiaro, che

(b) Tutto questo è una mera cicalata. E che non presuppongono perpetuamente le cognizioni la facoltà di conoscere? E cosa è questa *Legge*, la quale imprimendo in noi *stessi l'idea d'un Creatore, ci porta inverso Lui?* E' questo il rapporto dell' essere creatore alle sue creature? L' influenza del mondo sensibile su i nostri sensi? una meditazione sopra la nostra origine? (Rifless. d'un Anon.) (*)

(*) L' Autore, che nel Capo precedente considera l'uomo sotto due aspetti, come un esser *fisico* (avrebbe meglio detto *corporeo*) e come un essere *intelligente*; sembra dimenticarsi di questa distinzione, riducendo qui un essere intelligente ad un essere interamente animale; mentre lo fa sul bel principio inteso a conservare la sua esistenza, alle sensazioni di fame e sete &c. Se l' uomo è intelligente, sentendo la sua esistenza, ed essendo consapevole a se stesso del di lei principio, non può non venire in cognizione del suo Creatore. Ecco la sua prima idea, la quale lo stesso Autore vuole esser impressa in noi stessi: e la legge, che ci porta verso di Dio, sia che ci obbliga ad amar Dio, è la prima e per l'importanza, e per l'ordine. Sembra dunque che l' Autore risguarda ciò che fa l' uomo, non quello che dee fare: che non distingua i sentimenti della natura depravata dell' uomo da quei della natura sana: (e questo notisi anche per rapporto a ciò che dice nell' ultimo paragrafo del Capo antecedente) e che con veduta meramente filosofica consideri l' uomo abbandonato a se stesso senza rapporto alcuno a Dio, o sia come venuto giù dalle nuvole, siccome egli si esprime nella sua Difesa.

che le prime sue idee non sarebbero idee speculative; penserebbe a conservare la sua esistenza prima d' investigar l' origine di quella. Un tal uomo alla bella prima sentirebbe la sola sua fralezza; la sua timidità sarebbe estrema; e se intorno a ciò ci bisognasse l' esperienza, sonosi trovati nelle boscaglie uomini selvaggi (c): di tutto tremano, tutto li pone in fuga.

In istato simigliante ciascuno si conosce inferiore, ed a stento ciascuno si conosce uguale: adunque non penserebbesi ad attaccarsi, e la prima Legge naturale sarebbe la pace (1).

E' irragionevole il desiderio, che *Obbes* assegna da prima agli uomini di soggiogarsi gli uni gli altri: E' sì composta l' idea dell' impero, e del dominio, e dipende da tant' altre idee, che questa non sarebbe la prima, che gli venisse in capo (d). Domanda *Obbes*, *perchè se gli uomi-*

(c) Testimonio il Selvaggio rinvenuto nelle foreste d' Annover, veduto in Inghilterra nel Regno di Giorgio I.

(d) L' Autore ha ragione; ma ha torto a dire, che la *prima Legge naturale sarebbe la pace*. Volendo parlare con proprietà in uno Stato Selvaggio non vi sarebbe generalmente nè guerra, nè pace, perchè una sup-

(1) *Quando s' incontrano due uomini l' uno all' altro ignoto, il primo movimento degli animi loro è il reciproco asservarsi: il secondo, il riconoscersi con iscambievole piacere, dove l' aria non inspiri sospetto: ed inspira sospetto il reciproco timore, e 'l reciproco mettersi in guardia. Vedesi lo stesso in due cani, in due gatti &c.*

ni non sono naturalmente in istato di guerra, vanno perpetuamente armati? e perchè hanno delle chiavi per serrare le case loro? Ma non si bada, che attribuisceſi agli uomini innanzi dello stabilimento delle Società, ciò che non può loro accadere, se non dopo un tale stabilimento, che fa trovar loro de' motivi per difendersi, e per attaccarsi (3).

Al sentimento della propria debolezza l'uomo unirebbe quello de' proprj bisogni. Quindi altra legge naturale sarebbe quella, che gl'inspirerebbe il cercar da nutrirsi.

Dissi, che il timore porterebbe gli uomini a fuggirsi: ma i contrassegni d'una tema vicendevole, gl' impegnerebbero in brev' ora ad avvicinarsi fra loro (4). Oltrechè vi si vedrebbero indotti dal piacere, che prova un animale nell' avvicinarsegli un animale della specie medesima. In oltre quella vaghezza, che i due sessi a motivo di loro differenza s'inspirano, accrescerebbe questo piacere, e le preghiere naturali, che

---

suppone un' intenzione di nuocersi, e l' altra quella di rispettare i suoi vicendevoli diritti. Piuttosto vi sarebbe a un tempo stesso guerra e pace, secondo le varie inclinazioni degl' individui, che componessero il Mondo, e che sono tenuti in dovere dallo Stato Civile. (Rifless. d' un Anon.)

(3) *I Groelandi non vanno armati che alla caccia, e non hanno chiavi delle capanne. Anderson.*

(4) *Non il reciproco timore gli unisce, ma il comune.*

che perpetuamente l' un l' altro si fanno, formerebbero una terza Legge.

Oltre il sentimento, che da principio gli uomini possеggono, giungono altresì ad avere delle cognizioni: quindi vengono ad avere un secondo vincolo, che non hanno gli altri animali. Adunque hanno essi un nuovo motivo d' unirsi; e la brama di vivere in Società forma una quarta Legge naturale (e). (5)

CA-

(e) Se le Leggi sono *rapporti necessarj* derivanti dalla natura delle cose, come mai un *desiderio* può chiamarsi una *legge*? Come un *sentimento di debolezza*, *quello de' proprj bisogni*, *la preghiera naturale*, *che fannosi perpetuamente l' un l' altro il maschio*, *e la femmina*, *una brama di vivere in società*, possono annoverarsi fra le Leggi? Almeno per esser coerente a se stesso, avrebbe dovuto ricordarsi il Signore di *Montesquieu* in questo luogo, come assegnar non potea questo termine se non se a' *rapporti*, che hanno fra essi i differenti sentimenti, &c. (Riflesf. d' un An.)

(5) *Il desiderio di vivere in società o nasce dal bisogno, o si forma e fortifica per l' educazione.*

CAPITOLO III.

Delle Leggi positive.

APpena sono gli uomini in società, che perdono il sentimento di loro debolezza: cessa l' uguaglianza, ch' era fra essi, ed ha principio lo stato di guerra *(a)*. (1)

Ogni particolar società discerne la propria forza; e quindi ha origine uno stato di guerra di Nazione a Nazione. I privati in ogni società cominciano a conoscere la lor forza: si studiano di far in guisa, che ridondino in pro loro i vantaggi principali di questa società, e questo forma infra essi uno stato di guerra *(b)*.

Que-

(a) Farebbe di mestieri provarlo, e dedurlo dalla nozione della *Società*. (Riflesf. d' un Anon.)

(b) Non aspettano gli uomini di rilevar la loro forza per far sì che ridondino in loro favore i vantaggi principali di questa Società. L' inclinazione naturale, che ci porta verso quelle cose tutte, che crediamo convenirci, è il movente, che ci fa operare; e se ci manca la forza, vi suppliamo coll' industria, ec. Generalmente parlando non può dirsi che ogni uomo, che conosce le proprie forze, cerchi di far ridondare in suo pro

(1) Il bisogno è una irritazione, che spigne a soddisfarlo. Si fa dunque la guerra ad ogni caso, che attraversa il desiderio di soddisfarlo. Il timore, che produce una irritazione maggiore, ritiene la prima. La guerra, che gli uomini si fanno, è figlia dell' irritazione; l' irritazione del bisogno; il bisogno della natura mancante.

Queste due specie di stato di guerra fanno stabilire le leggi fra gli uomini. Presi come abitatori di sì gran pianeta, ch' è indispensabile, che vi esistono popoli diversi, hanno leggi nel rapporto, che hanno fra essi questi stessi popoli; e ciò forma il *Diritto delle Genti*. Considerati come viventi in una Società, che dee esser mantenuta, hanno le leggi secondo il rapporto, che vi è tra quelli, che governano, e quelli, che sono governati; e questo è il *Diritto Politico*. Ne hanno altresì nel rapporto, che hanno tutt' i Cittadini fra essi; ed ecco il *Diritto Civile* (c). (2)

So-

ro i vantaggi della Società: poichè tal disposizione suppone una brama d' acquistare ciò, che non è nostro, una volontà a seguire i proprj impulsi, e le proprie voglie, senza badare a' disgusti, che risultar ne possono altrui: disposizione, che suppor non possiamo in tutti gli uomini in generale. Questo passo sente troppo di Obbesiamismo. (Riflest. d' un Anon.)

(c) Tutte queste proposizioni vorrebbero essere esattamente provate. Possiamo negare, che le *due sorte di sta-*

(2) *Non si fa da' filosofi ogni giorno, che gli uni cambiare le definizioni degli altri. Ogni uomo ha da Dio diversi diritti: le leggi di Dio note per la ragione, che vietano di offenderli, sono le leggi naturali. Ogni popolo ha de' diritti rispetto ad un altro: le leggi custodi di tali diritti, sono il* jus Gentium. *I Sovrani hanno de' loro diritti. Ecco il jus politico. I decreti de' popoli per conservare i diritti o primitivi, o acquistati de' cittadini, sono le leggi civili. Non vi è legge senza diritto; nè diritto senza obbligazione; nè obbligazione naturale senza un Sovrano della natura.*

Sopra d' un tal principio è naturalmente fondato il *Gius delle Genti*, che fare si debbono le di-

---

stato di guerra, delle quali parla l' Autore, *facciano stabilire le leggi fra gli uomini*; e possiam sostenere, che la necessità dell' ordine fa stabilire le leggi. Criticammo la definizione del Signor di *Montesquieu* data delle Leggi in generale: per dimostrare, che la critica nostra ha il suo fondamento, applichiamola a quelle, che l' Autore dà in questo luogo del *Diritto delle genti*, del *Diritto Politico*, e del *Diritto Civile*. Il *Diritto delle Genti*, dic' egli, *sono le leggi nel rapporto, che hanno fra essi i diversi Popoli*: ora poichè *le leggi sono i necessarj rapporti derivanti dalla natura delle cose*, secondo il Signor di *Montesquieu*, il *Diritto delle Genti saranno i rapporti necessarj derivanti dalla natura delle cose nel rapporto, che hanno i varj Popoli fra essi*; e il *Diritto Politico* saranno *questi rapporti nella relazione, che hanno coloro, i quali governano con quelli, che sono governati*: ed il *Diritto Civile questi medesimi rapporti nella relazione, che hanno tutt' i Cittadini fra essi*. S' intende ciò, che voglia dir questo? Se le leggi derivano dalla natura delle cose, come insegna il Signor Presidente, queste esser debbono diverse, secondo la natura diversa delle cose, onde derivano: forz' è adunque, che fatta astrazione dell' idea di Sovrano, e di suddito, una Nazione si trovi in faccia d' altra Nazione in altri rapporti, di quello si trovino sudditi in faccia al loro Sovrano; ed i rapporti di sudditi a' Sovrani debbono per necessaria conseguenza esser diversi da quelli di sudditi a sudditi. Non sono adunque gli *Stati di guerra*, ma bensì quei di Nazion, di Sovrano, di Sudditi, ec. quelli, che stabiliscono, e che determinano siffatti rapporti: o per lo meno da questi gli avrebbe dovuti dedurre l' Autore: conciossiachè prendete le Nazioni, i Sovrani, i Sudditi, ec. in guerra, ovvero considerategli in pace, voi ne dedurrete perpetuamente le leggi medesime, la cui applicazione cangia uni-

diverse Nazioni, nella pace il maggior bene, e nella guerra il minor male, che sia possibile, senza nuocere a' veri loro interessi (d).

L' oggetto della guerra è la vittoria; quello della vittoria, la conquista; quello della conquista, la conservazione. Da questo, e dal precedente principio nascer debbono tutte le leggi, che formano il *Diritto delle Genti* (e).

Le Nazioni tutte hanno un Diritto delle Genti, e gli stessi *Irochesi*, che si cibano de' lor prigionieri, ne hanno uno. Spediscono, e ricevono Ambascerie: conoscono i diritti della guerra, e della pace; ma il male si è, che un tal di-

nicamente secondo la sola differenza de' casi. Veggasi Bibl. Imp. Tomo XV. Part. I. pag. 83. e seg. (Rifless. d' un Anon.)

(d) Questa proposizione si deduce da un principio generale, vale a dire, che gli uomini far si debbono a vicenda il maggior bene, che sia possibile. (Rifless. d' un Anon.

(e) In niun modo. Le leggi formanti il Diritto delle Genti debbon tutte derivare dal solo principio della perfezione. Non possiam dire, che in generale, *L' oggetto della guerra sia la vittoria, quello della vittoria la conquista, quello della conquista la conservazione*; e molto meno possiam collocare nel numero di principj questo passo. L' oggetto della guerra varia a norma delle differenti disposizioni di coloro, che la fanno; e se ne volessimo scegliere uno per principio, converrebbe dirsi, che l' oggetto della guerra è la *riparazione d' un torto, che ci è stato fatto, ed una dicevole sicurezza per l' avvenire*. Colui, che fa la guerra per tutt' altro motivo, opera contra il diritto delle genti. (Rifless. d' un Anon.)

diritto delle Genti non è fondato su i veri principj (3).

Oltre il diritto delle Genti riguardante tutte le Società; vi ha per ciascuna un diritto politico. Non potrebbe sussistere una Società senza un governo. *L'unione di tutte le forze private*, dice egregiamente il *Gravina*, forma ciò, che addimandasi *Stato Politico* (4).

La forza generale può collocarsi nelle mani *d'un solo*, o in quelle di *molti*. Taluni si son fatti ad immaginare, che avendo la Natura stabilito il poter paterno, il governo d'un solo fosse più conforme alla Natura. Ma l'esempio del poter paterno nulla prova. Imperciocchè, se il poter del padre ha relazione al governo d'un solo; dopo la morte del padre, il poter de' fratelli, ovvero dopo la morte de' fratelli, quello de' cugini germani hanno rapporto al governo di più. La potestà politica abbraccia di necessità l'unione di più famiglie.

Fia meglio il dire, che il governo più uniforme alla natura si è quello, la cui disposizione particolare si confà meglio colla disposizio-

(3) *Il diritto delle Genti è il corpo de' diritti primitivi di molte famiglie unite insieme. Ogni diritto di un popolo verso un altro è giusto, quando ha per base i diritti primitivi. Questi diritti sono i veri principj del diritto delle Genti.*

(4) *E' una definizione, che nasce dalla cosa stessa; ed è una pedanteria il volersene garantire con autorità. L'unione di tre linee, dice Euclide, è un triangolo. Pedanteria.*

ne del popolo, per cui è ſtabilito (*f*).

Non poſſono unirſi le forze particolari, ſenza che ſi uniſcano tutt' i voleri, l'unione di queſti voleri, dice ancora ottimamente il *Gravina*, è ciò, che addimandaſi lo *Stato Civile*.

La Legge in generale, in quanto governa tutt' i popoli della Terra, è la ragione umana; e le leggi politiche, o civili di ciaſcuna Nazione, non debbono eſſere che i caſi particolari, a' quali ſi applica queſta ragione umana (*g*).

Debbon eſſe convenire per ſiffatto modo al popolo, per cui ſon fatte, ch' è un caſo rariſſimo, ſe quelle d' una Nazione poſſano eſſer dicevoli ad un' altra (6).

Forz' è, che ſi riferiſcano alla natura, ed al principio del governo, ch' è ſtabilito, o che vuolſi ſtabilire; o ſia, ch' eſſe lo formino, ſiccome fanno le leggi politiche, o ſia, che lo conſervino, ſiccome fanno le leggi Civili.

Deb-

(f) Il governo più uniforme alla Natura quello ſi è, che meglio uniſce le forze di tutti gl' Individui d' uno Stato, e per conſeguenza anche i loro vòleri; poichè, ſiccome dice il *Gravina*, *l' unione de' voleri è ciò che chiamaſi. Stato Civile*. (Riflesſ. d' un Anon.)

(g) Altra prova, che dal Signor di Monteſquieu ſono ſtate mal definite *le Leggi*. Prima ei diſſe, che *le Leggi* erano *rapporti*, in queſto luogo la *Legge è la ragione umana*, le leggi ſono *caſi particolari*; per conſeguenza forz' è, che la *ragione umana* ſieno *rapporti*. Mi ſi ſviluppi queſto Caos d' idee. (Riflesſ. d' un Anon.)

(6) *Non più che la ſcarpa di un uomo calzarla ad un altro*.

Debbono le medesime essere relative al *fisico* del paese, al clima gelato, ardente, o temperato; alla qualità del terreno, alla sua situazione, alla sua ampiezza, al genere di vita de' popoli, lavoratori, cacciatori, o pastori; debbon convenire al grado di libertà, che soffrir può la Costituzione, alla Religione degli abitanti, alle loro inclinazioni, alle loro ricchezze, al lor numero, al loro commercio, a' lor costumi, alle maniere loro: finalmente hanno le medesime alcuni rapporti infra esse; ne hanno colla loro origine, coll' oggetto del Legislatore, con l'ordine delle cose, sopra le quali sono stabilite. Forz' è pertanto, che vengano considerate sotto tutt' i divisati aspetti.

Questo è appunto ciò, ch' io m' accingo ad eseguire in quest' opera: mi farò ad esaminare tutti questi rapporti, i quali presi insieme vengono a formare ciò, che chiamasi lo SPIRITO DELLE LEGGI *(h)*.

Non ho disgiunte dalle *Civili* le Leggi *Politiche*: imperciocchè, siccome io non tratto delle

 Leg-

(h) Provano tutti questi passi, che l' Autore non ebbe distinte idee della natura delle Leggi. In fatti, se queste sono *rapporti*, come intenderemo noi quelle espressioni, in cui il Signor *di Montesquieu* dice, che *le medesime debbon essere relative al fisico del paese*, ec. che *hanno de' rapporti fra esse*, ec. saranno adunque *rapporti relativi*, *rapporti*, *che hanno de' rapporti*, ec. e tutti questi rapporti formano ciò, che dicesi lo SPIRITO DELLE LEGGI. Questo linguaggio non sembra gran fatto degno d' un celebre Magistrato. Pare, ch' ei dovesse ap-pa-

Leggi, ma dello ſpirito di quelle; e ſiccome queſto ſpirito conſiſte ne' varj rapporti, che le leggi aver poſſono con coſe diverſe; così ho dovuto, non tanto ſeguir l'ordine naturale delle Leggi, quanto quello di queſti rapporti, e di queſte coſe.

Mi farò prima ad eſaminare i rapporti, che hanno le leggi colla Natura e col principio di ciaſcun governo; e ſiccome tal principio ha ſulle Leggi ſomma influenza, mi formerò a rilevarlo a dovere, e qualora mi venga fatto di ſtabilirlo, ne vedremo ſcaturire le Leggi come dalla loro ſorgente. Paſſerò quindi agli altri rapporti, i quali ſembrano più particolari.

LI-

pagarſi di dire ſeguentemente: „ Le Leggi ſon rapporti „ neceſſarj derivanti dalla natura delle coſe. In uno „ Stato vi ſono coſe differenti, il Sovrano, i Sudditi, „ il clima, il paeſe, ec. Mi farò dunque ad eſamina„ re, come le Leggi ſon nate dalla Natura del Sovrano, „ de' Sudditi, del clima, del paeſe, ec. e quindi ſpie„ gherò perchè una tal legge eſiſte in un luogo, e non „ nell' altro: in un tal tempo, e non in un altro. „ Veggaſi Bibl. Imp. Tomo XV. Parte I. pag. 86. (Riflesſ. d' un Anon.)

LIBRO II.

Delle Leggi che direttamente derivano dalla natura del Governo.

CAPITOLO PRIMO

Della Natura de' tre diversi Governi.

TRE specie di governi vi sono, il REPUBBLICANO cioè, il MONARCHICO, ed il DISPOTICO (1). Per rilevarne la natura basta l'idea, che ne hanno gli uomini meno illuminati. Suppongo tre definizioni, o per dir meglio, tre fatti: il primo, che *il Governo Repubblicano quello si è, in cui il popolo in corpo, ovvero una sola porzione di quello, tiene la potestà sovrana; il Monarchico, quello, in cui governa un solo, ma con leggi fisse, e stabilite: dove per lo contrario nel Dispotico un solo senza leggi, e senza norma tutto fa a suo senno, e capriccio* (*a*).

(*a*) Questa divisione, ch' è molto comune, a mio cre-

(1) *Il Governo è un essere composto dalla potenza legislatrice ed esecutrice. Le famiglie unite il creano. Vi possono adunque essere tanti Governi, in quanti modi è piaciuto a' popoli di esser governati.*

Eccovi ciò, ch'io denomino Natura di ciascun governo. Fa di mestieri il discernere, quali sieno le leggi, che direttamente scaturiscono da questa natura, e che per conseguenza sono le prime Leggi fondamentali.

CA-

credere, è assai imperfetta. Ogni governo, o è arbitrario, o limitato. E' arbitrario, se non vi sono leggi fondamentali, le quali fissino la maniera, con cui bisogna condursi nel regolare gli affari: è più o meno limitato, secondo che queste Leggi ristringono la pubblica autorità. Qualora col maggior numero de' voti può un Corpo di Stato ordinare ciò, che gli va a genio, questo è un governo dispotico, non altrimenti che quello, in cui uno solo comanda, senza seguire altra Legge, che il proprio volere: lo stesso avviene d'uno Stato, in cui la potestà sovrana risiede in alcuni membri di quello Stato. Così il governo Democratico, e l'Aristocratico esser possono Dispotici nel modo stesso che il Monarchico; ed è un errore il credere, che quest'ultimo sia il solo, su cui possa cadere il Dispotismo. (Riflest. d'un Anon.)

CAPITOLO II.

Del Governo Repubblicano, e delle Leggi relative alla Democrazia.

QUalora la Poteſtà Sovrana nella Repubblica riſiede nel Popolo in corpo, queſta è una Democrazia. Quando la ſteſſa Sovrana Poteſtà è nelle mani d'una porzione del Popolo, ſi chiama un' *Ariſtocrazia*.

Nella Democrazia è il Popolo per certi riguardi il Monarca, dove per alcuni altri è il ſuddito.

Eſſere non può Monarca, ſe non per li ſuoi voti, che ſono i voleri ſuoi (*a*). Il voler del Sovrano è lo ſteſſo Sovrano (*b*). Le Leggi, che ſtabiliſcono il diritto di ſuffragio per tanto ſono in un tal governo fondamentali. Di fatto importa di pari il regolarvi in qual modo, da chi, a chi, ſopra di che debbono eſſer dati i ſuffragj, che importi in una Monarchia il ſapere quale ſi è il Monarca, ed in qual guiſa egli dee governare.

(a) I ſuffragj fanno il volere de' privati: il Decreto, che ne riſulta, fa quello del Corpo. (Rifleſſ. d' un Anon.)

(b) L' eſprimerſi in queſta guiſa ſi è un confondere i termini. Chi dirà mai, che la volontà del Signor di Monteſquieu è Monteſquieu ſteſſo? (Rifleſſ. d' un Anon.)

Dice *Libanio*, (c) che *in Atene uno straniero, che si fosse introdotto nell' assemblea del popolo, erane punito colla morte;* e la ragione si è, perchè colui usurpavasi il diritto di Sovranità.

Egli è essenziale il fissare il numero de' Cittadini, che formar debbono le Assemblee: senza di ciò ignorar si potrebbe, se il popolo ha parlato, ovvero una sola porzione d' esso popolo. In Lacedemone vi voleano dieci mila Cittadini. In Roma nata nella picciolezza per innalzarsi alla grandezza: in Roma fatta per provare le vicende tutte della fortuna; in Roma, la quale, ora avea quasi tutt' i proprj Cittadini fuori delle sue mura, ora tutta l' Italia ed una parte della terra entro le sue mura, non erasi un tal numero fissato (d); e questa si fu una delle grandi cagioni della sua rovina.

Il popolo, che tiene in mano la Sovrana potestà, dee far da se stesso tutto quello, che far può a dovere; e ciò che non può far bene, forz' è ch' ei lo faccia per mezzo de' suoi Ministri.

Non sono i Ministri suoi, qualora ei non li nomina: ella è adunque una massima fondamentale di questo governo, che il popolo nomini i suoi Ministri, ch' è quanto dire, i suoi Magistrati.

Ha egli bisogno, non altrimenti che i Monar-

(c) Declamazioni 17. e 18.

(d) Vedi le considerazioni intorno alle cagioni della grandezza de' Romani, e della loro decadenza. Capo IX. Parigi 1755.

narchi, e più d' essi eziandio, d' esser condotto da un Consiglio, o sia Senato. Ma perchè ei v' abbia fidanza, fa di mestieri, ch' ei n' elegga i Membri; o gli scelga esso stesso, siccome seguiva in Atene; o per mezzo d' alcun Magistrato, da esso stabilito per eleggerli, siccome in certe occasioni praticavasi in Roma.

Per isceglier coloro, a' quali dee fidare alcuna parte della propria autorità, il popolo è ammirabile. Altro non dee fare, che determinarsi per via di cose, ch' ei non può non sapere, e per via di fatti, che cadono sotto i suoi sensi. Sa egli benissimo, che un uomo è stato più fiate alla guerra, che vi si è in tale, e tale altra guisa segnalato: egli è adunque attissimo per l' elezione d' un Generale. Sa, che un giudice è vigilante, che molti partono dal suo Tribunale contenti di lui, che non è stato convinto di corrompimento: ecco quanto basta per eleggere un Pretore. Gli ha fatto colpo la magnificenza, o l' opulento stato d' un Cittadino, e ciò basta perchè ei possa scegliere un Edile. Queste cose tutte sono fatti, de' quali viene a meglio istruirsi nella pubblica piazza di quello facciasi un Monarca nella sua Reggia. Ma saprà egli condurre un affare, conoscere i luoghi, le occasioni, i momenti, e profittarne? No; ei nol saprà.

Se dubitar si potesse della naturale capacità, che ha il popolo per rilevare il merito, basterebbe dare un' occhiata alla serie continuata di scelte maravigliose fatte dagli *Ateniesi*, e da' *Romani*; che non verranno certamente attribuite al caso.

E'

E' noto, come in Roma, tutto che il popolo si fosse arrogato il diritto d' innalzare alle cariche persone *della plebe*, non potea risolversi ad eleggerle; e quantunque per la Legge d' *Aristide* si potessero in Atene cavare i Magistrati da tutte le Classi, non avvenne mai; dice *Senofonte* (e), che il minuto popolo quelle richiedesse, che potessero interessare o la sua salute, o la sua gloria.

Siccome la maggior parte de' Cittadini, che possono avere cognizione bastante per eleggere, non ne hanno quanta ve ne vorrebbe per essere eletti; così il popolo, che ha molta capacità per farsi dar conto dell' altrui amministrazione, non è atto ad amministrar per se stesso.

Forz' è, che gli affari camminino, e che abbiano un certo movimento, il qual non sia nè soverchio lento, nè soverchio veloce. Ma il popolo ha sempre o troppa attività, o troppo poca. Talora con centomila braccia rovescia tutto: tal' altra con centomila piedi cammina col passo degl' insetti.

Nello stato popolare il popolo si divide in certe Classi; ed i grandi Legislatori sonosi appunto segnalati nel modo di formare questa divisione; e quindi solo sempre derivò la durata non meno, che la prosperità della Democrazia.

Seguì *Servio Tullio* nel compor le sue Classi lo

(e) Pag. 691. e 692. Edizione del *Wechelio* de 1596.

lo spirito Aristocratico. Veggiamo in *Tito Livio* (*f*), e in *Dionigi d' Alicarnasso* (*g*), come mise il diritto di suffragio nelle mani de' principali cittadini. Aveva egli diviso il popolo Romano in cento novantatrè Centurie, che componeano sei classi, e ponendo i facoltosi, ma in minor numero, nelle prime Centurie; i meno ricchi, ma in numero maggiore nelle seguenti, gettò la folla tutta de' bisognosi nell' ultima; e non avendo ciascuna Centuria che un sol voto (*h*), i mezzi, e le ricchezze erano quelle, che davano il suffragio, anzi che le persone.

Solone divise il popolo *d' Atene* in quattro Classi. Guidato dallo spirito Democratico non le formò per fissar quei, che dovevano eleggere, ma bensì quelli, ch' esser potevano eletti: e lasciando a ciascun Cittadino il diritto d' elezione, volle, (*i*) che in ognuna di queste quattro Classi, si potessero eleggere de' Giudici; ma che delle sole tre prime, ove si trovavano i Cittadini agiati, si potessero prendere i Magistrati.

Siccome la divisione di quelli, che hanno il diritto del suffragio, è nella Repubblica una legge fon-

---

(f) Lib. 1.

(g) Lib. IV. Art. 15. e seg.

(h) Veggasi nelle Considerazioni sopra le cagioni della grandezza de' Romani, e della loro decadenza Cap. IX. come si conservò nella Repubblica questo spirito di *Servio Tullio*.

(i) *Dionigi d' Alicarnasso*, Elogio d' Isocrate p. 97. Tom. II. Ediz. del Wechelio. Polluce Lib. VIII. Cap. X. Art. 130.

fondamentale, così il modo di darlo è pure altra legge fondamentale (*k*).

Il suffragio *a sorte* è della Natura Democratica: il suffragio *a scelta* è di quella dell' Aristocrazia.

E' la sorte una foggia d'eleggere, che niuno attrista: lascia ad ogni Cittadino una ragionevole speranza di servir la sua Patria.

Ma, siccome per se stesso è difettoso, nel regolarlo appunto, e nel correggerlo si sono immortalati i grandi Legislatori.

Stabilì *Solone* in *Atene*, che si nominerebbe per iscelta a tutti gl' impieghi militari; e che i Senatori, ed i Giudici sarebbero eletti a sorte.

Volle, che si dessero a scelta le Magistrature civili, ch' esigeano spesa grande; e che le altre si dessero a sorte.

Ma per correggere la sorte, regolò la cosa in guisa, ch' eleggere non si potrebbe fuorchè nel numero di coloro, che si presentassero: che quegli

(*k*) Le leggi fondamentali son quelle, che s' attengono all' essenza particolare d' un governo. Consiste in generale l' essenza del governo nel diritto di comandare, e nell' obbligo d' obbedire: l' essenza particolare consiste nel modo, col quale esser dee esercitato questo diritto, affinchè ne risulti l' obbligazione: laonde tutte le leggi, che determinano questo modo, s' attengono all' essenza particolare del governo: Sono adunque fondamentali; ed ecco perchè la *divisione di quelli, che hanno diritto del suffragio*, è nella Repubblica una legge fondamentale; e perchè la maniera di darlo è un' altra Legge fondamentale. (Rifless. d' un Anon.)

gli, che fosse eletto, verrebbe da' Giudici esaminato (l); e che ognuno lo potrebbe accusare come indegno (m): questo partecipava ad un tempo stesso della scelta, e della sorte. Allorchè altri avea terminato il tempo della sua magistratura, conveniva soggiacere ad un altro giudizio intorno al modo, col quale erasi diportato. Le persone inabili dovevano aver molta ripugnanza a dare il nome loro per essere cavate a sorte.

La Legge, che fissa il modo di dare i viglietti di suffragio, è pure nella Democrazia una legge fondamentale. E' una gran questione, se i voti debbano esser pubblici, o segreti. Scrive *Cicerone* (n), che le leggi (o), che li resero segreti negli ultimi tempi della Romana Repubblica, una furono delle grandi cagioni della sua caduta. Siccome questo diversamente si pratica in diverse Repubbliche, ecco, a mio credere, ciò che si convenga pensarne.

Certo si è, che quando il popolo dà i suoi voti, questi debbon essere pubblici (p); e ciò dee

---

(l) Vedi l' Orazione di Demostene *de falsa Legatione*, e l'orazione contra Timarco.

(m) Si cavavano anche per ciascun posto due viglietti, uno che dava il posto, l' altro che nominava quello, che dovea succedere, in evento, che il primo non fosse accettato.

(n) Lib. I. e III. delle Leggi.

(o) Si chiamano *Leggi tabularie*. Si davano due tavolette ad ogni Cittadino, la prima segnata con un A. per dire *antiquo*; l' altra con un V. e con un R., *uti rogas*.

(p) In Atene si alzavano le mani.

dee considerarsi nella Democrazia per una legge fondamentale. Bisogna, che il popol minuto venga illuminato da' principali, e tenuto in dovere dalla gravità di alcuni personaggi. Così nella Repubblica Romana, tutto si distrusse col rendere segreti i suffragj: non fu più possibile l' illuminare un popolaccio, che andava a perdersi. Ma quando in un' Aristocrazia, dà i suffragj il Corpo de' Nobili (*q*), ovvero in una Democrazia il Senato (*r*); siccome quivi non si tratta che di prevenire le brighe, non potrebbero i voti esser gran fatto segreti.

La briga in un Senato è pericolosa: ella si è tale in un Corpo di Nobili; ma non lo è nel popolo, la cui natura si è l' operar per passione. Negli Stati, ne' quali ei non ha parte alcuna nel governo, si riscalderà per un attore, come fatto avrebbe per gli affari. La disgrazia d' una Repubblica si è quando non vi sono più brighe; e ciò segue, allorchè si è corrotto il popolo a forza di danaro: diviene raffreddato: s' affeziona all' oro, ma perde l' affetto agli affari: senza prendersi cura del governo, e di ciò, che vi si propone, aspetta tranquillamente il suo salario.

E' altresì una Legge fondamentale della Democrazia, che il solo popolo faccia delle Leggi (*ſ*). Vi

(q) Come in Venezia.

(r) I trenta Tiranni d' Atene vollero, che i suffragj degli *Areopagiti* fossero pubblici per dirigergli a loro talento. *Lisia*, Orazione contra *Agorat.* Cap. VIII.

(ſ) Quegli, che fa le Leggi, comanda: quegli, che co-

Vi sono tuttavia mille occasioni, nelle quali è necessario, che il Senato possa deliberare; e spesso anche torna bene di provare una legge prima di stabilirla. Sapientissime erano le costituzioni di Roma, e d'Atene: i decreti del Senato aveano forza di legge (t) per un anno, nè diventavan perpetui se non pel volere del popolo.

CAPITOLO III.

Delle Leggi relative alla Natura dell' Aristocrazia.

Risiede la Sovrana potestà nell' Aristocrazia in un dato numero di persone. Esse sono, che fanno le Leggi, e che fannole eseguire; ed il rimanente del popolo in lor riguardo è al più quello, che sono in una Monarchia i sudditi rispetto al Monarca.

Non vi si dee dare il voto a sorte, poichè non ne risulterebbero che i soli disordini. Di fatto in un governo, che ha omai stabilite le distinzioni più afflittive, quando si fosse scelti a sorte, non

comanda, è il Sovrano: se il solo popolo non fa le Leggi, non è Sovrano, ed il governo non è Democratico. Il popolo può far le leggi, o per se stesso, o per li suoi rappresentanti. Importa aver l' occhio a questo, per non confondere l' Aristocrazia colla Democrazia. (Rifless. d'un Anon.)

(t) Vedi *Dionigi d' Alicarnasso* Lib. IV. e IX.

non se ne sarebbe meno odiosi: il nobile è l' invidiato, non già il Magistrato.

Allorchè i Nobili sono molti, vi vuole un Senato, che regoli gli affari, i quali non potrebbero esser decisi dal Corpo de' Nobili, e che quelli prepari, de' quali quegli decide (1). In tal caso possiam dire, che l' Aristocrazia risiede in qualche modo nel Senato (2), la Democrazia nel Corpo de' Nobili, e che il popolo è un mero nulla.

Fortunatissima cosa sarà nell' Aristocrazia, qualora per alcuna via indiretta si fa uscire il popolo del suo annientamento: così a Genova il banco di San Giorgio in gran parte amministrato da' principali popolari (a), dà al popolo certa influenza nel governo, che ne forma tutta la prosperità.

I Senatori non debbono avere il diritto di rimpiazzare quei, che mancano nel Senato: cosa non vi sarebbe di questa più atta a perpetuarne gli abusi. In Roma, che ne' primi tempi fu una specie d' Aristocrazia, il Senato non si suppliva per se stesso; ma i Censori nominavano i Senatori novelli (b).

Una

(a) V. *Addisson*, Viaggio d' Italia, pag. 16.
(b) Lo furono da principio per li Consoli.

(1) *Una delle leggi fondamentali d' un' Aristocrazia ereditaria.* (*perchè vi sono state dell' elettive*) *è quella di fissar de' limiti all' aumento della nobiltà.*

(2) *Anzi è tutta nel Senato con la legge, che il Senato dee essere scelto dalla Nobiltà. Se l' Aristocrazia fosse in tutto il Corpo de' Nobili, tra poco passerebbe in Democrazia.*

Una soverchia autorità data in un subito in una Repubblica ad un Cittadino, forma una Monarchia, ed anche più che una Monarchia. In questa le leggi hanno provveduto alla Costituzione, o vi si sono adattate: il principio del góverno tiene in dovere il Monarca; ma in una Repubblica, in cui un Cittadino si fa dare (c) un potere esorbitante, l' abuso di questo potere è maggiore, poichè le leggi, che non lo hanno preveduto, nulla hanno fatto per rattenerlo.

L' eccezione di questa regola si è, quando tale si è la Costituzione dello Stato, che abbisogna d' una Magistratura, che abbia un potere trascendente. Tale era Roma co' suoi Dittatori: tale si è Venezia co' suoi Inquisitori di Stato, sono queste terribili Magistrature, che riconducono violentemente lo Stato alla sua libertà. Ma donde nasce, che siffatte Magistrature si rilevano sì diverse in queste due Repubbliche? Difendea Roma gli avanzi della sua Aristocrazia contra il popolo; dove Venezia si serve de' suoi Inquisitori di Stato per conservare la sua Aristocrazia contra i Nobili. Quindi seguiva, che in Roma poco tempo durar dovesse la Dittatura, perchè il popolo opera pel suo impeto, e non già per le sue mire. Bisognava, che questa

(c) Questo appunto rovesciò la Repubblica Romana. Vegganfi le Considerazioni intorno alle cagioni della grandezza de' Romani, e della loro decadenza. Parigi 1755.

Magiſtratura s' eſercitaſſe con iſtrepito, avvegnachè ſi trattaſſe d'intimorire il popolo, e non di punirlo; che il Dittatore foſſe creato per un ſolo affare, e non aveſſe una illimitata autorità, che unicamente per queſto affare, perchè era ſempre creato per un caſo non preveduto. In Venezia per lo contrario vi vuole una Magiſtratura permanente. Quivi le mire poſſono eſſere principiate, continuate, ſoſpeſe, riaſſunte; l'ambizione d' un ſolo diventa quella d' una famiglia, e l'ambizione d' una famiglia quella di molte. Vi vuole una Magiſtratura occulta, perchè i delitti, ch' eſſa puniſce, ſempre profondi, ſi formano in ſegreto, e nel ſilenzio. Aver dee queſta Magiſtratura una generale inquiſizione, come quella, che dee troncare non ſolo i mali, che ſi conoſcono, ma prevenire altresì quelli, che non conoſcono. Finalmente è queſt' ultima ſtabilita per punire i delitti, che ſoſpetta, dove la prima facea più uſo delle minacce, che de' gaſtighi per li delitti confeſſati fino da chi aveali commeſſi.

In ogni Magiſtratura fa d' uopo compenſare l' ampiezza della poteſtà colla corta durata; un anno è il periodo fiſſato dalla maggior parte de' Legislatori: pericoloſo ſarebbe uno ſpazio più lungo, ed uno più corto ſarebbe contrario alla natura della coſa. E chi vorrebbe mai in cotal guiſa governare i proprj domeſtici affari? In Raguſi (d) il Capo della Repubblica ſi muta ogni meſe,

(d) Viag. di Tournefort.

se, gli altri Uffiziali ogni settimana, ogni giorno il Governatore del Castello. Ciò non può convenire se non ad una picciolissima Repubblica (e) circondata da Potenze formidabili, che corromperebbero agevolmente i piccioli Magistrati.

La migliore Aristocrazia quella si è, in cui la porzione del popolo, che non ha parte nella potestà, è sì piccola, e sì povera, che la porzione dominante non trova il menomo interesse nell' opprimerla. Così, allorchè *Antipatro* stabilì in Atene (f), che chi non possedesse duemila dramme, verrebbe escluso dal diritto di votare, formò la migliore Aristocrazia, che si potesse, avvegnachè sì picciolo era questo Censo, ch' escludea pochissime persone, e niuno di quelli, che avessero nella Città una qualche considerazione.

La famiglie Aristocratiche debbono essere, in quanto è possibile, popolo. Quanto più un' Aristocrazia s' avvicinerà alla Democrazia, tanto più sarà perfetta; e diverrà meno tale a misura, che avvicinerassi alla Monarchia.

La più imperfetta di tutte quella si è, in cui la porzione del popolo, che obbedisce, è schiava civile di quella, che comanda, come l' Aristocrazia *Polacca*, ove i contadini sono schiavi della Nobiltà.

(e) A Lucca i Magistrati durano due mesi.
(f) Diodoro Lib. XVIII. p. 601. Ediz. di Rhodoman.

CAPITOLO IV.

Delle Leggi nel loro rapporto colla natura del governo Monarchico.

LE potestà di mezzo subordinate, e dipendenti costituiscono la natura del Governo Monarchico, vale a dire, di quello, in cui con leggi fondamentali governa un solo: Dissi le potestà intermedie subordinate, e dipendenti: di fatto nella Monarchia il Principe è la sorgente di tutta la potestà politica, e civile. Queste leggi fondamentali suppongono di necessità de' canali mezzani, per li quali scorra la potestà (*a*); imperciocchè, se nello Stato non vi è che

(a) E' dicevole lo schiarir questo passo. Le leggi fondamentali variar possono in infinito; mentre la potestà suprema può essere limitata in modi infiniti. Ma esse tutte non suppongono di necessità de' *canali intermedj, per li quali scorra la potestà*. Le leggi, a cagion d' esempio, che vietano al Monarca il farne, senza il consenso del popolo: di far la guerra, o la pace, senz' aver prima consultati certi dati Ordini dello Stato: di mettere delle tasse, senz' averne ottenuto il consenso della Nazione: tutte le divisate Leggi son Leggi fondamentali, le quali non suppongono alcuni *canali mezzani, per li quali scorra la potestà*. Quelle però, che determinano la maniera, colla quale saranno eseguiti il volere, e gli ordini del Sovrano, quelle suppongono *i mezzani canali*, di cui parla il Signore di MONTESQUIEU: esse sono, che stabiliscono i Tribunali, la forma d' amministrar la giustizia, ec. e questi *canali mezzani* non sono soltanto ad-

che il voler momentaneo, e capriccioso d' un solo, non può esservi cosa fissa, e per conseguente alcuna legge fondamentale.

La più naturale potestà intermedia subordinata si è quella della Nobiltà (b). Entra questa in qualche modo nell' essenza della Monarchia, la cui massima fondamentale si è, *dove non v' è Mo-*

addetti al governo Monarchico, ma di pari a qualunque altro. Vi vogliono delle *potestà intermedie subordinate*, e *dipendenti* in ogni Stato; per fino presso i Despoti, ch' eseguir per se stessi non possono tutto quello, che prescrivono, nè estendere il loro *momentaneo volere* oltre il circolo, entro cui si trovano rinchiusi. Non sono adunque neppure questi *canali mezzani*, queste *potestà intermedie*, che *costituiscono la natura del Governo Monarchico*, e molto meno formano l' opposto del Dispotismo; ma le Leggi, che permettono a queste potestà il disobbedire, allorchè gli ordini del Sovrano si rileveranno ingiusti, che determinano preventivamente quali ordini debbansi obbedire, ed in qual guisa debbansi eseguire: ecco le Leggi, che formano la distinzione del Governo Monarchico, da quello, in cui domini il solo *momentaneo*, e *capriccioso volere d' un solo* (Rifless. d' un Anon.)

(b) Non ha pensato l' Autore a distinguere le *potestà intermedie*, dagli *Ordini intermedj*, Non comporta l' ordine della Civile Società una universale uguaglianza: vi vogliono de' Magistrati, de' Giudici, ec. ecco l' origine degli *Ordini*: la volontà Sovrana non può essere eseguita senza Tribunali, senza Ministri, ec. ecco l' origine delle *potestà intermedie*: questi *Ordini*, e queste *Potestà* hanno luogo in ogni Società civile, e variano secondo la particolar Costituzione di queste Società. Il confonderle si è lo stesso che confondere le qualità col soggetto. La suprema potestà è una qualità del Sovrano: le *potestà intermedie* sono una qualità degli *Ordini intermedj*. (Rifless. d' un Anon.)

Monarca, *non* v' è *Nobiltà*: *dove non v' è Nobiltà*; *non vi è Monarca*; ma si ha un Despota.

Vi sono certuni, che in certi Stati d' Europa avevano immaginato d' abolire tutte le giurisdizioni de' Signori. Non vedeano costoro, che far pretendeano ciò, che fece il Parlamento d' Inghilterra. Distruggete in una Monarchia le prerogative de' Signori, del Clero, della Nobiltà, e delle Cittadi, ed avrete tosto uno Stato popolare, ovvero uno Stato dispotico.

I tribunali d'un grande Stato Europeo da molti secoli battono sempre sopra la giurisdizione patrimoniale de' Signori, e degli Ecclesiastici. Noi non pretendiamo di censurare sì saggi Magistrati; ma lasciamo indeciso fino a qual segno ne possa esser cangiata la Costituzione.

Non mi ostino su i privilegj degli Ecclesiastici; ma vorrei, che alla per fine si fissasse a dovere la loro giurisdizione. Non si tratta di sapere, se siesi fatto bene a stabilirla: ma se è stabilita, se è divenuta una parte delle Leggi del paese, e se vi è per tutto relativa: se fra due potestà riconosciute indipendenti, le condizioni non debbano essere reciproche; e se non sia lo stesso per un buon suddito il difendere la giurisdizione del Principe, o i limiti, che la medesima si ha prescritti in ogni tempo.

Quanto la potestà del Clero è pericolosa in una Repubblica, altrettanto è dicevole in una Monarchia, massime in quelle, che tendono al Dis-

Dispotismo (*). Ove sarebbero la Spagna, ed il Portogallo dopo la perdita delle lor Leggi (*) senza questo potere, che arresta solo la potestà arbitraria? Contrafforte mai sempre buono, qualera altro non ve ne ha: imperciocchè, siccome i Dispotismo cagiona mali atroci alla natura umana, così è un bene il male stesso, che lo rattiene.

Siccome il mare, che mostra di volere inondare la Terra tutta; è rattenuto dall' erbe, e dalle minute ghiaje, che son sulla riva; non al-

(*) Le ideé, che qui ci presenta il Signor Présidente sono talmente inviluppate, che all' indarno può rilevarsi il senso delle sue parole. Fa di mestieri perciò distinguere la potestà del Sacerdozio, senza cui non può sussistere la Religione; e le cui funzioni sono esercitate dagli Ecclesiastici; e la giurisdizione esteriore, o sia quella, che risguarda la polizia del Ceto Ecclesiastico. La prima è indipendente dall' Impero, come quella, che riconosce un' origine divina: questa non solamente è *dicevole*, anzi necessaria nelle Monarchie, ma ancora in niuna maniera è *pericolosa* nelle Repubbliche, nè può mai considerarsi sotto l' aspetto d' un *male*. La seconda non si sottrae dalla dipendenza della suprema potestà civile: su di questa possono aver luogo le questioni accennate dall' Autore: e se questa si estendesse fino all' abuso, sarebbe sempre pericolosa allo stato civile.

(*) Ma la Spagna ed il Portogallo quali mai leggi perdermo? Forse l'Autore intende parlare delle leggi Romane, che furono abolite dopo scritte e pubblicate le leggi Gotiche: Ma queste leggi in gran parte furono trascritte dalle leggi Romane, come Cujacio *de feudis lib. 2. tit.* 11 osserva. E poi Sanzio Re nel secolo undecimo diede di nuovo alla Spagna le leggi Romane, onde poi nacque il libro delle *Partite*.

tramente i Monarchi, il cui potere sembra illimitato, son rattenuti dagli ostacoli più lievi, e sottomettono la fierezza loro natia a' lamenti, ed alla preghiera.

Gl' Inglesi per favorire la libertà hanno tolte via tutte le potestà intermedie, che formavano la loro Monarchia. Hanno ragione di conservare questa libertà: se arrivassero a perderla, sarebbero uno de' più schiavi popoli della terra.

Il Signor *Lavv* per un' eguale ignoranza della Costituzione Repubblicana, e della Monarchica, fu uno de' maggiori promotori del Dispotismo, che sarebbesi pur anche veduto in Europa. Oltre le mutazioni, ch'ei fece sì aspre, sì inusitate, e sì inaudite, volle togliere gli Ordini intermedj, e distruggere i corpi politici: discioglieva la Monarchia co' suoi chimerici rimborsi; (*c*) e mostrava di voler ricomprare la stessa Costituzione.

Non basta, ch' esistano in una Monarchia Ordini intermedj; ma vi vuole altresì un deposito di Leggi (*d*). Questo deposito non può essere

(c) Ferdinando Re d' Aragona si fece gran Maestro degli Ordini, e questo solo alterò la Costituzione.

(d) Non avrebbe errato il Signor di *Montesquieu* farci sapere ciò, che intende per *deposito di Leggi*. Ecco per avventura ciò che ha voluto dire. „ Affinchè la pubbli„ ca autorità limitata da Leggi non degeneri in Dispo„ tismo, vi vuole in uno Stato alcuna cosa, che invigi„ li alla conservazione delle Leggi; che impedisca, che „ vengano intaccate, che non si dimentichino, che non „ si aboliscano con usi, o Leggi contrarie, e distruttive „ della

sere, se non ne' corpi politici, i quali annunziano le Leggi, quando son fatte, e le fanno rivivere, allorchè vengono dimenticate. L'ignoranza connaturale alla Nobiltà, la sua disattenzio-

„ della Costituzione dello Stato. Ora questa cosa, ch' io „ denomino *deposito di Leggi*, non può trovarsi che in „ una parte dello Stato, interessata di pari a sostenere „ la pubblica autorità, e le leggi, che hannola limitata, ma però bastantemente illuminata per conoscere le „ leggi, la loro forza, i mezzi atti a tenerle in vigore, e quei, che potrebbero distruggerle. Il deposito „ delle leggi non può risedere nel Corpo de' Nobili a „ motivo della loro *ignoranza naturale*, della loro *disattenzione* ec. nè nel Consiglio del Principe, ch' è „ riputato consultare anzi il volere del Monarca, che l'osservanza delle Leggi, e la Costituzione dello Stato: „ dee adunque risedere in quel corpo politico, *che annunzia le leggi, quando son fatte, e le fa rivivere, allorchè si dimenticano* „. Tutto questo però non sarebbe molto esatto. Accordiamo la necessità d' un *deposito di leggi*, cioè, d'una disposizione nella Costituzione fondamentale d' uno Stato: la quale servendo d' ostacolo agli attentati, che fare vi si potrebbero, impedisca gli usurpamenti del volere arbitrario. Ma è egli necessario, che un tal deposito sia ne' Corpi politici, *che annunziano le leggi, quando son fatte, e le faccian rivivere, allorchè son dimenticate?* Il nostro Autore l'asserisce, forse perchè tale si è la Costituzione della Francia. Ma a ben ponderare la cosa, basta un corpo preposto all' amministrazione della giustizia, e de' pubblici affari, che obbligato a far eseguire i voleri del Sovrano, sia ad un tempo tenuto a non farne eseguire, se non gli uniformi alle leggi, ed a' regolamenti, sopra i quali è stabilito il governo. Questo Corpo (che se si voglia, può dirsi politico) obbligato di pari, ed interessato a sostenere l' autorità del Principe, e i diritti del popolo, farà tutt' insieme e la sicurezza del Trono, e quella della pubblica libertà. Non è dun-

zione, il suo disprezio pel governo civile, esigono, che vi sia un Corpo, che faccia sempre uscir fuor della polvere, ove rimarrebbero sepolte, le Leggi. Il Consiglio del Principe non è un deposito dicevole, egli è di sua natura il deposito del voler momentaneo del Principe che eseguisce, e non già il deposito delle Leggi fondamentali. Di più il Consiglio del Monarca sempre si muta, non è permanente: non potrebbe essere gran fatto numeroso; non gode la fidanzà del popolo in grado sì alto, e perciò non è in istato d'illuminarlo ne' tempi difficili, nè di ridurlo all' obbedienza.

Negli Stati Dispotici, ove non sono Leggi fondamentali, non vi ha neppure deposito di Leggi,

è dunque necessario, che questo corpo annunzj le leggi; poco importa altresì che le annunzj, e come sieno annunziate, purchè non possano operare senza il concorso di questi corpi. Se qui si domanda ov' è questo *deposito*, ed in che consista, io rispondo, che il *deposito delle leggi* è la particolare istruzione, secondo la quale certi membri d'uno Stato stabiliti per far osservare la volontà del Sovrano uniformemente alle leggi fondamentali, ed alla Costituzione d'uno Stato, senz' alcun riguardo a' comandamenti particolari, son tenuti a condursi nell' amministrare il carico loro. Queste istruzioni, che vieteranno che il popolo disprezzi impunemente gli ordini del Sovrano, le assicureranno ad un tempo stesso contra i voleri arbitrarj, ed i capricci della tirannia, perchè da un lato giustificano le condanne contra i trasgressori delle leggi ricevute, e dall' altro autorizzano la repulsa di registrar quelle, che si trovano fuor dell' ordine, o quello di conformarvisi nell' amministrazione della giustizia, e de' pubblici affari. (Riflef. d' un Anon.)

Leggi. Quindi nasce, che in siffatti paesi ha d' ordinario tanta forza la Religione; e ciò si è perchè essa forma una specie di deposito, e di permanenza. Se poi non è la Religione, sono i costumi quelli, che vi si venerano in vece delle Leggi.

CAPITOLO V.

Delle Leggi relative alla natura dello Stato Dispotico.

DAlla natura dello Stato Dispotico risulta, che il solo uomo, il quale lo esercita, lo faccia di pari esercitare da un solo. Un uomo, a cui i suoi cinque sensi dicono sempre, ch' egli è tutto, e che gli altri son nulla, è di sua natura pigro, ignorante, voluttuoso. Adunque egli trascura gli affari. Ma s' ei li confidasse a molti, fra essi vi sarebbero de' contrasti: si brigherebbe per essere il primo schiavo; sarebbe il Principe astretto a riassumere l' amministrazione. E' adunque cosa più semplice, che lo ponga in balia d' un Visir *(a)*, che alla bella prima avrà la potestà medesima, ch' esso stesso. In questo Stato uno stabilimento d' un Visir è una legge fondamentale *(b)*.

Di-

(a) I Re Orientali hanno sempre de' Visir, dice il Signor *Chardin*.

(b) In quale *Stato*? In uno Stato Dispotico preso in gene-

Dicesi; che un Papa alla sua elezione, penetrato dalla propria incapacità, fece da principio difficoltà infinita. Alla fine accettò, e lasciò in mano del Nipote tutti gli affari. Si facea le maraviglie, e dicea: „ Non avrei mai creduto, che „ una tal cosa fosse riuscita con tanta facilità „. Lo stesso avviene de' Principi Orientali. Allorchè da quella prigione, ove ha loro infievolito il cuore, e lo spirito una torma d' eunuchi, e che sovente hanno lasciato ignorare lo stesso loro stato, si cavano per collocarli sul trono, dapprima rimangono storditi: ma dopo che hanno fatto un Visir, e che nel loro serraglio sonosi abbandonati alle passioni più brutali; allorchè in mezzo ad una Corte avvilita hanno seguiti i più stupidi loro capricci, creduto mai non avrebbero, che ciò stato fosse sì agevole (1).

Quanto più vasto è l' Impero, tanto più s' in-

---

generale? L' affermativa non si potrebbe sostenere, perchè ogni legge fondamentale dee attenere all' essenza del governo, e non è dell' essenza del governo dispotico l'avere un Visir. Tutto che assai d' ordinario veggiamo i Despoti darsi affatto in balia della voluttà, ed all' ozio, e scaricarsi della cura degli affari collo stabilimento d' un Visir: le Storie per altro ce ne additano di quelli, che hanno tenuto da se medesimi le redini del loro Impero. (Riflesf. d' un Anon.)

(1) *Quindi è che in niuna forma di Governo le sollevazioni son più facili. Il Dispotismo è conservato più per l' entusiasmo religioso, che per la forza politica. La Turchia dee cedere, come l' entusiasmo religioso viene a sbassarsi.*

ingrandisce il serraglio, e per conseguenza tanto più immerso è il Principe ne' piaceri. Quindi in questi Stati quanti più popoli ha il Principe da governare, tanto meno pensa al governo: quanto maggiori vi sono gli affari, tanto meno vi si delibera sopra i medesimi (c).

LI-

(c) Tutto quello, che ci dice l' Autore in questo luogo per rapporto allo Stato Dispotico, accade spessissimo, ma non sempre. (Riflesf. d' un Anon.)

LIBRO III.

De' principj de' tre governi.

CAPITOLO PRIMO.

Differenza della natura del governo, e del suo principio.

DOpo d' avere esaminato, quali sieno le Leggi relative alla natura di ciascun governo, conviene rilevare quelle, che lo sono al suo principio.

Fra la natura del governo ed il suo principio passa questa differenza (*a*), che la sua natura è ciò, che lo fa esser tale, ed il suo principio ciò, che lo fa operare. La prima è la sua particolare struttura; ed il secondo le passioni umane, che muover lo fanno.

Ora le Leggi esser non debbono meno relative al principio di ciascun governo, che alla sua natura. Forza è dunque investigare, quale sia questo principio; e questo appunto imprendo a fare nel presente Libro.

CA-

(a) Siffatta distinzione è di sommo momento, ed io ne caverò molte conseguenze: è questa la chiave di leggi infinite.

CAPITOLO II.

Del principio de' diversi governi.

Dicemmo, che la natura del governo Repubblicano si è, che il popolo in corpo, o certe famiglie, vi abbiano la suprema potestà: quella del governo Monarchico, che il Principe vi abbia la potestà Sovrana, ma ch' ei l' eserciti a norma delle Leggi stabilite: quella del governo Dispotico, che vi governi un solo, secondo i proprj voleri, e capricci. Di più non mi bisogna per rinvenire i tre loro principj, mentre ne derivano naturalmente. Comincerò dal governo Repubblicano, e prima farò parola del Democratico.

CAPITOLO III.

Del principio della Democrazia.

Non vi vuole molta probità, perchè un governo Monarchico, o un governo Dispotico, si conservi, o si sostenga. La forza delle Leggi nel primo, il braccio del Principe sempre alzato nell' altro, tutto regolano, o tengono in freno (1). Ma in uno Stato popolare vi vuole un

(1) *La virtù nel popolo di una Monarchia è meno necessaria alla conservazione dello Stato, di quel che sia*

un appoggio di più, ch' è la VIRTU'.

Quanto asserisco vien confermato da tutto il corpo dell' Istoria, e s' uniforma a capello alla natura delle cose. Imperciocchè è evidente, che in una Monarchia, in cui quegli, che fa eseguire le leggi, si giudica alle Leggi superiore, abbisogna minor virtù, che in un governo popolare, ove quegli, che fa eseguire le leggi, conosce d' esservi esso stesso soggetto, e che ne porterà il peso.

E' evidente altresì, che il Monarca, il quale per reo consiglio, o per trascuraggine, cessa di far eseguire le leggi, può riparare il male con facilità: altro far non dee, che mutare il Consiglio, o correggersi di tal negligenza. Ma quando in un governo popolare le leggi non son più eseguite, siccome ciò da altro non può nascere, che dalla corruzione della Repubblica, lo Stato è già in perdizione.

Fu un assai bello spettacolo il vedere nel passato secolo gl' impotenti sforzi degl' Inglesi per istabilire fra essi la Democrazia. Siccome quei, che aveano parte negli affari, erano privi di virtù

---

fia in una Repubblica popolare. Nel senato è così necessaria, come nella Repubblica. Nel Principe più necessaria. Il popolo è governato dalle leggi, e non è legislatore. Il Senato è il Depositario delle leggi. Senza virtù saranno eluse dalla scaltrezza. Il Principe è legislatore, ed esecutore. Senza virtù diventa Tiranno: le sue leggi serviranno a' suoi capricci.

Nella Democrazia per le stesse ragioni è necessaria la virtù al Senato, legislatore insieme ed esecutore.

tù, che la loro ambizione era solleticata dalla riuscita di colui, che più aveva ardito (*a*), che lo spirito di fazione non era reppresso, se non dallo spirito d' un altro; il governo mutava sempre: il popolo sbalordito cercava la Democrazia, nè in luogo alcuno la rinveniva. Alla per fine dopo varj movimenti, urti, e scosse, fu forza riposarsi nel governo medesimo, che si era proscritto (2).

Allorchè *Silla* render volle a Roma la libertà, essa più non potè riceverla: non le restava che un resto debole di virtù (3): e siccome ella n' ebbe sempre meno, anzi che risvegliarsi dopo di *Cesare*, *Tiberio*, *Cajo*, *Claudio*, *Nerone*, e *Domiziano*, fu sempre più schiava, e tutt' i colpi percossero i tiranni, non già la tirannia.

(a) Cromvvel.

(2) *Non credo, che il ritorno dell' antico Governo fosse l' effetto del principio dell' autore: ma più tosto della gelosia ne' partiti. I Polacchi per questa stessa gelosia non vogliono che un Re forestiere.*

(3) *Questa parola Virtù è molto ambigua: Ella può significare l' umiltà cristiana: può significare un grande amore della libertà civile: io chiamo virtù l' animo disposto a non invadere, nè violare i diritti di alcuno. Questa virtù è necessaria in ogni Stato in chi governa; senza essa il governo discioglie la società naturale, senza la quale non vi è società civile. La seconda non è virtù, ma interesse, e può bene allentarsi col tempo.*

Vi è un altro senso di questa parola, e significa il valore. *Ma questo è figlio dell' Entusiasmo, dell' interesse, della disciplina, necessario in ogni popolo, e pericoloso.*

I Greci politici, che viveano nel governo popolare, altra forza non conoſceano, che poteſſe ſoſtenerlo, ſe non quella della virtù. I moderni d'altro non ci parlano, che di manifatture, di commercio, di finanze, di ricchezze, ed anche di luſſo.

Allorchè ceſſa queſta virtù, s'inſinua ne' cuori atti a riceverla, l'ambizione, e l'avarizia entra in tutti. I deſiderj cangiano d'oggetti; più non ſi ama, ciò, che ſi amava: un tempo era uno libero colle leggi, ora ſi vuol eſſere libero contra di eſſe: ogni cittadino è quale ſchiavo trafugatoſi dalla caſa del ſuo padrone: quello, che era *maſſima*, chiamaſi *rigore*; ciò ch'era *regola*, diceſi *pena*; ciò ch' era *attenzione*, addimandaſi *timore*. Vi è chiamata avarizia la frugalità, e non già la brama di poſſedere. Un tempo gli averi de' privati formavano il pubblico teſoro; ma in tal caſo il teſoro pubblico diventa il patrimonio de' privati. E' la Repubblica una ſpoglia; e la ſua forza non è più che il potere d' alcuni Cittadini e la licenza di tutti (4).

Ebbe *Atene* nel ſuo ſeno le forze medeſime, e nel tempo, che dominò con tanta gloria, e mentre ſervì con tanta vergogna. Avea ventimila Cittadini (*b*) quando difeſe i Greci contra i Per-

(b) Plutarco in *Pericle*, Platone in *Critia*.

(4) *Queſto pruova, che la virtù, cioè il contentarſi de' ſuoi diritti ſenza invadere gli altrui, è neceſſaria in ogni governo per conſervarſi tale.*

Persiani, quando disputò l'Impero a Sparta, e quando investì la Sicilia. Ne avea ventimila, allorchè *Demetrio Falereo* li noverò (c), appunto come in un mercato si contano gli schiavi. Quando *Filippo* osò dominar nella Grecia, allorchè comparve sulle porte di Atene (d), esso non aveva ancor perduto che il tempo. Può vedersi presso *Demostene*, quanto vi volle per risvegliarla: vi si temea *Filippo*, non come il nemico della libertà, ma de' piaceri (e). Questa Città, che avea fatta testa a tante disfatte, che si era veduta risorgere dalle sue ceneri, fu vinta in Cheronea, e lo fu per sempre. Che importa che Filippo rimandi tutt' i prigionieri? Non rimanda uomini. Era sempre così agevole il trionfare delle forze di Atene, com'era malagevole il trionfare di sua virtù (5).

E come avrebbe *Cartagine* potuto sostenersi?

 Quan-

(c) Vi si trovarono ventuno mila Cittadini, diecimila Forestieri, quattrocentomila Schiavi. V. *Ateneo* Lib. VI.

(d) Avea ventimila Cittadini. Vedi Demostene *in Aristog.*

(e) Avevano essi fatta una legge per punir colla morte colui, che proponesse di convertire in usi della guerra il danaro destinato per li Teatri.

(5) *Un popolo corrotto dal lusso si opprime, così s'è Repubblica, come s'è Monarchia, o Dispotismo. Gli Svizzeri se diventassero ricchi, diventerebbero deboli: ed i Francesi se diventassero più poveri, sarebbero più valorosi. E' vero: il lusso dilata la cupidità: e la cupidità estingue la virtù. Ma un popolo senza virtù può essere valoroso, se non è molle. Testimoni i Romani de' primi tempi.*

Quando Annibale fatto pretore volle impedire, che i Magistrati saccheggiassero la Repubblica, non andarono essi forse ad accusarlo innanzi a' Romani? Sciaurati, esser voleano Cittadini, senza che vi fosse cittadinanza, ed ottenere le loro ricchezze dalla mano de' loro distruggitori (6)! Incontanente Roma domandò loro per ostaggi trecento de' loro principali Cittadini, si fece consegnare le armi, e le navi, e di poi dichiarò loro la guerra. Dalle cose, che produsse in Cartagine disarmata (f) la disperazione, può argomentarsi cio, che avrebbe potuto fare colla sua virtù, quando avute avesse le sue forze.

CA-

(f) Questa guerra durò tre anni.

(6) Li Pretori erano parte del Corpo; ed ogni Governo vuol esser virtuoso per durare. Se i Consiglieri di un Principe, ed il suo Senato diventano de' Pretori Cartaginesi, il Governo divien precario.

CAPITOLO IV.

Del principio dell' Ariſtocrazia .

SIccome abbiſogna la Virtù nel governo popolare, ve ne abbiſogna altresì nell' Ariſtocratico. Vero ſi è, che non vi ſi richiede di neceſſità sì aſſoluta.

Il popolo, che riſpetto a' Nobili è ciò, che i ſudditi ſono riſpetto al Monarca, vien tenuto a ſegno dalle loro leggi. Egli ha dunque minor biſogno di virtù, che il popolo della Democrazia. Ma e come ſaranno tenuti a ſegno i Nobili? Quei, che debbon far eſeguire le leggi contra i Colleghi loro, conoſceranno alla bella prima, che operano contra eſſi ſteſſi. Vi vuole adunque in queſto Corpo della Virtù per la natura della Coſtituzione (1).

Ha il governo Ariſtocratico per ſe ſteſſo una certa forza, che manca alla Democrazia. Vi formano i Nobili un corpo, il quale per la ſua prerogativa, e pel ſuo privato intereſſe, reprime il popolo: baſta, che vi ſieno delle Leggi perchè a tal riguardo ſieno eſeguite.

 Ma

(1) *Queſta virtù è il proprio intereſſe. E' dell' intereſſe de' nobili, ch' eſſi ſieno Sovrani. E queſto non potrebbe eſſere, ſe eſſi non faceſſero eſeguire le leggi contra i loro colleghi. Queſto timore fa decapitare de' nobili a Venezia, come fa abbacinare o ſtrangolare de' fratelli a Coſtantinopoli.*

Ma quanto è agevole a questo corpo il reprimere gli altri, è altrettanto difficile, che tenga a segno se stesso (a). Tale si è la natura di questa Costituzione, che sembra porre le persone medesime sotto la potestà delle Leggi, e ch' essa medesima ne l' esenti.

Ora un Corpo simigliante non può reprimersi se non in due modi; o con una gran virtù, la quale fa, che i Nobili si trovino in qualche guisa uguali al loro popolo, il che può formare una gran Repubblica; o con una virtù mezzana, ch' è una certa moderazione, la quale rende i Nobili per lo meno eguali a se stessi; e questo forma la loro conservazione (1).

E' adunque la *moderazione* l' anima di questi governi, quella io voglio dirmi, ch' è fondata su la virtù, non già quella, che nasce da una dejezione, e da una infingardia dello spirito.

CA-

(a) Vi potranno esser puniti i delitti pubblici, perchè è affare di tutti: non vi saranno puniti i delitti privati, perchè l' affare di tutti è il non punirli.

(1) *O per un gran timore di cessare di esser Sovrani. Se l' autore avesse badato al principio del timore; avrebbe detto, ch' è il solo vero principio de' Governi moderati, ed anche del non essere infinito il Dispotismo. Il sistema dell' autore è Romanzo: niente ben fondato in natura, nè in principj della natura medesima. La fantasia non può generare che castelli in aria, e di poco durata.*

CAPITOLO V.

Che la Virtù non è il principio del governo Monarchico.

NElle Monarchie la politica fa operare cose grandi con meno virtù, ch' essa può; non altrimenti che nelle macchine più belle impiega l' Arte minor numero, che sia possibile, di movimenti, di forze, e di ruote.

Sussiste lo Stato indipendentemente dall' amor per la Patria (1), dal desiderio della vera gloria, dall'annegazione di se stesso, dal sagrifizio de' proprj interessi più cari, e di tutte quell' eroiche virtù, che rileviamo negli antichi, e di cui abbiamo soltanto udito favellare.

Le Leggi vi tengono luogo di tutte le divisate virtù, delle quali non ve ne ha bisogno alcuno: ve n' esime lo Stato: un' azione, che si fa senza strepito, vi è in certo modo senza conseguenza.

Quantunque tutt' i delitti per loro natura sieno pubblici, nulladimeno si distinguono i delitti

D 4 ve-

(1) *Perchè vi si opera o per interesse, o per timore, come in ogni altro Governo. Se non è stato l' amor della Patria quello; che nell' anno 1760. ha fatto dare a' Francesi il loro argento alla Corte, è stato il timore. Quando le Dame Romane davano l' oro e l' argento per la difesa della Patria, il timore di perdere il più le moveva; e se fu amore, fu un fanatismo.*

veramente pubblici da' delitti privati, così detti, perchè più offendono un particolare, che l'intera Società.

Ora nelle Repubbliche i delitti privati sono più pubblici, vale a dire, urtano più la Costituzione dello Stato, che i particolari: e nelle Monarchie i delitti pubblici sono più privati, cioè, colpiscono più le sostanze private, che la stessa Costituzione dello Stato.

Prego a non offendersi di quanto ho detto: parlo col linguaggio di tutte le Istorie. So benissimo, non esser cosa rara, che vi sieno Principi virtuosi; ma dico, che in una Monarchia è sommamente difficile, che sialo il popolo (a).

Leggasi ciò, che hanno detto gl'Istorici di tutt'i tempi intorno alla Corte de' Monarchi: si richiamino alla memoria le conferenze degli uomini di tutt'i paesi intorno al miserabil carattere de' Cortigiani: non son cose speculative, ma d'una trista esperienza.

L'ambizione nell'ozio, la bassezza nell'alterigia, la smania d'arricchirsi senza fatica, l'avversione per la verità, l'adulazione, il tradimento, la perfidia, l'abbandono di tutt'i proprj impegni, il disprezzo de' doveri di cittadino, il timore della virtù del Principe, la speranza delle sue de-

(a) Parlo qui della Virtù politica, ch' è la virtù morale nel senso che si dirige al ben generale, molto poche virtù morali private, e nulla affatto di quella virtù, ch' è relativa alle verità rivelate. Si rileverà ciò a dovere nel Lib. V. Cap. II.

debolezze, e più di tutto ciò il perpetuo ridicolo, in cui si pone la Virtù, formano, a mio credere, il carattere del numero maggiore de' Cortigiani, indicato in tutt' i luoghi, ed in tutt' i tempi. Ora egli è malagevolissimo, che la maggior parte de' principali d' uno Stato sieno persone disoneste, e che gl'inferiori sieno persone dabbene: che quelli sieno ingannatori, e che questi si lascino di buon grado ingannare.

Che se trovasi nel popolo alcun galantuomo infelice *(b)*, il Cardinale di Richelieu nel suo testamento politico insinua, che un Monarca non dee servirsene *(c)*. Tanto è vero, che la virtù non è la base di questo governo! Veramente essa non è esclusa, ma non n' è la base.

(b) Qui s' intenda nel senso della Nota precedente.
(c) *Vi si dice*, non bisogna servirsi di gente bassa: è troppo austera, e difficile.

CAPITOLO VI.

Come venga supplita alla Virtù nel governo Monarchico.

IO m' affretto, e cammino a gran passo, perchè altri non creda, ch'io mi faccia una satira del governo Monarchico (1). Non già: se è privo d' un principio, ne ha un altro. L' ONORE, ch' è quanto dire, il pregiudizio d' ogni persona, e di ogni condizione, prende il luogo della Virtù politica, di cui ho parlato, e la rappresenta da per tutto. Vi può inspirare le più belle azioni; egli può unito alla forza delle Leggi (2) condurre al fine del governo, come la stessa Virtù.

Così nelle ben regolate Monarchie (3), ognuno sarà a un di presso buon Cittadino (4), e di radò troverassi un uomo dabbene: imperciocchè per esser uomo dabbene (*a*), bisogna avere inten-

(a) Questa voce uomo dabbene qui non s' intende, che in senso politico.

(1) Certo in ragion di satira egli è poi vero, che le Monarchie non le governa la virtù, ma l' interesse, e l' onore del Sovrano, e più ancora de' suoi Ministri.

(2) Possono le leggi aver della forza senza virtù? Vorrei, che l' autore avesse bene esaminata questa questione.

(3) Si possono ben regolare le Monarchie senza virtù? Ecco una seconda questione.

(4) Il buon cittadino è colui, che contento de' suoi di-

tenzione d'esserlo (b), ed amare lo Stato non tanto per se medesimo, quanto per esso stesso (5).

CAPITOLO VII.

Del principio della Monarchia.

SUppone il governo Monarchico, siccome abbiam detto, delle preeminenze, degli Ordini, ed eziandio della Nobiltà originaria (1). La natura dell'*onore* si è il chiedere preferenze e distinzioni: egli è dunque per la cosa stessa collocato in questo governo.

In una Repubblica dannosa si è l'ambizione. Produce buoni effetti nella Monarchia: dà la vita a questo governo; e vi si ha questo vantaggio, che non vi è pericolosa, appunto perchè può esservi sempre repressa (2).

Di-

(b) Vedi la nota alla pag. 58.

vitti, non invade gli altrui; si può ciò fare senza virtù? Ecco una terza questione.

(5) *Può essere buon cittadino chi non è uomo dabbene? Egli è fin dove teme. Dove si assicura o per destrezza, o per danaro, o per prepotenza, non il sarà più.*

(1) *Ogni Governo ha de' posti luminosi, anche il Dispotico. L'uomo non ama meno esser Gran Visir a Costantinopoli, che Pari in Francia. L'onore dunque è molla comune.*

(2) *L'ambizione de' sudditi non arriva mai a pretendere la Sovranità; ecco perchè non è pericolosa nella Monarchia.*

Direfte per avventura, che ne avviene come del fiftema dell' Univerfo, ove vi ha una forza che continuamente allontana tutt' i corpi dal centro, ed una forza di gravità, che ve li riconduce. L' onore fa muovere le parti tutte del corpo politico; le unifce colla fteffa fua azione, e rilevafi, che ognuno tende al ben comune, credendo di tendere a' proprj privati intereffi (3).

Vero fi è, che parlando filofoficamente, un onor falfo è quello, che guida tutte le parti dello Stato: ma quefto falfo onore è così utile al pubblico, come lo farebbe il vero a' privati, che poteffero averlo.

E non è forfe molto l' obbligar gli uomini a fare le azioni tutte malagevoli, e che ricercano forza, fenz' altra ricompenfa, che la fama di quefte azioni (4)?

CA-

(3) *Direi, che nelle civili focietà la cupidità è la forza centrifuga: il timore la centripeta. Quefto è appoggiare fopra la natura.*

(4) *Il falfo onore non lavora che per l' intereffe; e l' intereffe fenza virtù è forza difciogliente. Quando un Governo è fondato fopra una forza difciogliente, fe non viene in foccorfo il timore, o la virtù, è in gran pericolo ad ogni momento.*

CAPITOLO VIII.

Che l' onore non è il principio degli Stati Dispotici.

L' *Onore* non è il principio degli Stati Dispotici; essendovi gli uomini tutti eguali, uno non può agli altri anteporsi: essendovi gli uomini tutti schiavi, non vi si può anteporsi a cosa alcuna (1).

In oltre, siccome ha l' onore le sue Leggi, e le sue regole, nè saprebbe cedere; e dipende dal capriccio proprio, e non dall' altrui (2), così non può trovarsi, se non negli Stati, ne' quali la Costituzione è fissa, e che hanno Leggi certe.

E come si comporterebbe presso il *Despota*? Si gloria di non curar la vita, e il Despota non ha altra forza, che il poterla togliere. Come potreb-

---

(1) *Il Despota non può regnare, se non partecipa a molti la sua grandezza. Vi ha de' Grandi intorno al Despota. Quanto più gli altri sono pressi, tanto dee essere in loro maggiore l'ambizione di essere a parte dell' Imperio. Vi sono perciò delle gabale, così a Costantinopoli, come a Parigi, ed anche più. L' autore qui dimentica l' uomo reale, e lavora su le sue immaginazioni.*

(2) *La grandezza, ed i titoli della Casa Richelieu, della Casa Mazzarini, e di tante altre, dipendeano dal capriccio dell' Ente, che si dice Nobiltà, o da quello di un altro? Quali sono le leggi fisse della Nobiltà? E dov'è in terra un Governo, che non abbia niuna legge fissa?*

trebbe comportare il Despota? Ha egli regole seguite, e capricci sostenuti; ed il Despota non ha regola alcuna, ed i suoi capricci tutti gli altri distruggono (3).

L' onore ignoto agli Stati dispotici, ove sovente neppure vi ha termine, che lo esprima (*a*), regna nelle Monarchie; vi dà la vita a tutto il corpo politico, alle Leggi, ed alle stesse Virtù (4).

CAPITOLO IX.

Del principio del governo Dispotico.

Siccome vi vuole della Virtù in una Repubblica, e dell'Onore in una Monarchia, vi si ricerca il Timore in un governo Dispotico: quanto alla Virtù non vi è necessaria; e pericoloso sarebbevi l'Onore (1).

L' im-

(*a*) Vedi *Perry*, pag. 447.

(3) *Questi sono accidenti degli uomini, non del Governo; e si sono veduti così spesso nelle Monarchie Europee, come nelle Tirannidi dell' Asia. Non è la natura del Governo, che ha migliorati i Regni di Europa, ma la coltura degli animi.*

(4) *Se per quest' onore intende i feudi, ed i titoli, dice bene. Ma questi sono i segnali dell' onore, non l' onore. I Despoti possono adoperare altri segni. I Persiani onorano con degli abiti, con degli anelli. Ogni paese ha i suoi costumi.*

(1) *Ovunque è società, ivi son delle famiglie: ed ovunque*

L' immenso potere del Principe vi passa tutto interamente a quegli, a' quali ei lo confida. Persone capaci d' aver somma stima di se stessi, sarebbero in grado di farvi delle rivoluzioni. Fa d' uopo adunque che il timore vi abbatta ogni coraggio, e vi estingua fino il menomo sentimento d' ambizione (2).

Può un governo moderato, quanto vuole, e senza rischio, allentare le sue molle (3). Si conserva colle sue Leggi, e colla stessa sua forza. Ma quando nel governo Dispotico, cessa un istante il Principe d' alzare il braccio: quando non può sul fatto distruggere quei, che tengono i primi posti (*a*), tutto è perduto: poichè la base del go-

(a) Come segue con frequenza nell' Aristocrazia militare.

que sono più famiglie stanti, ivi dee essere proprietà. Ovunque è società, vi è religione. La religion propria, la proprietà, i figli, i congiunti, gli amici, anche prescindendo dalle leggi, costituiscono quel che si dice Patria. Nel Dispotismo adunque gli uomini hanno Patria. Dove gli uomini hanno Patria, hanno amore per la Patria, e tanto più n' hanno, quanto sono più rozzi. Dov' è amor della Patria, ivi è questa virtù. Distruggete questa virtù, il Sovrano non è nè Monarca, nè Despota. Questo amor della Patria è la radice del vero onore. I Governi Dispotici non hanno mai fatte gran cose senza quest' onore: testimoni i Turchi.

(2) *Così Ferdinando il Cattolico temeva il Gran Gonsalvo. Si potrebbe molto allungare tal materia.*

(3) *La Repubblica Romana perì appunto per non aver tenuto sempre il braccio alzato. Avvenne lo stesso alle Repubbliche Greche; alla Fiorentina; e sarebbe accaduto alla Veneziana, se il Senato fosse stato più sicuro.*

governo, ch' è il *Timore*, più non essendovi, il popolo non ha più protettore.

Probabilmente in questo senso alcuni Cadì hanno sostenuto, che il Gran Signore non era tenuto a mantener la parola, o il giuramento, qualora con ciò venisse a por limiti alla propria autorità (*b*) (4).

Fa di mestieri, che il popolo sia giudicato dalle leggi (5), ed i Grandi dal capriccio del Principe: che la testa dell' ultimo suddito sia sicura, e quella de' Bassà sempre in pericolo. Non si può senza fremere far parola di tali mostruosi governi. Il *Sofì* di Persia detronizzato a' dì nostri da *Miriveis*, vide perire il governo prima della conquista, perchè non avea versato quanto sangue vi volea (*c*) (6).

Ci fa sapere l' Istoria, come le orribili crudeltà di Domiziano sbigottirono i governatori a segno, che il popolo sotto il suo Regno alquanto si riebbe (*d*). Così appunto un torrente, che tutto

(b) Ricault, *dell' Impero Ottomano*.

(c) Vedi l' Istoria di questa rivoluzione del Padre Ducerceau.

(d) Il suo governo era militare, ch' è una delle specie del governo Dispotico.

(4) *No. L' hanno sostenuto per timore, per adulazione, e per rozzezza.*

(5) *Per quali leggi?*

(6) *Questo era il lamento di Cicerone dopo la morte di Cesare; non si era sparso bastante sangue.*

to distrugge da un lato, lascia dall'altro delle campagne, ove l'occhio vede da lungi alcune praterie (7).

CAPITOLO X.

Differenza dell' obbedienza ne' governi Moderati, e ne' governi Dispotici.

NEgli Stati Dispotici la natura del governo richiede un' obbedienza estrema, ed il volere del Principe conosciuto che sia, dee avere il suo effetto così certo, come dee avere il suo una palla da un' altra palla percossa (1). Non vi ha da proporre temperamento, modificazione, accomodamento, termini, equivalenti, conferenze, rimostranze, niente d' eguale, o di migliore. E' l'uomo una creatura, che obbedisce ad una creatura, che vuole (2).

 Non

(7) *Questo pruova, che in pratica il principio d' ogn Governo è il timore. Dio medesimo governa per lo timore.* Deus ultionum Dominus, *Psalm. 93.* Dominus regnavit.... nubes &, caligo in circuitu ejus.... ignis ante ipsum præcedet, *Psal. 96.* Terribile & sanctum nomen ejus. *Psal. 98.* Initium sapientiæ timor Domini. *Psal. 110.*

(1) *Obbedienza troppo meccanica, la quale ben può esser richiesta dalla volontà del Tiranno, ma non della natura del Governo.*

(2) *Nella storia vi ha di molti fatti opposti a questa teoria. Il rispondere a chi comanda, non' è sempre in favo-*

Non vi si possono tampoco rappresentare i proprj timori rispetto ad un accidente avvenire, di quello scusar si possono le sue cattive riuscite intorno al capriccio della fortuna. La proprietà degli uomini, come delle bestie, vi è l'istinto, l'obbedienza, il gastigo (3).

A nulla serve l'opporre i sentimenti naturali, il rispetto per un padre, la tenerezza per li figliuoli, e per le mogli, le leggi dell'onore, lo stato della propria sanità: si è avuto l'ordine, e questo basta.

In *Persia*, allorchè il Re ha condannato alcuno, non si può altrimenti fargliene parola, nè chieder grazia. S'ei fosse ubbriaco, o fuori di se, dovrebbesi tuttora eseguir la sentenza (*a*); Se ciò non seguisse, si contraddirebbe, e la legge non può contraddirsi (4). Siffatta maniera di pensare vi è stata in ogni età: l'ordine, chè diede *Assuero* di distruggere i Giudei, non potendo esser

(a) Vedi *Chardin*.

vore di colui, a cui si comanda, ma spesso di chi comanda. Le rimostranze adunque son necessarie ad ogni Governo.

(3) *Nell'Africa si trovano alcuni popoletti governati a questo modo: ma egli è l'effetto della bestialità de' popoli, non del Governo. L'autore avrebbe fatto bene di aggiungere alle tre accennate spezie di Governo, una quarta,* il Governo bestiale.

(4) *Questo non è per sistema di Governo, ma per costu-*

ſer rivocato, s'appigliarono al partito di dar loro la facoltà di difenderſi.

Una coſa però vi è, che puoſſi talora opporre al volere del Principe (*b*); ed è la Religione. Si volterà le ſpalle al proprio padre, s'arriverà per fino ad ucciderlo, ſe il Principe lo comanda; ma non ſi berà del vino, s'ei lo voglia, e lo comandi. Le Leggi della Religione ſono d'un precetto ſuperiore, perchè ſon date ugualmente al Principe, che a' ſudditi. Ma in quanto al Diritto naturale, la coſa va diverſamente, poichè ſi ſuppone, che il Principe non ſia più uomo (5).

Negli Stati Monarchici, e moderati, la poteſtà è limitata da ciò, che ne forma il principio: intendo dire l'onore, che domina, come un Monarca, ſul Principe, e ſopra il popolo (6). Non s'andrà a citargli le leggi della Religione: un Cortigiano crederebbe di farſi ridicolo; ma ſe gli citeranno bene ſempre quelle dell' Onore. Quindi riſultano delle neceſſarie modificazioni nell' obbedienza: l'onore di ſua natura è ſog-

E 2

(b) Vedi *Chardin*.

ſtume di chi governa. Perchè ſi trovano de' fatti contrarj ſotto de' Re di quella nazione alquanto moderati. Chardin medeſimo ne dà degli eſempj ſotto Scha Abbas il Grande. Ve n' ha molti nella ſtoria di Selim Re di Egitto.

(5) *Non per ſiſtema di Governo; ma o per la ſtupidità del popolo, o per tirannide di chi governa.*

(6) *Più toſto dalle leggi fiſſe, che da ambedue le parti ſi oſſervano per timore.*

è soggetto a delle bizzarrie, e l' obbedienza le seguirà tutte.

Tutto che la maniera d'obbedire in questi due governi sia diversa, il potere è sempre lo stesso. In qualunque parte si volga il Monarca, tira seco, e fa dar giù la bilancia, ed è obbedito. Tutta la differenza si è, che nella Monarchia il Principe ha de' lumi, ed i Ministri vi sono infinitamente più prodi, e più addestrati negli affari, di quello sienlo nello Stato Dispotico (7).

CA-

(7) *Questo mostra, che non è il sistema del governo Monarchico, o Dispotico, che li fa agire, ma il costume. Questa conclusione non dirocca ella tutta la fabbrica del nostro autore? Dunque egli vuol rappresentarci quel che si fa, non quel che segue da certe nature di Governi. Qual è il miglior Governo? domanda il savio Burlemaque. E' quello, non dove sono le migliori leggi, ma dove i migliori governano. Era un detto di Democrito.*

CAPITOLO XI.

Riflessione sopra tutto ciò.

TAli sono i principj de' tre governi: il che non significa, che in una certa Repubblica siasi virtuoso, ma che vi si dovrebbe esserlo. Ciò neppur prova, che in una certa Monarchia vi sia dell' Onore, e che in uno Stato Dispotico particolare, si abbia del timore; ma bensì, che converrebbe averne, poichè senza ciò imperfetto ne sarà il governo (*a*) (1).

(a) Il fine del Signore di MONTESQUIEU, in trattando de' *principj de' tre governi*, si è di svilupparci ciò ch' è, o che esser dovrebbe, vale a dire, l' esporci in tre differenti principj, che nelle tre specie di governi li *fanno* operare, o *far li dovrebbero* operare. Nel primo caso la sua dottrina non è niente conforme all' esperienza. I Sovrani, e le Nazioni vengono d' ordinario condotti da qualche passione dominante, che non ha punto che fare colla forma del governo. Si accusa certa Nazione di lasciarsi condurre da una fiera gelosia contra gli altri popoli; ad altra viene attribuita la smania eccessiva d'as-

(1) *Avrei detto: Questa parola Governo significa la conservazione d' un Corpo; del suo potere, della sua sanità, del suo capo. Dunque niun Governo può essere senza virtù nel capo, e ne' membri. Dove ve n' è poco, è poco governo: dove non ve n' ha nessuno, non vi è governo; ma guerra perpetua delle due parti, la quale si fa o per destrezza d' ingegni, o per forza di corpo. Son certamente due cose* imperium, & dissolutio imperii.

LIBRO IV.

Che le leggi dell' educazione debbon essere relative a' principj del governo (1).

CAPITOLO PRIMO.

Delle Leggi dell' educazione.

Le prime, che riceviamo, sono le *Leggi dell' educazione*; e siccome ci dispongono le stesse ad essere Cittadini, così ogni particolar famiglia

d'accumular tesori. Tal Monarca è animato dalla brama di dilatare i suoi Stati: tal altro studia di farvi fiorire il commercio: un terzo non è portato che per l'arte militare; e l'onore non è più il principio delle Monarchie in generale, di quello che l'amore per la libertà, o quel della Patria siesi il principio universale delle Repubbliche. Questi principj di condotta ne' governi, differiscono secondo la costituzione dello Stato, le inclinazioni de' popoli, ed i genj di coloro, che stanno al timone degli affari. Sono più o meno stabili, a misura che un governo si scosta, o s'avvicina di più all'impero arbitrario d'un solo: la morte del Principe con esso lui

(1) *Per far fortuna, o per viver felice, l'educazione non dee essere opposta al costume dominante della Società, di cui si è parte.*

glia esser dee regolata sul piano della gran famiglia, che tutte le abbraccia (2). Se il Popolo in generale ha un principio, le parti, che lo compongono, vale a dire, le famiglie, avrannolo altresì. Adunque le leggi dell' educazione in ciascuna specie di governo, saranno diverse. Nelle Monarchie avranno per oggetto l' Onore; la

E 4 Vir-

lui invola le sue passioni, ed il suo successore da altre passioni guidato, con esse introduce un altro principio. Quindi le mutazioni in quei sistemi, che diconsi politici. Per tal riguardo son più felici le Repubbliche: affinchè si muti il sistema della loro politica, forz'è che si muti la nazione. Quando un Monarca, o un Despota addossa ad un Consiglio la cura degli affari, in tali Stati questo è pure un mezzo di conservare il principio del governo; e questa si è per avventura la ragione, onde dopo il Mazzarino la Francia si conduce a norma dello stesso principio per rapporto alle altre Potenze. Se il Sig. di MONTESQUIEU ci ha voluto porre sotto gli occhi i principj, che servir dovrebbero di base a' tre governi, de' quali parla, come ce lo fanno presumere le sue riflessioni, si è anche più grossolanamente ingannato: conciossiachè la teoria, e l'esperienza non lascino dubbio a tal soggetto: provano esse con somma evidenza, che la *Virtù*, per cui intendo tutte le qualità morali, che ci guidano alla perfezione, è il solo principio di condotta per tutt' i governi, sieno quali essere si vogliano; e l'unico, che abbia fatto, e farà fiorire gli Stati. Vero si è, che rilevasi più virtù nelle Repubbliche, che

(2) *Cioè sul costume dominante. Questa è sempre massima di un Politico, ma non sempre di un Filosofo. E' pericoloso tanto esser vizioso in un popolo virtuoso, quanto aver molta virtù in un popolo corrotto.*

Virtù nelle Repubbliche; nel Dispotismo, il Timore (*a*) (3).

CA-

---

che nelle Monarchie, e di pari più in queste, che negli Stati Dispotici; poichè si vede in questi ultimi più di quella passiva obbedienza, che risulta dal timore, di quello se ne vegga negli altri due. Vero si è ancora, che le virtù meglio si sostengono in una Repubblica, meno bene in una Monarchia, e meno ancora nel Dispotismo, poichè la corruttela s'insinua più presto, e con facilità maggiore nel cuor di coloro, che possono tutto osare, senza niente temere; e perchè il timore nasce più facilmente nel cuor di coloro, che non hanno da opporre alcuna resistenza; ma ci dà egli ciò diritto di far passare per principio la Virtù de' governi Repubblicani, ed il Timore per quello de' Dispotici? Sarebbe lo stesso che dar la timidità per principio della condotta del bel sesso, ed il coraggio per quello, che anima gli uomini! Il ben essere è il solo principio, che determina le ragionevoli creature. Quanto all' *Onore* può darsi, che formi quello del

(a) *Regis ad exemplum totus componitur orbis*: è un antico detto, che veggiamo ogni dì confermato: ma siccome i principj, che dà l' Autore in questo luogo a' governi, non convengono loro in generale, come qui innanzi vedemmo, non si posson tampoco attribuire generalmente alla particolare educazione in ogni specie di questi governi. Parteciperà soltanto più o meno l' educazione de' differenti costumi, e delle varie inclinazioni, che domineranno in uno Stato, secondo che le avranno cangiate le rivoluzioni, ed i tempi. (Riflesſ. d'un Anon.)

(3) *Lasciamo i sistemi immaginarj. L' educazione (parlo da Politico) è da accomodarsi al dominante costume, non alla natura astratta del Governo. Aristide può esser sacrificato in una Repubblica, e potrebbe esser primo Visir a Costantinopoli. Il Primo Ministro di Scha Abbas il Grande era un Aristide. Vedi Chardin.*

Capitolo II.

Dell' Educazione nelle Monarchie.

Nelle Monarchie l' educazione principale non si riceve nelle pubbliche case, in cui s'ammaestrano i fanciulli, ma sibbene allorchè si pone il piede nel mondo comincia in qualche modo l' educazione. Ivi è la scuola di ciò che si chiama *Onore*, il quale è il Signore universale, che dee da per tutto guidarci (1).

Qui-

del governo *Francese*, ma non ha mai formato quello d'alcun'altra Monarchia. E' un ridursi a molto poco, quando di tutte le morali qualità non ce ne rimane che una sola per principio de' nostri voleri; ed anche che principio? L' ONORE, *cioè il pregiudizio di ciascuna persona, e d' ogni condizione*. E questo principio potrà *inspirare le azioni più belle: potrà unito alla forza delle leggi condurre la fine del governo, come la stessa virtù!* Non ci fermeremo su questo paradosso, e lasceremo decidere ad altri politici, se abbia contribuito più alla felicità della Francia, o a' suoi mali. Ma ecco in che ha ragione il Signor di MONTESQUIEU; ed è, che in ogni caso è meglio aver per principio l' *Onore*, che governare uno Stato secondo i capricci d' un voler momentaneo. *Si legga la quarta lettera dello Spirito delle Leggi ridotto in quintessenza*. (Riflesf. d'un Anon.)

(1) *L' onore, che ha per radice la virtù, in ogni Governo può avere la sua nicchia: l' onore stolto è da per tutto deriso. Ne' tempi di tranquillità in ogni Governo gli astuti cortigiani occupano i posti dovuti all' onore. Il gran Pilota si accarezza nelle tempeste.*

Quivi si veggono, e sentonsi sempre dire tre cose; *che dee porsi nelle virtù una certa nobiltà, una certa franchezza ne' costumi, ed una certa politezza nelle maniere*.

Le virtù, che ci si mostrano, son sempre meno ciò, che agli altri è dovuto, che ciò, che altri dee a se stesso (1): non sono esse tanto ciò, che ci chiama verso i nostri concittadini, quanto ciò, che ce ne distingue.

Non vi si giudicano le azioni degli uomini come buone, ma come belle (3); non come giuste, ma come grandi; non come ragionevoli, ma come straordinarie (*a*).

Subito che l'onore può rilevarvi qualche cosa di nobile, egli si è o il giudice, che lo rende legittimo, o il sofista, che lo giustifica.

Permette la galanteria quando è unita all' idea de' sentimenti del cuore, o all' idea di conquista; e questa è la verace ragione, per cui nelle Monarchie i costumi non sono mai sì puri, come ne' governi Repubblicani.

Per-

(a) Si troveranno altre riflessioni sopra questo IV. Libro nella quinta Lettera dello *Spirito delle Leggi ridotto in quintessenza*; ma la critica mi vi sembra alquanto trasmodata. Questo passo esser dee per chi l' intende assai bello. (Riflesf. d'un Anon.)

(2) *Cioè l' interesse*.

(3) *Quando non servono che alla Corte. Ma quando servono al Pubblico, ed alla Patria, si giudicano anche come buone, o malvage; come giuste, o ingiuste; come ragionevoli, o irragionevoli. E questo era vero anche nella Repubblica Romana*.

Permette l' artifizio, allorchè è congiunto coll' idea della grandezza d'ingegno, o della grandezza degli affari; come nella politica, le cui finezze non l'offendono.

Non vieta l' adulazione, se non quando è disgiunta dall' idea d'una gran fortuna, e trovasi soltanto unita al sentimento della sua propria bassezza (4).

Dissi riguardo a' costumi, che l' educazione delle Monarchie dee porvi una certa franchezza. Adunque vi si vuole verità ne' discorsi. Ma ciò forse per amore di quella? Non già. Si vuole, perchè un uomo, ch' è uso a dirla, comparisce libero, e franco. In fatti un uomo tale par che non dipenda che dalle cose, e non dalla maniera, con cui un altro le riceve.

E questo fa sì, che quanto vi si raccomanda questa specie di franchezza, altrettanto vi si disprezza quella del popolo, che ha per oggetto la sola verità, e la sola semplicità (5).

Finalmente nelle Monarchie vuole l' educazione certa politezza nelle maniere. Gli uomini nati per vivere insieme, nati sono altresì per piacersi; e colui, che trascurasse le buone creanze, disgustando tutti quelli, co' quali vivesse, si screditerebbe a segno, che diverrebbe incapace di far bene alcuno (6).

Ma

---

(4) *E' questo lo spirito del Governo, o della Corte? Questo era lo spirito della tavola ritonda del Re Artu.*

(5) *Un animale meno astuto, è ancora meno vizioso.*

(6) *Anche questo è dallo spirito della Corte.*

Ma la politezza trar non suole l'origine sua da sorgente sì pura: ella nasce dalla voglia di segnalarsi. Noi siamo civili per orgoglio: ci sentiamo lusingati di possèder maniere, le quali provino, che non siamo di bassa lega; e che vissuto non abbiamo con quella razza di persone, che sono state poste in non cale in tutte l'età (7).

Nelle Monarchie là civiltà è naturalizzata alla Corte. Un uomo eccedentemente grande, rende piccioli gli altri tutti. Quindi i riguardi, che debbonsi ad ogni persona: quindi nasce la civiltà, che lusinga tanto quei, che sono civili, quanto quelli, a riguardo de' quali essi lo sono; come quella, che fa comprendere, che si è della Corte, o che si è degno d'esservi.

L'aria della Corte consiste nel lasciare la sua propria grandezza per prenderne una in prestito. Questa lusinga un Cortigiano più della propria stessa. Dà essa una certa altera modestia, che lungi si diffonde, ma il cui orgoglio scema insensibilmente a proporzione della distanza, in cui altri si trova dalla sorgente di questa grandezza.

Rilevasi alla Corte una delicatezza di gusto in tutte le cose, derivante dal continuo uso delle superfluità, d'una gran fortuna, dalla varietà, e più che da tutt'altro dalla stanchezza de' piaceri, dalla moltiplicità, dalla stessa confusione delle fanta-

---

(7) *E' eccellente tutta questa dipintura della Corte. L'autore quando lascia il suo sistema, e si attacca alla natura, è mirabile.*

tasie, le quali quando sono gradite, sonovi mai sempre ricevute.

Sopra tutte le divisate cose raggirasi l'educazione per formar ciò, che addimandasi il galantuomo, che tutte le qualità possiede, e le virtù tutte, che vuole tal governo (8).

Quivi l'onore per tutto entrando, ha luogo in tutte le maniere di pensare, e di sentire, e dà norma agli stessi principj.

Questo bizzarro onore fa sì, che le virtù non sono, se non se ciò, ch' egli vuole, e come ei le vuole (9); pone di sua testa regole a tutto quello, che ci viene prescritto: dilata, & limita i nostri doveri a suo senno, o nascano questi dalla Religione, o dalla Politica, o dalla Morale (*) (10).

Non vi ha cosa alcuna nella Monarchia, che venga comandata dalle Leggi, dalla Religione, e dall'Onore, quanto l'obbedienza a' voleri del Principe: ma quest'onore ci detta, che il Principe non dee mai comandarci un'azione, la quale ci

(*) Legganſi le rifleſſioni dell' Anonimo ſoggiunte all' ultimo Capo del Libro antecedente, per dar giudizio de' principj ſtabiliti da MONTESQUIEU ne' tre governi, e ſpecialmente dell' onore pel Monarchico. Baſta qui ſoltanto notare, che qualunque ſieſi queſt' onore, non può, nè dee in maniera alcuna mutare i doveri provenienti dalla Morale, e dalla Religione.

(8) *In queste Corti.*

(9) *Perchè non ve n'è una vera.*

(10) *Non egli serve loro, ma esse a lui.*

ci disonori, perchè ci renderebbe incapaci di servirlo (*b*) (11).

Ricusò *Crillon* d'assassinare il *Duca di Guisa*, ma offerse ad Errico III. di battersi con esso. Dopo il dì di San Bartolommeo, avendo scritto Carlo IX. a tutt'i Governatori, che facessero trucidare gli Ugonotti, il Visconte *d'Orte*, che comandava in Bajona scrisse al Re (*c*): „ Non „ ho trovato Sire, fra gli abitanti, e le perso- „ ne militari, se non se buoni Cittadini, bravi „ Soldati, e non già un boja: quindi essi, ed „ io supplichiamo la Maestà Vostra ad impiega- „ re le nostre braccia e la propria vita in cose „ eseguibili „. Questo grande, e generoso coraggio riguardava come cosa impossibile una viltà (12).

Non

(b) La persuasione de' nostri doveri morali si è quella, la quale ci detta il non obbedire ad ordini, che s'oppongono a' principj della Legge naturale; e forz'è che si pensi del prode *Crillon*, e del Visconte *d'Orte*, che la loro repulsa fu fondata sopra un somigliante motivo. Siffatta repulsa viene anzi a caratterizzare un uomo pieno di Virtù, che un uomo animato dal principio d'onore. (Riflesf. d'un Anon.)

(c) Veggasi l'Istoria del d'Aubignè.

(11) *E' lo spirito della Corte contrario allo spirito del Governo.*

(12) *Questi son veri. Ma per ognun di essi se ne potrebbero molti narrare di natura opposta. Per tutto ove sono nobili, ve n' ha de' virtuosi, e degli onorati, e de' vili e traditori. La storia delle Monarchie è piena di viltà,*

Non vi ha cosa che l'onore prescriva di vantaggio alla nobiltà, del servire il Sovrano alla guerra. E di fatto ella è la professione distinta, perchè i suoi rischi, le sue riuscite, e le stesse sue sventure, aprono la strada alla grandezza (13). Ma coll' imporre questa Legge l'onore esser ne vuole l'arbitro; e se trovisi disgustato, esige, o permette, che altri si ritiri in casa (14).

Vuole, che si possa indifferentemente aspirare agl' impieghi, o ricusargli: una tal libertà la reputa superiore alla stessa fortuna.

Ha dunque l' onore (15) le sue supreme regole, e l' educazione è tenuta ad uniformarvisi

---

tà, e di tradimenti, che molti nobili hanno fatti, per far la corte a' loro Sovrani. Non è dunque lo spirito del Governo, che li fa tali, ma o il costume dominante, o l' interesse, o uno speciale temperamento.

(13) *Questa stessa è la professione onorata degl' Irochesi, e di tutti i selvaggi di America, ancorchè non conoscano Monarchia.* Lafitau les moeurs des sauvages.

(14) *Fanno lo stesso i selvaggi di America. Effetto dello spirito di nobiltà con un tantino di libertà. Questo non sarebbe permesso ne' Regni Dispotici.*

(15) *Avrei voluto, che il nostro autore avesse definito un poco più precisamente, che non ha fatto prima, che intende per Governo; secondo, che si debba intendere per la parola virtù; terzo, che significa la parola Onore; quarto, che significa questa parola Patria. Queste sono delle idee molto complesse, nè egli le adopera sempre col medesimo senso. Di qui nascono delle conseguenze spesso fra di loro opposte. Sarebbe stato ancora bene di non dedurre delle conseguenze generali da uno, o due fatti, senza esaminare la propria cagione del fatto.*

si (*d*) (*e*). Le principali sono, che ci è ben permesso il far conto di nostra fortuna; ma che ci è sovranamente vietato il farne alcuno della propria vita (*f*) (16).

La seconda si è, che qualora siamo stati collocati in un posto, nulla far dobbiamo, o permettere, onde apparisca, che ci riputiamo inferiori a questo stesso posto (17).

La terza, che le cose dall' onore vietate sono proibite con più rigore, quando le leggi non concorrono a proscriverle, e che quelle, ch' esso esige, vengono esatte con più vigore, al-

(d) Si dice in questo luogo ciò, ch' è, non già quello che dee essere. E' l'onore un pregiudizio, che la Religione si studia ora di distruggere, ora di regolare.

(e) Quando si legge questa parte dell'opera verrebbe tentazione di credere, che il Signor di MONTESQUIEU abbia pubblicato lo *Spirito delle Leggi* unicamente per dipingere il ridicolo del carattere Franzese, e per ridurre la propria Nazione a principj più solidi, e più sensati. Si fa qui sapere in una Nota, ch' ei *dice ciò, ch' è, e non ciò, che dee essere:* ora ciò, ch' egli dice in questo luogo delle Monarchie in generale, conviene soltanto a quella della *Francia*. Sarebbe stato accagionato d'aver fatta una Satira, se in vece di parlare in generale, non avesse indicato se non la propria Nazione. (Riflesf. d'un Anon.)

(f) Se ciò non è detto ironicamente, l'asserzione è falsissima. Si può leggere intorno tal soggetto quello, che dice il Signor VVATTEL dell' *onore* nel suo *Diritto delle Genti*. (Riflesf. d'un Anon.)

(16) *Massima assai bene adattabile all'imperio Dispotico.*

(17) *Ogni ambizioso il fa senza scuola.*

allorchè le leggi non le richieggono (18).

CAPITOLO III.

Dell'educazione nel governo Dispotico.

SIccome nelle Monarchie l'educazione non tende, che ad innalzare il cuore, così negli Stati Dispotici non istudia altro, che avvilirlo. Forz'è che la medesima vi sia servile. Sarà un bene, anche nel comando, l'averla avuta tale; poichè niuno vi è tiranno senz'essere ad un tempo medesimo schiavo (1).

L'estrema obbedienza suppone dell'ignoranza in colui, che obbedisce, e ne suppone anche in quello, che comanda: non ha da bilanciare, da dubitare, nè ragionare, basta solo, ch'ei voglia.

Negli Stati Dispotici ogni casa è un impero separato. L'educazione, che consiste principalmente nel vivere con gli altri, vi è adunque limitatissima, riducendosi a porre il timore nel cuo-

(18) *Ha luogo anche nelle Repubbliche, ed è effetto del costume.*

(1) *E' una verità, che tutta la storia dimostra, che i cortigiani, e gli ambiziosi ordinariamente prendono il carattere del Sovrano. Sotto un Tiranno anche in una Monarchia gli uomini accorti diventano come stolidi, ed abbietti. Sotto un generoso, e virtuoso sollevano il cuore. Sotto un molle tutti son molli. Un Principe ami gli spioni, e traditori? Tutt'i vassalli divengono tali. E' dunque lo spirito privato del Sovrano, e non lo spirito del governo sistematico, che forma gli uomini in ogni governo.*

cuore, e a dare allo ſpirito la cognizione d'alcuni principj di Religione aſſai ſemplici. Il ſapere vi ſarà pericoloſo, funeſta l'emulazione; riſpetto poi alle Virtù, *Ariſtotile* non può credere, che alcuna ve ne abbia propria dello ſchiavo [a] [1]. Ciò verrebbe a limitar grandemente in queſto governo l'educazione. Adunque in qualche modo nulla vi è l'educazione [3]. Per donare alcuna coſa forz'è toglier tutto, e cominciar dal formare un cattivo ſuddito, per formare un buono ſchiavo.

Come! e perchè ſi ſtudierebbe ella l'educazione di formarvi un buon Cittadino, che prendeſſe parte nella pubblica ſciagura? Se amaſſe lo Stato, ſarebbe tentato di allentare le molle del governo, ſe non vi riuſciſſe, ſarebbe perduto: ſe gli veniſſe fatto, correrebbe pericolo di perder ſe ſteſſo, il Principe, e l'Impero [4].

CA-

---

[a] Politica Lib. I.

[1] *Veriſſimo. E ſi è a conchiudere in parte quel che dice M. Roſſeau, che pochi Governi civili vi ſono, che non abbiano anzi guaſtata la natura umana, che corretta. Gli uomini di Seminario ſono d'un'altra ſpezie di tutti gli altri.*

[3] *Sarebbe aſſai meglio, ſe non ve ne foſſe dell'intutto. Educare un cavallo a modo di pecora non è formare un cavallo; ma una cattiva pecora.*

[4] *E' vero, che non vi ſi può riuſcire ſenza ſangue; ma queſto ſangue ha ſpeſſo giovato alla Patria, e rilevato l'imperio. Vi ha delle guerre civili che guaſtano i coſtumi, le leggi, la Patria; e ve ne ha di quelle, che rilevan tutto, e rimenan l'ingegno, il valore, la virtù. Il contraſto ha delle gran forze.*

CAPITOLO IV.

Differenza degli effetti dell' educazione presso gli antichi, e fra noi.

La maggior parte degli antichi popoli viveva in governi, il cui principio si è la virtù; e quando questa vi era in vigore, vi si faceano delle cose, che più a' dì nostri non si veggono, e che sbalordiscono il nostro picciolo spirito.

Avea la loro educazione un altro vantaggio sopra la nostra; ed è che mai non veniva smentita. *Epaminonda* l' ultimo anno della sua vita, diceva, ascoltava, vedeva, e facea le cose stesse dell' età, in cui avea principiato ad ammaestrarsi.

A' giorni nostri noi riceviamo tre educazioni diverse, o contrarie, quella de' nostri padri, quella de' nostri maestri, e quella del mondo. Ciò, che ci vien detto nell' ultima, rovescia le idee tutte delle prime: Questo nasce in qualche parte dal contrasto, che vi ha presso di noi fra gl' impegni della Religione, e quelli del mondo: la qual cosa ignota era agli Antichi [*].

[*] Le massime false e depravate del Mondo non potranno mai convenire con le massime della vera Religione. Se questo conflitto di sentimenti era ignoto agli antichi Gentili, ciò nascea dall' esser la loro Religione falsa; e d' invenzione umana; e perciò tutta conforme, ed adattata alla loro politica.

CAPITOLO V.

Dell' Educazione nel governo Repubblicano.

Appunto nel governo Repubblicano si abbisogna di tutta la forza dell'educazione. Il timore de' governi Dispotici nasce per se stesso fra le minacce, ed i gastighi.

L' onore delle Monarchie è favorito dalle passioni, e le favorisce a vicenda. Ma la virtù politica è un' annegazione di se stesso, ch' è mai sempre cosa penosissima (1).

Può definirsi questa virtù l' amor delle Leggi, e della Patria (2). Quest'amore, richiedendo una continua preferenza del pubblico al suo proprio interesse, dà tutte le virtù particolari; avvegnachè queste altro non sono, che tal preferenza (3).

Que-

---

(1) *L' amor della Patria, e la disposizione dell'animo a voler sacrificar tutto alla libertà, è la virtù, che si richiede in un Repubblicano. La conservazione della Patria, e della libertà, è il maggior de' beni di un cittadino, perchè è fondamento di tutti gli altri beni. Quando si fa ad un Repubblicano risguardare la Patria per questo verso, la virtù gli sarà facilissima: allora la virtù si mischia col suo interesse, colla sua ambizione; col suo piacere.*

(2) *L' unica legge de' Maomettani è l' Alcorano. Un Turco ama tanto questa sua legge, e per questa legge la Patria, quanto Curzio, Manlio, Coclite amavano Roma.*

(3) *L' interesse pubblico ben riguardato, è così proprio interesse d' un Repubblicano, come è il Regno di un Monarca: ogni Repubblicano è nato col diritto al governo.*

Questo amore è in singolar modo annesso alle Democrazie. In esse sole il governo è fidato ad ogni Cittadino. Ora il governo è come tutte le cose del mondo: per conservarlo, bisogna amarlo (4).

Non si è udito dire giammai, che i Re non amassero la Monarchia, e che alcun Despota odiasse il Dispotismo.

Adunque tutto dipende dallo stabilire nella Repubblica questo amore (*a*); e l'educazione dee appunto invigilare ad inspirarlo. Ma perchè i figliuoli possano averlo, vi è un sol mezzo sicuro, ed è, che lo abbiano gli stessi padri.

Altri è d'ordinario padrone di dare a' suoi figliuoli le proprie cognizioni; ed è anche di più di comunicar loro le proprie passioni.

Se ciò non accade è perchè, ciò, ch'è stato fatto nella casa paterna, vien distrutto dalle esterne impressioni.

Non è il popolo nascente quello, che degenera; non si perde, se non quando son corrotti gli uomini fatti (5).

(a) L'amor della Patria non è più straniero ad un Regno, che ad una Repubblica; e richiede l'interesse delle Civili Società, che abbiasi cura d'inspirarlo a' figliuoli fino dall'età loro più tenera. (Riflesf. d'un Anon.)

(4) *E perchè è la cosa, che sola soddisfa tutte le passioni umane; basta sapere l'esser nato col diritto al governo, per amarlo. Quei medesimi, che l'hanno tradito l'hanno fatto per soverchio amore al governo.*

(5) *Vere e bellissime massime.*

CAPITOLO VI.

Di alcune istituzioni de' Greci.

I Greci antichi persuasi dalla necessità, che i popoli, i quali viveano sotto un governo popolare, fossero allevati nella Virtù, per inspirarla, fecero delle singolari instituzioni. Quando vedete nella vita di *Licurgo* le Leggi da esso date a' Lacedemoni, vi credete di leggere la Storia de' *Sevarambi*. Le Leggi di Creta erano l'originale di quelle di Lacedemone; e quelle di *Platone* n'erano la correzione.

Io prego, che facciasi alcun poco d'attenzione all'ampiezza del genio, che fu necessario a que' Legislatori, per vedere, che urtando di fronte gli usi tutti ricevuti, confondendo tutte le virtù, ponessero sotto gli occhi dell'Universo la loro sapienza. *Licurgo*, mescolando il latrocinio collo spirito di giustizia, la più dura schiavitù colla libertà estrema, i più atroci sentimenti colla maggior moderazione, diede della stabilità alla Città sua. Parve, che togliesse tutt'i mezzi di sussistere, le arti, il commercio, il danaro, le mura: vi há dell'ambizione, senza speranza di vantaggiarsi: vi sono i sentimenti naturali; ma non vi sono nè figliuoli, nè marito, nè padre: lo stesso pudore è tolto alla castità. Per sì fatte strade s'incamminò *Sparta* alla grandezza, ed alla gloria: ma con una tale infallibilità delle sue instituzioni, che nulla otteneasi contr'essa in guada-

dagnando delle battaglie, se non si giungeva a toglierle la sua Polizia (*a*).

La Creta, e la Laconia furono governate con queste leggi. Fu l' ultima Lacedemone a cedere a' Macedoni; e Creta fu l' ultima preda de' Romani (*b*). Ebbero i Sanniti queste istituzioni medesime, ed esse furono per quei Romani il soggetto di ventiquattro trionfi (*c*).

Quello straordinario, che ravvisavasi nelle Istituzioni della Grecia, l'abbiamo veduto nella feccia, e nella corruttela de' nostri moderni tempi (*d*). Un Legislatore onorato ha formato un popolo, in cui la probità comparisce tanto naturale, quanto la bravura presso gli Sparziati. Il Signor *Pen* è un vero Licurgo; e sebbene il primo abbia avuto per oggetto la pace, come l' altro ebbe la guerra, si rassomigliano nella strada singolare, in cui hanno incamminato il loro popolo, nell' ascendente, che hanno avuto sopra uomini liberi, ne' pregiudizj, che hanno superati, nelle passioni, che hanno sottomesse.

(a) *Filopemene* costrinse i Lacedemoni ad abbandonare la maniera di nutrire i loro figliuoli, sapendo bene, che senza questo, avrebbero sempre un' anima grande, ed il cuore elevato. *Plutarco*, vita di *Filopemene*. Veggasi Tito Livio, Lib. XXXVIII.

(b) Essa proibì per tre anni le sue Leggi, e la sua libertà. Si veggano i Libri XCVIII. XCIX. e C. di *Tito Livio* nell' Epitome di *Floro*. Ella fece maggior resistenza, che i Re più grandi.

(c) Floro, Lib. I.

(d) *In Fece Romuli*. Cicerone.

Un altro esempio possiamo averlo dal *Paraguai*. Si è voluto farne un delitto alla *Società*, che riguarda il piacere di comandare come il solo bene della vita: ma sarà sempre dicevole il governare gli uomini per farli più felici (*e*) (*).

Vanto suo si è l'essere stata la prima a far vedere in quelle contrade l'idea della Religione congiunta con quella dell'umanità. Col riparare i devastamenti degli Spagnuoli, ha cominciato a risanare una delle grandi piaghe, che abbia per anche ricevute il genere umano.

Un finissimo sentimento, che ha questa Società per tutto ciò, che essa chiama onore, il suo zelo per una Religione, che umilia molto più coloro, che l'ascoltano, che quei, che la predicano (*), le hanno fatto intraprendere delle cose grandi, e vi è riuscita. Ha fatto uscire de' boschi uomini dispersi; ha loro data una sicura sussistenza, gli ha vestiti, e quando con ciò altro

(e) Gl'Indiani del *Paraguai* non dipendono da un Signore particolare, pagano un quinto solo de' tributi, ed hanno per difendersi armi da fuoco.

(*) Fecero del bene i Gesuiti nel Paraguai, ma non se fe per bene degli uomini, o piuttosto per esercitarne l'impero. In Europa però, dove non poteano direttamente imperare, intrapresero occulte vie, quali sono quelle della coscienza, e della morale rilasciata; e con ciò acquistarono un'altra sorta di regno.

(*) La religione Cristiana umilia non meno quelli, che la predicano, che quelli, che l'ascoltano; quando tutti e due sono persuasi delle massime, che quella insegna.

tro fatto non avesse che accrescere l'industria fra gli uomini, avrebbe fatto molto.

Quei che far vorranno somiglianti instituzioni, stabiliranno la comunanza de' beni della Repubblica di *Platone*, quel rispetto, ch' ei richiedea per gl' Iddii, quel segregamento dagli stranieri per la conservazione de' costumi; e facendo il commercio la Città, e non i Cittadini, daranno le nostre arti senza il nostro lusso, ed i nostri bisogni senza i nostri desiderj.

Proscriveranno il danaro, il cui effetto consiste nell' impinguare la fortuna degli uomini, oltre i confini, che posti aveavi la natura, d' insegnare a conservare inutilmente ciò, che nel modo stesso si era ammassato, di moltiplicare in infinito i desiderj, e di supplire alla natura, che ci avea dato de' mezzi limitatissimi d' irritare le nostre passioni, e di corromperci gli uni gli altri.

„ Gli *Epidamni (f)* veggendo corrompersi i loro „ costumi per la comunicazione, che aveano „ con i Barbari; elessero un Magistrato per far „ tutte le Fiere a nome della Città, e per la Città „. In tal caso il commercio non corrompe la costituzione; e la costituzione non priva la Società de' vantaggi del commercio (g).

CA-

(f) Plutarco, *dimanda delle cose Greche*.

(g) Ma toglie l'emulazione de' commercianti, e fa perire il commercio. (Riflesf. d' un Anon.)

CAPITOLO VII.

In qual caso queste singolari Istituzioni posson esser buone.

Istituzioni di tal sorta posson convenire nelle Repubbliche, perchè il loro principio si è la Virtù politica; ma per guidare all' onore nelle Monarchie, o per inspirare il timore negli Stati Dispotici, non vi si ricercano tante cure.

Per altro non possono convenire se non se in un piccolo Stato [a], in cui può darsi una generale educazione, ed allevare un' intera popolazione non altrimenti che una Famiglia.

Le Leggi di *Minosse*, di *Licurgo*, e di *Platone* suppongono una singolare vicendevole attenzione di tutt' i Cittadini, degli uni inverso gli altri.

Ciò non può altri promettersi nella confusione, nelle negligenze, nell' estensione degli affari d' un popolo grande.

Forz' è, come dicemmo, in queste istituzioni bandire il danaro. Ma nelle Società grandi, il numero, la varietà, l' imbarazzo, l' importanza degli affari, la facilità delle compre, la lentezza de' cambj, ricercano una misura comune. Per portar per tutto la sua potenza, o per difenderla per ogni dove, quella cosa aver bisogna, al- la

[a] Come erano le Città della Grecia.

la quale per tutto hanno gli uomini annessa la potenza.

CAPITOLO VIII.

Spiegazione d'un paradosso degli Antichi per rapporto a' costumi.

POlibio, il Savio Polibio, ci dice, che la Musica era necessaria per addolcire i costumi degli *Arcadi*, che un paese abitavano d'aria rea, e fredda: che quei di Cinete, che la Musica trascurarono, vinsero in crudeltà i Greci tutti, e che non vi ha Città, in cui sienosi veduti tanti delitti, quanti in quella. *Platone* non teme d'affermare, che non può farsi cambiamento nella Musica, senza farlo di pari nella Costituzione dello Stato. *Aristotile*, il quale sembra che per altro non iscrivesse la sua Politica, che per opporre a quei di *Platone* i proprj sentimenti, s'accorda però con esso rispetto alla forza, che ha la Musica sopra i costumi. *Teofrasto*, *Plutarco*, (a) *Strabone* (b), gli Antichi tutti, opinarono nel modo stesso. Non è questa un' opinione buttata senza riflessione; ma bensì uno de' principj della loro Politica (c). Così appunto davano delle leg-

(a) Vita di Pelopida.
(b) Libro I.
(c) *Platone* Lib. IV. delle Leggi, dice, che le Prefetture della Musica, e della Ginnastica, sono gl'impieghi più ri-

leggi, così voleano, che le Città si governassero.

Io mi penso di poter ciò sviluppare. Bisogna mettersi in testa, che nelle Città Greche, singolarmente in quelle, che aveano la guerra per oggetto principale, tutt' i lavori, e tutte le professioni, che poteano far guadagnar del danaro, venivano considerate come indegne d' un uomo libero. „ La maggior parte delle Arti, dice *Senofonte*, (d) corrompono i corpi di coloro, che l' „ esercitano: obbligano a sedersi all' ombra o „ presso al fuoco: non si ha tempo, nè per gli „ amici, nè per la Repubblica „. In fatti gli Artigiani pervennero alla Cittadinanza allora solo, che si corruppero alcune Democrazie. Questo appunto ci fa sapere *Aristotile* (e), il quale sostiene altresì, che una buona Repubblica non darà loro giammai il diritto di Cittadinanza (f).

Una professione servile era altresì l'Agricoltura, e per lo più esercitavala alcun popolo soggiogato: gl' *Iloti* presso i Lacedemoni, i *Periecj* fra i Cretesi, i *Penesti* presso quei di Tessaglia, altri po-

rilevanti della Città. E nel Lib. III. della sua Repubblica, „ Damone vi dirà, *dic' egli*, quali sono i tuoni atti a „ far nascere la viltà d'animo, l'insolenza, e le contrarie „ virtù.

(d) Lib. V. *Detti memorabili*.

(e) Politica Lib. III. Cap. IV.

(f) *Diofante*, dice Aristotile Polit. Cap. VII. stabilì già in Atene che gli Artigiani sarebbero schiavi del Pubblico.

popoli ſchiavi (g) in altre Repubbliche.

Finalmente ogni baſſo commercio (h) era infame fra i Greci. Sarebbe biſognato, che un Cittadino aveſſe renduto de' ſervigj ad uno ſchiavo, ad un mercenario, ad uno ſtraniero. Siffatta idea diſdiceva allo ſpirito della Greca libertà: quindi *Platone* vuole nelle ſue Leggi (i), che ſi puniſca un Cittadino, che commerciaſſe.

Adunque nelle Greche Repubbliche era uno molto imbarazzato. Non voleaſi, che i Cittadini commerciaſſero, lavoraſſero la terra, nè eſercitaſſero arti: nè tampoco ſi volea, che vi foſſero ozioſi (k). Trovavano eſſi un'occupazione negli eſercizj, che dipendeano dalla ginnaſtica, ed in quei, che aveano rapporto alla guerra (l). Altri non ne dava loro l'Iſtituzione. Forz'è adunque conſiderare i Greci come una ſocietà d'Atleti, e di Combattenti. Ora queſti eſercizj così adat-

(g) Quindi *Platone*, ed *Ariſtotile* vogliono, che gli ſchiavi coltivino le terre. *Leggi Lib.VII.Polit.* Lib.VII. Cap.X. Vero ſi è, che l'Agricoltura non era per tutto eſercitata dagli ſchiavi: per lo contrario, ſiccome dice *Ariſtotile*, le Repubbliche migliori eran quelle, in cui vi ſi attaccavano i Cittadini. Ma ciò non ſeguì, ſe non per la corruttela degli antichi governi divenuti Democratici: poichè ne' primi tempi le Città Greche viveano nell'Ariſtocrazia.

(h) *Cauponatio*.

(i) Lib. II.

(k) *Ariſtotile* Politica, Lib. X.

(l) *Ars corporum exercendorum gymnaſtica, variis certaminibus terendorum pædotribica*, Ariſtotile Polit. Lib. VIII. Cap. III.

adattati a persone dure, e selvagge (m), aveano bisogno d'esser temperati con altri, che addolcir potessero i costumi. La Musica, che va allo spirito per gli organi corporei, era nata per questo. E' un mezzo fra gli esercizj del corpo, che rendon gli uomini duri, e le scienze speculative, che li rendon selvaggi. Non può dirsi, che la Musica inspirasse la virtù: questo concepir non potrebbesi; mà impediva l'effetto della ferocità della istituzione, e facea, che l'anima avesse nell' educazione una parte, che avuta non vi avrebbe.

Mi fo a credere, che fra noi abbiavi una società di persone tanto appassionate per la caccia, che ne farebbero la loro unica occupazione: è certo che ne contrarrebbero una specie di rusticità. Se queste persone stesse venissero a prendere altresì del gusto per la musica, rileverebbesi tosto della differenza nelle loro maniere, e ne' lor costumi. Finalmente gli esercizj de' Greci non eccitavano in essi se non un genere di passioni, la ruvidezza, la collera, la crudeltà. La Musica gli eccita tutti, e può far sentire all'anima la dolcezza, la pietà, la tenerezza, il dolce piacere. I nostri Autori di Morale, che fra noi tanto proscrivono i Teatri, ci fanno bastantemente rilevare qual forza abbia la Musica sulle nostr'anime (*).

Se

(m) Dice *Aristotile*, che i fanciulli de' Lacedemoni, che fino dalla tenera età cominciavano questi esercizj, contraevano soverchia ferocia, Polit. Lib. VIII. Cap. IV.

(*) I nostri autori, che proscrivono i teatri, poco pensarono alla musica.

Se alla società divisata non si dessero che tamburi, ed arie da tromba, non è egli vero, che s' arriverebbe meno al suo fine, che se le si desse una musica affettuosa? Ragione aveano dunque gli Antichi, quando in certe circostanze per li costumi anteponevano una ad un'altra moda.

Ma, dirammisi, e perchè scegliere per preferenza la Musica? Appunto perchè di tutt' i piaceri de' sensi, niuno ve ne ha che meno corrompa lo spirito. Arrossiamo leggendo in *Plutarco*, (n) che i Tebani per addolcire i costumi della loro gioventù, stabilirono con leggi un amore, che dovrebbe esser proscritto da tutte le Nazioni del Mondo.

(n) Vita di *Pelopida*.

LIBRO V.

Che le leggi date dal Legislatore debbon esser relative al principio del Governo.

CAPITOLO PRIMO.

Idea di questo Libro.

Abbiamo veduto, come le leggi dell' educazione esser debbono relative al principio di ciascun governo. Quelle, che il Legislatore dà a tutta la società, lo sono nel modo stesso. Questo rapporto delle Leggi con tal principio, tien tese le molle tutte del governo, e questo principio ne riceve a vicenda una nuova forza. Così appunto ne' fisici movimenti l' azione è sempre seguita da una riazione.

Ci facciamo ad esaminare questo rapporto in ciascun governo, e cominceremo dallo Stato Repubblicano, che ha per principio la virtù.

CA-

CAPITOLO II.

Che sia la Virtù nello stato Politico.

E' La Virtu' *(a)* in una Repubblica una cosa semplicissima: è l'amore della Repubblica: è un sentimento, e non una serie di cognizioni; l'ultimo uomo dello Stato può avere questo sentimento, come il primo. Qualora il popolo ha buone massime, vi si mantiene più lungamente di quelli, che diconsi Galantuomini *(1)*. Di rado la corruttela da esso principia: con frequenza dalla mediocrità de' suoi lumi ha ritratto un attaccamento più valido per ciò, ch' è stabilito.

L'amor della Patria guida alla bontà de' costumi, e la bontà de' costumi conduce all'amor della Patria. Quanto meno appagar possiamo le private nostre passioni, tanto più ci diamo in preda alle generali. Perchè i Frati amano cotanto l'Ordine loro? Appunto per quella parte, la quale fa, che è loro insopportabile. La regola loro li priva di tutte le cose, sulle quali s'appoggiano le passioni ordinarie: sussiste adunque questa passione per la regola stessa, che gli affligge. Quanto più è austera, vale a dire, quanto

(a) Si vegga l'Avvertimento dell'Autore p. CV.

(1) *Perchè chi non ragiona, non perde mai i sentimenti.*

to più tronca le loro inclinazioni, tanto più di vigore dà a quelle, che loro lascia (*b*).

CA-

(b) Il Sig. di MONTESQUIEU, avendoci insegnato, che *nello Stato popolare vi vuole un principio di più*, che ne' governi Monarchici, e Dispotici, che questo *principio è la Virtù*, ha denominata questa virtù *Virtù politica*: ha detto, che possiam definirla l'*amore delle Leggi, e della Patria*. C'insegna in questo luogo, che questa virtù è l'*amore della Repubblica*; é che questo amore è *un sentimento, e non una serie di cognizioni*: che *l'amor della Patria guida alla bontà de' costumi*, *e che la bontà de' costumi conduce all'amor della Patria*. Se quest'ultima proposizione fosse esattamente vera, renderebbe ragione, perchè le virtù, ed i costumi, si sostengano meglio in una Repubblica, che in altri Stati: ma pare che non cammini giusto. Prima l'amor della Patria, o quello della Repubblica, può consistere, o in una brama di conservare la Costituzione del governo, o in quella di conservare lo Stato, ò in un desiderio, che tenda ad un tempo a questi due oggetti. Supponghiamo, che il nostro Autore l'abbia inteso in quest'ultimo senso. Donde può nascere questo desiderio? Dalla forza dell'educazione, dirà il Sig. di MONTESQUIEU. Basterà ripetere a' fanciulli, che debbono amare la patria loro, ed il vivo desiderio di vederla prosperare verrà in essi, e si perpetuerà di padre in figlio: ed in questo modo *l'amore della Repubblica sarà un sentimento, e non una serie di cognizioni*. Gli accordiamo questo raziocinio, ch'è giustissimo, e confermato dalla esperienza; ma non gli accordiamo già, che questo sentimento *conduca alla bontà de' costumi*. Neghiamo altresì, che vi possa condurre; avvegnachè un sentimento, che non è il risultato d'anteriori riflessioni, che non è *una serie di cognizioni*, è atto di pari a condurre al fine per vie inique, e per quelle, che sarebbero giuste. Affinchè questo sentimento condur possa al-

la

CAPITOLO III.

Che ſia l' amore della Repubblica nella Democrazia.

L' Amore della Repubblica in una Democrazia è quello della Democrazia: l'amore della Democrazia è quello dell' eguaglianza (*a*).

G 2 L'A-

---

la bontà de' coſtumi, forz' è, che ſia ſoſtenuto dalla certa perſuaſione, che il bene della Patria è legato intimamente alla bontà de' coſtumi, ed allora potrà condurvi. Ma in tal caſo ſuppone più, o meno una ſerie di cognizioni, che renderebbe l' amor della Patria più, o meno forte. (Riflcſ. d' un Anon.)

(a) Sembra che il noſtro Autore non prenda qui l' *amor della Patria* nel ſenſo da noi ſuppoſto nella nota precedente, ma per la ſola brama di veder *conſervata la coſtituzione dello Stato*. Così *in Olanda l' amor della Patria* ſi limiterebbe a quello del governo *Stadoldico*, o *Antiſtadoldico*. Per me ſon d' avviſo, che l'amor della Patria aver dee per oggetto tutto quello, che coſpira a conſervarla nella più felice ſituazione, e che è un aſſai avvilirlo il ridurlo in una Democrazia *a quello dell'uguaglianza*. Vi ſono due ſpecie d' uguaglianze: quella delle condizioni, e quella delle fortune. L' eguaglianza delle fortune in qualche modo può ſuſſiſtere in uno Stato, il cui paeſe produce tutte le coſe neceſſarie per la ſuſſiſtenza, ed in cui dalle Leggi ſon limitati i biſogni a' prodotti del paeſe: ma ſuppoſto, che i Cittadini debban cercare la ſuſſiſtenza loro a forza d'induſtria, l'eguaglianza ſvaniſce: quella, che dovrebbe riſultare dal ſagrifizio, che ſarebbero forzati a fare i più laborioſi, ed i più

L'Amore della Democrazia è altresì l'amore della frugalità (1). Dovendo ciascheduno godervi la stessa felicità, ed i vantaggi medesimi, vi dee gustare gli stessi piaceri, e concepire le medesime speranze: il che altri non può promettersi se non dalla generale frugalità.

Dall' amore dell'eguaglianza in una Democrazia l'ambizione vien limitata al solo desiderio, alla sola buona sorte di rendere alla sua patria servi-

i più industriosi, a quei, che meno lo fossero, partorirebbe un' assai odiosa uguaglianza di condizioni. La natura della Civile Societa esige Magistrati, Giudici, Ufiziali, sì civili, che militari: adunque l'eguaglianza di condizione non può mai aver luogo in uno Stato. Ma ecco in che propriamente consiste l'uguaglianza de' Cittadini, nell' esser cioè, tutti sottoposti alle leggi medesime; che non vi sieno ordini privilegiati per aver parte nel maneggio degli affari, o per qualunque altra cosa: Che quelli, che sono in impiego; più non sieno che Cittadini semplici nella loro vita privata, ed unicamente Magistrati, ec. nell' esercizio delle loro cariche, perchè allora son riputati come rappresentanti gl' individui di tutta la Nazione. Si obbedisce al corpo dello Stato, e non già a quello, che si è incaricato di rappresentarlo. Questa uguaglianza, ch' è la base del governo Democratico, non esige *l' esser frugale, che siesi contratto in nascendo un debito immenso*, ec. ma vuole ed esige una buona costituzione, la quale impedisca, che i facoltosi opprimano quelli, che lo son meno, e che rivolgano a lor privato vantaggio le cariche, le quali non sono loro fidate in altro modo, che come a puri amministratori dello Stato. (Riflesf. d'un Anon.)

(1) *Perchè l' amor dell' egualità porta la frugalità. Il lusso è lo spirito di distinguersi, e romper l' egualità.*

vigj più rilevanti, che gli altri Cittadini. Tutti non le poſſon rendere ſervigj uguali; ma tutti egualmente le ne debbon rendere (1). Si contrae in naſcendo un debito immenſo verſo la medeſima, che non può pagarſi del tutto giammai.

Quindi vi naſcono le diſtinzioni del principio dell' uguaglianza, fin quando par che ſia tolta da fortunati ſervigj, o da talenti d'una sfera ſuperiore.

L'amore della frugalità limita *il deſiderio di poſſedere* all'attenzione, che richieggono le coſe neceſſarie alla famiglia, ed anche al ſuperfluo per la ſua Patria. Danno le ricchezze una potenza, di cui il cittadino non può uſare a ſuo pro; avvegnachè non ſarebbe allora uguale; proccurano delle delizie, ch'ei non può tampoco godere, poichè nel modo ſteſſo ſovvertirebbero l'uguaglianza.

Così le buone Democrazie, ſtabilendo la domeſtica frugalità, hanno aperto il varco alle ſpeſe pubbliche, come avvenne in Atene, ed in Roma. Naſcevano allora la magnificenza, e la profuſione dal fondo ſteſſo della frugalità; e ſiccome per far le offerte a' Numi volea la Religione, che ſi aveſſero le mani pure, le Leggi richiedeano coſtumi frugali, perchè altri dedicar ſi poteſſe alla ſua Patria.

Il buon ſenſo, ed il ben eſſere de' privati conſiſte molto nella mediocrità de' loro talenti, e delle loro fortune. Una Repubblica, in cui le

(1) *La maggiore, o minore abilità fa la differenza.*

Leggi abbiano formate molte persone mediocri, composte d' uomini saggi, si governerà saggiamente; composta di gente felice, sarà felicissima.

CAPITOLO IV.

Come s' inspiri l' amore dell' uguaglianza, e della frugalità.

L' *Amore dell' uguaglianza*, e quello della *frugalità*, vengono in grado sommo eccitati dalla stessa uguaglianza, e frugalità, allorchè vivesi in una società, in cui le leggi hanno stabilita l' una, e l' altra (1).

Nelle Monarchie, e negli Stati Dispotici, niuno aspira all' uguaglianza, nè vi ha uno, a cui venga tal pensiero: ognuno vi tende alla superiorità. Le persone d' estrazione più vile, non per altro sospirano d' uscirne, che per dominare gli altri (2).

Lo stesso avviene della frugalità. Per amarla fa d' uopo goderla. Non ameranno mai la vita frugale coloro, che son corrotti dalle delizie: e se ciò stato fosse naturale, ed ordinario, stato *Alcibiade* non sarebbe l' ammirazione dell' universo (3). Neppure quegli ameranno la frugalità, i qua-

(1) *Ed è perchè tutti gli amori entrano per gli occhi.*

(2) *Perchè il Monarca è in cima, dove si affolla a salire.*

(3) *Per vivere lussuriosamente in una Repubblica popolare.*

i quali invidiano, o ammirano il lusso altrui: persone, le quali non hanno innanzi agli occhi se non uomini ricchi, o uomini miserabili com' essi, detestano la loro miseria, senz' amare, o conoscere ciò, che forma il termine della miseria (4).

E' adunque una massima sommamente vera, che, affinchè altri ami l' uguaglianza, e la frugalità in una Repubblica, forz'è che le leggi ve le abbiano stabilite.

CAPITOLO V.

Come le Leggi stabiliscano l' uguaglianza nella Democrazia.

ALcuni antichi Legislatori, come *Licurgo*, e *Romolo*, divisero i terreni ugualmente. Ciò non potea convenire se non nel fondare una nuova Repubblica: ovvero, allorchè l' antica fosse per siffatto modo corrotta, e gli animi in tale disposizione, che i poveri si credessero necessitati a cercare, ed i ricchi a soffrire rimedio somigliante (1).

Se quando il Legislatore fa una tal divisione, non dà Leggi per conservarla, forma soltanto

(4) *Questo termine sarebbe il risolversi a viver da privato*, &c. naturæ congruenter.

(1) *In molte Monarchie presenti si cerca da' poveri: perchè non si sente da' Legislatori? Per l' idea, che farebbe abolir la Monarchia.*

una costituzione passeggiera : la disuguaglianza s' insinuerà per quella parte, che non avranno difesa le Leggi, e la Repubblica andrà in rovina.

Fa adunque di mestieri, che con tale oggetto vengano regolate le doti delle donne, le donazioni, le successioni, i testamenti, in somma le maniere tutte di contrattare. Imperciocchè, se fosse lecito il dare i proprj averi a chi, e come si volesse; ogni privata volontà sconvolgerebbe la disposizione della legge fondamentale.

Solone, che permetteva in Atene il lasciar per testamento i suoi beni a chi si volesse, purchè non si avesse figliuoli *(a)*, contraddicea le leggi antiche, ordinanti, che i beni restassero nella Famiglia del Testatore *(b)*. Contraddiceva altresì le sue proprie, come quello che col sopprimere i debiti, avea cercata l'uguaglianza *(1)*.

Buona legge per la Democrazia era quella, che proibiva l'avere due eredità *(c)*. Prendea l'origine sua dall'uguale divisione de' terreni, e delle porzioni assegnate a ciascun Cittadino. Non avea voluto la legge, che un solo uomo avesse più porzioni.

La

(a) *Plutarco*, vita di Solone.

(b) Ivi.

(c) *Filolao* di Corinto stabilì in Atene, che il numero delle porzioni di terreno, e quello dell' eredità, fosse sempre il medesimo. *Aristotile* Polit. Lib. II. Cap. XII.

(1) *Egli aveva elevata la mina da 72. a 100. dramme.*

La legge, che prescrivea, che la erede sposata fosse dal più prossimo parente, nascea da una sorgente somigliante. Venne data agli Ebrei dopo una simile divisione. *Platone* (*d*), che fonda le sue leggi su questa divisione, la dà nel modo medesimo; ed era una legge Ateniese.

Vi era in Atene una legge, di cui non so, se alcuno abbia conosciuto lo spirito. Era permesso lo sposare la propria sorella consanguinea, e non già la sorella uterina (*e*). Quest' uso riconoscea la sua origine dalle Repubbliche, il cui spirito era il non porre sopra la stessa testa due porzioni di fondi di terreni, e per conseguente due eredità. Quando altri sposava la propria sorella da canto di padre, non poteva avere che una eredità, ch' era quella del padre: ma allorchè sposasse la sorella uterina, potea darsi, che il padre di questa sorella non avendo figliuoli maschi, le lasciasse la sua successione, e che per conseguente il fratello, che aveala sposata, ne conseguisse due.

Non mi si opponga già il detto di *Filone* (*f*) che quantunque in Atene si sposasse la sorella consanguinea, e non l' uterina, in Lacedemone spo-

---

(d) Repubblica, Lib. VIII.

(e) *Cornelio Nipote nella Pref.* Quest' uso era de' primi tempi. Così Abramo disse di Sara: *ell'è mia sorella, figliuola di mio padre, e non di mia madre.* Le stesse ragioni aveano fatto stabilire una legge medesima presso popoli diversi.

(f) *De specialibus Legibus, quæ pertinent ad præcepta Decalogi.*

ſpoſar ſi poteſſe l'uterina, e non la conſanguinea. Conciosſiachè io leggo preſſo *Strabone (g)*, che quando in Lacedemone una ſorella ſpoſava il fratello, aveva eſſa per dote la metà della porzione del fratello. E' chiaro, queſta ſeconda legge eſſere ſtata fatta per impedire le ree conſeguenze della prima. Per impedire, che i beni della famiglia della ſorella paſſaſſero in quella del fratello, davaſi per dote alla ſorella la metà della porzione del fratello.

Seneca (h), parlando di *Silano*, che avea ſpoſata ſua ſorella, dice, che in Atene la permiſſione era riſtretta, e che in Aleſſandria era generale. Nel governo d'un ſolo non ſi trattava gran fatto di conſervare la diviſione de' beni.

Per conſervare queſta diviſione di terreni nella Democrazia, una buona legge era quella, la quale volea, che un padre, che aveſſe più figliuoli, ne ſceglieſſe uno per ſuccedere alla ſua porzione (*i*), e deſſe gli altri ad adottare ad alcuno, che foſſe ſenza prole, affinchè il numero de' Cittadini poteſſe perpetuamente mantenerſi uguale a quello delle diviſioni.

Faleade di Calcedonia (*k*) immaginata aveva una maniera di rendere uguale le fortune in una Re-

(g) Libro X.

(h) *Athenis dimidium licet, Alexandria totum*, Seneca *de Morte Claudii*.

(i) Fa una Legge ſimile *Platone*, Lib. III. delle Leggi.

(k) *Ariſtotile*, Polit. Lib. II. Cap. VII.

Repubblica, ove non lo erano. Ei volea, che i ricchi dessero delle doti a' poveri, e non ne ricevessero; e che i poveri ricevessero del denaro per le loro figliuole, e non ne dessero. Ma non è a mia notizia, che alcuna Repubblica abbia adottato simigliante regolamento. Pone questo i Cittadini sotto condizioni, le cui differenze fanno colpo tale, che odierebbero questa stessa uguaglianza, che si cercasse d' introdurre. Talora è buona cosa, che le leggi non mostrino di tendere sì direttamente al fine, che si propongono.

Tutto che nella Democrazia la reale uguaglianza sia l'anima dello Stato, nulladimeno vi ha tanta difficoltà nello stabilirla, che a tal riguardo non converrebbe sempre un'estrema esattezza (3). Basta lo stabilire un censo (*l*), che riduca, o fissi le differenze ad un certo segno: il che fatto, sta alle Leggi particolari l'uguagliare, per così dire, le disuguaglianze co' carichi, che impongono a' facoltosi, e col sollievo, che accordano a' poveri. Le sole ricchezze mediocri comportar possono siffatte specie di compensazioni;

(*l*) *Solone* fece quattro Classi, la prima di quelli che aveano 500. minè di rendita, sì in biade, che in frutti liquidi: la seconda di coloro, che ne aveano 300. e poteano mantenere un cavallo; la terza di quei, che ne aveano sole 200. la quarta di coloro, che viveano delle lor braccia. *Plutarco*, Vita di Solone.

(3) *La legge de' catasti, dove si facessero a dovere, sarebbe la migliore per ogni specie di Governo.*

ni; poichè quanto alle fortune eccessive riguardano come un' ingiuria tutto ciò, che loro non si accorda di potenza, e d' onore (4).

Ogni disuguaglianza nella Democrazia dee esser cavata dalla natura d' essa Democrazia, e dal principio stesso dell' uguaglianza. A cagion d' esempio, vi si può temere, che persone, che avrebbero uopo, per vivere, d' una continua fatica, non venissero impoverite soverchio da una Magistratura, o che non ne trascurassero le funzioni: che gli artisti non montassero in superbia: che i liberti in soverchio numero più potenti non divenissero, che i vecchi cittadini. In tal caso può esser tolta l' uguaglianza *(m)* fra i cittadini nella Democrazia per lo vantaggio d' essa Democrazia. Ma quell' uguaglianza, che si toglie, è apparente: imperciocchè un uomo rovinato da una Magistratura, sarebbe in peggior condizione degli altri cittadini, e quest' uomo stesso, che sarebbe forzato a trasandarne le funzioni, porrebbe gli altri cittadini in una condizione peggiore della propria; e così del rimanente.

CA-

(m) *Solone* escluse dalle cariche tutti quei del quarto Censo.

(4) *Era il caso de' gran vassalli 300. anni addietro. Non cercavano i posti, ma credendoli loro dovuti, comandavano a' Sovrani.*

CAPITOLO VI.

Come le leggi debbon conservare la frugalità nella Democrazia.

Non basta in una buona Democrazia, che le porzioni de' terreni sieno eguali: forz'è che sieno picciole, come presso i Romani. „ Dio non „ voglia, *dicea Curio a' suoi soldati* (a), che un „ Cittadino stimi scarso terreno quello, che basta „ per alimentare un uomo.

Siccome l' uguaglianza delle fortune conserva la frugalità, così la frugalità conserva l'uguaglianza delle fortune. Queste cose, sebben diverse, sono di tale indole, che sussister non possono l' una senza l'altra: ciascuna d' esse è cagione, ed effetto, se dalla Democrazia una s' allontana; l'altra sempre la segue.

Vero si è, che quando la Democrazia è fondata sul commercio, può benissimo accadere, che alcuni privati vi abbiano grandi ricchezze, e che i costumi non vi sieno corrotti. La ragione si è, che lo spirito di commercio tira seco quello di frugalità, d'economia, di moderazione, di fatica, di saviezza, di tranquillità, d'ordine, e di regola. Quindi fino a che sussiste siffatto spirito, le

(a) Richiedevano una porzion maggiore della terra conquistata. *Plutarco*, Opere morali Vite degli antichi Re, e Capitani.

le ricchezze, che vi produce, non partoriscono alcun reo effetto. Il mal segue, allorchè le trasmodate ricchezze distruggono questo spirito di commercio: veggonsi tosto nascere i disordini della disuguaglianza, che non si erano per anche fatti sentire (*b*) (1).

Per conservar lo spirito di commercio, fa d'uopo,

(b) Perchè in questo caso le eccessive ricchezze cambiano l'emulazione di sorpassarsi negli affari, in una emulazione di sorpassarsi in condizione. Gl impieghi, ed i posti non vengon più riputati cariche onerose, ma come mezzi, che possono sollevarci a distinzioni. Si comincia dal dispregiare il popolo, e si finisce col dispregiare il commerciante. Ecco la disuguaglianza. Gli sconcerti, che ne risultano, e che mostra d'avere in veduta il Signor di MONTESQUIEU, sono, che questa disuguaglianza produce alla per fine un disprezzo per ogni stato soggetto a dovere faticare: per rinvenire onde sostenere il lusso, e collocare i proprj figliuoli, si accrescono le rendite degl' impieghi, se ne creano de' nuovi, e gli affari si fanno per via di delegati. Si fa altri onore d'avere un posto de' più lucrativi, e di non esser tenuto ad alcuna fatica. La gioventù allevata in sì vili, e sì bassi sentimenti, prevenuta della facilità d'avere uno stabilimento, si perde nello stravizzo, nel dissipamento, e nelle cose frivole. Le cariche dello Stato tutte interamente vengono a cadere sulla parte commerciante: il peso di queste cariche produce un raddoppiamento di fatica: *la fatica, l'oppressione: l'oppressione, lo spirito d'infingardaggine*, e la Repubblica a mala pena conserva le reliquie d'una grandezza passata. (Rifles. d'un Anon.)

(1) *La Colonia del Capo di Buona Speranza ingrandirà gli Olandesi, e distruggerà la Repubblica. Vi si può avere delle gran tenute a piccol prezzo. Vedi Kolbi.*

po, che lo facciano i Cittadini principali per se stessi: che questo spirito regni solo, nè sia attraversato da un altro (2): che lo favoriscano tutte le leggi: che queste stesse leggi per le loro disposizioni, dividendo le fortune a misura, che il commercio le accresce, pongano in vita assai comoda ciascun povero Cittadino, sicchè possa travagliar come gli altri: ed ogni Cittadino ricco in una tale mediocrità, che abbia bisogno della sua opera per conservare, o per acquistare.

E' un ottima legge in una Repubblica commerciante quella, che assegna nella successione paterna una porzione uguale a tutt'i figliuoli. Con ciò rilevasi, che per qualunque fortuna abbia fatto il padre, i suoi figliuoli sempre meno ricchi di lui, son portati a fuggire il lusso, ed a lavorar com'egli fece. Intendo di parlare delle sole Repubbliche commercianti: poichè per quelle, che tali non sono, il Legislatore ha da farvi molti altri regolamenti (c).

Due sorte di Repubbliche erano nella Grecia: alcune erano militari, come Lacedemone, altre commercianti, come Atene; in alcune volevansi oziosi i Cittadini: nelle altre, studiavasi d'inspirar l'amore per la fatica. *Solone* fece un delitto dell'ozio, e volle, che ogni Cittadino rendesse con-

(c) Vi si debbono limitar grandemente le doti delle donne.

(2) *Come dallo spirito della guerra, e delle gran conquiste.*

conto del come campasse la vita. Di fatto in una buona Democrazia, in cui spender si dee pel solo necessario, ognuno dee averlo: imperciocchè e da chi mai lo riceverebbe?

CAPITOLO VII.

Altri mezzi, per favorire il principio della Democrazia.

NON puossi in tutte le Democrazie stabilire una porzione eguale di terreno: dannovisi delle circostanze, in cui sarebbe impraticabile siffatta disposizione, pericolosa altresì, ed urterebbe finalmente di fronte la costituzione. Non si è sempre tenuto ad appigliarsi agli estremi. Se rilevasi, che in una Democrazia tal divisione, che dee conservare i costumi, non vi conviene, forz'è appigliarsi ad altri mezzi.

Se si stabilisca un corpo fisso, che per se stesso sia la regola de' costumi, un Senato, a cui l'età, la virtù, la gravità, i servigj, apron la strada: i Senatori esposti agli occhi del popolo qual altri simulacri di Numi inspireranno sentimenti, che penetreranno il cuore di tutte le famiglie (*a*).

Fa d'uopo innanzi a tutto, che questo Senato aderisca alle vecchie instituzioni, e faccia sì, che

(a) Questo conviene ad ogni sorta di governo. Vedi *lo Spirito delle Leggi ridotto in quintessenza*. Lettera quinta. (Riflesf. d'un Anon.).

che il popolo, ed i Magistrati non mai se ne dilunghino *(b)*.

Vi ha molto da guadagnare in fatto di costumi, a conservare le antiche costumanze. Siccome i popoli corrotti di rado fanno cose grandi, nè hanno stabilite Società, fondate Cittadi, date leggi: e per lo contrario, quei che aveano costumi semplici, ed austeri, hanno fatte la maggior parte degli stabilimenti: richiamare gli uomini alle antiche massime, d'ordinario è lo stesso che ricondurgli in braccio alla Virtù *(1)*.

In oltre, se vi è stata alcuna rivoluzione, e che data siesi allo Stato una nuova forma, ciò non si è potuto fare, senza stenti, e fatiche infinite, e di rado coll'ozio, è co' costumi corrotti. Quegli stessi, che fatta hanno la rivoluzione, hanno voluto farla gustare, nè con altro vi sono riusciti, che con buone Leggi. Adunque le antiche instituzioni sono d'ordinario correzioni; e le nuove, abusi. Nel corso d'un lungo governo, si va al male insensibilmente, nè si risorge al bene se non con isforzo *(c)*.

E' stato dubitato, se i Membri del Senato, di

(b) Mi fo a dubitare che ciò sia generalmente vero: Vedi *la stessa Lettera*. (Riflessi d'un Anon.)

(c) Rimetto alla Lettera stessa per la stessa sopraesposta ragione. (Riflef. d'un Anon.)

(1) *Perchè le migliori leggi, che oggi adornano i nostri Codici, sono quelle delle antiche Repubbliche? Perchè la buona legge non si fa che da tutto il popolo, in tempo che regna il buon costume.*

di cui parliamo, debbano essere a vita, o scelti a tempo. Certo debbon essere a vita, come in Roma (*d*) praticavasi, in Isparta (*e*), ed anche in Atene. Imperciocchè non bisogna confondere ciò che in Atene chiamavasi Senato, ch' era un Corpo, che ogni tre mesi cangiavasi, coll' Areopago, i cui membri erano stabiliti a vita, come perpetui esemplari.

Massima generale. In un Senato formato per esser la regola, e per così dire, il deposito de' costumi (*f*), i Senatori debbon essere eletti a vita; in un Senato fatto per preparare gli affari, i Senatori posson cangiarsi.

Lo spirito, dice Aristotile, invecchia come il corpo. Tal riflessione non quadra, se non se rispetto ad un Magistrato unico, nè può applicarsi ad un' assemblea di Senatori.

Oltre l' Areopago eranvi in Atene de' custodi de' costumi, e de' custodi delle Leggi (*g*). In Isparta tutt' i vecchi erano Censori. In Roma aveano la Censura due Magistrati particolari. Siccome

---

(d) I Magistrati vi duravano un anno, ed i Senatori tutta la vita.

(e) *Licurgo*, dice Senofonte *de Rep. Laced.* volle, » che i Senatori si scegliessero fra i vecchi, perchè non » si trascurassero anche nel fine della lor vita; e col fissarli giudici del coraggio de' giovani, venne a rènder » più degna d' onore la vecchiezza di quelli, che la forza di questi.

(f) E' questa una massima generale, ch' esigerebbe una buona spiegazione. (Riflel. d' un Anon.)

(g) Lo stesso Areopago era sottoposto alla Censura.

me il Senato veglia sul popolo, fa d'uopo che i Censori abbiano gli occhi sul popolo, e sul Senato. Fa d'uopo, che ristabiliscano nella Repubblica tutto quello, ch' è stato corrotto, che notino la tepidezza, giudichino le negligenze, e correggano i falli, come le Leggi puniscono i delitti.

La legge Romana, la quale volea, che pubblica fosse l'accusa dell'adulterio, era maravigliosa per conservare la purezza de' costumi: intimidiva le donne, ed altresì teneva in timore coloro, che debbono invigilare sopra esse.

Non vi ha cosa, che più mantenga i costumi, d'una subordinazione estrema della gioventù a' vecchi. Gli uni, e gli altri tenuti saranno in dovere; quelli col rispetto, che avranno per li vecchi, questi pel rispetto, che avranno per se stessi.

Non vi ha cosa, che dia tanto vigore alle Leggi, quanto l'estrema subordinazione de' Cittadini a' Magistrati. „ La differenza grande, che pose „ Licurgo fra Lacedemone, e le altre Città, di„ ce *Senofonte* (h), consiste nell'aver egli singo„ larmente fatto, che i Cittadini obbediscano „ alle Leggi: volano quando il Magistrato li „ chiama. Ma in Atene un uomo ricco si dispe„ rerebbe, se si credesse, ch'ei dipendesse dal „ Magistrato.

L'autorità paterna è altresì utilissima per conservare i costumi. Dicemmo già, che in una Repub-

(h) Repubblica di Lacedemone.

pubblica non vi ha forza, che si reprima, come negli altri governi. Forz'è adunque, che procurino di supplirvi le Leggi: esse lo fanno colla paterna autorità.

Avevano i Padri in Roma il diritto di vita, e di morte sopra i loro figliuoli (i). In Lacedemone ogni Padre avea diritto di correggere il figliuolo d'un altro.

La potestà paterna svanì in Roma colla Repubblica. Nelle Monarchie, ove non si ha che fare di costumi sì puri, si vuole, che tutti vivano sotto la potestà de' Magistrati.

Le Leggi di Roma, che avevano assuefatta la gioventù alla dipendenza, fissarono una lunga minorità. Forse abbiamo mal fatto adottando un tal uso: non vi abbisogna in una Monarchia cotanta suggezione.

Questa subordinazione medesima nella Repubblica, vi potrebbe esigere, che il padre restasse per tutta la sua vita padrone de' beni de' suoi figliuoli, siccome fu stabilito in Roma. Ma ciò non conviene allo spirito della Monarchia.

CA-

(i) Può vedersi nella Storia Romana con qual vantaggio per la Repubblica si fece uso di questa potestà. Parlerò soltanto del tempo della maggior corruttela. *Aulo Fulvio* s' era posto in via per andar a trovar *Catilina*. Suo padre lo richiamò, e gli diede la morte. *Sallustio de Bello Catilin.* Parecchi altri Cittadini fecero lo stesso. *Dione* Lib. XXXVIII.

CAPITOLO VIII.

Come le Leggi debbon riferirsi al principio del governo nell' Aristocrazia.

SE nell' Aristocrazia il popolo è virtuoso, vi si goderà a un di presso il ben essere del governo popolare, e lo Stato diverrà potente. Ma siccome di rado avviene, che colà, ove le fortune degli uomini sono così disuguali, vi sia molta virtù, fa d' uopo che le Leggi tendano ad insinuare, per quanto possono, uno spirito di moderazione, e procurino di ristabilire quell'uguaglianza, che di necessità è tolta dalla costituzione dello Stato.

Lo spirito di moderazione è ciò, che nell'Aristocrazia chiamasi Virtù: vi occupa la sede dello spirito d' uguaglianza nello stato popolare.

Se il fasto, e lo splendore, che circondano i Re, formano una parte della loro potenza, la modestia, e la semplicità delle maniere fanno la forza de' Nobili Aristocratici (*a*) (1). Allorchè non

(a) A' dì nostri i Veneziani, i quali per molti riguardi sonosi condotti con somma sapienza, decisero sopra una disputa fra un Nobile Veneziano, ed un Gentiluomo di Terra Ferma, per una precedenza in una Chiesa, che fuori di Venezia un Nobile Veneziano non avesse precedenza sopra un altro Cittadino.

(1) *La potenza nasce dalle forze cospiranti de' sudditi. Il fasto li fa cospirare nella Monarchia, la moderazione nell' Aristocrazia.*

non affettano alcuna distinzione, allorchè si confondono col popolo, quando sono vestiti com' esso, lo pongono a parte de' loro piaceri, ei dimentica la propria debolezza.

Ogni governo ha la sua natura, ed il suo principio. Non conviene adunque, che l' Aristocrazia assuma la natura, ed il principio della Monarchia: il che avverrebbe qualora i Nobili avessero alcune prerogative personali, e particolari, distinte da quelle del loro corpo: i privilegj debbon essere pel Senato, ed il semplice rispetto per li Senatori.

Due principali sorgenti di disordini vi sono negli Stati Aristocratici: l' estrema disuguaglianza fra quei, che governano, e quei, che sono governati; e la stessa disuguaglianza fra i differenti membri del Corpo governante. Da queste due disuguaglianze risultano odj, e gelosie, che dalle Leggi debbonsi impedire, o troncare.

La prima disuguaglianza si trova principalmente quando i privilegj de' principali intanto sono onorevoli, in quanto sono vergognosi al popolo. Tale si fu in Roma la Legge, che proibiva a' Patrizj l' unirsi in matrimonio co' plebei (*b*); il che altro effetto non producea, che render per una parte i Patrizj più alteri e per l' altra più odiosi (1). Fa d' uopo osservare i vantaggi, che ne traf-

(b) Fu questa da' Decemviri posta nelle due ultime Tavole. Dionigi Alicarn. Lib. X.

(1) Gl' Inglesi hanno nell' anno 1786. accommunate le nozze de' nobili co' comuni. L' Inghilterra tende all' Aristocrazia.

trassero i Tribuni nelle loro concioni.

Si troverà ancora tal disuguaglianza, se la condizione de' Cittadini è diversa rispetto a' sussidj: il che accade in quattro modi: quando i Nobili s'arrogano il privilegio di non pagarne: quando fanno delle frodi per esimersene *(c)*: quando li fanno suoi sotto pretesto di retribuzioni, o provvisioni per gl'impieghi, ch'essi esercitano; finalmente quando rendono il popolo tributario, e si dividono le imposizioni, ch' esigono sopr' esso. Raro si è quest' ultimo caso: un' Aristocrazia in caso simile è il più duro governo degli altri tutti.

Nel tempo, che Roma inclinò verso l'Aristocrazia, schivò mirabilmente siffatti sconcerti. I Magistrati non ritraevano dalle loro Magistrature la menoma provvisione. I principali individui della Repubblica furono come gli altri tassati, lo furono eziandio di più degli altri, ed alcuna fiata tassati furono essi soli. Ultimamente, anzi che dividersi le rendite dello Stato, tutto quello, che ritrar poterono dal pubblico Erario, e tutte quelle ricchezze, che diede loro la fortuna, le distribuirono al popolo, perchè comportasse i loro onori *(d)*.

E' massima fondamentale, che quanti pernicio-

(c) Come in alcune Aristocrazie de' nostri tempi: niente infievolisce tanto lo Stato.

(d) Veggasi in Strabone, Lib. XIV. come a tal riguardo si condussero a Rodi.

ciosi effetti partoriscono nella Democrazia le distribuzioni fatte al popolo, altrettanto ne producono de' buoni nel governo Aristocratico. Le prime fanno perdere lo spirito di Cittadino, le seconde ve lo riconducono.

Se non si distribuiscono le rendite al popolo, fa d'uopo fargli rilevare, che vengono amministrate a dovere; il porgliele innanzi agli occhi, è un fargliele in certo modo godere. Quella catena d'oro, che si esponeva in Venezia; le ricchezze, che in Roma si portavano ne' trionfi; i tesori, che si custodivano nel tempio di Saturno, erano veramente le ricchezze del popolo.

E' singolarmente cosa essenziale nell'Aristocrazia, che i Nobili non esigano i tributi. In Roma il primo ordine dello Stato non se ne ingeriva: ne fu incaricato il secondo, e tuttavia in progresso ciò partorì de' gravi sconcerti. In un' Aristocrazia, in cui esigesse i tributi la Nobiltà, tutt' i privati sarebbero sagrificati alla discrezione delle persone d'affari: non vi sarebbe Tribunal superiore, che li correggesse. Quelli fra essi, che fossero incaricati di toglierne gli abusi, amerebbero essi stessi di godere degli abusi. Sarebbero i Nobili come i Principi degli Stati Dispotici, che i beni confiscano di chi va loro a talento.

Incontanente i profitti, che vi si farebbero, si riguarderebbero come un patrimonio, che venisse dall'avarizia ampliato a suo senno. Si farebbero dar giù gli appalti, e ridurrebbonsi a nulla le pubbliche entrate. Quindi appunto alcuni Stati senz'avere avute scosse, che si possano

no rilevare, cadono in una debolezza, che fa stupire i confinanti, e che fa stordire i medesimi Cittadini.

Fa d'uopo altresì, che le Leggi lor proibiscano il commerciare: Mercanti di credito così grande sarebbero ogni sorta di monopolj.

E' il commercio la professione di persone eguali: e fra gli Stati Dispotici i più miserabili quelli sono, ne' quali il Principe è mercatante.

Le Leggi Veneziane vietano a' Nobili il commercio (e), che potrebbe produr loro, anche innocentemente, esorbitanti ricchezze.

Debbon le leggi servirsi de' mezzi più efficaci, perchè i Nobili rendano giustizia al popolo. Se da esse non è stato fissato un Tribuno, forz'è, che sieno un Tribuno esse stesse.

Qualsivoglia sorta d'asilo contra l'esecuzione delle Leggi sovverte l'Aristocrazia, e la Tirannia vi succede passo passo.

Debbon esse in tutt'i tempi abbassar l'orgoglio del dominio. Quindi fa d'uopo, che abbiavi per un dato tempo, o per sempre un Magistrato, che tenga a segno la Nobiltà non altramente che gli Efori in Isparta, ed in Venezia gl'Inquisitori di Stato; Magistrati, che non sono in conto alcuno soggetti a veruna formali-

(e) *Amelot de la Houssaye*, del governo di Venezia, Parte III. La Legge *Claudia* proibiva a' Senatori l'avere in mare alcun bastimento, che tenesse più di 40. botti. *Tit. Livio*, Lib. XXI.

lità. Questo Governo ha bisogno di molle molto violente; una bocca di pietra (f) sta aperta in Venezia per ogni delatore; voi direste, che questa è quella della Tirannia.

Somiglianti Magistrature nell' Aristocrazia son relative alla Censura della Democrazia, che di sua natura non è meno indipendente. Di fatto i Censori non debbon dar conto delle cose, che hanno fatte nel tempo della loro Censura: fa di mestieri dar loro della fidanza, e non mai scoraggiarli. Maravigliosi erano i Romani, poteasi far render conto di loro condotta a tutt' i Magistrati (g), salvo che a' Censori (h).

Due cose sono perniciose nell' Aristocrazia, la povertà estrema de' Nobili, e le loro eccessive ricchezze. Per impedire la loro povertà, fa di mestieri singolarmente obbligarli per tempo a pagare i loro debiti. Per moderare le loro ricchezze vi vogliono delle sagge, ed insensibili disposizioni; non già confiscazioni, non leggi agrarie, non annullamenti di debiti, cose tutte, che ingenerano mali infiniti.

Debbon le leggi togliere fra' Nobili il diritto del-

(f) I Delatori gettano nella bocca di pietra i loro biglietti.

(g) Vedi *Tit. Livio*, Lib. XLIX. Un Censore non potea tampoco essere inquietato da un altro Censore: ciascuno notava, senza consultarne il suo collega: e quando si operò diversamente, la Censura, per così esprimermi, ne andò sossopra.

(h) In Atene i *Legisti*, che faceano dar conto a tutt' i Magistrati, essi stessi non lo rendevano.

della Primogenitura (i): affinchè colla continua divisione delle successioni, le fortune tornino sempre nell' uguaglianza.

Non vi bisognano sostituzioni, chiamate di famglia, majorascati, adozioni. Tutt' i mezzi ritrovati per perpetuare nelle Monarchie la grandezza delle Famiglie, non converrebbero nell' Aristocrazia (k).

Poichè le leggi hanno pareggiate le Famiglie, resta loro il conservar fra esse l' unione. Le differenze de' Nobili debbonsi speditamente decidere: senza di ciò i contrasti personali degenerano in contrasti delle Famiglie. Possono gli arbitri terminare le liti, o impedire, che nascano.

Finalmente non bisogna, che le Leggi favoriscano le distinzioni insinuate fra le Famiglie dalla vanità, col pretesto, che sieno più nobili, o più antiche: ciò dee esser posto nel rango delle picciolezze de' privati.

Basta dare un' occhiata a Sparta; e si vedrà, come gli Efori seppero mortificare le debolezze de' Re, quelle de' grandi, e le popolari (l).

CA-

(i) Ciò è altresì stabilito in Venezia. Amelot de la Houssaye, p. 30. e 31.

(k) Sembra, che l' oggetto d' alcune Aristocrazie, non sia tanto il conservar lo Stato, quanto ciò, ch' esse chiamano la loro nobiltà.

(l) Le riflessioni contenute in questo Capitolo sono sen-

CAPITOLO IX.

Come le Leggi della Monarchia sono relative al loro principio.

Essendo l'Onore il principio di questo governo, le leggi vi si debbono riferire.

Fa d'uopo, che vi operino per sostenere quella nobiltà, il cui onore si è, per così esprimermi, il figliuolo, ed il padre.

Bisogna, che la rendano ereditaria, non già perchè sia il termine fra il potere del Principe, e la debolezza del popolo, ma il vincolo d'ambidue loro.

Le sostituzioni conservanti i beni nelle Famiglie, in questo governo saranno sommamente proficue, tutto che non convengano negli altri.

Il gius di ritenere per causa di parentela, renderà alle famiglie nobili i terreni, che saranno stati da un prodigo parente alienati.

Le terre nobili avranno de' privilegj, come le persone. Non può disgiugnersi la dignità del Monarca da quella del Regno, nè può di pari se-

---

sensatissime: la questione consisterebbe in sapere, se le medesime convengano ad ogni Stato Aristocratico? Se le differenti Costituzioni dell' Aristocrazia non volessero considerabilissimi cambiamenti nell' applicazione delle regole esposteci per minuto in questo luogo dal nostro Autore? (Riflesf. d' un Anon.)

separarsi la dignità di nobile da quella del suo feudo.

Tutte le divisate prerogative saranno particolari alla nobiltà, nè passeranno al popolo, se non vuolsi sconvolgere il principio del governo, se non vuolsi scemare la forza della nobiltà, e quella del popolo.

Le sostituzioni tengon legato il commercio: il gius di ritenere per causa di parentela, forma infinità di necessarie liti; e tutt' i fondi del Regno venduti restano almeno in qualche modo per un anno senza padrone. Le prerogative annesse a' feudi danno un potere di sommo carico a coloro, che le soffrono. Sono queste sconcerti particolari della Nobiltà, i quali si dileguano in faccia alla generale utilità da essa procurata: ma allorchè si comunicano al popolo, si sconvolgono senza frutto tutt' i principj.

Può permettersi nelle Monarchie, che altri lasci la maggior parte de' suoi averi, ad un solo de' suoi figliuoli: tal permissione è buona in questo solo caso.

Fa d' uopo, che le leggi favoriscano tutto il commercio (a), che può dare la costituzione di questo governo, affinchè possano i sudditi, senza perire, supplire a' bisogni sempre vivi del Principe, e della sua Corte.

Bi-

(a) Essa nol permette che al popolo. Vedi la Legge terza, Cod. *de comm. & Mercatoribus*, ch' è tutta buon senso.

Bisogna, che pongano un cert' ordine nel modo d'esigere i tributi, affinchè questo non sia di peso maggiore delle cariche stesse.

Il peso delle cariche produce alla prima la fatica, la fatica l'oppressione, l'oppressione lo spirito d'infingardaggine.

CAPITOLO X.

Della speditezza dell'esecuzione nella Monarchia.

HA il governo Monarchico un gran vantaggio a fronte del Repubblicano; guidati essendo gli affari da un solo, vi è maggiore speditezza nell'esecuzione. Ma siccome questa speditezza degenerar potrebbe in rapidità, vi porranno perciò una certa lentezza le Leggi. Non debbon esse favorire soltanto la natura di ciascuna costituzione, ma riparare altresì gli abusi, che nascer potrebbero da questa stessa natura.

Il Cardinale di Richelieu (*a*) vuole, che si schivino nelle Monarchie le spine delle Compagnie, che sopra tutto muovono difficoltà. Quando quest' uomo avuto non avesse il Dispotismo nel cuore, l'avrebbe avuto nella testa.

I Corpi, che hanno il deposito delle Leggi, mai meglio obbediscono, che quando vanno a pas-

(a) Testamento Politico.

passo lento, e che portano negli affari del Principe quella riflessione, che altri non può promettersi dalla mancanza de' lumi della Corte sulle Leggi dello Stato, nè dalla precipitazione de' suoi consigli (*b*).

E che mai divenuta sarebbe la più bella Monarchia del Mondo, se i Magistrati colle loro lentezze, colle lagnanze loro, colle loro preghiere non avessero troncato il corso delle stesse virtù de' suoi Re, allorchè questi Monarchi consultando solo la loro grand' anima, avesser voluto senza misura compensare i servigj renduti con un coraggio, e con una fedeltà, che di pari non ebbe confine.

CA-

(b) *Barbaris cunctatio servilis, statim exequi regium videtur*. Tacito Annal. Lib. V.

CAPITOLO XI.

Dell' eccellenza del governo Monarchico.

HA il governo Monarchico un vantaggio grande a fronte del Dispotico. Siccome la natura sua porta, che vi sieno sotto il Principe più ordini, che spettino alla costituzione, così lo Stato è più fisso, più immobile la Costituzione, e più al sicuro la persona di quei, che governano.

Cicerone (a) si fa a credere, che lo stabilimento de' Romani Tribuni fosse la salute della Repubblica. ,, In fatti, *dic' egli*, la forza del po- ,, polo senza un capo, è più formidabile. Un ,, capo, il quale s' avvede, che l' affare si rivol- ,, ge ad esso, vi pensa: ma il popolo nella sua ,, furia il pericolo non conosce, in cui si getta ,,. Possiamo applicare siffatta riflessione ad uno Stato Dispotico, ch' è un popolo senza tribuni; e ad una Monarchia, in cui il popolo ha in qualche modo de' Tribuni.

Di fatto si vede per ogni dove, che nelle commozioni del Governo Dispotico il popolo in balìa di se stesso innoltra perpetuamente le cose tanto lontano, quanto andar possono: estremi sono i disordini tutti, ch' ei commette. Dove per lo contrario nelle Monarchie di radissimo le co-

(a) Lib. III. delle Leggi.

cose vengon portate all' eccesso. I capi temono per se stessi, hanno paura d' essere lasciati in abbandono, le potestà intermedie dipendenti (*b*) non vogliono, che il popolo prenda soverchio la mano. E' cosa rara, che gli Ordini dello Stato sieno del tutto corrotti. Il Principe s' attiene a questi Ordini: ed i sediziosi, che non hanno nè il volere, nè la speranza di rovesciare lo Stato, non possono, nè vogliono rovesciare il Principe.

In tali circostanze entrano Mediatori persone sagge ed autorevoli: si prendono de' temperamenti, si dispone, si corregge, le leggi riassumono il vigor loro, e si fanno ascoltare.

Quindi le nostre Istorie sono piene di guerre civili senza rivoluzioni: quelle degli Stati Dispotici son piene di rivoluzioni, senza guerre civili.

Quelli, che hanno scritta l' Istoria delle guerre civili d' alcuni Stati, quei medesimi, che le hanno fomentate, provano a sufficienza, quanto poco debba esser loro sospetta l'autorità, che i Principi lasciano a certi Ordini pel loro servigio: conciossiachè nello stesso deviamento altro non sospiravano, che le leggi, ed il dover loro; e ritardavano la furia, e l' empito de' faziosi più di quello servir lo potessero (*c*).

Riflettendo il Cardinale di Richelieu d' aver per avventura avviliti soverchio gli Ordini dello

(b) V. Sopra la prima Nota del Lib. II. Cap. IV.
(c) Memorie del Cardinal di Retz, ed altre Istorie.

Stato, ricorre per sostenerlo alle virtù del Principe, e de' suoi Ministri *(d)*; ed esige da essi tante cose, che, a dir vero, un Angelo solo può avere tanta attenzione, tanto lume, tanta fermezza, tanta cognizione; e si può a mala pena lusingarsi, che da quest' ora fino alla dissoluzione delle Monarchie, possa esservi un Principe, e Ministri di quella tempra.

Siccome i popoli, che vivono sotto una buona Polizía, più felici sono di quelli, che senza regola, e senza capi, vanno errando nelle foreste; così i Monarchi, che vivono sotto le leggi fondamentali dello Stato loro, sono più felici de' Principi Dispotici, che nulla hanno, che regolar possa il cuore, nè de' loro popoli, nè il loro stesso.

CAPITOLO XII.

Continuazione dello stesso soggetto.

NON si pensi d'andare a rinvenire magnanimità negli Stati Dispotici: non vi darebbe il Principe una grandezza, che neppur egli possiede: presso di lui non vi ha gloria.

Nelle Monarchie vedremo intorno al Principe i sudditi ricevere i suoi raggi: quivi occupando ognuno, per così esprimermi, uno spazio maggiore, quelle virtù può esercitare, che danno all' ani-

(d) Testamento Politico.

anima, non già dell' indipendenza, ma della grandezza (*a*).

CAPITOLO XIII.

Idea del Dispotismo.

Allorchè i Selvaggi della Luigiana vogliono aver del frutto, tagliano l'albero dal pedale, e colgono il frutto (*a*). Eccovi il governo Dispotico.

(a) Si è sovente disputato qual governo debb' anteporsi: alcuni hanno sostenuto la Monarchia, altri la Democrazia, ed altri l' Aristocrazia. A me pare un gittare il tempo a disputare intorno a tal questione proposta generalmente. Il carattere d' un popolo, e la natura del paese, ch' egli occupa, mutano sì fattamente le ragioni del pro, e contra, che il dare una universal decisione, è impossibile. Il miglior governo è per avventura quello, che partecipa ad un tempo stesso delle tre forme, delle quali si è ragionato. A misura che una Monarchia trovasi fondata sopra Leggi, che danno dell' autorità a quelle potestà intermedie, di cui parla il Signore di MONTESQUIEU, s' avvicina all' Aristocrazia; e questa avvicinasi alla Democrazia, secondo che le leggi fondamentali dello Stato lasciano al popolo alcuna influenza sul maneggio degli affari: di modo che a dirittamente ponderar la cosa, non si rileveranno per avventura che delle forme di governi misti. (Riflesf. d' un Anon.)

(a) Lettere edificanti, Raccolta II. pag. 315.

CAPITOLO XIV.

Come le Leggi sieno relative a' principj del governo Dispotico.

IL governo Dispotico ha per principio il Timore: ma per popoli timorosi, ignoranti, avviliti, non v'abbisognano molte leggi.

Tutto dee raggirarvisi sopra due, o tre idee: adunque non ve ne abbisognano delle nuove: quando voi addestrate una bestia, vi guardate bene di non farle mutar maestro, lezione, e carriera: colpite il suo cervello con due, o tre movimenti, e non più.

Allorchè il Principe sta rinchiuso, non può por piede fuori del soggiorno della voluttà senza desolare tutti coloro, che ve lo ritengono. Non posson comportare, che passi in altre mani la sua persona, ed il suo potere. Di rado adunque ei fa la guerra in persona, nè ardisce gran fatto di farla per mezzo de' suoi Luogotenenti.

Un tal Principe, uso a non trovare alcuna resistenza nel suo palagio, si sdegna di quella che gli vien fatta coll'armi alla mano: dunque egli è d'ordinario guidato dalla collera, o dalla vendetta. Oltredichè, non può avere idea di vera gloria. Dunque vi si debbon far le guerre con tutto il loro furor naturale, ed il diritto delle Genti avervi meno estensione, che altrove.

Tanti difetti ha un Principe di tal fatta, che bisognerebbe temere d'esporre al mondo la sua na-

naturale stupidezza. E' occulto, e s' ignora lo stato, in cui si trova. Per buona sorte tali sono gli uomini in quei paesi, che per essere governati d' altro non abbisognano, salvo che d' un nome.

Sendo in *Bender* Carlo XII., e trovando nel Senato di Svezia alcuna resistenza, scrisse che per comandare, gli spedirebbe uno de' suoi stivali. Questo stivale avrebbe governato come un Re Dispotico.

Se il Principe è prigioniero, è tenuto per morto, ed un altro monta sul trono. I trattati, che fa il prigioniero son nulli, nè il suo successore li ratificherebbe. Di fatto, siccome egli si è le Leggi, lo Stato, ed il Principe, e che tosto, che non vi è più il Principe, nulla vi è; se non fosse riputato per morto, lo Stato sarebbe distrutto.

Una delle cose, che più determinò i Turchi a far la loro pace separata con *Pietro* I. fu, che i Moscoviti dissero al Visir, che in Svezia si era posto sul trono un altro Re (*a*).

La conservazione dello Stato lo stesso è che la conservazione del Principe, o piuttosto del palagio, ov' egli è rinchiuso. Tutto quello, che non minaccia direttamente questo palagio, o la Città capitale, non fa impressione in animi ignoranti, orgogliosi, e prevenuti; e rispetto alla concate-

 na-

(a) Continuazione di *Puffendorff*, Storia Universale, nel Trattato della Svezia; Cap. X.

nazione degli eventi, non vagliono a seguirla, a prevederla, e neppure a pensarvi. La Politica, i suoi mezzi, e le sue leggi, essere vi debbono sommamente limitate; ed il governo politico vi è così semplice, come il governo civile (b).

Tutto riducesi a conciliare il governo politico, e civile col governo domestico, e gli Uffiziali dello Stato con que' del Serraglio.

Si troverà Stato simigliante nella situazione migliore, allorchè potrà considerarsi nel mondo come solo, che sarà circondato da deserti, e segregato da' popoli, ch'ei chiamerà barbari. Contar non potendo sopra la milizia, sarà dicevole, ch'ei distrugga una porzione di se stesso.

Siccome il principio del governo Dispotico è il timore, il fine n'è la tranquillità: ma non è una pace; è il silenzio di quelle Città, che il nemico è in procinto d'occupare.

La forza non essendo nello Stato, ma nell' armata, che lo ha fondato, converrebbe, per difendere lo Stato, conservar quest' armata: ma questa è formidabile al Principe. E come adunque conciliare la sicurezza dello Stato con quella della persona?

Osservate di grazia con quale industria il governo Moscovita cerchi d'uscire del Dispotismo, che gli riesce più grave di quello sialo agli stessi po-

(b) Secondo il Signor di *Chardin* in Persia non vi è Consiglio di Stato.

popoli: si sono cassati i corpi grandi di truppe: sonosi scemate le pene de' delitti: sonosi stabiliti Tribunali, si sono cominciate a conoscere le leggi, si sono i popoli ammaestrati. Ma vi sono delle cagioni particolari, che lo faran ricadere per avventura nella disgrazia, ch'ei volea fuggire.

La Religione ha maggiore influenza in questi Stati, che in alcun altro: si è essa un timore aggiunto al timore. Negl'Imperi Maomettani è la religione, che inspira quel sorprendente rispetto, che i popoli portano al loro Sovrano.

La Religione quella si è, che alquanto corregge la Turca Costituzione. I Sudditi non sono addetti alla gloria, ed alla grandezza dello Stato per onore, lo sono per la forza, e pel principio della Religione.

Di tutt'i governi Dispotici non ve ne ha alcuno, che opprima più se stesso, di quello, in cui il Principe si dichiara proprietario di tutt'i fondi di terreno, e l'erede di tutt' i suoi sudditi. Ne risulta sempre l' abbandono dell' agricoltura; e se per altra parte il Principe mercanteggia è rovinata ogni specie d' industria.

In questi Stati niente si ripara, niente si migliora (c). Non si fabbricano case se non per quanto si può vivere: non si fanno fossi, non si piantano alberi: tutto si cava dalla terra, e nulla se le rende: tutto è inculto, tutto è deserto. Vi fa-

(c) Vedi *Ricaut* Stato dell'Impero Ottomano p. 196.

fate voi a credere che le leggi, le quali tolgano la proprietà de' fondi del terreno, e la successione de' beni, sieno per iscemare l'avarizia, e la cupidigia de' grandi? Non già: irriteranno questa cupidigia, e quest' avarizia. Altri sarà indotto a fare mille vessazioni, perchè si crederà di non avere in proprietà che l'oro, o l'argento, che si potrà involare, o nascondere.

Affinchè tutto non sia perduto, è bene, che l'avidità del Principe venga da alcuna costumanza moderata. Così in Turchia si contenta d'ordinario il Principe di prendere sulle Successioni del popolo un tre per cento *(d)*. Ma siccome il gran Signore dà la maggior parte de' terreni alla sua milizia, e ne dispone a talento: siccome si appropria tutte le successioni degli Uffiziali dell'Imperio: siccome allorchè un uomo muore senza figliuoli maschi il gran Signore ha la proprietà, le fanciulle non hanno che l'usufrutto; così avviene, che la maggior parte de' beni dello Stato, sieno posseduti in una maniera precaria.

In vigore della legge di *Bantam* *(e)* si arroga il Re tutta la successione, per fino la moglie, i figliuoli, e la casa. Per eludere la disposizione più

(d) Vedi intorno alle Successioni de' Turchi, *Lacedemone antica e moderna*. Vedi ancora *Ricaut* dell'Impero Ottomano.

(e) Raccolta de' Viaggi, che hanno servito allo stabilimento della Compagnia dell' Indie, Tomo I. La legge di Pegù è meno crudele: se si hanno figliuoli, il Re uccede solo a' due terzi. Ivi. Tomo III. pag. 1.

più crudele di questa legge, v'è la necessità d' unire in matrimonio i figliuoli d'otto, di nove, o di dieci anni, e talvolta anche più giovani, perchè non si trovino a fare una miserabile porzione della successione del Padre.

Negli Stati, in cui non vi ha legge alcuna fondamentale, fissa non potrebbe essere la successione all'Impero. La corona vi è elettiva pel Principe nella sua famiglia, o fuori della sua famiglia. Indarno sarebbe stabilito, che succedesse il primogenito, poichè il Principe ne potrebbe sempre eleggere un altro. Il Successore vien dichiarato dal Principe stesso, o da' suoi Ministri, o pure da una guerra civile. Quindi tale Stato ha una ragione di scioglimento di più d' una Monarchia.

Ogni Principe della famiglia reale avendo una capacità uguale per essere eletto, segue, che quegli, che ascende al trono, fa prima strangolare i suoi fratelli, come in Turchia; o li fa acciecare, come in Persia: o li fa divenir forsennati, come nel Mogol: o pure, se non son prese tali cautele, come a Marocco, ogni vacanza di trono è seguita da un' orribile guerra civile.

In vigore delle Moscovite Costituzioni, (f) lo Czar può scegliersi per Successore chi egli vuole, o nella sua famiglia, o fuori di essa. Siffatto stabilimento di successione cagiona mille rivoluzioni,

---

(f) Vedi le differenti Costituzioni, e singolarmente quella del 1722.

ni, e rende il trono così vacillante, com'è arbitraria la successione. Essendo l'ordine di successione una delle cose, che più importi, che il popolo sappia, quello è il migliore, che più si presenta alla vista, come la nascita, ed un certo ordine di nascita. Siffatta disposizione tronca le brighe, e soffoga l'ambizione: non si fa più suo lo spirito di un Principe debole, nè si fanno parlar quei, che muojono.

Qualora la successione viene stabilita per una legge fondamentale, un solo Principe è il successore, ed i fratelli di lui non hanno alcun diritto reale, od apparente di disputargli la corona. Non può presumersi, nè far valere una volontà particolare del padre. Non si tratta più adunque di chiudere, e di far morire il fratello del Re, nè qualsivoglia altro personaggio.

Ma negli Stati Dispotici, ove i fratelli del Principe sono di pari suoi schiavi, e suoi rivali, la prudenza vuole, che un s'assicuri delle loro persone; massime ne' paesi Maomettani, ove la Religione prende la vittoria, o l'evento per un giudizio divino; di modo che niuno vi è Sovrano di diritto, ma soltanto di fatto.

E' l'ambizione assai più solleticata negli Stati, ove i Principi del sangue veggono, che se non ascendono al trono, verranno rinchiusi, o uccisi, di quello siasi fra noi, ove i Principi del sangue godono una condizione, la quale, se non si è sì appagante per l'ambizione, lo è per avventura di vantaggio per le brame moderate.

I Principi degli Stati Dispotici hanno abusato sem-

sempre del matrimonio. Prendono d'ordinario più mogli, massime nella parte del Mondo, in cui il Dispotismo trovasi, per così dire, naturalizzato, ch'è l'Asia. Hanno tanti figliuoli, che non possono aver affetto per essi, nè questi per li loro fratelli.

La famiglia regnante assomigliasi allo Stato: essa è troppo debole, ed il suo capo è troppo forte: comparisce estesa, e si riduce a niente. *Artaserse* (g) fece morire tutt'i suoi figliuoli per aver contra esso congiurato. Non è probabile, che cinquanta figliuoli cospirino contra il loro padre: ed ancor meno, che cospirino, perchè non abbia voluto cedere la propria concubina al suo primogenito. E' più naturale il credere, che siavi in ciò qualche intrigo di quei serragli d'Oriente; di quei luoghi, in cui l'artifizio, la pravità di cuore, l'inganno regnano nel silenzio, e si cuoprono d'una buja notte: ove un vecchio Principe, fatto ogni giorno più imbecille, è il primo prigioniero del palagio.

Dopo tutto quello, che abbiamo detto, parrebbe, che la natura umana s'irritasse sempre contra i governi Dispotici. Ma ad onta dell'amor degli uomini per la libertà, ad onta dell'odio loro per la violenza, la maggior parte degli uomini vi sono sottomessi. Ciò è agevole a capirsi. Per formare un governo Moderato forz'è combinare le potenze, regolarle, temperarle, farle

---

(g) Vedi *Giustino*.

le agire, dare, per così dire, un contrappeso ad una per porla in grado di resistere ad un' altra: è un capo d' opera di Legislazione, che di rado fa il caso, e che di rado lasciasi fare alla prudenza. Un governo Dispotico per lo contrario dà nell' occhio, per così dire: è per tutto uniforme: siccome per istabilirlo bastano delle passioni, così ognuno è al caso per ciò (h).

CA-

(h) Il quadro qui espostoci dal Signor di MONTESQUIEU dello Stato Dispotico rappresenta a maraviglia bene l' orribile situazione de' popoli sottomessi al potere arbitrario d' un solo: tutto in questo Capitolo è eccellente, ed espresso nella miglior forma. I Franzesi non posson mai bastantemente riconoscere il servigio, che rende loro l' Autore in questo luogo, se vero sia, che abbia egli voluto rappresentar loro a che sia per ridursi la Francia, qualora il suo governo venisse a cadere nel Dispotismo. (Riflesf. d' un Anon.)

CAPITOLO XV.

Continuazione dello stesso soggetto.

NE' climi caldi, ove regna d'ordinario il Dispotismo, le passioni si scatenano più per tempo, e più per tempo altresì elle si smorzano (*a*). Lo Spirito vi è più avanzato: i pericoli del dissipamento de' beni vi sono meno grandi: vi è facilità minore di segnalarsi, minor commercio fra i giovani rinchiusi nella casa: vi si prende moglie più di buon'ora. Adunque vi si può essere fuori di minorità più presto, che ne' nostri climi d'Europa. In Turchia altri comincia ad esser maggiore di quindici anni (*b*).

La cessione de' beni non può avervi luogo: in un Governo, ove niuno ha fortuna assicurata, si sente portato più alla persona, che a' beni.

Questa entra naturalmente ne' Governi moderati (*c*), e singolarmente nelle Repubbliche, a motivo della maggior fidanza, che dee aversi nella probità de' Cittadini, e della dolcezza, che inspirar dee una forma di governo, che ciascuno pare, che abbia assegnata a se stesso.

Se

(a) Vedi il Lib. delle Leggi nel rapporto colla natura del Clima.

(b) La *Guilletiere*, Lacedemone antica, e nuova, pag. 463.

(c) Lo stesso è della dilazione ne' fallimenti di buona fede.

Se nella Romana Repubblica avessero i Legislatori stabilita la cessione de' beni (d) non sarebbero caduti in tante sedizioni, e discordie civili; nè provati avrebbero i danni de' mali, nè i rischi de' rimedj.

La povertà, e l'incertezza delle fortune negli Stati Dispotici, vi naturalizzano l'usura, accrescendo ciascuno il prezzo del suo danaro, a proporzione del pericolo, che vi ha nel prestarlo. Adunque in quest' infelici paesi nasce la miseria da tutte le parti: tutto vi è tolto, per fino il rifugio delle prestanze.

Quindi avviene, che un mercatante non vi potrebbe fare un gran commercio: ei vive a giornata: se si caricasse di molte merci, più perderebbe con gl'interessi, ch' ei darebbe per pagarle, di quello, che sopra le merci ei guadagnasse. Quindi non vi convengono gran fatto le leggi intorno al commercio: si riducon esse alla semplice Polizia.

Non potrebb' essere ingiusto il Governo, senza aver delle mani, ch' esercitino le sue ingiustizie: ora egli è impossibile, che queste mani non s' impieghino per se stesse. Adunque negli Stati Dispotici il peculato è naturale.

Questo delitto essendovi il delitto ordinario, utili vi sono le confiscazioni. Con ciò si consola

(d) Non fu stabilita che dalla Legge Giulia *de cessione bonorum*, si schivava la prigione, e la divisione ignominiosa de' beni.

la il popolo: il danaro, che se ne ritrae, è un tributo considerabile che il Principe stenterebbe ad esigere da' sudditi innabissati: non vi è neppure in questa regione alcuna famiglia, che vogliasi conservare.

Negli Stati Moderati la faccenda passa tutta al contrario. Le confiscazioni renderebbero incerta la proprietà de' beni: spoglierebbero i figliuoli innocenti: distruggerebbero una famiglia, quando si trattasse solo di punire un reo. Nelle Repubbliche produrrebbero il male di toglierne l'uguaglianza, che n'è l'anima col privare un cittadino del suo fisico necessario (e).

Vuole una Legge Romana (f) che non si confischi, se non nel caso di Lesa Maestà nel primo capo. Sarebbe con frequenza cosa savissima il seguire lo spirito di questa Legge, ed il limitare le confiscazioni a certi dati delitti. Ne' paesi, in cui una costumanza locale ha disposto de' beni *proprj*, dice egregiamente il *Bodino* (g), che sarebbe d'uopo confiscare i soli *acquisti*.

CA-

(e) Mi pare che troppo nella Repubblica di Atene si amavano le confiscazioni.

(f) *Authentica, bona damnatorum. Cod. de bon. damn.*

(g) Lib. V. Cap. III.

CAPITOLO XVI.

Della comunicazione della potestà.

NEl governo Dispotico la *potestà* passa tutta intera nelle mani di colui, al quale vien confidata. Il Despota è lo stesso Visir; ed ogni particolar Ministro è il Visir. Nel governo Monarchico il potere s'applica meno immediatamente: il Monarca lo tempera conferendolo (*a*). Fa egli distribuzione siffatta della sua autorità, che non ne dà mai una parte, senza che se ne ritenga una maggiore.

Quindi negli Stati Monarchici i Governatori particolari delle Città non dipendono in guisa dal Governatore della Provincia, che non dipendano anche di più dal Sovrano; ed i particolari Uffiziali de' corpi militari non dipendono siffattamente dal Generale, che molto di più non dipendano anche dal Principe.

Nella maggior parte degli Stati Monarchici è stato saggiamente stabilito, che coloro, i quali tengono un comando alquanto esteso, non sieno addetti ad alcun corpo di milizia; di modo che non avendo questo comando, che per un voler particolare del Principe, esser potendo impiegati, e non esserlo, si trovano in qualche modo nel ser-vi-

(a) *Ut esse Phœbi dulcius lumen solet „ Jam jam cadentis.*

vizio, ed in qualche modo fuori di esso.

Tutto ciò è incompatibile col governo Dispotico. Imperciocchè se coloro, i quali non hanno un impiego attuale, avessero tuttavia delle prerogative, e de' titoli, vi sarebbero nello Stato degli uomini grandi per se stessi: e ciò sconcerterebbe la natura di questo Governo.

Che se il Governatore d'una Città fosse indipendente dal Bassà, vi vorrebbero ogni giorno de' temperamenti per accomodarli; cosa assurda in un governo Dispotico. Oltredichè essendo in balia del Governatore particolare il non obbedire, come mai potrebbe l'altro compromettersi sulla propria testa della sua Provincia?

In questo Governo, l'autorità esser non può bilanciata: quella del Magistrato più piccolo non lo è più di quello del Despota. Ne' paesi moderati la legge è per tutto saggia, ell'è nota per ogni dove, ed i più piccioli Magistrati posson seguirla. Ma nel Dispotismo, in cui la Legge è la sola volontà del Principe, qualora il Principe fosse saggio, come potrebbe un Magistrato seguire una volontà, ch'ei non conosce (1)? Forz'è, che segua la sua propria.

Vi è di vantaggio, ed è, che non essendo

 al-

(1) *Quando il Despota parla, ogni Bassà non ha altra legge, che quella del Despota. Dove non parla, ha la sua, e'l senso della natura. Questo senso fa spesso, che il Bassà eluda l'intenzione del Sovrano, massimamente in una Provincia distante dalla Capitale, e dagli occhi del Sovrano.*

altro la legge, se non ciò, che il Principe vuole; ed il Principe voler non potendo se non ciò, ch'ei conosce, fa d'uopo, che vi sieno infinite persone, che vogliano per esso, e com' esso.

Finalmente, essendo la legge l'istantanea volontà del Principe, è necessario, che quegli, i quali vogliono per esso, vogliano incontanente com'esso.

CAPITOLO XVII.

De' Regali.

E' Costume de' paesi Dispotici, che non vadasi a trovare chicchessia di se superiore, senza fargli un donativo, tampoco gli stessi Re. L'Imperador del Mogol (*a*) non riceve i memoriali de' suoi sudditi, se prima ricevuta non abbia alcuna cosa. Questi Principi corrompono per fino le loro proprie grazie.

Così dee andar la cosa in un Governo, ove niuno è Cittadino; in un Governo, ov'altri è pieno dell'idea, che il Superiore nulla debba all' inferiore; in un Governo, in cui gli uomini non si credono legati, se non per li gastighi, che gli uni esercitano sopra gli altri: in un Governo, in cui vi sono pochi affari, e dove è cosa rara, che

(a) Raccolta de' viaggi, che hanno servito allo stabilimento della Compagnia dell' Indie, Tomo I. p.80.

che altri abbia uopo di presentarsi innanzi ad un Grande, di fargli delle dimande, e meno ancora delle lagnanze.

In una Repubblica i donativi son cosa odiosa, perchè la Virtù non ne ha bisogno. In una Monarchia l'onore è un motivo, che ha forza maggiore de' donativi. Ma in uno Stato Dispotico, dove non è nè Virtù, nè onore, non può altri esser determinato ad operare, se non per la speranza de' comodi della vita (1).

Nelle idee appunto della Repubblica volea *Platone (b)* che chi ricevesse regali per fare il proprio dovere, fosse punito colla morte. *Non convien prendere*, diceva egli, *presenti, nè per le cose buone, nè per le ree*.

Cattiva legge era quella Legge Romana (*c*), che permetteva a' Magistrati il ricevere de' piccioli regali (*d*), purchè in un anno non passassero la somma di cento scudi. Quegli, a' quali nulla si dona, nulla desiderano: quegli, a' quali donasi alcun poco, in brev'ora bramano molto più, e molto in progresso. Oltredichè è più agevole il convincer colui, il quale, nulla accettar do-

(b) Lib. XII. delle Leggi.
(c) Leg. 5. *ad Leg. Jul. repet.*
(d) *Munuscula.*

(1) *Questa teoria ci dà una proposizione inversa: ogni Monarchia, ogni Repubblica, dove i presenti, e'l danaro giudica, e definisce i grandi, ed i piccioli affari, non ha più virtù, nè onore. E' dunque un Dispotismo.*

dovendo, accetta alcuna cosa, che quell'altro; il quale più accettando, mentre dovrebbe prender meno, e che trova sempre per ciò de' pretesti, delle scuse, de' motivi, e delle plausibili ragioni.

CAPITOLO XVIII.

Delle ricompense, che dà il Sovrano.

NE' governi Dispotici, ne' quali, come dicemmo, altri non si determina ad operare, se non per la speranza degli agi della vita; il Principe, che ricompensa, altro non ha da dare, che del denaro. In una Monarchia, ove solo regna l'onore; il Principe non ricompenserebbe se non con distinzioni, se le distinzioni, che stabilisce l'onore, annesse non fossero ad un lusso, che di necessità dà de' bisogni: dunque il Principe vi ricompensa con onori, che fanno strada alla fortuna. Ma in una Repubblica, ove regna la virtù, motivo sufficiente a se solo, e che gli altri tutti n'esclude, lo Stato non ricompensa, che con testimonianze di questa Virtù.

Ella si è una regola generale, che le grandi ricompense in una Monarchia, ed in una Repubblica, sono un segno di loro decadenza, come quelle, le quali provano, che i principj loro son corrotti; che per una parte non vi ha tanta forza l'idea dell'onore, e per l'altra s' infievolisce la qualità di Cittadino.

I peg-

I peggiori Imperadori Romani quegli ſtati ſono, che più hanno donato, *Caligola*, per eſempio, *Claudio*, *Nerone*, *Ottone*, *Vitellio*, *Comodo*, *Eliogabalo*, e *Caracalla*. I migliori, come *Augusto*, *Veſpaſiano*, *Antonino Pio*, *Marc' Aurelio*, e *Pertinace*, furono economi. Sotto i buoni Imperadori riaſſumea lo Stato i ſuoi principj: agli altri teſori ſuppliva il teſoro dell' onore.

CAPITOLO XIX.

Nuove conſeguenze de' principj de' tre governi.

NON ſo riſolvermi di por fine al preſente Libro, ſenza che io faccia alcune ulteriori applicazioni de' miei principj.

PRIMA INTERROGAZIONE. Debbon le Leggi coſtringere un Cittadino ad accettare i pubblici impieghi? affermo, che le medeſime lo debbono nel governo Repubblicano, e non già nel Monarchico. Nel primo le Magiſtrature ſono teſtimonianze di virtù, depoſiti, che la Patria confida ad un Cittadino, che non dee vivere, operare, e penſare, ſe non per eſſa: adunque ei non può ricuſarli [a]. Nel ſecondo le Magi-

[a] *Platone* nella ſua Repubblica, Lib. VIII. pone ſiffatti rifiuti nel numero de' contraſſegni della corruttela della Repubblica. Nelle ſue Leggi Lib. VI. vuole, che ſi puniſcano con una multa. In *Venezia* ſi puniſcono coll'eſilio.

ſtrature ſono teſtimonianze d' onore: ora, tale ſi è la bizzarria dell' onore, che ſi fa pregio di niuno accettarne, ſe non quando ei vuole, e nel modo, ch' ei vuole [b].

Il paſſato Re di Sardegna [c] puniva coloro, che ricuſavano le dignità, e gl' impieghi del ſuo Stato. Seguiva egli, ſenza ſaperlo, le idee di Repubblica. La ſua maniera di governare per altro prova baſtantemente, che tale non era la ſua intenzione.

SECONDA INTERROGAZIONE. E' ella maſſima buona, che un Cittadino eſſer poſſa coſtretto ad accettare nell' Eſercito un poſto inferiore a quello, che ha già occupato?

Preſſo i Romani vedeaſi con frequenza il Capitano ſervire l' anno dopo ſotto il ſuo Luogote-

[b] Io dico, che le Leggi debbono in ogni governo coſtringere un Cittadino ad accettare pubblici impieghi, che non danno vantaggio alcuno, e che non ſono di tal natura, ch' eſigano più ſpazio di tempo, e cure maggiori; di ciò che comportino le ordinarie occupazioni della vita; ma queſte Leggi non debbon eſſer fatte, ſe non allora, quando allo Stato potrebbero mancar ſudditi diſpoſti volontariamente ad addoſſarſi ſiffatti impieghi. Per una parte è neceſſario, che gli affari ſi amminiſtrino: un Cittadino dee mai ſempre eſſer pronto a ſervire la ſua Patria, allorchè lo Stato lo richiede; ma per altra parte dee ſchivarſi di coſtringervelo, quando ciò non ſia d' aſſoluta neceſſità. La bizzarria dell' onore, di cui fa parola l' Autore, mi ſembra una chimera. Forz' è farſi un onore d accettare ogn' impiego, di cui altri è giudicato meritevole, e del quale altri ſi conoſce capace. (Riflеſ. d' un Anon.)

[c] Vittorio Amedeo.

tenente [d]. La ragione ſi è, che nelle Repubbliche vuole la Virtù, che altri faccia allo Stato un continuo ſagrifizio di ſe ſteſſo, e delle proprie ripugnanze. Ma nelle Monarchie l'onore, vero, o falſo, non può comportare ciò ch' egli chiama degradarſi.

Ne' governi Diſpotici, in cui ſi fa abuſo di pari dell'onore, de' poſti, e de' ranghi, faſſi indifferentemente d'un principe un vil ſervo, e d'un vil ſervo, un principe [e].

Terza interrogazione. Si addoſſeranno eglino alla medeſima perſona gl'impieghi civili, e militari? Fa d'uopo unirli nella Repubblica, e ſepararli nella Monarchia. Sarebbe aſſai pericoloſo nelle Repubbliche il fare della profeſſione delle

[d] Avendo alcuni Centurioni appellato al Popolo, per chiedere l'impiego, che avevano eſercitato: *Egli è giuſto, compagni miei*, diſſe un Centurione, *che reputiate onorevoli tutt'i poſti, ne' quali difenderete la Repubbica*. Tito Livio Lib. XLII.

[e] Riſponderei a queſta interrogazione come alla pima. E' propriamente l'onore quella morale qualità, che ci porta ad ogni lodevole azione, e che ci vieta il fare delle diſoneſte. Adunque eſige l'onore, che altri ſceni di grado, allorchè lo eſige lo Stato, ſe poſſa aſſegnarſi un tal termine al ſervigio, che ſi rende alla Patria in un poſto inferiore a quello, che ſi è occupato. L'amor della Patria eſige alcuna volta, che ſi ſuperino le proprie paſſioni, e che ſi ſagrifichino i proprj privati intereſſi a quello dello Stato: l'onore preſcrive il medeſimo dovere: non vi ha per tal riguardo alcuna differenza fra gli Stati Repubblicani, e gli Stati Monarchici. (Rifleſ. d'un Anon.)

le armi uno ſtato particolare, da quello diſtinto, che fa le funzioni civili; e nelle Monarchie non vi ſarebbe riſchio minore ad aſſegnare queſte due funzioni ad un individuo ſteſſo.

Non prendonſi nella Repubblica le armi ſe non in qualità di difenſore delle Leggi, e della Patria. Per queſto appunto, perchè ſi è Cittadino, ſi fa per un tempo il ſoldato. Se vi foſſero due ſtati diſtinti, ſi farebbe conoſcere a quel tale, che ſotto le armi ſi reputa Cittadino, ch' egli è ſoltanto ſoldato.

Nelle Monarchie i militari non altro oggetto hanno, ſalvo la gloria, o almeno l' onore, o la fortuna. Dee altri ben guardarſi d'addoſſare ad uomini tali gl' impieghi civili: fa d' uopo per lo contrario, che ſieno tenuti a ſegno da' Magiſtrati civili; e che le perſone medeſime, non abbiano ad un tempo ſteſſo la confidenza del popolo, e la forza per abuſarne [f].

Oſſervate in una Nazione, in cui occultaſi la Repubblica ſotto la forma della Monarchia, quanto ſi tema uno Stato particolare di perſone militari, e come il guerriero reſti ſempre Cittadino, od anche Magiſtrato, affinchè tali qualità ſieno un pegno per la patria, e che non ſi dimentichi giammai.

Siffatta diviſione di Magiſtrature in Civili, ed in

[f] *Ne imperium ad optimos Nobilium transferretur, Senatum militia vetuit Gallienus, etiam adire exercitum. Aurel. Victor, de viris illuſtr.*

in Militari fatta da' Romani dopo la perdita della Repubblica, non fu cosa arbitraria. Fu una conseguenza del cambiamento della costituzione di Roma; era la medesima della natura del governo Monarchico; e ciò, che principiossi soltanto sotto *Augusto* [g], gl' Imperadori, che gli succedettero [h], furon costretti a terminarlo, per temperare il governo militare.

Quindi *Procopio* concorrente di *Valente* all'Impero, nulla comprendeva, allorchè dando ad Ormisda principe del sangue reale di Persia la dignità di Proconsolo [i], venne a rendere a questa Magistratura il comando dell' armi, che un tempo avea, qualora ei non ne avesse delle ragioni private. Un uomo, che aspira alla sovranità, non cerca tanto ciò, ch' è utile allo Stato, quanto ciò, che lo è alla sua causa.

Quarta interrogazione. E' ella dicevol cosa, che le cariche sieno venali? Non debbon esserlo negli Stati Dispotici, ove forz' è, che i sudditi sieno messi in posti, o cacciatine dal Principe in un istante.

E' buona questa venalità negli Stati Monarchici, perchè fa fare, come un mestier di famiglia, ciò, che non vorrebbe intraprendersi per la

[g] Tolse Augusto a' Senatori, Proconsoli, e Governatori il diritto di portar le armi. Dione Lib. XXXIII.

[h] Costantino. Vedi *Zosimo*, Lib. II.

[i] Ammiano Marcellino, Lib. XXVI. *More veterum, & bella recturo.*

la Virtù, perchè destina ciascuno al suo dovere, e rende più permanenti gli Ordini dello Stato. Dice da suo pari *Suida* [*k*], che Anastasio fatto avea dell' Impero una specie d' Aristocrazia col vendere tutte le Magistrature.

Platone [*l*] non può comportare siffatta venalità. ,, E ciò appunto, *dic' egli*, come se si fa-
,, cesse piloto, o marinaro alcuno in una nave
,, per danaro. Potrebb' egli darsi, che la rego-
,, la fosse cattiva in qualsivoglia altro impiego
,, della vita, e buona soltanto per condurre la
,, Repubblica ,, ? Ma parla Platone d' una Repubblica fondata sopra la Virtù, e noi parliamo d' una Monarchia. Ora in una Monarchia, in cui, quando le cariche non si vendessero per un pubblico regolamento, l' indigenza, e l' avidità de' cortigiani le venderebbero nel modo stesso, il caso somministrerà sudditi migliori, che la scelta del Principe. Finalmente la maniera d' avanzarsi colle ricchezze, inspira, e conserva l' industria [*m*], cosa, di cui questa specie di governo abbisogna grandemente [*n*].

QUIN-

[k] Frammenti cavati dalle Ambascerie di Costantino Porfirogenito.

[l] Rep. Lib. VIII.

[m] Ozio Spagnuolo: vi si donano tutti gl' impieghi.

[n] Io rinvengo le riflessioni, che fa l' Autore in rapporto alla terza, ed alla quarta interrogazione applicabili di pari alle Monarchie, ed alle Repubbliche. La differente costituzione dell' une, e delle altre si è, a mio credere, l' unico oggetto, che debbasi considerare per risolverle. (Riflef. d' un Anon.)

Quinta interrogazione. In qual governo voglionvi Censori? Ve ne vogliono in una Repubblica, in cui il principio del governo è la Virtù. Non i soli delitti son quelli, che distruggono la Virtù; ma le negligenze altresì, i falli, una certa tepidezza nell' amor della Patria, esempli dannosi, semi di corruttela; ciò che non urta le leggi, ma bensì l'elude; il che non le distrugge, ma le infievolisce: tutto questo esser dee da' Censori corretto.

Fa stordire la punizione di quell' Areopagita, che uccisa aveva una passera, che inseguita da uno sparviere erasi rifuggita nel suo seno. Fannosi le maraviglie, che l' Areopago morir facesse un fanciullo, che avea cavati gli occhi al suo uccelletto. Si badi, che quivi non si tratta d' una condanna per delitto, ma d'un giudizio di costumi in una Repubblica fondata sopra i costumi.

Nelle Monarchie non vi vogliono Censori: son esse fondate sopra l' onore, e la natura dell' onore si è aver per Censore tutto l' Universo. Ogni uomo, che vi manca, è soggetto a' rimproveri di quegli stessi, che non ne hanno.

Quivi i Censori sarebber corrotti da quei medesimi, che correggar dovrebbero. Atti non sarebbero contra la corruttela d' una Monarchia; ma la corruttela d' una Monarchia sarebbe troppo forte contr' essi [o].

Si

[o] Ripeto in questo luogo il da me detto nella pre-

Si rileva agevolmente, che non vi vogliono Censori ne' governi Dispotici. L'esempio della China sembra l'eccezione di questa regola: ma vedremo nel progresso di quest'Opera le singolari ragioni di siffatto stabilimento.

precedente Nota. Del rimanente può leggersi sopra di questo quinto Libro la *Sesta Lettera dello Spirito delle Leggi ridotto in quintessenza*. Vi si troveranno delle riflessioni giuste, delle critiche fondate, ma ad un tempo stesso de' rimproveri, e delle censure, che si dilungano dal vero. (Riflesf. d'un Anon.)

LIBRO VI.

„ Conseguenze de' principj de' diversi governi,
„ per rapporto alla semplicità delle Leggi ci-
„ vili, e criminali, alla forma de' giudizj,
„ ed allo stabilimento delle pene „.

CAPITOLO PRIMO.

Della semplicità delle Leggi civili ne' diversi governi.

IL governo Monarchico non comporta Leggi così semplici, come il Dispotico. Vi vogliono de' Tribunali. Questi Tribunali fanno delle decisioni: debbon queste esser conservate; debbon essere apprese, perchè vi si giudica oggi, come giudicavasi jeri, e perchè la proprietà, e la vita de' Cittadini vi sieno accertate, e fisse, non altrimenti che la costituzione stessa dello Stato.

In una Monarchia l'amministrazione della giustizia, che non decide soltanto della vita, e de' beni, ma dell'onore ancora, richiede ricerche scrupolose. La delicatezza del giudice cresce a misura, che ha un maggior deposito, e ch'ei pronunzia sopra interessi più gravi.

Non bisogna per tanto maravigliarsi di trova-

re

re nelle leggi di questi Stati tante regole, restrizioni, estensioni, che moltiplicano i casi particolari, e par, che facciano un'arte della stessa ragione.

La differenza di rango, d' origine, di condizione, ch' è stabilita nel governo Monarchico, tira seco con frequenza delle distinzioni nella natura de' beni; e le leggi relative alla costituzione di questo Stato accrescer possono il numero di queste distinzioni. Così fra noi i beni son proprj, acquisti, o conquiste dotali, parafernali, paterni, e materni; mobilì di varie specie, liberi, sostituiti, del lignaggio, o no, nobili, allodiali, o ignobili, rendite di fondo, o costituite a prezzo di danaro. Ogni sorta di beni è soggetta a regole particolari; forz'è seguirle per disporne: il che toglie ancora la semplicità.

Ne' nostri governi i feudi son divenuti ereditarj. Fu d' uopo, che la Nobiltà avesse una certa consistenza, affinchè il proprietario del feudo fosse in grado di servire il Principe. Questo dovette produrre molte varietà: a cagion d'esempio, vi sono paesi, in cui non sonosi potuti dividere i feudi fra i fratelli; in altri i cadetti han potuto avere la sussistenza loro con più estensione.

Il Monarca, cui note sono tutte le sue provincie, può stabilire leggi diverse, o comportare differenti costumanze. Ma il Despota nulla conosce, nè può sopra cosa alcuna avere attenzione: gli bisogna un andamento generale: governa con una rigida volontà, ch' è per ogni do-

dove la stessa: tutto sotto i suoi piedi si spiana.

A misura che i giudizj de' Tribunali si moltiplicano nelle Monarchie , la Giurisprudenza si carica di decisioni , le quali alcuna fiata si contraddicono; o perchè i giudici , che si succedono , pensano in guisa diversa ; o perchè gli affari medesimi ora sono eccellentemente , ora malamente difesi ; o finalmente per abusi infiniti , che in tutto quello s' insinuano , che passa per le mani degli uomini . Si è questo un male necessario, che il Legislatore di tempo in tempo corregge , come contrario ancora allo spirito de' governi Moderati .

Conciossiachè , quando si è costretto à ricorrere a' Tribunali , forz' è che ciò nasca dalla natura della costituzione , e non dalle contraddizioni ed incertezza delle Leggi .

Ne' governi , in cui vi sono di necessità delle distinzioni nelle persone , fa d' uopo , che vi sieno de' privilegj . Questo pure scema la semplicità , e forma mille eccezioni .

Uno de' privilegj , che sia meno a carico della società , e singolarmente a quello che lo dà , si è il trattar la causa piuttosto in uno , che in altro Tribunale . Ecco nuovi affari , cioè , quelli , in cui trattasi di sapere , in qual Tribunale bisogna trattar la causa.

In caso diverso si trovano i popoli degli Stati Dispotici . Vi è ignoto su che in tali paesi il Legislatore potesse stabilire , o il Magistrato giudicare. Dall' appartenere i terreni al Principe , segue , che rispetto alla proprietà de' ter-

terreni non vi ha, quasi dissi, Leggi civili. Dal diritto, che ha, di succedere il Sovrano, segue, che neppure ve ne ha intorno alle successioni. Il traffico esclusivo, ch' ei fa in alcuni paesi, rende frustranee tutte le specie di leggi intorno al commercio. I matrimonj, che vi si contraggono con fanciulle schiave, fanno sì, che non vi esistono leggi civili sopra le doti, e sopra i vantaggi delle mogli. Risulta altresì da questa prodigiosa moltitudine di schiavi, che non vi ha quasi persona, che abbia un voler proprio, e che perciò possa rispondere di sua condotta in faccia ad un Giudice. La maggior parte delle azioni morali, le quali altro non sono, che i voleri del padre, del marito, del padrone, si regolano da essi, e non già da' Magistrati.

Mi scordava di dire, che in questi Stati sendo a mala pena noto ciò, che noi chiamiamo onore, gli affari tutti, che quest'onore riguardano, che forma un capitolo così grande fra di noi, non vi hanno che fare. Il Dispotismo basta a se stesso: intorno a lui tutto è voto. Quindi, allorchè ci descrivono i Viaggiatori i paesi, ove domina, di rado ci parlano di leggi civili [a]. Tol-

[a] Nel *Mazulipatan* non si è potuto rinvenire, che siavi legge scritta. Vedi *Raccolta de' viaggi, che hanno servito allo stabilimento della Compagnia dell' Indie*, Tom. IV. Parte I. pag. 391. Ne' giudizj gl' Indiani non si regolano, che sopra certe costumanze. Il *Vedan*, ed altri Libri somiglianti, non contengono Leggi Civili, ma precetti di Religione. Vedi Lettere edificanti, Raccolta XIV.

Tolte vi ſon dunque di mezzo le occaſioni tutte di diſpute, e di cauſe: il che in parte cagiona, che ſi malmenino tanto i litiganti: compariſce nuda l'ingiuſtizia di lor pretenſione, non eſſendo occultata, palliata, o protetta da una infinità di leggi.

CAPITOLO II.

Della ſemplicità delle Leggi criminali ne' diverſi governi.

SEnte dirſi ſempre, che biſognerebbe, che amminiſtrata foſſe la giuſtizia per tutto come in Turchia. Adunque i ſoli popoli degli altri tutt' i più ignoranti quelli ſaranno, che avranno veduto chiaro in quella coſa, la quale più importa, che gli uomini ſappiano?

Se vi fate a ponderare le formalità della giuſtizia per rapporto alla pena, che ha il cittadino a farſi reſtituire il ſuo, o ad ottener ſoddisfazione d'un qualche oltraggio, voi ne troverete certamente troppe: ſe le conſiderate nella relazione, che hanno colla libertà, e colla ſicurezza de' cittadini, con frequenza le troverete troppo ſcarſe, e vedrete, che gli ſtenti, le ſpeſe, le lunghezze, i pericoli ſteſſi della giuſtizia ſono il prezzo, al quale ogni cittadino compra la propria libertà.

In *Turchia*, ove poco ſi bada alla fortuna, alla vita, all'onore de' ſudditi, ſi terminano ſpeditamente di una maniera, o in un'altra

tutte le vertenze. Il modo di terminarle è indifferente, purchè si terminino. Il Bassà prima illuminato, fa a suo senno dare delle bastonate sulle piante de' piedi de' litiganti, e li rimanda a casa

Vi sarebbe assai pericolo, che vi fossero le passioni de' litiganti: suppongon esse un'ardente brama di farsi far giustizia, un odio, un'azione nello spirito, una costanza in perseguitare. Tutto ciò dee schivarsi in un governo, in cui altro sentimento aver non bisogna, salvo il timore, ed ove tutto conduce in un subito, e senza che possa altri prevederlo, a delle rivoluzioni. Dee ognuno conoscere, che non bisogna, che il Magistrato senta parlar di lui, e ch'ei dee la sua sicurezza al solo proprio annientamento.

Ma negli Stati Moderati, ne' quali è riguardevole la testa del menomo Cittadino, non se gli toglie il suo onore, ed i suoi averi, se non dopo un lungo esame: non se gli toglie la vita, se non quando lo investe la Patria stessa; nè essa lo investe senza lasciargli tutt'i mezzi possibili di difenderla.

Così, allorchè un uomo si rende più assoluto [a], pensa dal bel principio al render più semplici le Leggi. Si comincia in questo Stato a restar più colpiti dagli sconcerti particolari, che dalla libertà de' Sudditi, che non si cura per nulla.

E'

[a] Cesare, Cromvvel, e molti altri.

E' chiaro, che nelle Repubbliche vi vogliono per lo meno altrettante formalità, che nelle Monarchie. Nell'uno, e nell'altro governo esse, s'aumentano in ragione del conto in che vi sono tenuti l'onore, la fortuna, la vita, e la libertà de' Cittadini.

Nel governo Repubblicano gli uomini son tutti eguali: eguali essi son nel governo Dispotico; nel primo perchè essi son tutto; nel secondo perchè sono niente [1].

CAPITOLO III.

In quali governi, ed in quali casi dee giudicarsi secondo un testo preciso della Legge.

Quanto più il governo s'avvicina alla Repubblica, tanto più stabile diviene la maniera di giudicare; ed era un vizio della *Spartana* Repubblica, che gli *Efori* arbitrariamente giudicassero, senza che avessero leggi per dirigerli. In Roma i primi Consoli giudicarono come gli Efori: se ne rilevarono gli sconcerti, e si fecero leggi precise.

Negli Stati Dispotici non vi ha Legge: lo stesso Giudice è la sua regola. Negli Stati Monar-

[1] *Questo è come guidare* 10000. *piramidette site in un piano per le sole punte, senza considerarne il fusto, la base, le figure &c.*

narchici vi ha una legge; ed ove essa è precisa, è seguita dal giudice; ove non lo è, ne cerca egli lo spirito. Nel governo Repubblicano è della natura della costituzione, che i Giudici stiano alla lettera della Legge. Non vi ha cittadino, contra il quale non possa interpretarsi una legge, allorchè si tratta de' suoi beni, del suo onore, o della sua vita.

In Roma altro non facevano i Giudici, che pronunziare, che l'accusato era reo d'un tal delitto; ed il gastigo rinvenivasi nella Legge, come si rileva in varie Leggi che furon fatte. Nel modo stesso in Inghilterra i Giurati decidono se reo è l'accusato, o no, del fatto, ch'è stato lor riferito; e se vien dichiarato reo, è dal Giudice pronunziata la pena imposta dalla legge per un tal fatto: e per questo non abbisogna che de' suoi occhi [1].

CA-

[1] *Tra noi è presso a poco il medesimo. Gli Scrivani fanno i processi, cioè appuntano i fatti: il Giudice applica la legge: gli Avvocati, come in Inghilterra, si studiano di alterare i fatti, e le leggi, secondo il loro interesse.*

Capitolo IV.

Della maniera di formare i giudizj .

Quindi seguono le diverse maniere di formare i giudizj . Nelle Monarchie assumono i Giudici la maniera degli arbitri : deliberano di conserva , si comunicano i loro pensieri, si conciliano : si modifica il loro sentimento per uniformarlo a quello d' un altro ; e le opinioni in minor numero si rimettono alle due maggiori . Ciò non conviene alla natura della Repubblica . In Roma , e nelle Città Greche , i Giudici non si comunicavano i pareri . Ognuno dava il suo in una di queste tre maniere , *assolvo* , *condanno* , *non consta* [a] : la ragione si è perchè giudicava il popolo , o era riputato , che giudicasse . Ma il popolo non è Giurisconsulto : tutte queste modificazioni , e temperamenti degli arbitri non sono per esso : forz' è presentargli un oggetto solo , un fatto , ed un sol fatto , e ch' ei non abbia, che a vedere , se l' abbia a condannare , ad assolvere, o a differir la sentenza.

I Romani sull' esempio de' Greci introdussero delle formole d' azioni [b] , e stabilirono la ne-

[a] *Non liquet* .

[b] *Quas actiones ne populus prout vellet institueret, certas , solemnesque esse voluerunt* . Leg. 2. §. 6. digest. de orig. jur.

cessità di dirigere ciascun affare coll' azione, che gli era propria. Era ciò necessario nel loro modo di giudicare: facea di mestieri fissare lo stato della questione, affinchè il popolo avesselo sempre innanzi agli occhi: altrimenti nel corso d' un affare rilevante questo stato della questione, continuamente cangerebbe, nè più rileverebbesi.

Quindi seguiva, che i Giudici presso i Romani accordavano la sola precisa domanda senza accrescere, scemare, nè modificar cosa alcuna. Ma immaginarono i *Pretori* altre formole d'azioni, che denominaronsi di *buona fede* [c] in cui la maniera di pronunziare, era più nella disposizione del Giudice. Tal cosa era più uniforme allo spirito Monarchico. Così i Francesi Giurisconsulti dicono: *in Francia* [d] *tutte le azioni sono di buona fede*.

CA-

[c] Nelle quali si poneano queste parole: *ex bona fide*.

[d] Vi si condanna nelle spese quello stesso, al quale si domanda più di quel ch'ei dee, se non ha offerto e consegnato ciò, ch'ei dee.

CAPITOLO V.

In quali governi può esser Giudice il Sovrano.

Ascrive il *Macchiavelli* [*a*] la perdita della Fiorentina libertà al non giudicare il popolo in corpo, siccome a Roma, i delitti di lesa Maestà commessi contr' esso. Vi erano per ciò stabiliti otto Giudici [1]. *Ma*, dice Macchiavelli, *pochi con poco si corrompono*. Io adotterei di buon grado la massima di quel grand' uomo: ma siccome in questi casi l' interesse politico forza, per così esprimermi, l' interesse civile (poichè è sempre mai disdicevole, che lo stesso popolo giudichi le proprie offese) forz' è per porvi riparo, che le leggi, per quanto è in esse, provveggano alla sicurezza de' privati.

In tale idea i Romani Legislatori fecero due cose; permisero agli accusati l' andare in esilio [*b*] prima del giudizio [*c*]; e vollero, che i beni

[a] Discorso sulla prima Decade di Tito Livio. Lib. I. Cap. VII.

[b] Ciò è spiegato a dovere nell' orazione di Cicerone *pro Cæcinna* nel fine.

[c] Era una Legge d' Atene, come apparisce da *Demostene*: *Socrate* non volle farne uso.

[1] *Fu stabilito un Senato di* 40. *detto la Quarantia per giudicare de' delitti di Stato; e questo appunto, perchè gli otto aveano troppi riguardi e rapporti. Vedi Segni, Storia Fiorentina lib.* 1.

ni de' condannati fossero consacrati, perchè il popolo non ne avesse la confiscazione. Vedrannosi nel Libro XI. le altre limitazioni, che poste furono alla potestà, che aveva il popolo di giudicare.

Seppe ben *Solone* prevenir l'abuso, che il popolo potrebbe fare di sua potestà nel giudicare i delitti: volle, che rivedesse l'affare l'Areopago: che se esso credesse l'accusato assoluto ingiustamente [d] tornasse innanzi al popolo ad accusarlo: che se lo credesse ingiustamente condannato [e], fermasse l'esecuzione, e gli facesse di bel nuovo giudicar l'affare: legge ammirabile, che sottometteva il popolo alla censura del Magistrato, che più rispettava, ed alla sua stessa!

In affari somiglianti tornerà bene l'adoperare alcuna lentezza, massime dal momento, che l'accusato sarà ritenuto in carcere; affinchè il popolo possa calmarsi, e giudicare a sangue freddo.

Negli Stati Dispotici il Principe stesso può giudicare. Nol può nelle Monarchie: rimarrebbe distrutta la costituzione, annientate le potestà intermedie dipendenti: vedrebbonsi cessare tutte le formalità de' giudizj: il timore occuperebbe l'animo di tutti: pallidi comparirebbero tutt'i volti; più fidanza, più onore, più amore, più sicurezza, più Monarchia.

Ec-

[d] Demostene intorno alla Corona, pag.494. Ediz. di Francfort del 1604.

[e] V. *Filostrato*, vita de' sofisti, Lib. I. Vita d'Eschine.

Eccovi altre riflessioni. Negli Stati Monarchici è il Principe la parte, che perseguita gli accusati, e li fa punire, o assolvere. Se giudicasse per se stesso, egli sarebbe giudice, e parte.

In questi Stati medesimi, con frequenza le confiscazioni sono del Principe: se egli giudicasse i delitti, sarebbe parimente giudice, e parte.

In oltre ei perderebbe l' attributo più bello di sua sovranità, ch' è quello di far grazia [f]: se facesse, e disfacesse le proprie sentenze, sarebbe insensato, nè vorrebbe essere in perpetua contraddizione di se stesso.

Confonderebbe in oltre ciò tutte le idee, nè si saprebbe, se uomo venisse assoluto, o s' ei ricevesse la grazia.

Allorchè Luigi XIII. volle esser giudice nella causa del Duca *della Valletta* [g], e che per tale effetto chiamò nel suo gabinetto alcuni Uffiziali del Parlamento, ed alcuni Consiglieri di Stato, avendogli il Re costretti ad opinare sul decreto della cattura, il Presidente di *Believre* disse: „ ch' ei rilevava in questo affare una cosa „ strana, che un Principe opinasse nella causa „ d' un de' suoi sudditi; che i Re eransi riser„ vati le sole grazie, e che rimetteano le condan-

[f] Non pensa Platone, che i Re, che sono, dic' egli, Sacerdoti, possano assistere al giudizio, in cui si condanna alla morte, all' esilio, al carcere.

[g] V. la Relazione della causa del Duca *de la Vallette*: E' stampata nelle Memorie di *Montresor*, Tomo II. pag. 62.

„ danne a' loro Uffiziali. E vorrebbe Vostra Mae-
„ stà vedere sullo scannello innanzi a se un uo-
„ mo, che per di lei sentenza andrebbe fra un'
„ ora alla morte? che la faccia del Principe che
„ compartisce le grazie, non può ciò soffrire:
„ la sola sua presenza toglie dalle Chiese gl'in-
„ terdetti: e niuno dee partirsi dal Principe scon-
„ tento „. Allorchè si giudicarono i fondi lo
stesso Presidente disse nel suo voto: „ è questo
„ un giudizio, che non ha esempio, vedere con-
„ tra gli esempli tutti del passato fino ad oggi,
„ che un Re di Francia in qualità di Giudice
„ abbia col suo voto condannato a morte un
„ gentiluomo? *(h)* *(i)*.

Le

---

[h] Ciò venne mutato in progresso. Vedi la medesima Relazione.

(i) Questa ragione del Signor di MONTESQUIEU per provare, che un Monarca non dee giudicar per se stesso par molto frivola, ed il discorso del Presidente di *Believre*, che cita, non è atto a confermarla. Quando un accusato è condannato, non sono propriamente i giudici, che gl'impongono la pena, ma la legge. Ora la legge è la volontà del Sovrano: dunque è sempre il Sovrano quel, che condanna, o partano le sentenze da' Tribunali, o vengon dal Principe. Quindi apparisce, che la facoltà di giudicare non fa perdere l'*attributo di far grazia*: molto meno si può affermare, che se il Sovrano stesso giudicasse, sarebbe *in contraddizione con se stesso*, e troverebbesi nel caso *di fare, e disfare le proprie Sentenze: poichè l'attributo di far grazia* è la facoltà d'esentare in un caso particolare della pena stabilita dalla Legge. Ora e perchè mai un Sovrano, che fa una legge generale, e che giudicasse gli accusati secondo questa leg-

Le ſentenze fatte dal Principe ſarebbero un' eſauribile ſorgente d' ingiuſtizie, e d' abuſi: carpirebbero i Cortigiani i giudizj ſuoi colla loro importunità. Alcuni Romani Imperadori ebbero la ſmania di giudicare, e non vi fu Regno, che colle ſue ingiuſtizie faceſſe innorridire di vantaggio l' Univerſo.

„ Claudio, *dice Tacito* (k), avendo avocata a ſe „ la giudicatura degli affari, e le funzioni de' Ma„ giſtrati, aperſe il varco ad ogni ſorta di ra„ pine. „ Così *Nerone* pervenendo all' Impero dopo *Claudio*, volendo conciliarſi gli animi, dichiarò: „ ch' ei ſi guarderebbe bene d' eſſere il „ Giudice di tutti gli affari, perchè gli accuſa„ tori, e gli accuſati entro le muraglia d' una „ Regia eſpoſti non foſſero all' iniquo potere d' „ alcuni Liberti (*l*).

„ Sotto il Regno d' Arcadio, dice *Zoſimo*

---

legge, non potrebbe eſentare da queſta legge in un caſo, in cui gli pareſſe, che il richiedeſſe il ben pubblico, ſenza che perciò ſi trovaſſe in contraddizione con ſe ſteſſo? Pronunziare ſecondo le Leggi fatte per contenere nel dover loro i Cittadini, ed eſentare alcuno ad una pena ſcritta dalla Legge, allorchè pare, che lo eſigano le circoſtanze, ſi può egli dire ciò *fare, e disfare le proprie Sentenze?* Le altre ragioni dateci dall' Autore, per provare che un Principe non dee per ſe ſteſſo giudicare, ſono sì buone, sì ſenſate, e sì giudizioſe, che avrebbe potuto ben far di meno d' aggiungervi quella, che moſtrata abbiamo inſufficiente. (Rifleſ. d' un Anon.)

(k) Annali Lib. XI.

(l) Ivi Lib. XIII.

„ *mo (m)*, si sparse la nazione de' calunniatori,
„ circondò la corte, e la infettò: quando un uo-
„ mo era morto, supponeasi che non avesse la-
„ sciato figliuoli (*n*): donavansi con un rescrit-
„ to i suoi beni. Imperciocchè siccome il Prin-
„ cipe era grandemente stupido, e l'Imperatri-
„ ce in estremo intraprendente, ella secondava
„ l'insaziabile avarizia de' suoi domestici, e de'
„ suoi favoriti: di modo che per le persone
„ moderate, non vi era cosa della morte più
„ desiderabile „.

„ Vi erano un tempo, *dice Procopio (o)*, alla Cor-
„ te poche persone; ma sotto *Giustiniano*, sic-
„ come i Giudici non aveano più la libertà di
„ render giustizia, deserti erano i loro Tribu-
„ nali, dove il palagio del Sovrano risuonava
„ de' clamori delle parti, che i loro affari vi
„ sollecitavano „. Ognun sa come si rendeva-
no i giudizj non meno, che anche le Leggi.

Sono le Leggi gli occhi del Sovrano: per mezzo di quelle vede ciò, che veder non potrebbe senza di quelle. Vuol egli amministrare la funzione de' Tribunali? affaticasi non a suo pro, ma a favore de' suoi seduttori contr'esso.

CA-

(m) Stor. Lib. V.
(n) Lo stesso disordine sotto Teodosio il giovane.
(o) Istoria segreta.

CAPITOLO VI.

Che nella Monarchia i Ministri non debbono giudicare.

E' Altresì un disordine grande nella Monarchia, che i Ministri del Sovrano quelli sieno, che giudichino gli affari contenziosi. Veggiamo anche a' dì nostri degli Stati, in cui sonovi Giudici innumerabili per decidere gli affari fiscali, ed ove i ministri, ch' il crederebbe! vogliono pur giudicarli. Le riflessioni mi si affollano; ma io non farò che questa sola.

Per la natura delle cose, fra il Consiglio del Monarca, ed i suoi Tribunali vi regna una specie di contraddizione. Il Consiglio de' Re dee esser composto di poche persone; ed i Tribunali di giudicatura ne vogliono molte. La ragione si è perchè nel primo debbono assumersi gli affari con una certa passione, e seguirli nel modo stesso; il che non può promettersi, che da quattro, o cinque uomini, che ne fanno la loro occupazione. Vi vogliono per lo contrario Tribunali di giudicatura di sangue freddo, ed a' quali sieno in qualche modo indifferenti gli affari tutti.

CA-

CAPITOLO VII.

Del Magistrato unico.

UN tal Magistrato non può convenire, se non al Governo Dispotico. Rilevasi nella Storia Romana, a qual segno abusar può del suo potere un unico Giudice. E come nel suo tribunale non avrebbe *Appio* dispregiato le leggi, mentre quella stessa ei violò, che avea fatta (a)? *Tito Livio* ci fa vedere l'iniqua distinzione del Decemviro. Aveva appostato un uomo, il quale riclamasse innanzi a lui *Virginia* come sua schiava: i parenti di Virginia gli fecero istanza, che in vigore di sua Legge loro si restituisse fino alla sentenza definitiva. Egli dichiarò, che la sua legge era stata fatta soltanto in favore del padre; e che trovandosi Virginio lontano, non poteva esservi applicata (b).

CA-

(a) V. la Legge 11. §. 24. ff. de orig. Jur.

(b) *Quod pater puellæ abesset, locum injuriæ esse ratus.* Tit. Livio. Decad. I. Lib. III.

CAPITOLO VIII.

Delle accuse ne' diversi governi.

Era in Roma permesso ad un Cittadino (a) l'accusare un altro: ciò era stabilito secondo lo spirito della Repubblica, ove ciascun Cittadino aver dee pel pubblico bene uno zelo illimitato, ove si reputa, che ogni Cittadino tenga nelle sue mani i diritti tutti della Patria. Sotto gl'Imperadori si seguirono le massime della Repubblica; e da principio si vede comparire una funesta generazione d'uomini, una turba di delatori. Chiunque avea con molti vizj assai talento, un'anima vile, ed uno spirito ambizioso, cercava un reo, la cui condanna piacer potesse al Sovrano: questa era la strada, per incamminarsi agli onori, ed alla fortuna, (b) cosa, che fra noi non veggiamo.

Abbiamo oggi una legge maravigliosa; ed è quella, la qual vuole, che il Principe stabilito per far eseguire le leggi, costituisca un Uffiziale in ogni Tribunale, per investigare in suo nome tutt' i delitti; di modo che fra di noi è ignota la funzione de' delatori; ed in evento che si sospettasse, che questo pubblico vendicatore abusas-

(a) Ed in molte altre Città.

(b) Veggansi in *Tacito* le ricompense accordate a questi delatori.

fasse del proprio ministero, si costringerebbe a nominare chi lo ha denunziato.

Nelle Leggi di Platone (c) quei che trascurano d'avvertire i Magistrati, o d'ajutarli, debbon essere puniti. Questo a' dì nostri non converrebbe. La parte pubblica invigila per li Cittadini: essa opera, ed essi sono tranquilli.

CAPITOLO IX.

Della severità delle pene ne' diversi governi.

LA severità delle pene conviene meglio al Governo Dispotico, il cui principio è il terrore (1), che alla Monarchia, ed alla Repubbli-

(c) Lib. IX.

(1) *Se la legge non è indiritta nè al buon costume, nè al ben pubblico, anche le piccole pene sono dispotiche. Ma dove è chiaro, che la legge riguardi il ben comune del popolo, ed il buon costume, la severità della pena saprà piuttosto della rozzezza de' tempi, che di dispotismo. Nel Congo pescare una conchiglia è contrabbando, ed è punito di morte. Sarebbe Dispotismo anche se fosse punito di frusta. Il furto nelle strade pubbliche è tra tutte le Nazioni di Europa capitale, anche di piccola quantità. Sarà una pena dura, ma serve alla pubblica sicurtà. La pena di esser tagliato in mille pezzi, in trecento, in cento, che s' infligge nella China è crudelissima. Questo mostra, che i Chinesi sono ancora rozzi. Ma anche nelle Repubbliche antiche, e moderne troverete i fuochi lenti,* e cer-

blica, il cui principio sono l'onore, e la virtù.

Negli Stati Moderati l'amor della patria, la vergogna, ed il timore del biasimo, sono motivi reprimenti, che troncar possono molti delitti. La pena maggiore d'una rea azione sarà l'esserne convinto. Vi correggeranno adunque con facilità maggiore le Leggi civili, nè avranno bisogno di tanta forza.

In questi Stati un buon Legislatore si darà meno a punire i delitti, che a prevenirli: s'applicherà più a dar de' costumi, che ad imporre de' supplizj.

E' un'osservazione perpetua degli Autori Chinesi (*a*), che quanto più nel loro Impero vedevansi accrescere i supplizj, tanto più vicina era la rivoluzione. La ragione si è, perchè s'accrescevano i supplizj a misura che andavano mancando i costumi.

Sarebbe agevole il provare, che in tutti, o in quasi tutti gli Stati Europei, le pene sono state diminuite, o accresciute a misura che altri si è dilungato, o avvicinato alla libertà.

(a) Farò vedere in progresso, che la China per tal riguardo, è nel caso d'una Repubblica, o d'una Monarchia.

e certe altre sorte di morti atroci. Mi pare un problema non ancora deciso se la ferocia de' costumi porti seco l'atrocità delle pene, o questa la ferocia de' costumi. Le pene tra' popoli selvaggi son quasi tutte pecuniarie. I popoli, che sono meno distanti dallo stato naturale, sono più misericordiosi.

Ne' Paesi Dispotici si è infelici a segno, che vi si teme più la morte di quello che rincresca la vita: adunque i supplizj vi debbon essere più rigorosi. Negli Stati Moderati si teme più di perder la vita, di quello sbigottisca la morte in se stessa; adunque vi bastano i supplizj, che tolgono semplicemente la vita.

Gli uomini sommamente felici, e gli uomini sommamente sventurati, sono di pari portati alla durezza: testimonj i Monaci (*), ed i conquistatori. La sola mediocrità, ed un misto di buona, e di rea fortuna, sono i soli, che inspirino dolcezza, e compassione.

Ciò, che in particolare rileviamo negli uomini, trovasi nelle diverse Nazioni. Presso i popoli selvaggi, che menano una durissima vita, e presso i popoli de' governi Dispotici, ove un solo uomo è quello, che in estremo è favorito dalla fortuna, dove gli altri tutti sono oltraggiati da essa, si è egualmente crudeli. La dolcezza regna solo ne' Moderati governi.

Quando nelle Istorie leggiamo gli esempj della giustizia atroce de' Sultani, sentiamo con una specie di dolore i mali della umana natura.

Ne' governi Moderati per un buono Legislatore tutto può servire a formar delle pene. Non è el-

(*) Lo spirito di durezza, che l' autore attribuisce a' monaci, se mai sia vero, dipende piuttosto dalla rigida educazione del Noviziato. Non altrimenti, che i conquistatori, avvezzi alle stragi ed alle morti, sono portati alla durezza.

è ella cosa assai straordinaria, che in *Isparta* una delle principali fosse il non poter imprestare ad un altro la propria moglie, nè ricever quella d'un altro, di non trovarsi mai in casa propria, che con delle fanciulle? In somma tutto quello, che la legge chiama un gastigo, effettivamente si è tale.

CAPITOLO X.

Delle antiche Leggi Francesi.

APpunto nelle vecchie leggi Francesi si rileva lo spirito della Monarchia, ne' casi, in cui si tratta di pene pecuniarie; i non nobili son meno puniti, che i nobili *(a)*. Tutto l'opposto addiviene ne' delitti *(b)*; perde il nobile l'onore e la voce in Corte, dove il villano, che non ha onore, è gastigato nel suo corpo.

(a) „ Se come per lacerare una sentenza i non nobili debbono una multa di 40. soldi, ed i nobili di „ 60. lire „ *somma rurale* Lib. II. pag. 198. ediz. Gotic. del 1512. e Beaumanoir, Cap. 61. p. 309.

(b) V. il Consiglio di Pietro Defontaines, Cap. XIII. e soprattutto l'Art. 22.

CAPITOLO XI.

Che quando un popolo è virtuoso vi vogliono pochi gastighi.

IL Popolo Romano avea della probità. Tanta forza ebbe questa probità, che con frequenza d'altro non abbisognò il Legislatore per fargli seguire il bene, salvo che il fargliela conoscere: parea, che in vece di Statuti bastasse il dargli de' consigli.

Le pene delle Leggi Regie, e quelle delle Leggi delle XII. Tavole, nella Repubblica furono quasi tutte tolte di mezzo, o per una conseguenza della Legge *Valeria (a)*, o per una conseguenza della Legge *Porcia (b)*. Non si osservò, che la Repubblica ne fosse peggio regolata, e non risultonne alcuna lesione di Polizia.

Questa Legge Valeria, che vietava a' Magistrati ogni via di fatto contra un Cittadino, che aveva appellato al Popolo, altra pena non impone-

(a) Fu fatta da *Valerio Publicola* subito dopo l' espulsione de' Re: fu due volte rinnovata sempre da' Magistrati di tal Famiglia, come dice *T. Livio*, Lib. X. non si trattava di darle più forza, ma di perfezionarne le disposizioni. *Diligentius sanctum* dice *Tito Livio*, Ivi.

(b) *Lex Porcia pro tergo civium lata*. Ella fu fatta nel 454. dalla fondazione di Roma.

neva a chi vi contravvenisse, salvo l'esser riputato reo uomo *(c)*.

CAPITOLO XII.

Della possanza delle pene.

HA fatto osservar l'esperienza, come ne' paesi, ove le pene son dolci, lo Spirito del Cittadino n'è colpito, come lo è altrove dalle gravi.

Si fa egli sentire in uno stato alcun disordine? un Governo violento vuol tosto correggerlo, ed anzi che pensare a fare eseguire le Leggi antiche, si stabilisce una pena crudele, che tronca il male sul fatto. Ma la molla del Governo si consuma: l'immaginazione s'accomoda a questa pena grave, com'erasi usata alla minore; e siccome scema il timore per questa, si è in brev'ora costretti di stabilire l'altra in tutt'i casi. I furti nelle strade maestre in alcuni Stati erano comuni, si volle troncargli: inventossi il supplizio della ruota, che li sospese per alcun tempo. Dopo quel tempo si è rubato nella strada come prima.

A' dì nostri frequentissima fu la diserzione: Si stabilì la pena di morte a' disertori, e la diserzione non è scemata. Naturalissima n'è la ragio-

(c) *Nihil ultra quam improbe factum adjecit. Tito Livio.*

gione: un soldato uso ad esporre ogni giorno la sua vita, ne disprezza, o si lusinga di non curarne il pericolo. E' avvezzo ogni giorno a temer la vergogna: converrebbe adunque fissare una pena (a), che facesse portare un' infamia per tutta la vita: si è preteso d' accrescer la pena, ed in realtà si è scemata.

Non bisogna guidare gli uomini per sentieri estremi: debbonsi impiegare i mezzi che la natura ci somministra per condurli. Si esamini pure la cagione di tutt' i rilassamenti, e vedremo, che nasce dall' impunità de' delitti, e non già dalla moderazione delle pene.

Seguiamo la Natura, che ha data agli uomini come loro flagello la vergogna, e che la parte maggior della pena, sia l' infamia di soffrirla.

Che se dannosi de' paesi, ove non sia la vergogna una conseguenza del supplizio, ciò nasce dalla tirannia, che ha imposte le pene stesse agli scellerati, ed agli uomini dabbene.

E se altri ne vedete, in cui gli uomini non vengon tenuti in dovere, se non con supplizj crudeli, persuadetevi altresì, ciò addivenire in gran parte dalla violenza del Governo, che ha fatto uso di tali supplizj per lievi falli.

Un Legislatore, che vuol correggere un male, non pensa con frequenza che a questa correzione: sono aperti i suoi occhi sopra quest' oggetto, e chiusi a' disordini. Una volta che il ma-

(a) Si spaccava il naso, si tagliavano le orecchie.

male è corretto, altro non si vede, che la durezza del Legislatore: ma resta un vizio nello Stato prodotto dalla divisata durezza: gli Spiriti son corrotti, si sono usati al Dispotismo.

Avendo *Lisandro* (*b*) riportata la vittoria su gli Ateniesi, si giudicarono i prigionieri. Si accusarono gli Ateniesi d'aver gettati tutti gli schiavi da due galee, e si risolse in piena assemblea, che si taglierebbe la mano a' prigionieri, che si farebbero. Furono tutti scannati, a riserva di Adimante, che si era opposto a tal decreto. *Lisandro* rimproverò a Filocle, prima di farlo morire, che avea guastati gli animi, e date lezioni di crudeltà a tutta la Grecia.

,, Quei d'*Argo*, *dice Plutarco* (*c*), avendo
,, messo a morte 1500. de' loro Cittadini, gli
,, Ateniesi fecero Sacrifizj d'espiazione, affinchè
,, gl'Iddii dilungassero dal cuore degli Ateniesi
,, pensiero così crudele.

Vi ha due generi di corruttela; uno allorchè il popolo non osserva le leggi: l'altro è quando dalle Leggi è corrotto: male insanabile, come quello, ch'è nello stesso rimedio.

(b) *Senofonte* Ist. Lib. II.

(c) Opere Morali, *di quelli, che maneggiano gli affari di Stato*.

CAPITOLO. XIII.

Impotenza delle Leggi Giapponesi.

LE pene soverchio innoltrate posson corrompere lo stesso Dispotismo. Diamo un' occhiata al Giappone.

Vi si dà la morte quasi per tutt' i delitti *(a)*, poichè il disobbedire ad un Imperador così grande, quale è quel del Giappone, è un enorme delitto. Non si tratta di correggere il reo, ma di vendicare il Sovrano. Son tratte queste idee dalla servitù, e nascono soprattutto da questo, che essendo l' Imperadore proprietario di tutt' i beni, quasi tutt' i delitti si fanno direttamente contra i suoi interessi.

Si puniscono colla morte le menzogne, che diconsi in faccia a' Magistrati *(b)*, cosa, che si oppone alla difesa naturale (*).

Qui-

(a) Vedi *Kempfero*.
(b) Raccolta di Viaggi per lo stabilimento della Compagnia dell' Indie. Tomo III. Parte 2. pag. 428.

(*) Gli Autori di morale tra di loro non convengono, se è lecito ad un reo nascondere la verità al giudice, che l' interroga. Pufendorfio *de iure nat. & gent. lib. IV. cap.* 1. §. 1. e le ragioni di quelli, che affermano e di quelli, che negano, in brieve rapporta: ed egli inclina a coloro, che tengono non essere obbligato il reo a confessare in questo caso la verità: di qual sentimen-

Quivi è ſeveramente punito ciò, che non ha tampoco l'apparenza di delitto: a cagion d'eſempio, un uomo, che riſchia del denaro al giuoco, n'è punito colla morte.

Vero ſi è, che il carattere ſtrano di quel popolo caparbio, capriccioſo, riſoluto, bizzarro, e che affronta tutt'i pericoli, ed i mali tutti, ſembra a prima viſta, che difenda i Legislatori dalla taccia d'aver fatte leggi così atroci. Ma perſone, le quali naturalmente non curano la morte, e che per la menoma fantaſia s'aprono il ventre, ſono ellenò forſe corrette, o tenute in freno dal continuo aſpetto de' ſupplizj? Forſe non vi ſi familiarizzano?

Ci fanno ſapere le Relazioni riſpetto all'educazione de' Giapponeſi, che convien trattar i fanciulli con dolcezza, poichè ſi oſtinano in faccia a' gaſtighi: che non debbonſi trattar gli ſchiavi con ſoverchio rigore, perchè mettonſi toſto ſulle difeſe. Dallo ſpirito, che dee dominare nel Governo domeſtico, non ſi ſarebbe forſe potuto giudicare di quello, che ſi doveva inſinuare nel Governo politico, e civile?

Proccurato avrebbe un ſaggio Legislatore di ridurre gli animi con un giuſto temperamento di gaſtighi, e di premj, con maſſime di Filoſofia

mento è ancora il noſtro autore. La queſtione però ſi riduce a ſapere, ſe il fine delle pene richiegga, che un delinquente confeſſi il delitto, di cui egli non puote altronde eſſere convinto, e ſe i cittadini ſi ſieno obbligati ancora a coſto della loro vita,

sia, di Morale, e di Religione adattate a siffatti caratteri; coll' applicazione dicevole delle regole dell' onore: col supplizio della vergogna: col possesso d' una felicità costante, ed una dolce tranquillità: e se temuto avesse, che gli animi usi a non esser tenuti in dovere, se non da un gastigo crudele; più nol potesse essere da uno più mite, avrebbe (c) operato sordamente, ed in guisa insensibile: avrebbe ne' casi particolari più degni di grazia moderata la pena del delitto, fino a che fosse potuto giungere a modificarla in tutt'i casi.

Ma ignoti sono al Dispotismo siffatti principj: non son queste le vie, per le quali ci conduce: può far abuso di se, ma questo appunto è tutto quello, ch' ei può fare: nel Giappone ha fatto uno sforzo, egli è divenuto più crudele di se stesso.

Anime per ogni dove sbigottite, e rendute perciò più atroci, non hanno potuto esser condotte, che da una maggiore atrocità.

Questa è l' origine, questo si è lo spirito delle Leggi del Giappone. Esse però hanno avuto maggior furore, che forza. Sono riuscite di distruggere il Cristianesimo; ma sforzi così inauditi mostrano appunto la loro impotenza. Hanno le medesime voluto stabilire una buona Polizia, e

la

(c) Rilevate ciò, come una massima di Stato, ne' casi in cui gli animi sono stati guasti da gastighi soverchio severi.

la loro debolezza si è fatta vie maggiormente conoscere.

Bisogna leggere la relazione della conferenza dell'Imperadore e del Deyro a *Meaco* (*d*). Il numero di quelli, che vi furono affogati, o uccisi da uomini di mal affare, è incredibile: s'involarono fanciulle, e giovanetti: trovavansi ogni giorno ad ore indebite ne' pubblici luoghi affatto nudi, cuciti entro sacchi di tele, perchè non conoscessero i luoghi, per li quali erano passati: si rubò ciò, che si volle: si sventrarono cavalli per farne cadere chi vi era sopra: si rovesciarono calessi per ispogliare le dame, che vi erano assise. Gli Olandesi, che furono avvertiti, che non poteano passare la notte sopra i palchi, senz'esservi assassinati, gli abbandonarono, ec.

Accennerò un altro fatto. L'Imperadore dedito ad infami piaceri, non ammogliavasi: correa rischio di morire senza successore. Il Deyro gli mandò due fanciulle bellissime: una d'esse sposò egli per rispetto, ma non la toccò. La sua Balia fece ricercare le donne più belle dell'Impero: tutto indarno: fu preso da una figliuola d'un archibusiere (*e*). Si determinò con costei, e n'ebbe un figliuolo. Le dame di corte irritate dal vedersi posposte ad una donna di sì basso lignaggio, strozzarono il fanciulletto. Questo misfatto venne occul-

(d) Raccolte de' Viaggi, che hanno servito allo stabilimento della Compagnia dell'Indie. Tomo V. p. 2.
(e) Ivi.

cultato all' Imperadore, che avrebbe fatto versare un torrente di sangue. Adunque l' atrocità delle Leggi ne impedisce l'esecuzione: allorchè il gastigo è senza misura, si è con frequenza nella necessità di preferirgli l' impunità.

CAPITOLO XIV.

Dello Spirito del Senato Romano.

SOtto il Consolato d' Acilio Glabrione, e di Pisone, fu fatta la legge *Acilia* (a), per porre il freno alle brighe. Dice Dione *(b)*, che il Senato impegnò i Consoli a proporla, perchè il Tribuno Cajo Cornelio avea determinato di far decretare gastighi orribili contra un tal delitto, alla qual cosa era il popolo assai propenso. Era d' avviso il Senato, che pene eccessive incuterebbero timore bensì agli animi, ma che produrrebbero questo effetto, che non troverebbesi, cioè, chi volesse accusare, nè condannare; dove per lo contrario in proponendo gastighi moderati, si troverebbero giudici ed accusatori.

CA-

(a) I rei erano condannati ad una multa; e non potevano esser più ammessi nel numero de' Senatori, nè nominati ad alcuna Magistratura. *Dione*, Lib. XXXVI.
(b) Ivi.

CAPITOLO XV.

Delle Leggi Romane rispetto alle pene.

Io mi fortifico nelle mie massime, allorchè ho dalla mia i Romani; e penso che le pene convengano alla natura del governo, quando veggo questo gran popolo mutare per tal riguardo le leggi civili a misura ch'ei cangiava le leggi politiche.

Le Leggi *regie* fatte per un popolo composto di fuggiaschi, di schiavi, e di malandrini, furono severissime. Lo spirito della Repubblica avrebbe richiesto, che i Decemviri poste non avessero queste leggi nelle loro XII. Tavole: ma persone, che alla tirannia aspiravano, non badavano di tener dietro allo spirito della Repubblica.

Dice *Tito Livio* (*a*), nel supplizio di Mezio Suffezio Dittatore d'Alba, il quale fu condannato da Tullo Ostilio ad essere strascinato da due carri, che questo fu il primo, e l'ultimo supplizio, in cui si mostrò d'aver perduta la memoria dell'umanità. Egli s'inganna a partito: la legge delle XII. Tavole è piena di crudelissime disposizioni (*b*).

Quel-

(a) Lib. I.

(*b*) Vi si trova il supplizio del fuoco, pene quasi sempre capitali, il furto punito colla morte, ec.

Quella, che svela meglio la mira de' Decemviri, si è la pena capitale pronunziata contra gli Autori de' libelli, ed i Poeti. Non è ciò del genio della Repubblica, dove il popolo ama di vedere umiliati i grandi. Ma persone, che rovesciar voleano la libertà, temeano quegli scritti, che ricovrar poteano lo spirito d'essa libertà (c).

Dopo l'espulsione de' Decemviri, furono rimosse quasi tutte le Leggi penali: veramente non si abolirono espressamente: ma avendo la legge *Porcia* vietato di dar morte ad un Romano Cittadino, non furono più applicabili.

Ecco il tempo, a cui puossi riferire ciò, che dice de' Romani *Tito Livio* (d), che non vi fu popolo, che più amasse i moderati gastighi.

Che se alla dolcezza delle pene s'aggiunga il diritto, che avea l'accusato d'appartarsi prima della sentenza, si rileverà, che i Romani secondato aveano quello spirito, ch' io affermai esser naturale alla Repubblica.

Silla, il quale confuse la tirannia, l'anarchia, e la libertà, fece le leggi *Cornelie*. Parve, che per null'altro ei facesse regolamenti, che per istabilire delitti. Quindi qualificando col nome d'omicidio azioni infinite, rinvenne per ogni do-

---

(c) *Silla* animato dallo stesso spirito che i Decemviri, accrebbe com'essi le pene contro a' Satirici Scrittori.

(d) Lib. I.

dove micidiarj ; e con una pratica , che venne anche troppo seguita , ei tese insidie , seminò spine , aperse abissi sotto i piedi di tutt' i Cittadini .

Quasi tutte le Leggi Sillane non imponeano che l'interdetto dell'acqua, e del fuoco . Cesare vi aggiunse la confiscazione de' beni *(e)*, perchè i ricchi conservando in esilio il loro patrimonio, si rendeano più arditi a commettere delitti.

Gl' Imperadori stabilito avendo un governo militare, provarono in brev'ora , non esser esso meno terribile contr' essi , che contra i sudditi : si studiarono di temperarlo ; si pensarono d' aver bisogno delle dignità , e del riguardo , che aveasi per quelle.

Si approssimò la cosa alquanto alla Monarchia , e le pene si divisero in tre classi *(f)*. Quelle , che riguardavano le prime persone dello Stato *(g)* , e ch' erano molto miti : quelle , che s' imponevano alle persone d'un ordine *(h)* inferiore , e ch' erano più severe : quelle finalmente , che riguardavano le sole condizioni basse *(i)*, e che

(e) *Pœnas facinorum auxit , cum locupletes eo facilius scelere se obligarent , quod integris patrimoniis exularent* . Svetonio *in Giulio Cesare* .

(f) V. la Legge 3 §. *Legis ad Leg. Cornel. de Sicariis*, e moltissime altre nel Digesto , e nel Codice .

(g) *Sublimiores* .

(h) *Medios* .

(i) *Infimos* Leg. 3. §. *Legis ad Leg. Cornel. de Sicariis* .

e che furono le più severe.

Il feroce ed insensato *Massimino*, innasprì, per così dire, il militar governo, che sarebbe bisognato addolcire. Sentiva il Senato, dice Capitolino (k), che alcuni erano posti in croce, altri esposti alle fiere, o rinchiusi entro le pelli d'animali di fresco uccisi, senza il menomò riguardo per le dignità. Parea, ch'esercitar volesse la militar disciplina, sul modello della quale ei pretendea di regolare gli affari civili.

Nelle *Considerazioni intorno alla grandezza de' Romani, e la loro decadenza*, si vedrà, come Costantino cangiò il Dispotismo militare in un Dispotismo militare, e civile, e s'accostò alla Monarchia. Vi si possono osservare le varie rivoluzioni, che di mano in mano seguirono in questo Stato, e come si passò dal rigore all'indolenza, e dall'indolenza all'impunità.

CA-

(k) Jul. Cap. *Maxi* [illegible].

CAPITOLO XVI.

Della giusta proporzione delle pene col delitto.

E' Cosa essenziale, che fra le pene regni l'armonia, perchè è cosa essenziale, che si schivi piuttosto un gran delitto, che un minore, ciò che investe più la Società, che quello, che meno la sconcerta.

„ Un impostore (*a*), che spacciavasi per *Co-*
„ *stantino Duca*, suscitò in Costantinopoli una
„ grande sollevazione. Fu preso, e condannato
„ alla frusta: ma avendo egli accusate persone
„ di riguardo, venne come calunniatore con-
„ dannato al fuoco „. E' cosa singolare, che in tal modo si fossero proporzionate le pene fra il delitto di lesa maestà, e quello della calunnia.

Ciò richiama alla memoria un detto di Carlo II. Re d'Inghilterra. Vide egli in passando un uomo posto alla berlina: dimandò per qual motivo ei vi fosse. *Sire*, gli fu risposto, *perchè ha fatte satire contra i vostri Ministri. Grande sciocco!* disse il Re, *perchè non iscriveale contra di me? non gliene sarebbe accaduto cosa alcuna.*

„ Settanta persone congiurarono contra l'Im-
„ perador Basilio (*b*); ei le fece frustare, si fe-

(*a*) Storia di Niceforo Patriarca di Costantinopoli.

(b) Ivi.

„ cer loro abbruciare i capelli, ed i peli. Aven-
„ dolo un cervo colle corna afferrato per la cin-
„ tura, uno del suo seguito sfoderò la sua spa-
„ da, tagliò la cintura, e lo liberò: ei gli fece
„ tagliar la testa, per avere, *diceva egli*, sfo-
„ derata la spada contr' esso „. Chi potrebbe immaginarsi, che sotto il medesimo Principe date fossero queste due sentenze?

E' un mal grande fra noi, che si faccia succumbere al medesimo gastigo colui, che ruba sulla strada pubblica, che quello, che vi ruba, ed assassina. E' chiaro, che per la pubblica sicurezza converrebbe porre alcuna differenza nel gastigo.

Alla *China* i ladri crudeli son fatti in pezzi (c), gli altri non già: questa differenza fa sì, che vi si ruba, ma non vi si assassina.

In *Moscovia*, ove la pena de' ladri, e quella degli assassini non sono diverse, perpetuamente si assassina (d). I morti, dicon essi, nulla contano.

Allorchè non vi hà differenza nella pena, convien porne nella speranza della grazia. In Inghilterra non si assassina, perchè i ladri possono sperare d'esser trasferiti nelle Colonie, e non già gli assassini.

Gran ripiego de' Moderati governi sono i rescritti di grazia. Questa facoltà, che ha il Principe di perdonare, saggiamente eseguita, può produr-

(c) Du Halde, Tomo I. pag. 6.
(d) Stato presente della Gran Russia del *Perry*.

durre effetti prodigiosi. Il principio del governo Dispotico, che non perdona, ed a cui non mai si perdona, lo priva di questi vantaggi.

CAPITOLO XVII.

Della tortura contra i rei.

APpunto perchè cattivi sono gli uomini, è costretta la Legge a supporli migliori di quello essi sieno. Quindi nella punizione di tutt'i delitti basta la deposizione di due testimonj. Crede loro la Legge non altramente che parlassero per la bocca della verità. Viene altresì giudicato legittimo ogni figliuolo conceputo nel tempo del matrimonio: Si fida la legge della madre come se ella si fosse la stessa pudicizia. Ma la *tortura* contra i rei non si trova, come questi, in un caso forzato. Veggiamo a' dì nostri una Nazione (*a*) egregiamente governata rigettarla senza disordine. Adunque di sua natura essa non è necessaria (*b*).

 Tan-

(a) La Nazione Inglese.

(b) I Cittadini d'Atene non potevano esser messi alla tortura (*Lysias Orat. in Argorat.*) salvo che nel delitto di lesa Maestà. Si dava la tortura trenta giorni dopo la condanna (*Curius Fortunatus, rethor. Schol. Lib. II.*). Non vi era tortura preparatoria. Quanto a' Romani la Legge 3. e 4. *Cod. ad Legem Juliam Majest.* fa vedere, che la nascita, la dignità, la professione della milizia, mettevano al coperto della tortura, ciò non era, salvo che nel caso di lesa maestà. Vedete le savie restrizioni, che poneano le Leggi de' Visigoti ad una tal pratica,

Tanti prodi ingegni, e tanti bei genj hanno scritto contra siffatta pratica, che dopo di loro io non ardisco favellarne. Direi, che potrebbe convenire ne' governi Dispotici, ne' quali tutto quello, che inspira timore, ha più luogo ne' ripieghi del governo: direi, che gli schiavi presso i Greci, ed i Romani .... Ma sento gridare contra di me la voce della Natura.

CAPITOLO XVIII.

Delle pene pecuniarie, e delle pene corporali.

I Germani nostri padri altre pene non ammetteano, salvo le pecuniarie. Quegli uomini, guerrieri, e liberi riputavano, che il sangue loro non dovesse spargersi, se non coll'armi alla mano. I Giapponesi *(a)* per lo contrario, non ammettono tali specie di pene, col pretesto che le persone ricche eluderebbero il gastigo. Ma non temono forse i ricchi di perdere i loro averi, e le pene pecuniarie non possono proporzionarsi alle ricchezze? E finalmente a queste tali pene non vi si può forse unire l'infamia?

Un buon Legislatore prende un giusto mezzo: ei non prescrive sempre pene pecuniarie, e non impone mai sempre pene corporali.

CA-

(a) Vedi *Kempfer*.

CAPITOLO XIX.

Della Legge del taglione.

Gli Stati Dispotici, che amano le Leggi semplici, fanno grand'uso della Legge del *taglione (a)*. L' ammettono talora gli Stati Moderati: ma vi passa questa differenza, che i primi fannola esercitare a rigore, e gli altri le danno quasi sempre alcune modificazioni.

Due ne ammettea la Legge delle XII. Tavole: essa non condannava al taglione, se non quando non avea potuto acquietare chi si risentiva *(b)*. Poteasi dopo la condanna, pagare i danni, e gl'interessi *(c)*: e la pena corporale si convertiva in pena pecuniaria *(d)*.

(a) Essa è stabilita nell' Alcorano. Vedi il Capitolo *della Vacca*.

(b) *Si membrum rupit, ni cum eo pacit, talio esto*. Aulo Gellio, Lib. XX. Cap. I.

(c) Ivi.

(d) Veggasi anche la Legge de' Visigoti, Lib. VI. Tit. 4. §. 3. e 5.

CAPITOLO XX.

Della punizione de' padri per li loro figliuoli.

ALla China si puniscono i padri per li falli de' loro figliuoli. Era questo l'uso del Perù (a). Ciò è parimente tratto dall'idee del Dispotismo.

Vi ha un bel dire, che si punisce alla China il padre per non aver fatto uso di quel potere paterno, che ha stabilito la natura, e che vi hanno accresciuto le stesse Leggi. Ciò suppone sempre, che presso i Chinesi non vi ha onore. Presso di noi i padri, i cui figliuoli son condannati al supplizio, ed i figliuoli (b), i cui padri son soggiaciuti alla sorte medesima, sono così puniti dalla vergogna, come lo sarebbero alla China colla perdita della vita.

CA-

(a). Veggasi *Garcillasso*, Istoria delle guerre Civili degli Spagnuoli.

(b) In vece di punirli, *dicea Platone*, convien lodarli, che non si assomigliano al loro padre. Lib. IX. *delle Leggi*.

CAPITOLO XXI.

Della clemenza del Principe.

E' La *clemenza* la qualità distintiva de' Monarchi. Nella Repubblica, ove si ha la virtù per principio, essa è meno necessaria. Nello Stato Dispotico, in cui regna il timore, non è tanto in uso, perchè bisogna tenere a freno i Grandi dello Stato con esempli di rigore. Nelle Monarchie, ov' altri è governato dall' onore, il quale esige con frequenza quello, che vieta la Legge, essa è più necessaria. La disgrazia ivi è un equivalente della pena: le stesse formalità de' giudizj vi sono gastighi. Quivi appunto la vergogna scaturisce da ogni parte per formare generi particolari di pena.

Vi sono i Grandi sì fortemente puniti colla disgrazia, colla perdita bene spesso immaginaria della loro fortuna, del loro credito, delle lor usanze, de' lor piaceri, che rispetto ad essi inutile si è il rigore: essa non può ad altro servire, che a togliere a' sudditi l' amore che hanno per la persona del Sovrano, ed il rispetto, che aver debbono per li posti.

Siccome l' instabilità de' Grandi è della natura del Governo Dispotico, così la loro sicurezza entra nella natura della Monarchia.

Tanto guadagnano i Monarchi colla clemenza; ell' è seguita da tanto amore, ne ricavano tanta gloria, ch' è quasi sempre per essi una felicità l'

aver occasione d' esercitarla; e nelle nostre contrade ciò può accadere ogni giorno.

Verrà loro per avventura disputato alcun punto dell' autorità, quasi non mai l' autorità intera: e se talvolta combattono per la corona, non combattono per la vita. Ma dirammisi, e quando bisogna punire? quando bisogna egli perdonare? E' una cosa, che meglio si comprende di quello possa esser prescritta; quando la clemenza ha pericoli, sono questi visibilissimi: si discerne essa agevolmente da quella debolezza, che conduce il Principe al disprezzo, ed all' impotenza stessa di punire.

L' Imperador *Maurizio* (a) prese la risoluzione di non versar mai il sangue de' proprj sudditi. *Anastasio* (b) non puniva i delitti. *Isacco l' Angelo* giurò, che morir non sarebbe alcuno del suo Regno. I Greci Imperadori aveano dimenticato, che non portavano indarno la spada (c).

LI

(a) *Evagrio* Istoria.

(b) Frammenti di Suida, in *Costant. Porfirogenito*.

(c) L' Autore dello *Spirito delle Leggi ridotto in quintessenza*, ha trattato questo Sesto *Libro*, come ha trattati gli altri. Io non veggo per tanto, che silla materia, che ne forma il soggetto, dir si possano cose migliori, e dirle in miglior forma. (Riflesf. d'un Anon.)

LIBRO VII.

„ Conseguenze de' differenti principj de' tre Go-
„ verni per riguardo alle leggi suntuarie, al
„ lusso, ed alla condizione delle donne.

CAPITOLO PRIMO.

Del Lusso.

E' Il lusso mai sempre proporzionato alla disuguaglianza delle fortune. Se in uno Stato le ricchezze son divise ugualmente, non vi sarà lusso, poichè non è in altro fondato, che su i comodi, che uno si prende dall' altrui fatica.

Affinchè le ricchezze restino ugualmente divise; bisogna, che la legge dia a ciascuno il puro fisico necessario. Se uno ha di più, altri spenderanno, acquisteranno altri, e si stabilirà la disuguaglianza. Supponendo il fisico necessario uguale ad una data somma, il lusso di quei, che avranno il solo necessario sarà uguale a *zero*: quegli che avrà il doppio, avrà un lusso uguale ad uno; quegli che avrà il doppio di quest' ultimo, avrà un lusso eguale a tre, e quando si avrà il doppio di costui, si avrà un lusso eguale

le a sette: di modo che i beni del privato, che segue, essendo sempre supposti il doppio di quello del precedente, il lusso crescerà il doppio di più una unità in questa progressione, 0. 1. 3. 7. 15. 31. 63. 127.

Nella Repubblica di Platone (a), il lusso si sarebbe potuto calcolare a capello. Vi erano stabilite quattro sorte di censi. Era il primo precisamente il termine, in cui terminava la povertà, doppio era il secondo, il terzo triplo, il quarto quadruplo del primo. Nel primo censo il lusso era uguale a *zero*: era uguale a 1. nel secondo: a 2. nel terzo; a 3. nel quarto; e così seguiva l'aritmetica proporzione.

Considerando il lusso de' diversi popoli, gli uni rispetto agli altri, egli è in ciascuno stato in ragione composta della disuguaglianza delle fortune, che trovasi fra i Cittadini, e della disuguaglianza delle ricchezze degli Stati diversi. In Polonia, a cagion d'esempio sono le fortune d'una disuguaglianza estrema; ma la povertà del totale impedisce, che vi sia tanto lusso, quanto in uno Stato più ricco.

Trovasi altresì il lusso proporzionato alla grandezza delle Città, e singolarmente della Capitale; di modo che è in ragion composta delle ricchezze

---

(a) Il primo censo era la sorte ereditaria in terreno; e *Platone* non volea, che si potesse avere in altri effetti oltre il triplo della sorte ereditaria. Vedi le sue Leggi, V.

ze dello Stato, della disuguaglianza delle fortune de' privati, e del numero d' uomini, che si uniscono in certi luoghi.

Quanti più uomini insieme si trovano, tanto più son vani, e sentonsi nascere in cuore la voglia di segnalarsi in cose minute (*b*). Se trovinsi in numero così grande, che il più d' essi sia ignoto, gli uni agli altri, la voglia di distinguersi raddoppia, perchè vi è maggiore speranza di riuscirvi. Dà il lusso questa speranza: ognuno assume i distintivi della condizione, che precede la sua. Ma a forza di volersi distinguere, tutto diviene uguale, ed uno più non si distingue: ma siccome tutti voglion farsi osservare, non si osserva più alcuno.

Da tutto ciò risulta un disagio generale. Quelli, che sono eccellenti in una professione, mettono all' arte loro il prezzo, che vogliono: i talenti più piccioli tengon dietro a questo esempio: non vi ha più armonia fra i bisogni, ed i mezzi. Quando son costretto a litigare è necessario, ch' io possa pagare un Avvocato: quando sono infermo bisogna, che possa avere un Medico.

Alcuni si son fatti a credere, che unendo tanto popolo in una capitale, si scemi il commercio.

(b) In una gran Città, dice l' Autore della *Favola delle Api*, Tomo I. p. 133. uno si veste in guisa superiore alla propria condizione per esser riputato dalla moltitudine da più di quel, che uno è. E' un piacere per uno Spirito debole quasi così grande, come è quello del compimento de' proprj desiderj.

cio, perchè gli uomini non si trovano più ad una data distanza gli uni dagli altri. Per me nol credo: hannosi più desiderj, bisogni maggiori, più fantasie, allorchè si è insieme.

CAPITOLO II.

Delle Leggi suntuarie nella Democrazia.

HO detto, come nelle Repubbliche, in cui le ricchezze sono ugualmente divise, non può esservi lusso; e siccome vedemmo nel quinto Libro (a), che questa uguaglianza di distribuzione formava l'eccellenza d'una Repubblica (b), segue, che più perfetta sia una Repubblica quanto meno lusso vi sia. Non ve n'era ombra fra i primi Romani: non ve n'era fra i Lacedemoni, e nelle Repubbliche, in cui l'uguaglian-

(a) Capit. III. e IV.

(b) Non è il lusso più straniero ad una Repubblica, che ad ogni altro Stato, perchè può essere la conseguenza dell'industria, e della fatica, di pari che d'ogni altra cagione. Finchè non è alterata la costituzione del Governo, le maggiori, o minori spese d'un Cittadino non v'inducono mutazione: è anche una regola generale che in ogni Governo siasi di qualunque natura, in cui forz'è cercare la sussistenza coll'industria, e colla fatica, vi vuol del lusso, cioè, delle spese, che riducono al generale gli acquisti de' privati; e che facendo sussistere numero di Cittadini accresce con queste spese medesime le forze dello Stato, poichè la sua ricchezza cresce, e scema, secondo il circolo, che si fa delle ricchezze del privato. (Rifless. d'un Anon.)

glianza non è affatto perduta, lo spirito di commercio, di fatica, e di virtù, fa sì, che ognuno vi può, e ciascuno vi vuol vivere del suo, e perciò che vi ha poco lusso.

Le Leggi della nuova divisione de' campi con tanto ardore richiesta in alcune Repubbliche, di loro natura erano salutari. Non son esse pericolose, se non come un'azione subitanea. Con toglier sul fatto le ricchezze agli uni, e con accrescere di pari quelle degli altri, vengono a formare in ogni famiglia una rivoluzione, e produrne debbono una generale nello Stato.

A misura, che il lusso pon piede in una Repubblica, lo spirito si rivolge verso l'interesse privato. A persone, che non abbisognano d'altro, che del necessario, non rimane da desiderar che la gloria della patria, e la propria. Ma un'anima corrotta dal lusso ha molte altre brame. Divien essa in prima nemica delle leggi, che la inceppano. Il lusso, che principiò a conoscere la guarnigione di *Reggio*, fece sì, che ne scannò gli abitanti.

Tosto che i Romani furono corrotti, le loro voglie divennero immense. Puossi ciò argomentare dal prezzo, che imposero alle cose. Una mezzina di vino di Falerno (c) vendeasi cento danari Romani: un barile di carne salata del Ponto

(c) Frammento del Libro 365. di Diodoro, riportato da Costantino Porfirogenita. *Estratto delle virtù, e de' vizj.*

to valeane quattrocento: un buon cuoco, quattro talenti: i ragazzi non avean prezzo. Allorchè tutti per un empito generale (*d*) davansi in braccio alle voluttà, che diveniva mai la virtù?

CAPITOLO III.

Delle Leggi suntuarie nell'Aristocrazia.

LA mal fondata Aristocrazia ha in se questo male, che vi possiede le ricchezze la Nobiltà, e tuttavia essa spender non dee. Ne dee esser bandito il lusso contrario allo spirito della moderazione. Adunque non vi ha che persone poverissime, le quali non posson ricevere, e persone ricchissime, che non possono spendere.

In Venezia le leggi obbligano i Nobili alla modestia. Si sono in così fatta maniera avvezzati al risparmio, che sono le sole Cortigiane quelle, che possono far loro cavar fuori del danaro. Si servono di questo mezzo per mantenere l'industria. Le donne le più dispregevoli vi spendono senza pericolo; mentre che i loro tributarj vi menano la più oscura vita del Mondo.

Le buone Repubbliche Greche avevano a tal riguardo instituzioni maravigliose. I ricchi impiegavano il loro danaro in festini, in cori di Musica, in carri, in cavalli pel corso, in dispendio-

(d) *Cum maximus omnium impetus ad Luxuriam esset*. Ivi.

diose Magistrature. Le ricchezze vi erano d'ugual peso, che la stessa povertà (*a*).

CAPITOLO IV.

Delle Leggi suntuarie nelle Monarchie.

„ GLi *Svezzesi* Nazione Germanica onora-„ no, *dice Tacito* (*a*), le ricchezze: il che „ fa, che vivano sotto il governo d'un solo „. Ciò chiaramente dinota, che il lusso è proprio singolarmente delle Monarchie, e che non vi bisognano leggi suntuarie.

Siccome per la costituzione delle Monarchie le ricchezze vi sono disugualmente divise, bisogna bene, che vi domini il lusso. Se i ricchi molto non vi spendono, i poveri vi muojon di fame. Fa anche di mestieri, che i ricchi vi spendano a proporzione della disuguaglianza delle fortune, e che, come dicemmo, vi si accresca il lusso con tal proporzione. Per questo appunto sonosi aumentate le ricchezze private, perchè hanno tolto ad una parte de' cittadini il fisico necessario; fa

(a) Se in una Repubblica l'industria, e la fatica vi producono l'abbondanza, e coll'abbondanza il lusso; e che questo lusso faccia vivere numero di Cittadini, e di abitanti, non compenserà forse un tal mezzo i Festini, i Cori di Musica, i Carri, ed i Cavalli pel corso, e tutte le prodigiose instituzioni delle Greche Repubbliche dal nostro Autore ammirate? (Riflef. d'un Anon.)

(*a*) *De moribus Germanorum.*

fa d'uopo adunque che venga ad essi renduto.

Quindi, perchè lo stato Monarchico si sostenga, il lusso dee andare aumentando, dal contadino all'artigiano, al negoziante, a' nobili, a' Magistrati, a' gran Signori, a' banchieri principali, a' Principi: senza di ciò tutto sarà perduto (1).

Nel Senato di Roma composto di gravi Magistrati, di Giurisconsulti, e d'uomini pieni dell' idea de' primi tempi, si propose sotto ad Augusto la correzione de' costumi, e del lusso delle donne. E' curiosa cosa il vedere in *Dione* (b), con qual'arte ei deluse le importune richieste di questi Senatori. La ragione si è, perchè ei fondava una Monarchia, e disfaceva una Repubblica (2).

Nel Regno di Tiberio proposero gli Edili nel Senato il ristabilimento delle antiche Leggi suntuarie (c). Questo Principe illuminato vi si oppose: „ Lo Stato non potrebbe sussistere, *diceva* „ *egli*, nella situazione, in cui si trovano le co„ se. E come Roma viver potrebbe? Come po„ trebber vivere le provincie? Noi eravamo fru„ gali, allorchè eravamo cittadini d'una sola „ Cit-

(b) Dione Cassio, Lib. LIV.
(c) Tacito, Annali, Lib. III.

(1) *Perchè l'artista restituisce il soverchio al contadino; il negoziante all'artista; al negoziante il nobile ec.*
(2) *Erasi questo trattato in tempo di repubblica, e Catone, che volea frenare il lusso, perdette la causa.* Liv.

„ Città: oggi consumiamo le ricchezze di tutto
„ l'Universo. Facciam lavorare per noi i padro-
„ ni, e gli schiavi „. Vedeva egli bene, che
non vi voleano più leggi suntuarie.

Allorchè sotto l'Imperador medesimo fu proposto al Senato di proibire a' Governatori, che conducessero le loro mogli nelle provincie, a motivo degli sregolamenti, che vi produceano, ciò venne rigettato. Si disse, *che gli esempj della durezza degli antichi erano stati mutati in una foggia di vivere più gradita* (d), si conobbe, che volevanvi altri costumi.

Necessario è dunque il lusso negli Stati Monarchici (*e*); egli lo è altresì negli Stati Dispotici. Ne' primi è un uso, che si fa di quel che si possiede di libertà: negli altri è un abuso, che fassi de' vantaggi della propria servitù: allorchè uno schiavo scelto dal suo padrone per

(d) *Multa duritiei veterum melius, & latius mutata*. Tacit. Annal. Lib. III.

(e) Leggete: in tutti gli Stati, in cui i Cittadini hanno modo d'accrescere le loro ricchezze. (Riflesf. d'un Anon.) *

(*) La caratteristica del lusso nello Stato di Monarchia, attribuitagli dal nostro Autore, è indecente, ed ingiuriosa alle Monarchie. Perocchè se il lusso è una passione, che secondo egli stesso la dipinge, corrompe gli animi, fa loro odiar le leggi, e concepire sterminati desiderj, non lascia luogo alla virtù: come potrà dirsi esser questo *necessario* nella Monarchia, senza una manifesta taccia e condanna d'un tale governo? Leggasi l ottava lettera de *l'Esprit des loix quintessencié*.

tiranneggiare gli altri suoi schiavi, incerto pel domani della fortuna di ciascun giorno, altra felicità ei non ha, che quella d'appagare l'orgoglio, le brame, ed i piaceri di ciascun giorno.

Tutto questo ci fa nascere una riflessione. Le Repubbliche terminano col lusso, le Monarchie colla povertà *(f)* *(g)*.

CAPITOLO V.

In qual caso le Leggi suntuarie son proficue in una Monarchia.

COllo spirito di Repubblica, o in alcuni casi particolari, verso la metà del Secolo XIII. si fecero in Aragona leggi suntuarie. Ordinò Jacopo I. che nè il Re, nè alcuno de' suoi sudditi potessero cibarsi di due specie di carne in uno stesso pasto, e che ciascuna non fosse cucinata, se non in un sol modo, qualora non fossero salvaggine, che altri avesse ucciso *(a)*.

Sonosi anche a' dì nostri fatte in Isvezia leggi suntuarie; ma queste hanno tutt'altro oggetto che quelle d'Aragona.

Può uno Stato far leggi suntuarie coll'oggetto d'una frugalità assoluta: è questo lo spirito del-

---

(f) *Opulentia paritura mox egestatem*, Floro, Lib. III.

(g) Decisione generale non confermata, nè dalla ragione, nè dall'esperienza (Riflef. d'un Anon.)

(a) Costituzione di Jacopo I. del 1234 art. 6 nella *Marca Hispanica* pag. 1429.

delle leggi ſuntuarie delle Repubbliche; e la natura della coſa fa vedere, che queſto fu l'oggetto di quelle d' Aragona.

Le leggi ſuntuarie aver poſſono altresì per oggetto una frugalità relativa, qualora uno Stato rilevando, che le merci foreſtiere di ſoverchio prezzo richiederebbero tale diverſione delle ſue, che ſi priverebbe con queſte più de' ſuoi biſogni, di quello, che non gli appagherebbe con quelle, ne proibiſce aſſolutamente l' ingreſſo: e queſto è lo Spirito delle Leggi, che ſi ſon fatte a' tempi noſtri in Iſvezia *(b)*. Queſte ſono le ſole leggi ſuntuarie, che ſi convengono alle Monarchie.

Generalmente parlando, quanto più povero è uno Stato, tanto più è rovinato dal ſuo luſſo relativo; e per conſeguenza tante più leggi ſuntuarie relative gli abbiſognano. Quanto più ricco è uno Stato, tanto più l' arricchiſce il ſuo luſſo relativo; e biſogna guardarſi dal farvi leggi ſuntuarie relative (1). Svilupperemo meglio queſta coſa nel Libro intorno al commercio *(c)*. In queſto luogo trattaſi unicamente del luſſo aſſoluto.

O 2 CA-

(b) Vi ſi ſono proibiti i vini ſcelti, ed altre merci prezioſe.

(c) Vedi Tomo II. Lib.XX. Cap.XX.

(1) *Intanto l' Inghilterra, Stato ricco, non ſe ne trova che meglio, con le leggi ſuntuarie relative: l' Olanda, povera di ſuolo non ne ha.*

CAPITOLO VI.

Del Lusso nella China.

Leggi particolari in alcuni Stati richieggono leggi suntuarie. Può il popolo pel vigore del Clima divenire sì numeroso, e per altra parte i mezzi di farlo sussistere esser possono sì incerti, che torna bene l' applicarlo tutto alla coltivazione de' terreni. Dannoso in tali Stati è il lusso, e severe vi debbon essere le leggi suntuarie. Quindi per sapere, se debbasi incoraggiare il lusso, o proscriverlo, deesi tosto dare un' occhiata alla relazione, che passa fra il numero del popolo, e la facilità di farlo sussistere. In Inghilterra il suolo produce molto più grano di quello abbisogni per alimentare i coltivatori del terreno, e quei, che proccurano i vestimenti: vi posson essere adunque delle arti frivole, e per conseguente di lusso. In Francia produconsi grani sufficienti pel mantenimento degli agricoltori, e di coloro, che vi sono impiegati nelle manifatture. In oltre il commercio co' forestieri può per cose frivole rendere tante cose necessarie, che non dee farvi gran paura il lusso.

Alla China per lo contrario tanto feconde sono le femmine, ed a tal segno vi si moltiplica la specie umana, che i terreni, per quanto vi sieno coltivati, bastano a stento pel sostentamento degli abitanti. Adunque il lusso vi è pernicioso, e lo spirito di fatica, e di economia vi è tan-

è tanto necessario, quanto in qualsivoglia altra Repubblica (*a*). Fa d' uopo darsi alle Arti necessarie, e fuggir quelle del piacere.

Eccovi lo Spirito de' belli Editti degl' Imperadori Chinesi. „ I nostri antichi, *dice un Imperadore della Famiglia de' Tang* (*b*), teneano „ per massima, che se vi fosse un uomo, che „ non lavorasse, o una donna, che non filasse, „ alcuno nell' Impero soffrirebbe il freddo, o „ la fame " . . . . E con tal principio in testa fece distruggere infiniti Monasteri di Bonzi.

Il terzo Imperadore della XXI. Dinastia (*c*), al quale furono portate delle pietre preziose trovate in una miniera, la fece chiudere, non volendo, che il suo popolo s' affaticasse per cosa, che non potea nè alimentarlo, nè vestirlo.

„ Sì grande è il nostro lusso, *dice Kiayventi* (*d*), che il popolo orna di ricami le scarpe de' ragazzi, e delle zitelle, ch' è costretto a vendere ". Se tanti uomini si trovano occupati a far degli abiti per un solo, e come non dovrà mancar l' abito a molti? A fronte d' un Contadino vi son dieci uomini, che mangiano il frutto de' terreni; e come non mancheranno gli alimenti a molte persone?

(a) Il Lusso vi è stato sempre frenato.

(b) In un Editto riferito dal P. du Halde, Tomo II. p. 497.

(c) Istor. della China, Dinast. XXI. nell' opera del P. du Halde, Tomo I.

(d) In un discorso riferito dal P. du Halde, Tomo II. pag. 418.

CAPITOLO VII.

Fatal conseguenza del lusso alla China.

Rilevasi nell' Istoria della China, come ha avute XXII. Dinastie, che si sono succedute; ch' è quanto dire, che ha provate ventidue rivoluzioni generali, senza numerarne infinite particolari. Molto lungo tempo durarono le tre prime Dinastie, perchè furono saggiamente governate, e perchè l' Impero era meno esteso di quello fosselo di poi. Ma possiam dire in generale, che tutte queste Dinastie cominciarono assai bene. Alla China son necessarie la virtù, l' attenzione, la vigilanza. Vi regnavano queste nel principio delle Dinastie, e vi mancavano verso la fine. Di fatto era naturale, che Imperadori nutriti fra le fatiche della guerra, che giungevano a far calare dal trono una famiglia immersa nelle delizie, la virtù conservassero, che sperimentata aveano sì proficua, e le voluttà temessero, che vedute aveano sì funeste. Ma dopo questi tre, o quattro primi Sovrani, la corruttela, il lusso, l'ozio, le delizie invasero i successori: racchiudonsi nel palagio, s' infievolisce il loro Spirito, la vita loro s' accorcia, declina la famiglia: s' alzano i grandi, gli eunuchi prendon credito: si pongono sul trono soli fanciulli, il palagio divien nemico dell' Impero: un popolo ozioso, che lo abita, rovina quello che si affatica: l' Imperadore è ucciso, o distrutto da un usur-

usurpatore, che pianta una famiglia, il cui terzo, o quarto successore si va pure a rinchiudere nel palagio stesso.

CAPITOLO VIII.

Della pubblica continenza.

TAnte sono le imperfezioni annesse alla perdita della virtù nelle femmine; n'è per siffatto modo corrotta tutta la loro anima, tolto questo principal punto ne fa cadere tanti altri, che riguardar puossi in uno Stato popolare la pubblica incontinenza, come il massimo de' mali, e come un sicuro cambiamento nella Costituzione.

Quindi i buoni Legislatori vi hanno esatta dalle femmine una certa gravità di costumi. Hanno bandito dalle loro Repubbliche, non solo il vizio, ma l'apparenza stessa di quello. Allontanato hanno per fino quel commercio di galanteria, che l'ozio produce, il quale fa sì, che le donne corrompano anche prima d'esser corrotte, che dà un pregio a tutte le minuzie, ed avvilisce tutto quello, ch'è di momento, e che fa, che altri più non si conduca, se non sulle massime del ridicolo, che le donne sanno sì bene stabilire.

CAPITOLO IX.

Della condizione delle femmine ne' diversi governi.

HAnno le donne poco ritegno nelle Monarchie; perchè la distinzione degli ordini chiamandole alla Corte, vi vanno a prendere quello spirito di libertà, ch'è a un di presso il solo ivi tollerato. Ognuno fa uso delle lor grazie, e delle loro passioni per avanzare la propria fortuna; e siccome la lor debolezza non permette loro l'orgoglio, ma la vanità; così insieme con esse il lusso vi domina sempre mai.

Negli Stati Dispotici non introducono le femmine il lusso; ma sono esse stesse un oggetto del lusso. Debbon essere estremamente schiave. Ognun segue lo Spirito del governo, e porta a casa sua ciò, ch'ei vede altrove stabilito. Siccome rigorose vi sono le leggi, ed eseguite sul fatto stesso, si teme, che la libertà delle femmine non vi abbia de' maneggi. Le loro brighe, le loro indiscrezioni, le ripugnanze loro, le loro inclinazioni, le lor gelosie, le loro contese, quell'arte, che hanno le anime picciole d'interessare i grandi, non vi potrebbero esistere senza gran conseguenza.

Di più, siccome in questi Stati i Principi si burlano della natura umana, hanno molte femmine, e mille considerazioni li costringono a rinchiuderle.

Nelle Repubbliche per le Leggi le donne ſon libere, ed ammollite da' coſtumi: n' è bandito il luſſo, e con eſſo la corruttela, ed i vizj.

Nelle Greche Città, ove ſotto quella Religione non ſi vivea, la quale ſtabiliſce, che preſſo gli uomini la ſteſſa purità de' coſtumi forma una parte della virtù: nelle Greche Città, in cui un cieco vizio dominava sfrenatamente, ove l'amore avea ſolo una forma, che non ſi ardiſce d'eſprimere, mentre la ſola amicizia ſi era concentrata ne' Matrimonj [a]: la virtù, la ſemplicità, la caſtità delle donne vi erano di tal tempra, che non ſonoſi mai veduti popoli, che abbiano avuto per tal riguardo Polizia migliore [b].

CA-

---

[a] „ Quanto al vero amore, dice *Plutarco*, le „ femmine non vi hanno parte alcuna ". *Opere morali, trattato dell' amore*, pag. 600. Eſſo parlava come il ſuo ſecolo. Vedi Senofonte nel Dialogo intitolato *Jerone*.

[b] In Atene vi era un Magiſtrato particolare, che invigilava ſopra la condotta delle femmine.

CAPITOLO X.

Del Tribunale domestico presso i Romani.

NON avevano i Romani, come i Greci, particolari Magistrati, che avessero inspezione sopra la condotta delle femmine. I Censori non aveano l'occhio sopra esse, che come sul rimanente della Repubblica. L'instituzione del Tribunale domestico [*a*] supplì alla Magistratura stabilita fra i Greci [*b*].

Convocava il marito i parenti della moglie, e giudicavala sotto a' loro occhi [*c*]. Questo Tribunale conservava nella Repubblica i costumi; e questi costumi medesimi manteneano questo Tribunale. Dovea giudicare non solo della violazione delle Leggi, ma eziandio di quella de' costu-

---

[a] Istituì Romolo questo Tribunale siccome si rileva da *Dionigi d' Alicarnasso*, Lib. II. pag. 96.

[b] Veggasi in *Tito Livio*, Lib. XXXIX. l'uso, che si fece di questo Tribunale nella congiura de' baccanali: si chiamarono congiura contra la Repubblica certe assemblee, nelle quali si corrompevano i costumi delle donne, e de' giovani.

[c] Rilevasi da *Dionigi d' Alicarnasso*, Lib. II., che per l'instituzione di Romolo ne' casi ordinarj il marito giudicava solo innanzi a' parenti della Moglie; e che ne' delitti gravi ei la giudicava insieme con altri cinque di essi. Quindi *Ulpiano* al Titolo 6 §. 9 12 e 13 distingue ne' giudizj de' costumi quelli, ch'ei chiama gravi, da quelli, che lo erano meno, *mores graviores*, *mores leviores*.

ſtumi. Ora per giudicare della violazione de'coſtumi fa di meſtieri poſſederli.

Le pene di queſto Tribunale eſſer dovevano arbitrarie, e di fatto lo erano; imperciocchè tutto quello, che riſguarda i coſtumi, tutto quello, che concerne le regole della modeſtia, non può comprenderſi ſotto un Codice di Leggi. E' agevole il regolar con Leggi ciò, che ad altri è dovuto: è malagevole il comprendervi tutto quello, che altri dee a ſe ſteſſo.

Riſguardava il domeſtico Tribunale la condotta generale delle femmine; ma vi era un delitto, il quale, oltre la correzione di queſto Tribunale, era altresì ſottopoſto ad una pubblica accuſa, ed era l'adulterio; o perchè in una Repubblica violazione così grave di coſtumi intereſſaſſe il governo, o che lo ſregolamento della moglie poteſſe indurre ſoſpetto di quello del marito, o finalmente perchè ſi temeſſe, che gli uomini oneſti ſteſſi, amaſſer meglio tener celato cotal delitto, che punirlo; l'ignorarlo, che vendicarlo.

CA-

CAPITOLO XI.

Come in Roma le istituzioni si cangiarono col governo.

SIccome il Tribunale domestico supponea costumi, ne supponeva altresì la pubblica accusa; e ciò fece, che queste due cose caddero co' costumi, ed ebben fine colla Repubblica [*a*].

Lo stabilimento delle questioni perpetue, vale a dire, della divisione della giurisdizione fra i Pretori, e la costumanza, che s'introdusse sempre più, che questi Pretori essi stessi giudicassero [*b*] tutti gli affari, indebolirono l'uso del Tribunale domestico: il che apparisce dalla maraviglia degl' Istorici, che risguardano come fatti singolari, e come un rinnovamento dell' antica pratica le sentenze, che Tiberio fece dare da questo Tribunale.

Lo stabilimento della Monarchia, ed il cambiamento de' costumi fecero cessare altresì la pubblica accusa. Si potea temere, che un uomo disonesto piccato dal disprezzo d'una donna, sdegnato de' suoi rifiuti, irritato dalla stessa di lei virtù, formasse il progetto di rovinarla. Prescrisse la Legge *Giulia*, che accusare non si po-

[a] *Judicio de moribus (quod antea quidem in antiquis legibus positum erat, non autem frequentabatur) penitus abolito*. Leg. II. Cod. *de repud.*

[b] *Judicia extraordinaria*.

potesse d'adulterio una donna, se non dopo d'avere accusato il marito di lei di secondare i suoi disordini: il che ristringea di lunga mano siffatta accusa, e quasi dissi la distruggea [c].

Parve, che Sisto Quinto Papa volesse rinnovare l'accusa pubblica [d]. Ma basta alquanto riflettere per vedere, che questa legge, in una Monarchia come la sua, era anche più incoerente, che in qualunque altra.

CAPITOLO XII.

Della tutela delle donne presso i Romani.

LE istituzioni Romane poneano le femmine in una perpetua tutela, purchè non fossero sotto la conjugale autorità [a]. Siffatta tutela era assegnata al più prossimo parente maschio; ed apparisce da un'espressione volgare [b], che erano tenute molto ristrette. Ciò era buono per la Repubblica, e non era necessario nella Monarchia [c].

Si

[c] Costantino la tolse del tutto: „ ella si è cosa „ indegna, *diceva egli*, che matrimonj tranquilli vengan turbati dall'ardire degli Stranieri.

[d] Ordinò Sisto V. che un marito, che non andasse a lagnarsi a lui del libertinaggio di sua moglie, sarebbe punito colla morte. Vedi *Leti*.

[a] *Nisi convenissent in manum viri*.

[b] *Ne sis mihi patruus oro*.

[c] Ordinò la Legge Papia sotto Augusto, che le femmine, le quali avessero fatti tre figliuoli, s'intendessero uscite di questa tutela.

Si rileva da' diversi Codici delle Leggi barbare, come le donne presso i primi Alemanni, si trovavano di pari in una tutela perpetua [*d*]. Uso somigliante passò nelle Monarchie, da essi fondate, ma non v' ebbe sussistenza.

CAPITOLO XIII.

Delle pene stabilite dagl' Imperadori contra il libertinaggio delle donne.

DAlla Legge *Giulia* venne fissata una pena contra l' adulterio. Ma anzi che questa legge, e quelle, che sopra di ciò furon fatte di poi, fossero un contrassegno della bontà de' costumi, si furono per lo contrario argomento di loro depravamento.

Ogni sistema politico rispetto alle femmine nella Monarchia si cangiò. Non si trattò più di stabilire presso di esse la purezza de' costumi, ma di punire i loro delitti. Non si faceano per punire questi delitti leggi nuove, se non perchè non si punivano più le violazioni, le quali non erano questi delitti.

Il disordinamento orribile de' costumi costringea gl' Imperadori a far delle leggi per porre un certo freno all' impudicizia; ma non fu già loro intenzione di correggere i costumi in gene-

[d] Questa tutela diceasi presso gli Alemanni. ***Mundeburdium***.

nerale. Fatti positivi riferiti dagl' Istorici ci provano più tale asserzione di quello provar ci potessero tutte queste leggi il contrario. Si può vedere in *Dione* la condotta d' Augusto a tal riguardo: e come eluse sì nella sua Pretura, che quando fu Censore, le ricerche, che fatte gli furono [a].

Rinvengonsi bene presso gl' Istorici rigorose sentenze emanate sotto Augusto, e nel regno di Tiberio, contra l' impudicizia d' alcune matrone Romane: ma col farci rilevare lo spirito di questi regni, ci fanno conoscere lo spirito di questi giudizj.

Pensarono principalmente Augusto, e Tiberio a punire i disordini de' loro parenti. Non punivano assai lo sregolamento de' costumi, ma un certo delitto d' empietà, o di lesa Maestà [b], ch' essi avevano inventato, proficuo pel rispet-

[a] Sendogli stato condotto innanzi un giovane, che avea sposata una donna, colla quale avea prima avuto un reo commercio, egli si stette per lungo tempo sospeso, non osando nè approvare, nè punire cose tali. Finalmente ripigliando spirito: „ I sediziosi, *diss' egli*, „ hanno cagionati grandi mali: dimentichiamoli. *Dio-* „ *ne*, Lib. LIV. “ Avendolo i Senatori richiesto di far de' regolamenti intorno a' costumi delle donne, eluse questa domanda col dir loro, che correggessero le donne loro, com' egli corregea la sua: intorno a che lo pregarono a dir loro com' ei si diportasse con sua moglie. (Domanda a mio credere, molto indiscreta.)

[b] *Culpam inter viros & fœminas vulgatam gravi nomine læsarum religionum appellando, clementiam majorum, suasque ipse leges egrediebatur*. Tacito, Annali Lib. III.

spetto, ed utile per la loro vendetta. Quindi è che gli Autori Romani si scagliano tanto contra una tal tirannia.

La pena della Legge *Giulia* era leggiera [c]. Vollero gl' Imperadori, che ne' giudizj s'accrescesse la pena della Legge, che aveano fatta. Questo si fu il motivo delle invettive degl' Istorici. Non esaminavano, se le donne meritassero d'esser punite, ma se per punirle si fosse violata la legge.

Una delle principali tirannie di Tiberio [d] fu l'abuso, ch'ei fece delle vecchie leggi. Quando volle punire alcuna donna Romana oltre la pena imposta dalla Legge *Giulia*, rimise in piedi contr'esse il Tribunale domestico [e]. Queste disposizioni rispetto alle mogli, non risguardavano che le famiglie de' Senatori, e non quelle del popolo. Voleansi de' pretesti alle accuse contra i grandi, ed i portamenti delle mogli ne poteano somministrare innumerabili.

Finalmente ciò, che ho detto, non essere la bontà de' costumi il principio del governo d'un so-

(c) E' questa legge riferita nel Digesto; ma non vi si è posta la pena. Si pensa che fosse soltanto dell' esilio, poichè quella dell' incesto non era che la *deportazione*. Leg. *Si quis viduam*, *ff. de quæst.*

[d] *Proprium id Tiberio fuit, scelera nuper reperta priscis verbis obtegere*. Tacit.

[e] *Adulterii graviorem pœnam deprecatus, ut exemplo majorum, propinquis suis ultra ducentesimum lapidem removeretur, suasit. Adultero Manlio Italia, atque Africa interdictum est*. Tacito, Annali Lib. II.

ſolo, mai meglio non verificoſſi, che ſotto queſti primi Imperadori: e qualora altri ne dubitaſſe, baſta che legga *Tacito*, *Svetonio*, *Giovenale*, e *Marziale* [1].

CAPITOLO XIV.

Leggi ſuntuarie preſſo i Romani.

Abbiam fatta parola dell'incontinenza pubblica, perchè è congiunta col luſſo, perchè n'è ſempre mai ſeguita, e perchè perpetuamente lo ſegue. Se laſciate in loro balia i movimenti del cuore, come potrete frenare le debolezze dello ſpirito?

In Roma, oltra le inſtituzioni generali fecero fare i Cenſori da' Magiſtrati parecchie leggi particolari, per conſervare la frugalità nelle femmine.

Le Leggi *Fannia*, *Licinia*, ed *Oppia*, ebbero tale oggetto. Biſogna vedere in *Tito Livio* [a] come venne agitato il Senato, allorchè chieſero eſſe la rivocazione della Legge Oppia. *Va-*

[a] Decade IV. Lib. IV.

[1] *Mi pare aſſai dubbio, ſe il guaſto coſtume de' Romani menaſſe alla Monarchia, o queſta portaſſe ſeco la corruzion del coſtume. Dopo che Catone perdette la cauſa nella rivocazione della legge Oppia, inondò il luſſo, e'l mal coſtume: Queſto cagionò le guerre civili, e queſte la tirannide.*

lerio Massimo fissa l' epoca del lusso presso i Romani all' annullamento di questa Legge.

CAPITOLO XV.

Delle doti, e' de' vantaggi nuziali nelle diverse Costituzioni.

LE *doti* debbon esser considerabili nelle Monarchie, affinchè i mariti possano sostenere il loro rango, ed il lusso stabilito. Debbon esser mediocri nelle Repubbliche, ove il lusso non dee dominare [a]. Non ve ne debbon quasi essere negli Stati Dispotici, ove le femmine sono in certo modo schiave.

La comunità de' beni introdotta dalle Leggi Francesi fra il marito, e la moglie, è dicevolissima nel governo Monarchico, perchè interessa le mogli negli affari domestici, e le richiama come loro mal grado alla cura della lor casa. Essa lo è meno nella Repubblica, ove le mogli sono più virtuose. Sarebbe assurda negli Stati Dispotici, in cui quasi sempre fanno una porzione della proprietà del padrone.

Siccome le donne, pel loro stato, grandemente inclinano al matrimonio, sono inutili i guadagni, che dà loro la legge su i beni del loro mari-

[a] Marseglia fu la più saggia delle Repubbliche del suo tempo: le doti non poteano passar cento Scudi in danaro, e cinque in vestiti, dice *Strabone*, Lib. IV.

rito. Ma sarebbero perniciosissimi in una Repubblica, perchè le loro private ricchezze producono il lusso. Negli Stati Dispotici, i guadagni nuziali debbon formare la lor sussistenza, e nulla più.

CAPITOLO XVI.

Bella costumanza de' Sanniti.

AVevano i *Sanniti* un costume, il quale in una picciola Repubblica, e singolarmente nella situazione, in cui la loro si trovava, dovea produrre effetti prodigiosi. Si univano insieme tutt' i giovani, e si giudicavano. Quegli, che dichiarato era il migliore di tutti, prendea per moglie la fanciulla, ch' ei volea: quegli, che aveva i voti favorevoli dopo di questo, era il secondo a scegliere, e così in progresso [*a*]. Era cosa ammirabile il non aver riguardo fra i beni de' giovani; salvo che alle belle qualità, ed a' servigj prestati alla patria. Quegli, che più abbondava di questa specie di beni, sceglievasi una fanciulla in tutta la Nazione. L' amore, la bellezza, la castità, la virtù, la nascita, le stesse ricchezze, tutto questo era, quasi dissi, la dote della Virtù. Sarebbe malagevole l' immaginare una ricompensa più nobile, più grande, meno a

[a] Frammento di *Niccolò di Damasco*, tratto dallo *Stobeo* nella Raccolta di Costant. Porfirogen.

carico ad un picciolo Stato, più atta ad operare sopra l'uno, e l'altro sesso.

I Sanniti discendeano da' Lacedemoni; e Platone, le cui Leggi altro non sono, che la perfezione delle Leggi di Licurgo, diede a un di presso una Legge somigliante [b].

CAPITOLO XVII.

Dell' amministrazione delle Donne.

È Contra la ragione, e contra la natura, che le donne sien padrone in una casa, come trovavasi stabilito presso gli Egiziani; ma non lo è già che governino un Impero. Nel primo caso lo stato di debolezza, in cui sono, loro non permette la preeminenza: nel secondo, la loro stessa debolezza dà loro più dolcezza, e moderazione; e questo può formare un buon governo, anzi che le virtù dure e feroci.

Nelle Indie altri si trova sommamente pago del governo delle femmine; ed è quivi stabilito, che se i maschi non vengono da una madre del sangue medesimo, succedono le fanciulle, che hanno una madre del sangue Reale [a]. Si assegna loro un certo numero di persone per ajutarle a portare il peso del Governo. Secondo M. *Smith*

[b] Permette loro eziandio il vedersi con più frequenza.

[a] Lettere edificanti, 14 raccolta.

Smith [b], trovansi i popoli molto contenti del governo delle femmine nell' Africa. Se a ciò aggiungasi l' esempio della Moscovia e dell' Inghilterra, si rileverà, come riescono esse di pari nel Governo Moderato, che nel Governo Dispotico [c]. [1].

---

[b] Viaggio di Guinea, seconda parte, pag. 165 della traduzione, sul Regno d' *Ancona*, sulla spiaggia d' Oro.

[c] Faremo un' osservazion generale sopra il presente capitolo, ed è, che le verità, che vi si trovano, anzi che essere generali, sono sommamente particolari, e che dipendono da una infinità di circostanze, le quali risultano dalla natura d' un paese, dalla maggiore, o minore estensione di quello, dalle inclinazioni degli abitanti, dalla situazione delle parti, che formano lo Stato, dal reciproco interesse, e particolare di queste parti, ec. Passa, a cagion d'esempio, una differenza grandissima fra una Repubblica concentrata nel recinto d' una Città, com' era quella di Roma, e di varie altre Città antiche, ed una Repubblica composta di Città differenti, ec. Ci si citano sempre le antiche Repubbliche, senza riflettere, che nulla hanno di somiglianza, salvo il nome *di Repubblica*. Lo stesso forz' è, che diciamo delle Monarchie, e di tutte le altre specie di governi. L' ottava Lettera dello *Spirito delle Leggi ridotto in quintessenza*, contiene delle giudiziosissime riflessioni sopra questo VII. *Libro*. (Riflef. d'un Anon.)

[1] *Una donna, essendo più debole, è più compassionevole, le guerre vi sarebbero meno frequenti, e le tasse meno onerose. Contuttociò resta sempre a decidersi la questione, se in generale governasse meglio un braccio forte, o un debole. Questo Capitolo si risente del presente costume di Francia.*

LIBRO VIII.

„ Della corruttela de' principj de' tre Governi. „

CAPITOLO PRIMO.

Idea generale di questo Libro.

LA corruttela di ciascun Governo comincia quasi sempre da quella de' principj.

CAPITOLO II.

Della corruttela del principio della Democrazia.

SI corrompe il principio della Democrazia, non solo, allorchè si perde lo spirito d'uguaglianza, ma altresì quando si prende lo spirito d'uguaglianza estrema, e che ciascuno esser vuole eguale a coloro, ch' esso elegge per comandargli. Allora il popolo comportar non potendo lo stesso potere, ch' egli confida, vuol tutto far da se stesso, deliberare per lo Senato, eseguire per li Magistrati, e spogliare tutt' i Giudici.

Nella Repubblica non può esistervi più virtù.

Il

Il popolo vuol far le funzioni de' Magistrati: adunque non vi son più rispettati. Le deliberazioni del Senato non hanno più peso: adunque non si ha più riguardo per li Senatori, e per conseguente per li vecchi. Che se non si ha rispetto per li vecchi, non se ne avrà altrimenti per li padri: i mariti non meritano più deferenza, nè i padroni più sommissione. Tutti giungeranno ad amare un tal libertinaggio: la molestia del comando dispiacerà come quella dell'obbedienza. Le femmine, i fanciulli, gli schiavi non vorranno star soggetti a veruno. Più non vi saranno costumi, non più amore dell'ordine, finalmente non più virtù [a].

Vedesi nel *banchetto* di *Senofonte* una pittura vivissima d'una Repubblica, in cui abusò il popolo dell'uguaglianza. Ogni convitato dà a vicenda la ragione, ond'egli è di se pago. „ Son „ contento di me, *dice Chamide*, a motivo di „ mia povertà. Quando io era ricco, era costret- „ to a far la corte a' calunniatori, sapendo be- „ ne, che mi trovava più in grado di ricever „ da essi del male, che farne loro. La Repub- „ blica ad ogn' istante mi richiedeva una nuova „ somma di danaro; ed io non potea negarglie-

 „ la

[a] Eccovi una serie di conseguenze molto rapida; veramente tutto che le medesime non si deducano le une dall'altre, ciò non ostante si trovano con assai frequenza insieme: imperciocchè tale si è la debolezza dell'uomo, che passa con rapidità da un vizio all'altro. (Rifles. d'un Anon.)

„ la. Da che io son povero, ho acquistato dell'
„ autorità: niuno mi minaccia, io gli altri mi-
„ naccio: posso andarmene, o starmi. Già i ric-
„ chi si scostano, e mi cedono la strada. Sono
„ un Re, ed era schiavo; pagava un tributo
„ alla Repubblica, ed ora essa mi alimenta: più
„ non temo di perdere, e spero d'acquistare.

Cade il popolo in questa sventura, quando coloro, in balìa de' quali si dà, occultar volendo la propria corruttela, si studiano di corromperlo. Affinchè non rilevi la loro ambizione, d'altro non parlan loro, che di sua grandezza: perchè non iscorga la loro avarizia, adulano sempre la sua.

S'accrescerà la corruttela fra i corrompitori, e s'accrescerà fra quei, che già son corrotti: Si dividerà il popolo tutto il pubblico danaro; e siccome avrà unito all'ozio suo il maneggio degli affari, vorrà unire alla sua povertà i divertimenti del lusso. Ma col suo ozio, e col suo lusso non vi potrà essere per esso altro oggetto, che il pubblico tesoro.

Non bisognerà maravigliarsi, se si vedranno vendere i suffragj per danaro. Molto non può darsi al popolo, senza ricavar di vantaggio da esso: ma per ricavar da esso, forz'è rovesciare lo Stato. Quanto maggior vantaggio gli sembrerà di ritrarre dalla sua libertà, tanto più s'accosterà al momento di perderla. Ei si forma de' piccioli tiranni, che hanno tutt' i vizj d'un solo. In breve ora diventa insoffribile tutto ciò, che vi resta di libertà; s'alza un solo tiranno, ed il po-

popolo tutto perde, persino i vantaggi di sua corruttela.

Due eccessi dee adunque schivare la Democrazia: lo spirito di disuguaglianza, che la guida all' Aristocrazia, o al governo d'un solo; e lo spirito d'uguaglianza estrema, che la conduce al dispotismo d'un solo, come il dispotismo di un solo termina colla conquista.

Vero si è, che coloro, i quali corruppero le Greche Repubbliche, sempre non divennero tiranni. La ragione si è, perchè erano più addetti all' eloquenza, che all'arte militare; oltredichè regnava in tutt' i cuori de' Greci un odio implacabile contra coloro, che rovesciavano il governo Repubblicano: il che fece degenerar l'Anarchia in annientamento, in vece di cangiarsi in Tirannia.

Ma *Siracusa*, che si trovò piantata in mezzo d'un numero grande di picciole Oligarchie cangiate in tirannie [*b*]: Siracusa, che aveva un Senato [*c*], di cui quasi mai non fanno parola le Istorie, provò de' mali, che non produce l'ordinaria corruttela. Quella Città, sempre in balìa della licenza [*d*], o nell'oppressione, di pari travagliata dalla sua

[b] V. *Plutarco*, Vit. di *Timoleonte*, e di *Dione*.

[c] E' quello di seicento, di cui parla *Diodoro*.

[d] Cacciati avendo i Tiranni, fecero Cittadini i forestieri, ed i mercenarj Soldati, il che produsse guerre civili, *Aristotile* Polit. Lib. V. Cap. III. Essendo stato cagione il popolo della Vittoria sopra gli Ateniesi, la Repubblica fu mutata. *Ivi*, Cap. IV. La passione di due giovani magistrati, uno de' quali tolse all'altro un ragazzo, e questi gli corruppe la moglie, fece mutar la forma di questa Repubblica. *Ivi*, Lib. VII. Cap. IV.

sua libertà, e dalla sua servitù, ricevendo sempre l'una, e l'altra come una tempesta; e ad onta di sua potenza al di fuori, sempre determinata ad una rivoluzione dalla più picciola forza straniera, avea nel suo seno un immenso popolo, che mai non ebbe l'alternativa crudele di darsi un tiranno, o d'esserlo esso stesso.

CAPITOLO III.

Dello Spirito d'uguaglianza estrema.

QUanto è la terra dilungata dal cielo, tanto lo è il vero spirito d'uguaglianza dallo spirito d'uguaglianza estrema. Non consiste il primo nel far sì, che ognuno comandi, o che a niuno sia comandato; ma ad obbedire, ed a comandare a' suoi eguali: non cerca di non aver padroni; ma di aver per padroni i soli suoi uguali.

Nello Stato di natura nascon bene gli uomini nell'uguaglianza: ma non vi potrebbero rimanere: poichè gliela fa perdere la società, nè ritornano uguali, se non se per forza delle leggi.

Tal' è la differenza, che passa fra la Democrazia regolata, e quella, che non lo è; che nella prima non si è uguale, che come cittadino, e nell'altra si è anche uguale come Magistrato, come Senatore, come Giudice, come padre, come marito, come padrone.

Il posto naturale della virtù è accanto alla libertà; ma non si trova più al fianco della liber-

bertà estrema, che al fianco della servitù.

CAPITOLO IV.

Cagione particolare della corruttela del popolo.

Le grandi riuscite, massime quelle, nelle quali ha il popolo gran parte, danno ad esso orgoglio tale, che possibile più non è il maneggiarlo. Geloso de' Magistrati, ei lo diventa eziandio della Magistratura; nemico di chi governa, in breve ora lo è altresì della Costituzione. In questa guisa appunto la Vittoria di Salamina riportata sopra i Persiani corruppe la Repubblica d'Atene [*a*]. Così la disfatta degli Ateniesi rovinò la Repubblica di Siracusa [*b*].

Quella di Marseglia non ebbe mai a provare questi grandi passaggi dall'avvilimento alla grandezza: così essa si governò mai sempre con sapienza: così ella conservò i suoi principj.

CA-

[a] *Aristotile* Polit. Lib. V. Cap. IV.
[b] Ivi.

CAPITOLO V.

Della corruttela del principio dell' Aristocrazia.

SI corrompe l' Aristocrazia, allorchè il potere de' Nobili diventa arbitrario: non può esistere più virtù in quei, che governano, nè in quei, che son governati.

Quando le famiglie regnanti osservano le leggi, ella si è una Monarchia, che ha più Monarchi, e che di sua natura è ottima, perchè tutti questi Monarchi son legati dalle leggi. Ma quando esse non le osservano, è uno Stato Dispotico, che ha più Despoti [a].

In tal caso non sussiste la Repubblica, se non rispetto a' Nobili, e fra essi soli. Ella è nel corpo, che governa; e lo Stato Dispotico è nel corpo, ch' è governato; e questo forma due Corpi i più disuniti del Mondo.

Allora si è estrema la corruttela, quando i Nobili divengono ereditarj [b]; non possono avere più moderazione. Se essi son pochi, il lor potere è maggiore, ma scema la lor sicurezza: se sono in maggior numero, minore è il lor potere, e maggiore la loro sicurezza: di modo che va

[a] Questo passo conferma ciò, che dicemmo nella Nota alla p. 24. (Riflesf. d' un Anon.)

[b] L' Aristocrazia si cangia in Oligarchia.

va crescendo il potere, e scemando la sicurezza fino al Despota, sul capo del quale è l'eccesso del potere, e del pericolo.

Il numero grande de' Nobili nell' Aristocrazia ereditaria renderà adunque meno violento il governo: ma siccome vi sarà poca virtù, si caderà in uno spirito di noncuranza, d'ozio, d'abbandono, il quale farà, che lo Stato più non avrà nè forza, nè principio [c].

Un' Aristocrazia può conservar la forza del suo principio, se tali sono le Leggi, che facciano più sentire a' Nobili i pericoli, e le fatiche del comando, che le sue delizie; e se lo Stato si trova in una tale situazione, che vi sia alcuna cosa da temere; e che la sicurezza nasca dall'interno, e l'incertezza dal di fuori.

Siccome una certa fidanza forma la gloria, e la sicurezza d'una Monarchia, forza è per lo contrario, che una Repubblica tema alcuna cosa [d]. Il timore de' Persiani conservò le leggi presso i Greci. Cartagine, e Roma s'intimorirono l'una l'altra a vicenda, e si fortificarono. Cosa singolare! quanto più sicuri si trovano questi Stati,

---

[c] Venezia è una delle Repubbliche, la quale meglio d'ogni altra abbia corretti colle sue Leggi gl'inconvenienti dell' Aristocrazia ereditaria.

[d] Ascrive *Giustino* alla morte d'Epaminonda l'estinzione della Virtù in Atene. Non avendo più emulazione, spesero l'entrate loro in festini; *frequentius cœnam, quam castra visentes*. Allora i Macedoni uscirono dell' oscurità. Lib. VI.

ti, tanto più, non altrimenti che le acque troppo tranquille, soggetti sono a corrompersi [e].

CAPITOLO VI.

Della corruttela del principio della Monarchia.

Siccome le Democrazie si dileguano, allorchè il popolo spoglia il Senato, i Magistrati, ed i giudici delle loro funzioni; così corromponsi le Monarchie, quando a poco a poco si tolgono le prerogative de' Corpi, o i privilegj delle Città. Nel primo caso si va al Dispotismo di tutti; nel secondo, al Dispotismo d' un solo [a].

„ Quel-

[e] Non rilevo la cosa tanto singolare: ogni azione richiede un principio: ciò, che non tende verso il proprio innalzamento, tende verso la sua decadenza: subito che altri si crede sicuro, e che nulla si teme, si trascura: la negligenza guida alla pigrizia, e fa uscir di mente le idee di ciò, ch' è necessario per la propria difesa; la noncuranza è compagna indivisibile dell' ozio: s' allentano le parti del corpo, la forza si distrugge, ed ecco in qual guisa cadono gli Stati, e s' innabissano. (Riflef. d'un Anon.)

[a] Aggiungete, che una Democrazia si cangia in un' Aristocrazia dispotica, quando quegli, a' quali si è affidato il maneggio degli affari, se l' appropriano come un dominio, o come un bene di Famiglia, ec. quando annientano i varj Ordini stabiliti nelle Città, ottenebrano le Leggi, tolgono insensibilmente a' Corpi le loro prerogative: spiegano i privilegj accordati alle Città,

„ Quello, che rovinò le Dinastie di Tsin, e
„ di Sovi, *dice un Chinese Scrittore*, si fu, che
„ in vece di limitarsi, come gli antichi, ad un'
„ ispezione generale, sola degna del Sovrano, i
„ Principi vollero governar tutto immediatamente
„ essi stessi [b]. " L'Autor Chinese ci dà in questo luogo la cagione della corruttela di quasi tutte le Monarchie.

Va in rovina la Monarchia, quando il Principe crede di mostrar di vantaggio la sua potenza col mutar l'ordine delle cose, che col seguirlo; quando toglie le naturali funzioni di quelli per darle arbitrariamente a questi altri; e quando è più vago delle sue fantasie, che de' suoi voleri.

Va in rovina la Monarchia, allorchè il Principe riportando tutto a se solo, chiama lo Stato alla sua Capitale, la Capitale alla Corte, e la Corte alla sua sola persona.

Essa va finalmente in rovina, quando un Principe conosce male la sua autorità, la propria situazione, l'amore de' suoi popoli; e quando non è ben persuaso che un Monarca dee crederfi sicu-

tà, alle Comunità, ec. come se fossero stati dati a' Magistrati. In tal caso s'insinua nello Stato un Dispotismo d'un cert'ordine di persone, le quali altre mire non avranno, salvo di conservare l'opulenza nelle loro Famiglie, per mezzo d'impieghi agiati, ed al coperto di qualsivoglia inquisizione. (Riflef. d'un Anon.)

[b] Compilazione delle Opere fatte sotto il *Ming*, riferite dal Padre du Halde.

si sicuro, come un Despota dee credersi in pericolo.

CAPITOLO VII.

Continuazione del medesimo Soggetto.

SI corrompe il principio della Monarchia, quando le prime dignità sono i segnali della primiera servitù, allorchè si toglie a' grandi il rispetto de' popoli, e che si rendono vili istrumenti del potere arbitrario.

Si corrompe altresì di vantaggio, allorchè l' onore è stato posto in contraddizione con gli onori, e che altri può essere ad un tempo stesso coperto d' infamia [a], e di dignità.

Si corrompe qualora il Sovrano cangia in severità la sua giustizia, allorchè pone sul suo petto, come i Romani Imperadori, una testa di Me-

[a] Sotto il Regno di *Tiberio* s' innalzarono delle Statue, e dieronsi ornamenti trionfali a' delatori: questa cosa avvilì per sì fatto modo questi onori, che quelli tali, che meritati gli aveano, li ripudiarono. Frammento di *Dione*, Lib. LVIII. cavato dall' *Estratto delle Virtù, e de' Vizj* di Costantino Porfirogenito. Veggasi in Tacito, come Nerone, in vista della scoperta, e del gastigo d' una pretesa congiura, diede a Petronio Turpiliano, a Nerva, a Tigellino, gli ornamenti trionfali. Annali Lib. XIV. Veggasi ancora, come i Generali sdegnarono di far la guerra, perchè ne dispregiavano gli onori, *pervulgatis triumphis insignibus*, Tacito, Annali Lib. XIII.

Medusa [b]: qualora assume quell' aria minacciosa, e terribile, che dar facea Comodo alle sue statue [c].

Il principio della Monarchia si corrompe quando anime singolarmente vili ritraggon boria dalla grandezza, che aver potrebbe la lor servitù, e che si fanno a credere, che ciò, che fa, che tutto si debba al Principe, faccia, che nulla si debba alla sua Patria.

Ma, se è vero (il che si è in tutt' i tempi veduto) che a misura, che il potere del Monarca diviene immenso, diminuisce la sua sicurezza; il corrompere questo potere fino a farlo mutar natura, non è egli un delitto di lesa Maestà contra di lui?

CAPITOLO VIII.

Pericoli della corruttela del principio del governo Monarchico.

NON è il disordine quando lo Stato passa da un governo moderato ad un governo moderato, come dalla Repubblica alla Monarchia, e dalla Monarchia alla Repubblica: ma bensì quando cade, e si precipita dal governo moderato al Dispotismo.

[b] In quello Stato sapea bene il Principe, qual' era il principio del suo governo.

[c] Erodiano.

La maggior parte de' popoli Europei ſono ancora governati da' coſtumi. Ma ſe per un lungo abuſo del potere, ſe per una gran conquiſta, il Diſpotiſmo ſi ſtabiliſſe a un dato ſegno, non vi ſarebbero nè coſtumi, nè clima, che teneſſero; ed in queſta bella parte del mondo, ſoffrirebbe almen per un tempo l'umana natura gl' inſulti, che fatti le vengono nelle altre tre.

CAPITOLO IX.

Quanto ſia portata la Nobiltà a difendere il trono.

Reſtò ſepolta l'Ingleſe Nobiltà con Carlo I. ſotto le rovine del trono; e prima d'allora quando Filippo II. fece riſuonare all'orecchie de' Franzeſi la voce di libertà, fu la corona perpetuamente fiancheggiata da quella Nobiltà, che ſi reputa ad onore l'obbedire ad un Re, ma che riſguarda come infamia ſovrana il dividere col popolo la poteſtà.

Si è veduta la Caſa d'Auſtria ſenza intermiſſione ſtudiarſi di opprimere la Nobiltà d'Ungheria. Non ſapea quanto le foſſe per eſſere pregiabile un giorno. Cercava preſſo queſti popoli il danaro, che non vi era, nè vedea gli uomini, che vi eſiſtevano. Allorchè tanti Principi ſi divideano fra di loro i ſuoi Stati, tutte le porzioni di ſua Monarchia immobili, e ſenza azione cadeano, quaſi diſſi, gli uni ſopra gli altri. Non vi era vita, ſe non ſe in queſta Nobiltà, che s'inna-

naſprì, dimenticò tutto per combattere, e ſi fece a credere, che la ſua gloria conſiſteſſe nel perire, e nel perdonare.

CAPITOLO X.

Della corruttela del principio del governo Diſpotico.

IL principio del governo Diſpotico ſi corrompe perpetuamente, perchè è di ſua natura corrotto. Gli altri governi periſcono, perchè ne vien violato il principio da particolari accidenti: periſce queſto per interno ſuo vizio, quando alcune accidentali cagioni non ne impediſcono il ſuo principio di corromperſi. Adunque non ſi ſoſtenta, ſe non quando le circoſtanze cavate dal clima, dalla Religione, dalla ſituazione, o dal genio del popolo, lo coſtringono a ſeguire alcun ordine, ed a ſoffrire alcuna regola. Queſte coſe violentano la ſua natura, ſenza cangiarla: la ſua ferocia rimane: ell' è ammanſata per alcun tempo.

CAPITOLO XI.

Effetti naturali della bontà, e della corruttela de' principj.

QUalunque volta son corrotti i principj del governo, ree divengono le migliori leggi, e si rivolgono contra lo Stato: quando ne son sani i principj, le ree producono l'effetto delle buone: tutto tira seco la forza del principio [a].

I *Cretesi* per tenere nella dipendenza delle leggi i principali Magistrati, si servivano d'un mezzo molto singolare; ed era quello dell'*insorgimento*. Sollevavasi una parte de' Cittadini [b], poneva in fuga i Magistrati, e li costringeva a ritornare alla privata condizione. Ciò riputavasi fatto in conseguenza della Legge. Somigliante isti-

[a] E' questa un'asserzione, la quale richiederebbe d'essere validamente provata. Potrebbe dirsi con più ragione, che le Leggi migliori non possono prevenir la caduta d'uno Stato, allora quando i principj del governo sono corrotti, tutto seco tirando la forza del principio, non altramente che un rapido fiume, cui nè fermare, nè distornar possono venti contrarj: vi si potrebbe aggiungere, che le cattive Leggi, anzi che *produrre l'effetto delle buone*, possono col tratto del tempo non solo infievolire la forza del principio, ma fermarla eziandio, e soverchiarla, come può esser fermata una corrente, a forza d'opporle degli argini di terreno, ec. (Rifles. d'un Anon.)

[b] *Aristotile*, Politica, Lib. II. Cap. X.

istituzione, che ſtabiliva la ſedizione per impedir l'abuſo della poteſtà, ſembrava, che roveſciar doveſſe qualunque Repubblica: e pure non diſtruſſe quella di Crèta. Eccovene la ragione [c].

Allorchè gli antichi volean parlare d'un popolo, che aveva il ſommo amor per la Patria, citavano i Creteſi, *la patria*, dicea Platone, [d] *nome sì tenero a' Creteſi*. Eſſi la denominavano con un vocabolo, ch'eſprime l'amore, che ha una madre pe' ſuoi figliuoli [e]. Ora l'amor della patria tutto corregge.

I loro *inſorgimenti* hanno parimente le Leggi Polacche. Ma gli ſconcerti, che quindi ne derivano, fanno ben vedere, come il ſolo popolo di Creta era in grado di far uſo con riuſcita di ſiffatto rimedio.

Gli eſercizj della Ginnaſtica ſtabiliti preſſo i Greci non dipendettero meno dalla bontà del principio del governo. „ Furono i Lacedemoni, ed „ i Creteſi, dice *Platone* [f], che aperſero quel„ le famoſe Accademie, che li ſegnalarono tan„ to nel mondo. Si ſpaventò alla bella prima „ il pudore, ma ebbe poi a cedere al pubblico

 „ van-

[c] Univaſi prima perpetuamente contra gli eſterni Nemici, e ciò addimandavaſi *Sincretiſmo*. Plutarco *Moral.* pag. 88.

[d] *Repub.* Lib. IX.

[e] Plutarco, *Morali*, nel Trattato, *ſe l'uomo avanzato in età debba ingerirſi ne' pubblici affari*.

[f] Repub. Lib. V.

„ vantaggio „. Nel tempo di Platone tali instituzioni erano maravigliose [g]: riferivansi ad un grande oggetto, ch' era l' Arte militare. Ma quando i Greci non ebber virtù, distrussero la stessa arte militare. Non più calavasi nell' arena per formarsi, ma bensì per corrompersi [h].

Ci dice Plutarco [i] come al tempo suo pensavano i Romani, che quei giuochi stati fossero la cagion principale della servitù, in cui caduti erano i Greci. Per lo contrario la servitù de' Greci quella era, che avea corrotti questi esercizj. Al tempo di Plutarco [k], i parchi, ove si combattea nudi, ed i giuochi della lotta rendeano vili i giovani, gl' inducevano ad un amore infame, e non ne faceano che de' danzatori, ma al tempo d' Epaminonda l' esercizio della lotta gua-

[g] Divideasi la ginnastica in due parti, la danza, e la lotta. Vedevansi in Creta le danze armate de' Cureti: in Lacedemone, quelle di Castore, e di Polluce: in Atene, le danze armate di Pallade, fatte per coloro, i quali non sono per anche in età d'andare alla guerra. E' la lotta, dice *Platone*, l'immagine della guerra, *delle Leggi* Lib. VII. Loda egli gli antichi, per non avere stabilito se non due danze, la Pacifica, e la Pirrica. Veggasi, come questa seconda danza s' applicasse all' Arte Militare. Platone *ivi*.

[h] . . . . *Aut libidinosa*
Ledaeas Lacedamonis palaestras. Marziale Lib. 4 Epig. 55.

[i] Opere Morali, nel Trattato *delle dimande delle cose Romane*.

[k] Plutarco *ivi*.

guadagnar faceva a' Tebani la battaglia de' Leuctri [l].

Poche sono le leggi, che non sien buone, allorchè lo Stato non ha perduti i suoi principj; e come diceva Epicuro, parlando delle ricchezze, non è il liquore quello, ch'è corrotto, ma è il vaso.

CAPITOLO XII.

Continuazione dello stesso soggetto.

SI prendevano i Giudici in Roma dall'Ordine Senatorio. Da' *Gracchi* venne trasferita una tal prerogativa a' Cavalieri. *Druso* la diede a' Senatori, ed a' Cavalieri; *Silla* a' soli Senatori: *Cotta* a' Senatori, a' Cavalieri, ed a' Tesorieri del risparmio. *Cesare* n'escluse questi ultimi. Antonio fece delle decurie di Senatori, di Cavalieri, e di Centurioni.

Quando una Repubblica è corrotta, non puossi por riparo ad alcuno de' mali, che nascono, se non se col togliere la corruttela, e col richiamare i principj: qualunque altra correzione, o è inutile, o un nuovo male. Fino a che Roma conservò i suoi principj, i giudizj star poterono senza abuso nelle mani de' Senatori: ma poi che fu corrotta, in qualunque Corpo si trasferissero i giudizj, ne' Senatori, ne' Cavalieri, ne' Te-

[l] Plutarco *Morali*, proposito di tavole Lib. II.

ne' Tesorieri del risparmio, in due di questi corpi, in tutt' e tre insieme, in qualsivoglia altro corpo, la faccenda andava mai sempre male. I Cavalieri non aveano più virtù, che i Senatori, più i Tesorieri del risparmio, che i Cavalieri, e questi così poco come i Centurioni.

Allorchè il popolo di Roma ebbe ottenuto d'aver parte alle Magistrature patrizie, era naturale il pensare, che i suoi adulatori erano per divenire gli arbitri del governo. Non già: si vede questo popolo, che rendea comuni a' plebei le magistrature, eleggere perpetuamente de' patrizj: perchè era virtuoso, era magnanimo; perchè era libero, sdegnava la potenza. Ma poichè ebbe perduti i suoi principj, quanto più potere ebbe in mano, ebbe meno riguardi; sino a che alla per fine divenuto suo proprio tiranno, e suo proprio schiavo, perdette la forza della libertà, per cadere nella debolezza della licenza.

CA-

CAPITOLO XIII.

Effetto del giuramento presso un popolo virtuoso.

Non vi è stato popolo, dice Tito Livio [a], in cui la dissoluzione siesi introdotta più tardi, che ne' Romani, ed ove la moderazione, e la povertà sieno state onorate più lungo tempo.

Tanta efficacia ebbe il *giuramento* presso questo popolo, che non vi fu cosa, che più di esso lo facesse aderire alle Leggi. Fece egli assai fiate per osservarlo ciò, che fatto mai non avrebbe per la gloria, nè per la Patria.

Il Consolo *Quinzio Cincinnato* avendo voluto far leva d'un esercito nella Città contra gli Equi, ed i Volsci, i Tribuni vi si opposero. „ E bene, *diss' egli*, che tutti quelli, che fatto „ hanno giuramento al Consolo dello scorso an-„ no, marcino sotto i miei stendardi „ [b]. Indarno esclamarono i Tribuni, che non erano più legati per tal giuramento: che quando fu fatto, Quinzio era uomo privato: il popolo ebbe più Religione di quelli, che s'ingerivano a condurlo; nè diede orecchio alle distinzioni, nè alle interpretazioni de' Tribuni.

Allorchè lo stesso popolo volle ritirarsi sul mon-

[a] Lib. I.
[b] *Tito Livio*, Lib.III.

monte sagro, sentì rattenersi dal giuramento, che fatto aveva a' Consoli, di seguirgli alla guerra [c]. Formò il disegno di ucciderli: se gli fece rilevare, come mal grado ciò, il giuramento avrebbe lo stesso vigore. Si può argomentare dal delitto, che commetter volea, qual' idea egli avesse della violazione del giuramento.

Dopo la battaglia di Canne, il popolo sbigottito volle rifuggirsi nella Sicilia: Scipione lo fece giurare, che rimarrebbesi in Roma; ed il timore di violare il giuramento la vinse sopra qualunque altro timore. Era Roma un vascello tenuto saldo nella tempesta da due ancore, la Religione, cioè, ed i Costumi [d].

CA-

[c] Ivi Lib. II.

[d] Ecco una prova della cura, che aver bisogna, per conservare un vincolo, dal quale si può ritrarre tanto vantaggio: il renderlo soverchio comune, lo stesso è, che distruggerlo: si familiarizza lo Spirito ad un atto, il cui fondamento è preso dall' idea, che altri si forma di sua rilevanza. In *Londra* sì commune è il giuramento, che si fa fare per le più picciole bagattelle: quindi veggonvisi fare ogni giorno de' falsi giuramenti. (Riflesf. d' un Anon.)

CAPITOLO XIV.

Come il più minuto cambiamento nella Costituzione tira seco la rovina de' principj.

CI parla *Aristotile* della Repubblica di Cartagine, come d'una Repubblica ottimamente regolata. *Polibio* ci dice, che nella seconda guerra Punica [*a*] vi era questo disordine in Cartagine, che il Senato perduta avea quasi tutta la sua autorità. Ci fa sapere *Tito Livio*, che quando Annibale si restituì a Cartagine, trovò, che i Magistrati, ed i principali Cittadini, arrogavansi le pubbliche entrate, ed abusavano del loro potere. Cadde adunque la virtù de' Magistrati coll' autorità del Senato; e tutto scaturì dal principio medesimo.

Noti sono presso i Romani i prodigj della censura. Vi ebbe un tempo, cui la medesima divenne gravosa: ma si sostenne, perchè vi era più lusso, che corruttela. Claudio l'indebolì; e per tale indebolimento, la corruttela divenne ancora più grande del lusso; e s'abolì la Censura [*b*], quasi dissi, per se stessa. Disturbata, richiesta, ri-

[a] Circa cento anni dopo.

[b] Veggasi *Dione* nel Lib. XXXVIII. La Vita di Cicerone presso *Plutarco*: *Cicerone* stesso ad Attico, Lib. IV. Lettere 10 e 15. *Asconio* sopra Cicerone *De Divinatione*.

ripresa, abbandonata, venne interamente interrotta, fino al tempo, in cui divenne inutile, intendo di dire, ne' Regni d'Augusto, e di Claudio.

CAPITOLO XV.

Mezzi efficacissimi per la conservazione de' tre principj.

IO non potrò farmi intendere, se non se dopo, che si saranno letti i quattro capitoli, che seguono (*a*).

CAPITOLO XVI.

Proprietà distintive della Repubblica.

È Della natura d'una Repubblica, che non abbia se non un picciolo territorio: senza di ciò non può gran fatto sussistere. In una Repubblica grande vi sono delle grandi fortune, e per conseguente poca moderazione negli spiriti: vi sono depositi troppo grandi da porsi nelle mani d'un cittadino: gl'interessi si particolarizzano: sente subito un uomo, ch'esser potrebbe felice, grande, glorioso, senza la sua patria; e che in breve ora esser può egli solo grande sopra le rovine della sua patria.

In

(a) Bisognava egli fare un nuovo Capitolo per non dir niente? (Riflesf. d'un Anon.)

In una vasta Repubblica il ben comune è sagrificato a mille considerazioni: è subordinato a dell' eccezioni: dipende da accidenti. In una picciola il ben pubblico si rileva meglio, è più conosciuto, si accosta più ad ogni cittadino: meno estesi vi sono gli abusi, e per conseguenza meno protetti.

Quello, che fece sussistere per sì lungo tempo Lacedemone, si fu l'esser rimasa, dopo tutte le sue guerre, perpetuamente col suo territorio. Il solo fine di Lacedemone era la libertà: il solo vantaggio della sua libertà era la gloria [a].

Lo spirito delle Greche Repubbliche fu il contentarsi delle loro terre, come delle loro Leggi. Atene diventò ambiziosa, e comunicò l'ambizione a Lacedemone: ma ciò anzi fu per comandare a' popoli liberi, che per governare schiavi: piuttosto per trovarsi alla testa dell' unione, che per disfarla. Tutto fu perduto quando s'innalzò una Monarchia: governo, il cui spirito è più rivolto verso l' ingrandimento.

Senza particolari circostanze [b], è difficile, che qualunque altro governo, salvo il Repubblicano, possa sussistere in una sola città. Un Prin-

---

[a] E' facile il rilevare, che l'Autore ha fatte le sue meditazioni principalmente sopra queste antiche Repubbliche; che non rifina mai di citarci. (Riflesf. d'un Anon.)

[b] Come, allorchè un piccol Sovrano si conserva fra due grandi Stati colla loro vicendevole gelosia: ma la sua esistenza è soltanto precaria.

Principe d' uno stato sì picciolo, naturalmente cercherebbe d'opprimere, perchè avrebbe gran potestà, e pochi mezzi per goderne, o per farla rispettare: calpesterebbe adunque grandemente i suoi popoli. Per altra parte un Principe siffatto, verrebbe con facilità oppresso da una forza straniera, od anche da una forza domestica: potrebbe il popolo unirsi ad ogni istante contra di lui. Ora, quando un Principe d' una Città n'è cacciato, la causa è finita; se ha più città, la causa è soltanto cominciata.

CAPITOLO XVII.

Proprietà distintive della Monarchia.

UNo Stato Monarchico esser dee d'una mezzana grandezza. Se fosse picciolo, si formerebbe in Repubblica. S'ei fosse grandemente esteso, i principali dello Stato, grandi per se stessi, non essendo sotto gli occhi del Sovrano, avendo la lor Corte fuori della sua Corte, assicurati altronde contra le spedite esecuzioni, dalle leggi, e da' costumi, lasciar potrebbero d'obbedire: non temerebbero un gastigo troppo lento, e troppo lontano.

Quindi appena, che Carlo Magno ebbe fondato il suo Impero, gli fu forza il dividerlo: o sia che i Governatori delle provincie non obbedissero, o sia che per farli meglio obbedire, fosse necessario il divider l'Impero in più Regni.

Do-

Dopo la morte d' Aleſſandro il ſuo Impero fu diviſo. E come avrebber potuto obbedire quei grandi della Grecia, e della Macedonia, liberi, o per lo meno capi de' conquiſtatori ſparſi in quella vaſta conquiſta?

Morto Attila, ſciolto fu il ſuo Impero: tanti Re, che più non erano tenuti a ſegno, non poteano riaſſumere delle catene.

Il pronto ſtabilimento del potere illimitato, ſi è il rimedio, che in caſi ſomiglianti può prevenire lo ſcioglimento: nuova ſciagura, dopo quella dell' ingrandimento.

Corrono i fiumi a meſcolarſi nel mare, le Monarchie vanno a perderſi nel Diſpotiſmo.

CAPITOLO XVIII.

Che la Monarchia di Spagna ſi trovava in un caſo particolare.

Che non mi ſi citi l' eſempio della Spagna; poichè prova eſſa piuttoſto la mia aſſerzione. Per cuſtodire l' America, ciò eſſa fece, che non fa lo ſteſſo Diſpotiſmo, ne diſtruſſe gli abitanti: convenne per conſervare la ſua colonia, che la teneſſe nella dipendenza della ſteſſa ſua ſuſſiſtenza.

Provò eſſa il Diſpotiſmo ne' Paeſi Baſſi, e toſto che ebbelo abbandonato, s' accrebbero i ſuoi imbarazzi. Per una parte i Walloni eſſer non voleano governati dagli Spagnuoli; e per l' altra i

Sol-

Soldati Spagnuoli ricusavano d' obbedire agli Ufiziali Walloni *(a)*.

Non si mantenne nell' Italia, che a forza d' arricchirla, e di rovinarsi; poichè coloro, che avrebber voluto sottrarsi dal Re di Spagna, non si sentivano perciò la voglia di ricusare il suo oro.

CAPITOLO XIX.

Proprietà distintive del governo Dispotico.

UN vasto Impero suppone in colui, che governa una dispotica autorità. Forz' è, che la speditezza delle risoluzioni supplisca alla distanza de' luoghi, ov' esse son mandate: che il timore sia argine alla trascuratezza del Governatore, o del Magistrato lontano: che la Legge sia in una testa sola; e che cangi perpetuamente, a norma de' casi, che sempre mai si multiplicano nello Stato a proporzione di sua grandezza *(a)*.

CA-

(a) Veggasi l' Istoria delle Provincie Unite del Signor *Le Clerc*.

(a) Questo Cap. fa evidentemente rilevare, che gli Stati, quali essi sienosi, debbon esser limitati nella loro estensione; e per tal rispetto non vi ha differenza fra le Monarchie, e le Repubbliche. La distanza delle parti, che debbono ad un tempo obbedire, e governare, esige soltanto un certo grado di Dispotismo nel Governo, e questo grado di Dispotismo può aver luogo nelle Repubbliche come negli altri Stati. (Riflet. d'un Anon.)

CAPITOLO XX.

Conseguenza de' precedenti Capitoli.

Che se la proprietà naturale de' piccioli Stati è l'esser governati a modo di Repubblica, quella de' mezzani l'esser sommessi ad un Monarca, quella de' vasti Imperj, l'esser dominati da un Despota: ne segue, che per conservare i principj del governo stabilito, sia necessario conservar lo Stato nella grandezza, che già aveva, e questo Stato muterà di spirito, a misura, che s'estenderanno, o si ristringeranno i suoi confini (*a*).

(a) Non si comprende, come l'estensione d'un paese possa entrare nelle essenzialità, che costituiscono la forma d'un governo: è vero, che in uno Stato Democratico, ove il popolo in corpo dee decidere gli affari, questo Stato dee esser compreso in una Città; ma se il popolo può supplirvi per mezzo di rappresentanti, nulla vieta, che possa restar in piedi la Democrazia, per quanto sia esteso il paese. Vero si è, che il governo divien più difficile, a proporzione, che le parti dello Stato sono dilungate o distanti le une dalle altre; ma questa difficoltà è comune a tutti gli Stati. Sendo le facoltà dell'uomo limitate, tutto quello, ch'esso abbraccia, lo dee pur essere. Una Costituzione formata relativamente al governo d'una certa estensione diverrà insufficiente da che questa estensione verrà ad eccedere la forza di questa Costituzione: ecco perchè conviene il conservar lo Stato nella sua primiera grandezza, e perchè d'ordinario uno *Stato cangia di spirito a misura che si restringono, o si di-*

CAPITOLO XXI.

Dell' Impero della China.

PRima di por termine al presente Libro, risponderò ad un' obbiezione, che può farsi intorno al da me detto finora.

Ci parlano i nostri Missionarj del vasto Impero della China, come d'un governo ammirabile, che mescola insieme nel suo principio il timore, l'onore, e la virtù. Adunque ho io piantata una vana distinzione, allorchè ho stabiliti i principj de' tre governi.

Io non so che siasi quest' onore, di cui si parla

---

dilatano i suoi confini. E neppur questo dee intendersi, se non delle sue parti integranti. La Costituzione della Romana Repubblica non fu alterata dalle sue conquiste, perchè ebbe cura di distinguerle dal corpo dello Stato. Quella parte della Repubblica delle Provincie Unite, che addimandasi la Generalità, non cagiona la menoma alterazione ne' principj di sua Costituzione, come neppure tutte quelle regioni, che gli Olandesi posseggono nell' Indie: ma non sarebbe la cosa medesima, qualora essa si associasse alle Provincie. Ne potrebbe essere scossa la Costituzione, e questo cambiamento d'estensione potrebbe alterare altresì la Costituzione. Fa tuttavia di mestieri l'osservare per rapporto a' cambiamenti, che accadono nel governo degli Stati, che non dipendono tanto dalla maggiore, o minore estensione del paese, quanto dalla maggiore o minore morigeratezza, virtudi, e vizj. Ecco onde comincia la caduta degli Stati. (Riflesf. d'un Anon.)

la presso a' popoli, a' quali nulla si fa fare se non a forza di bastone (a).

In oltre vi vuol molto, che i nostri commercianti ci diano l'idea di quella virtù, di cui parlano i nostri Missionarj: si possono interrogare sopra l'estorsioni de' Mandarini (b). Io m'appello altresì alla testimonianza di quel grand' uomo di Milord Anson.

Per altro le lettere del Padre *Parennin*, sopra i processi, che fece fare l'Imperadore a' Principi del sangue Neofiti (c), che lo aveano disgustato, ci fanno vedere un piano di tirannia seguito costantemente, e di torti fatti alla natura umana con regola, vale a dire a sangue freddo.

Abbiamo altresì le lettere del Signor di Mairan, e dello stesso P. *Parennin* intorno al governo della China. Dopo interrogazioni, e risposte sensatissime il mirabile se n'è andato in fumo.

Non potrebbe egli essere, che i Missionarj fossero stati ingannati da un'apparenza d'ordine: che avesse lor fatto colpo quel continuo esercizio del volere d'un solo, da cui son governati essi stessi, e che tanto amano di trovare nelle Corti de' Re Indiani? conciossiachè non vi si portando essi con altra mira, che di farvi de' grandi cambiamenti, è loro più agevole il convincere i Principi, che tut-

R 2

(a) Il bastone è quello, che governa la China, dice il *P. du Halde*.

(b) Veggasi fra le altre la relazione di Lange.

(c) Della Famiglia di Sourniama. Lettere edif. 18. Raccolta.

tutto far possano, che il persuadere a' popoli che tutto possono soffrire (d).

Finalmente negli stessi errori vi ha sempre mai alcuna cosa vera. Circostanze particolari, e per avventura anche uniche, posson far sì, che il governo della China non sia così corrotto, come dovrebbe esserlo. Cagioni cavate per la maggior parte dal fisico del clima, hanno potuto forzare le cagioni morali in questo paese, e farvi delle specie di prodigj.

Il Clima della China è di tal tempra, che favorisce prodigiosamente la propagazione dell'umana specie. Sì grandemente feconde vi sono le femmine, che non si vede cosa somigliante sulla terra. I progressi della propagazione non vengon troncati dalla tirannia più crudele. Non vi può dire il Sovrano come Faraone, *Opprimiamoli con prudenza*. Piuttosto sarebbe ridotto a formar la brama di Nerone, che il genere umano non avesse che una sola testa. Ad onta della tirannia, la China per la forza del clima si popolerà sempre, e trionferà della tirannide.

La China, non altramente che tutt'i paesi, che producono il riso (e), è soggetta a frequenti carestie. Quando il popolo muore di fame, si dis-

(d) Veggasi nel P. du Halde, come si servissero i Missionarj dell'autorità di Canhi per far tacere i Mandarini, i quali sempre diceano, che per le leggi del paese non potea stabilirsi nell'Impero un culto straniero.

(e) Veggasi qui in seguito il Libro XXIII. Cap. XIV.

si disperde per cercarsi onde campar la vita: si formano da ogni parte delle truppe di tre, di quattro, o di cinque ladri. La maggior parte alla bella prima son distrutti: ne crescono degli altri, e sono di pari esterminati. Ma in numero così grande di Provincie, e sì lontane, può darsi, che alcuna di queste truppe faccia fortuna. Questa si mantiene, si fortifica, si forma in corpo d'armata, si porta addirittura alla Capitale, ed il capo monta sul trono.

Tale si è la natura della cosa, che il mal governo vi è da principio punito. Vi s' ingenera tosto il disordine, perchè manca a quell'immenso popolo la sussistenza. Quello che fa sì, che in altri paesi si rimediino con tanto stento gli abusi, si è, che non vi producono sensibili effetti: non vi è il Sovrano avvertito in una guisa pronta, e strepitosa, come lo è alla China.

Non comprenderà, come i nostri Principi, che s' ei governa male, sarà meno felice nell' altra vita, meno potente, e meno ricco in questa: saprà solo, che se non è buono il suo governo, ei perderà l' Impero, e la vita.

Siccome, ad onta dell' esporre i figliuoli, il popolo s' aumenta alla China perpetuamente *(f)*, v' abbisogna un' istancabil fatica per far produrre a' terreni di che alimentarlo: questo richiede una

 gran-

(f) Veggasi la memoria d' un Tsongtou, perchè si renda coltivabile un terreno. Lettere edificanti 21 Raccolta.

grande attenzione per parte del governo. Egli è ad ogn' istante interessato a ciò, che tutti lavorar possano senza timore di veder inutili i proprj stenti. Questo dee esser non tanto un governo civile, quanto un governo domestico.

Eccovi ciò, che ha prodotti i regolamenti, che hanno fatto tanto parlare. Si sono volute far regnare le leggi col Dispotismo. Ma ciò, che è congiunto col Dispotismo non ha più forza. Indarno questo Dispotismo urtato da' mali suoi ha tentato d' incatenarsi: s'arma delle proprie catene, e diviene eziandio più terribile.

E' adunque la China uno Stato Dispotico, il cui principio è il timore. Può darsi, che nelle prime dinastie, non essendo l' Impero così esteso, il governo si dipartisse alquanto da questo spirito. Ma oggi la cosa è diversa.

LI-

LIBRO IX.

„ Delle Leggi, nella relazione, che hanno col-
„ la forza difensiva „.

CAPITOLO PRIMO.

Come le Repubbliche provvedessero alla loro sicurezza.

SE picciola è una Repubblica, ella è distrutta da una forza straniera; se grande, la distrugge un vizio interiore. Da questo doppio disordine vengono di pari infettate le Democrazie, e le Aristocrazie, o che siensi buone, o che siensi cattive; il male sta nella cosa medesima: non vi ha forma alcuna, che possa apporvi riparo (*a*).

(a) Esige l'ordine delle cose, che ogni Stato sia formato in guisa, che possa opporre la forza alla forza, ed anche una forza, che quella pareggi, dalla quale esser potrebbe attaccato. Quivi sta il gran fine d'ogni civile associazione, qualunque siasene la forma. Non è dunque necessario, che uno Stato sia Repubblicano, perchè venga distrutto da una forza straniera, quando è picciolo; e che si distrugga per un vizio interiore, quando è grande. Schieratevi alla memoria tutti gli Stati, che

Quindi vi è apparenza grande, che gli uomini sarebbero stati costretti alla per fine a viversi perpetuamente sotto il governo d'un solo, qualora immaginata non avessero una foggia di Costituzione, che possiede i vantaggi tutt' interiori del governo Repubblicano, e l' esterna forza del Monarchico. Io parlo della Repubblica federativa.

E' questa forma di governo una convenzione, in virtù della quale più corpi politici consentono di diventar Cittadini d' uno Stato maggiore, che voglion formare. Ell'è una Società di Societadi, che ne formano una nuova, che può ampliarsi per mezzo di nuovi associati, che sonosi uniti.

Queste associazioni quelle furono, che fecer fiorire un tempo il corpo della Grecia. Per esse attaccarono l' Universo i Romani, e per esse sole l' Universo contra i medesimi si difese; e poi che giunta fu Roma al colmo di sua grandezza, ciò avvenne per via d' associazioni dietro al Danubio, ed al Reno, associazioni fatte fare dal terrore, che i Barbari potessero farle testa.

Da ciò appunto son riguardate come Repubbli-

che hanno sussistito, e che tuttora sussistono, e troverete, che la loro distruzione dee esser ascritta al principio medesimo, alle stesse ragioni, a un difetto di forza, e ad un vizio interiore. Questo doppio disordine infetta di pari le Monarchie, le Democrazie, le Aristocrazie, e gli Stati Dispotici. (Riflef. d'un Anon.)

bliche eterne in Europa *(b)* l'Olanda *(c)*, l'Alemagna, e le Leghe Svizzere.

Erano un tempo più neceſſarie le aſſociazioni delle Città, di quello ſienlo a' dì noſtri. Una Città ſenza potere córrea riſchi maggiori. Faceale perdere la conquiſta, non ſolamente la poteſtà eſecutrice, e la legislativa, come oggigiorno, ma tutto quello altresì, che vi è fra gli uomini di proprietà *(d)*.

Queſta ſpecie di Repubblica atta a far teſta alla forza eſteriore, può conſervarſi nella ſua grandezza, ſenza che l'interiore corrompaſi: dalla forma di queſta Società ſon prevenuti tutt' i diſordini.

Chi

(b) Ogni Stato dee avere una forza valevole a reſiſtere ad un attacco, ed a ſoſtenere la ſua indipendenza, e la ſua libertà; ſe queſta gli manchi può provvedervi in due maniere, con delle alleanze, e con una confederazione: l'ultimo mezzo è il più ſicuro; perchè le alleanze ſono ſoggette a cambiamenti, e ad inſtabilità, ma ſiccome toglie della libertà de' confederati, gli Stati non l'impiegano, ſe non nel caſo d'una debolezza eſtrema. Ma ſi può egli intitolare ſimiglianti aſſociazioni *Repubbliche eterne?* Eſſe non ci preſentano grado alcuno di ſicurezza di più delle altre aſſociazioni civili. Tutto dipende dalla Coſtituzione primitiva, e dalle alterazioni, che poſſon produrvi le circoſtanze del tempo. (Riflеſ. d'un Anon.)

(c) Ell'è formata da circa cinquanta Repubbliche tutte differenti le une dalle altre. *Stato delle Provincie Unite* del Sig. Janiſſon.

(d) Libertà civile, beni, mogli, figliuoli, templi, e gli ſteſſi ſepolcri.

Chi volesse usurpare non potrebb' essere accreditato ugualmente in tutti gli Stati confederati. S' ei si rendesse soverchio potente in uno, intimorirebbe gli altri tutti: s' ei soggiogasse una parte, quella che fosse ancor libera, potrebbe fargli testa con forze indipendenti da quelle, che avesse usurpate, ed opprimerlo prima che avesse finito di stabilirsi.

Se nasce alcuna sedizione presso uno de' membri confederati, gli altri possono acquietarla. Se s' insinuano in qualche parte alcuni abusi, vengon corretti dalle parti sane. Questo Stato può perire per una parte, senza perire per l' altra; può la confederazione esser disciolta, e rimaner Sovrani i confederati.

Composta di picciole Repubbliche, gode la bontà del governo interiore di ciascheduna; e rispetto all' esterno ha, in vigore dell' associazione, tutt' i vantaggi delle grandi Monarchie (*e*).

CA-

(*e*) In niun modo. Le operazioni lente, cosa inseparabile dallo Stato confederato, le fanno perdere ciò, che le Monarchie hanno di migliore, la speditezza. (Rifles. d' un Anon.)

CAPITOLO II.

Che la Costituzione federativa dee esser composta di Stati della stessa natura, singolarmente di Stati Repubblicani.

DIstrutti furono i Cananei, perchè erano picciole Monarchie, che non erano confederate, e che non si difesero in comune: la ragione si è perchè la natura delle picciole Monarchie non è la confederazione *(a)*.

La Repubblica federativa d' Alemagna è composta di Città libere, e di piccioli Stati sottomessi a' Sovrani. Fa vedere l'esperienza, ch'è più imperfetta di quella d' Olanda, e degli Svizzeri.

Lo spirito della Monarchia è la guerra, e l' ingrandimento: lo spirito della Repubblica è la pace, e la moderazione. Queste due sorte di governo non possono, se non in una maniera forzata, sussistere in una Repubblica federativa.

Quindi veggiamo nell' Istoria Romana, che quando i Vejenti ebbero scelto un Re, tutte le picciole Repubbliche di Toscana gli abbandonarono. Tutto fu perduto in Grecia, allorchè i Re di Macedonia ottennero un posto fra gli Anfizioni.

La

(a) Una ragione più naturale si è, che non è agevole il ridurre le differenti teste all'unisono, come differenti membri (Riflef. d' un Anon.)

La Repubblica federativa d'Alemagna, composta di Principi, e di Città libere sussiste, perchè ha un capo, ch' è in qualche guisa il Magistrato dell' unione, ed in qualche maniera il Monarca.

CAPITOLO III.

Altre cose, che si ricercano nella Repubblica federativa.

NElla Repubblica d' Olanda una provincia non può fare alleanza, senza il consenso delle altre (*a*). Ottima è questa Legge, ed anche necessaria nella Repubblica federativa. Questa manca nella Costituzione Germanica, ove impedirebbe i mali che accader vi possono a tutt' i membri, per l' imprudenza, ambizione, o avarizia d' un solo. Una Repubblica, che si è unita con una confederazione politica, ha donata tutta se stessa, nè ha più che donare.

E' difficile, che gli Stati, i quali s' associano, sieno d' una stessa grandezza, ed abbiano una potenza uguale. La Repubblica de' Licj (*b*) era un' associazione di ventitrè Città. Le grandi aveano tre voti nel Consiglio comune: le mezzane, due; e le

(a) Se l' Autore si fosse data la briga di consultare le *Quaestiones Juris Publici* del *Bynchersoek*, avrebbe veduto, che avanza qui una cosa, che avrebbe molto stentato a provare. (Riflesf. d' un Anon.)

(b) Strabone, Lib. XIV.

e le picciole un solo. La Repubblica d'Olanda è composta di sette Provincie, grandi, o piccole, e ciascuna d'esse ha un voto.

Le Città di Licia (c) pagavano i pesi secondo la proporzione de' voti. Le Provincie d'Olanda non pagano secondo tal proporzione; forz'è, che seguano quella della loro potenza.

Nella Licia (d), i Giudici, ed i Magistrati delle Città erano eletti dal Consiglio comune, e secondo la da noi divisata proporzione. Nella Repubblica d'Olanda non sono eletti dal Consiglio comune, ed ogni Città nomina i proprj Magistrati (e). Se bisognasse dare un modello d'una bella Repubblica federativa, presenterei la Repubblica della Licia.

CA-

(c) Strabone Ivi.

(d) Strabone Ivi.

(e) L'elezione delle differenti Provincie della Repubblica d'Olanda non si fa ugualmente: e neppure si fa nel modo stesso in tutte le Città d'una medesima Provincia. (Riflesf. d'un Anon.)

CAPITOLO IV.

Come gli Stati Dispotici provveggono alla loro sicurezza.

SIccome le Repubbliche provvedevano alla loro sicurezza coll' unirsi, così gli Stati Dispotici lo stesso fanno separandosi, e standosi, quasi dissi, soli (*a*). Sagrificano una porzione del paese, disertano rovinando le frontiere: il corpo dell'Impero diventa inaccessibile (*b*).

Si dà per certo nella geometria, che quanto maggiore estensione hanno i Corpi, tanto più picciola si è relativamente la loro circonferenza. Siffatta pratica di devastar le frontiere, è adunque più tollerabile ne' grandi Stati, che ne' mezza-

(a) Dicesi, che le Famiglie provveggono alla loro sicurezza coll' unirsi in un Corpo di Stati; e di pari gli Stati deboli provveggono alla loro sicurezza col formare una Repubblica confederata. Adunque è un esprimersi con somma inesattezza il dire, *che le Repubbliche provvedevano alla loro sicurezza coll' unirsi, gli Stati Dispotici col separarsi*; ed è eziandio più inesatto l' opporre in tal modo l' una all' altra queste due forme di governo: conciossiachè l' azione d'unirsi è per le Repubbliche anteriore all' esistenza della Repubblica, e quella di separarsi è posteriore all' esistenza del Dispotismo. (Riflef. d'un Anon.)

(b) Ciò accade; ma la nozione d' uno Stato Dispotico non conduce a queste conseguenze, le quali son false; subito, che si piantano in generale. (Riflef. d'un Anon.)

zani. Tale ſtato fa contra di ſe ſteſſo tutto il male, che far potrebbe un nemico crudele, ma un nemico, che non potrebbeſi impedire di dare il guaſto.

Si conſerva lo Stato Diſpotico con un'altra ſorta di ſeparazione, la quale ſi fa col porre le provincie lontane nelle mani d'un Principe, che ne ſia feudatario (c). Il Mogol, la Perſia, gl' Imperadori della China, hanno i loro feudatarj; ed i Turchi hanno trovato moltiſſimo conto nell' aver poſti fra i loro nemici ed eſſi, i Tartari, i Moldavi, i Valachi, ed un tempo que' della Tranſilvania.

CAPITOLO V.

Come provvedeſſe alla propria ſicurezza la Monarchia.

LA Monarchia non diſtrugge ſe ſteſſa, come lo Stato Diſpotico: ma uno Stato d'una mezzana grandezza potrebb' eſſere alla bella prima occupato. Ha eſſa per tanto delle fortezze, che difendono le ſue frontiere, e degli eſerciti per difendere le fortezze (a). Il più picciol tratto

(c) Ecco un mezzo, che conviene indiſtintamente a tutte le ſorte di Stati, ſubito che la Coſtituzione non permette un' eſtenſione di governo neceſſaria per provincie lontane. (Riflеſ. d'un Anon.)

(a) Le ſagge Repubbliche hanno tutto queſto: fanno nel modo ſteſſo tutto quello, che far poſſono i più ſenſati Monarchi. (Riflеſ. d' un Anon.)

to di terreno vi vien disputato con arte, con coraggio, con ostinazione. Gli Stati Dispotici fanno fra essi delle invasioni: non vi ha che le Monarchie, le quali facciano la guerra [b].

Le fortezze appartengono alle Monarchie: gli Stati Dispotici temono d'averne. Non ardiscono di confidarle a veruno, poichè veruno non ama nè lo Stato, nè il Sovrano.

CAPITOLO VI.

Della forza difensiva degli Stati in generale.

AFfinchè uno Stato si trovi nella sua forza, fa di mestieri, che tale sia la sua grandezza, che abbiavi una relazione della velocità, colla quale puossi eseguire contra esso alcuna intrapresa, e la prontezza, ch'ei può adoprare per renderla vana. Siccome quegli, che attacca, può subito farsi vedere da per tutto, così forz'è, che chi difende possa di pari comparir da per tutto; e per conseguenza, che l'estensione dello Stato sia mediocre, affinchè sia proporzionata al grado di velocità, che la natura ha dato agli uomini per trasferirsi da uno ad altro luogo.

Del-

[b] Nuocersi con invasioni, non è un *farsi* forse *la guerra*? Come chiameremo noi dunque le calate Inglesi sulle costiere di Francia? Confessiamo, che il Signor di MONTESQUIEU ha sovente delle idee sommamente singolari. (Riflesf. d'un Anon.)

Della grandezza ricercata sono appunto la Francia, e la Spagna. Sì a dovere le forze si comunicano, che in un subito colà si portano, dove si vuole: gli eserciti vi si uniscono, e rapidamente passano da una ad altra frontiera, nè alcuna di quelle cose vi si teme, che abbisognano d'un certo tempo per essere eseguite.

In Francia per mirabil fortuna, la Capitale trovasi più vicina alle diverse frontiere, proporzionatamente a capello della loro debolezza; ed il Sovrano vi vede meglio ciascuna parte del suo paese, a misura ch'ella è più esposta.

Ma qualora un ampio Stato, come la Persia, è investito, vi vogliono più mesi, perchè unir si possano le truppe disperse; nè si forza per sì lungo tratto di tempo la loro marcia, come si fa in quindici giorni. Se l'esercito, che trovasi sulla frontiera, è battuto, egli è sicuramente disperso, perchè vicine non sono le sue ritirate. L'esercito vittorioso, che non trova resistenza s'avanza a gran giornate, comparisce innanzi alla Capitale, e ne forma l'assedio in tempo, che a mala pena posson essere avvisati i Governatori delle provincie di spedire de' soccorsi. Quei, che giudicano vicina la rivoluzione, l'affrettano col non obbedire. Imperciocchè persone, solamente fedeli, perchè vicino temono il gastigo, più non lo sono, quando questo è allontanato: si affaticano per li privati loro interessi. L'Impero si discioglie, è presa la Capitale, ed il conquistatore disputa le provincie co' Governatori.

La vera potenza d'un Principe non tanto consiste

siste nella facilità, che ha di conquistare, quanto nella difficoltà, che vi ha nell' attaccarla, e se mi è lecito il così esprimermi, nell' immutabilità della sua condizione. Ma l'ingrandimento degli Stati fa lor vedere de' nuovi fianchi, per li quali si posson prendere.

Quindi siccome i Monarchi aver debbono della prudenza per accrescere la loro potenza, così non debbono averne minore per limitarla. Col far cessare i disordini della picciolezza, fa d' uopo; che abbian sempre l'occhio agl'inconvenienti della grandezza.

CAPITOLO VII.

Riflessioni.

I Nemici d' un gran Sovrano, che ha regnato sì lungamente, lo hanno mille volte accusato piuttosto, a mio credere, su i loro timori, che sulle loro ragioni, d'aver formato e condotto il progetto della Monarchia universale. Se vi fosse riuscito, non vi sarebbe stata cosa più fatale all' Europa, a' suoi antichi sudditi, ad esso, alla sua Famiglia. Il Cielo, cui noti sono i veraci vantaggi, lo ha meglio secondato con le disfatte, di quello che fatto avesse con le vittorie. In vece di renderlo il solo Re dell' Europa, lo favorì di vantaggio col renderlo il più potente di tutti.

La sua nazione, la quale ne' paesi forestieri, da altro non sentesi muovere, che da ciò, che ha

ha lasciato : la quale partendo di sua casa riguarda la gloria come il sovrano bene , e ne' paesi lontani come un intoppo al suo ritorno :che disgusta colle stesse sue buone qualità , perchè mostra d' unirvi il disprezzo : che può sopportar le ferite , i pericoli , le fatiche , e non già la perdita de' suoi piaceri : che null' altro ama , fuorchè il suo brio , e si consola della perdità d'una battaglia , quando ha vituperato il Generale, non sarebbe mai rimasa fino al termine d' un' intrapresa ; che non può mancare in un paese , senza mancare in tutti gli altri ; nè mancare un momento senza mancare per sempre .

CAPITOLO VIII.

Casi , in cui la forza difensiva d' uno Stato è inferiore alla sua forza offensiva.

ERA il motto del Signor *de Coucy* al Re Carlo V. ,, Che gl' Inglesi non sono mai tanto ,, deboli , nè sì facili a superarsi , quanto nel loro ,, Paese ,, . Questo è ciò , che diceasi de' Romani : questo è ciò , che provarono i Cartaginesi ; ed è ciò , che accaderà ad ogni Potenza , che avrà spediti degli eserciti in lontani Paesi, per riunire colla forza della disciplina , e del poter militare quei , che in casa loro sono divisi a motivo d' interessi politici , o civili . Lo Stato si trova debole a cagione del male , che resta sempre mai , ed è anche stato indebolito dal rimedio .

La massima del Signor *de Coucy* è un' eccezio-

ne

ne della regola generale, la quale vuole, che non s'intraprendano guerre lontane. E questa eccezione conferma ben la regola, poichè essa non quadra se non se contra coloro, che hanno per se stessi violata la regola.

CAPITOLO IX.

Della forza relativa degli Stati.

E Relativa ogni grandezza, ogni forza, ogni potenza. Bisogna ben guardarsi che col cercar d'accrescere la grandezza reale, non diminuiscasi la grandezza relativa.

Verso la metà del Regno di Luigi XIV. si trovò la Francia al segno più eminente della sua relativa grandezza. Non avea per anche l'Alemagna i grandi Monarchi, ch'ella ebbe di poi. Nel caso stesso si trovava l'Italia. La Scozia, e l'Inghilterra non formavano un solo corpo di Monarchia. L'Aragona non ne formava uno con la Castiglia: le parti separate della Spagna n'erano indebolite, e la indebolivano. La Moscovia non era più nota in Europa di quello lo fosse la Crimea.

CA-

CAPITOLO X.

Della debolezza degli Stati vicini.

Allorchè si ha per vicino uno Stato, che trovasi nella sua decadenza, si dee ben guardarsi d'affrettare la sua rovina, avvegnachè a tal riguardo si è nella più felice situazione, ch'esser si possa; non essendovi cosa alcuna più comoda per un Principe del trovarsi a canto ad un altro, che riceva per esso tutt'i colpi, e gli oltraggi tutti della fortuna. Ed è cosa rara, che per la conquista d'uno Stato somigliante tanto s'accresca in potenza reale, quanto siasi perduto in potenza relativa [a].

[a] Ciò, che si legge intorno a questo Capitolo nello *Spirito delle Leggi ridotto in quintessenza*, merita d'esser letto. (Riflesf. d'un Anon.)

LIBRO X.

,, Delle Leggi nella relazione, che hanno
,, colla forza offensiva ,,.

CAPITOLO PRIMO.

Della forza offensiva.

VIEN regolata la forza offensiva dal Diritto delle genti, ch'è la Legge politica delle Nazioni considerate nella relazione, che hanno l'une coll'altre.

CAPITOLO II.

Della Guerra.

È La vita degli Stati, come quella degli uomini. Questi hanno diritto d'uccidere nel caso di difesa naturale: hanno quelli diritto di far la guerra per la loro propria conservazione.

Nel caso della difesa naturale ho diritto d'uccidere, perchè la mia vita è mia, come è sua la vita di chi mi attacca: nel modo stesso fa uno Stato la guerra, perchè è giusta la sua conservazione, come ogni altra.

Fra'

Fra' cittadini il diritto della difesa naturale non chiama seco la necessità dell'attacco. In vece d'attaccare non altro far debbono, che ricorrere a' Tribunali. Adunque non possono esercitare il diritto di tal difesa, se non ne' casi istantanei, in cui altri perduto sarebbe, qualora aspettasse il soccorso delle Leggi. Ma fra le Società il diritto della difesa naturale tira seco talora la necessità d'attaccare, quando un popolo vede, che una più lunga pace porrebbe un altro in istato di distruggerlo, e che in quel momento l'attacco è l'unico mezzo d'impedire tal distruzione [a] [1].

[a] Questa è una delle più pericolose massime confutata a dovere dall'Autore *dello Spirito delle Leggi ridotto in quintessenza*. Lo fa in questi termini, Tomo I. pag. 297. „ Ecco il luogo dell'equivoco. *Il diritto dell'* » *attacco*, si dice, *ha luogo, quando un popolo vede, che* » *una più lunga pace porrebbe un altro in istato di di-* » *struggerlo, e che l'attacco è in quel momento il solo* » *mezzo d'impedire questa distruzione*. Ciò sente sover- » chio di Macchiavellismo. L'Autore non ha digeriti a » bastanza i suoi pensieri, o gli esprime malamente. Ci » dice in seguito, che il diritto della guerra deriva dal » *giusto rigoroso*. Or non vi è cosa meno coerente al giu- „ sto

[1] *Questo potrebbe avere qualche ragione, se la Nazione, che si vuole attaccare, fa delle azioni, onde si vede, che aspira a maggior imperio. In ogni altro caso è ingiusto l'attacco: e questa dottrina è atta a scombussolare il genere umano. I Francesi dicono, che gl' Inglesi attaccano la Francia, come ella comincia a sollevarsi in mare. Un Francese sostiene questa politica Inglese.*

Quindi segue, che le picciole Società hanno con maggior frequenza il diritto di far la guerra, che le grandi, perchè con più frequenza si trovano nel caso di temere d'esser distrutte [b].

Adunque il diritto della guerra nasce dalla necessità, e dal giusto rigoroso. Se quegli, i quali dirigono la coscienza, o i Consigli de' Sovrani, non s'attengono a questo, tutto è perduto; e quando altri si fonderà sopra arbitrarj principj di gloria, di civiltà, di vantaggio, fiumi di sangue inonderanno la terra [2].

Che

» sto rigoroso, quanto che un popolo attacchi un altro, » allorchè vede, che una pace più lunga porrebbe quest' » altro popolo a portata di distruggerlo. Egli è permesso » so ad ogni civil società il profittar de' vantaggi della » pace, per mettersi nello stato migliore, ch' ella può, » mentre altro ella non fa ch' esercitare i suoi proprj » diritti, senza nuocere a quei de' suoi vicini, o senza » usurparli: adunque un' altra società non ha diritto al» cuno d'attaccarla per questo solo, che quella pri» ma società fosse in istato di distruggerla, quando » non facesse attualmente de' preparativi di guerra con» tr' essa. I sospetti, i timori incerti, che può cagio» nare una gran potenza, non bastano. Fa d'uopo, di» cono tutt' i giudiziosi Scrittori, che la giustizia della » guerra, che chiamasi offensiva, *sia evidente, e mani*» *festa, sicchè non abbiavi il menomo dubbio, nè sul fat*» *to, nè sul diritto*, ch' è quanto dire, che fa di me» stieri, che questa medesima guerra in fondo sia pura» mente difensiva „. (Riflef. d'un Anon.)

[b] Questa conseguenza è falsa, perchè il principio, dal quale è cavata, è falso, come abbiamo veduto nella precedente Nota. (Riflef. d'un Anon.)

[2] *Questo sarà ancora, se si atterranno al principio del nostro autore.*

Che soprattutto non si faccia parola della gloria del Sovrano: la sua gloria sarebbe il suo orgoglio, ell' è una passione, e non già un legittimo diritto.

Vero si è che la riputazione di sua potenza accrescer potrebbe le forze del suo Stato; ma nel modo stessissimo le accrescerebbe la riputazione di sua giustizia.

CAPITOLO III.

Del diritto di conquista.

Dal diritto della guerra nasce quello della conquista, che n' è la conseguenza; e per ciò ne dee seguire lo spirito.

Quando un popolo è conquistato, il diritto, che ha sopr' esso il conquistatore, segue quattro sorte di Leggi: la legge della natura, la quale fa, che tutto tenda alla conservazione delle specie: la legge del lume naturale; la qual vuole, che ad altri facciamo ciò, che vorremmo, che a noi fosse fatto: la legge formante le Società politiche, le quali son siffatte, che la Natura non ne ha limitata la durata: finalmente la legge cavata dalla cosa medesima. E' la conquista un acquisto: lo spirito d' acquisto porta seco lo spirito di conservazione, e d' uso, e non quello di distruzione [a].

Uno

[a] Il diritto del conquistatore risulta dal diritto di

Uno Stato, che ne ha conquistato un altro, lo tratta in una delle seguenti quattro maniere. Egli continua a governarlo secondo le sue leggi, e non prende per se, che l' esercizio del governo politico, e civile; o gli dà un nuovo governo politico e civile: o distrugge la Società, e la disperde in altre; o finalmente distrugge tutt'i Cittadini.

La prima guisa è conforme al diritto delle genti, che oggi seguiamo: la quarta s' uniforma più al diritto delle genti de' Romani: intorno alla qual cosa lascio, che venga giudicato fino a qual punto noi siamo divenuti migliori. Forz' è qui commendare i nostri tempi moderni, la ragione presente, la Religione di questo tempo, la nostra filosofia, i nostri costumi.

Gli Autori del nostro Diritto pubblico fondati sull' Istorie antiche, sendo usciti de' casi rigo-ro-

di sicurezza, stabilito dal diritto delle genti, che prende a vicenda la sua origine dal diritto naturale, ovvero dalla Legge naturale: è adunque ridicolo il dire, che il diritto del conquistatore segue quattro Leggi, perchè è fondato unicamente sul gran principio della legge naturale, la quale obbliga il conquistatore a trattare il popolo conquistato secondo le regole dell' umanità; e non avere altro fine, salvo che il ben essere di questo popolo, considerato relativamente alla sicurezza, che ha dovuto proporsi colla conquista: e secondo che le circostanze potranno permetterlo, continuerà egli a governare il popolo conquistato a norma delle sue Leggi, ovvero gli darà un nuovo governo politico, e civile, o lo ridurrà in ischiavitù, o lo distruggerà, ec. (Riflef. d'un Anon.)

rosi, son venuti a cadere in gravi errori. Hanno dato nell'arbitrario: hanno supposto un diritto ne' conquistatori, non saprei quale, d'uccidere: la qual cosa ha loro fatto tirare delle conseguenze orribili, quale appunto si è il principio, e stabilire delle massime, che prese non avrebbero mai gli stessi conquistatori meno sensati. E' evidente, che quando la conquista è fatta, il conquistatore non ha più il diritto d'uccidere; poichè più non si trova nel caso della difesa naturale, e della propria sua conservazione.

Quello, che gli ha fatti così opinare, è l'essersi fatti a credere, che il conquistatore avesse diritto di distruggere la Società: dal che hanno conclufo, che possedea quello di distrugger gli uomini, che la compongono [*b*], che è una conseguenza tratta falsamente da un falso principio. Conciossiachè dall'essere annientata la Società non ne seguirebbe, che gli uomini, i quali la formano, dovessero altresì esser distrutti. La Società è l'unione degli uomini, e non gli uomini: può perire il cittadino, e restar l'uomo.

Dal diritto d'uccidere nella conquista hanno i politici derivato il diritto di ridurre in servitù: ma è così mal fondata la conseguenza, come lo è il principio.

Non

[b] Gli Autori non hanno piantato questo diritto, se non se ne' casi di necessità: ne hanno fatto rilevare la forza; ma vi hanno ad un tempo medesimo opposto i doveri morali, che lo limitano. (Riflesf. d'un Anon.)

Non si ha diritto di ridurre in servitù, se non quando è necessaria per la conservazione della conquista. L'oggetto della conquista è la conservazione; la servitù non è mai l'oggetto della conquista; ma può darsi, che sia la medesima un mezzo necessario per condursi alla conservazione [c].

In tal caso egli è contra la natura della cosa, che questa servitù sia eterna. Bisogna, che il popolo schiavo possa diventar suddito [1]. Il servaggio nella conquista è cosa accidentale. Allorchè dopo un certo tratto di tempo tutte le parti dello Stato conquistatore sono unite con quelle dello Stato conquistato, per costumanze, per matrimonj, per Leggi, per associazioni, e per una certa uniformità di spirito, cessar dee la servitù. Imperciocchè i diritti del conquistatore non sono fondati se non sopra quello, che le divisate cose non sono, e perchè vi ha un dilungamento fra le due nazioni, per modo, che una non può prender fidanza nell'altra.

Co-

[c] Ecco piuttosto come si è ragionato. Contra un nemico tutto mi è permesso. Posso adunque ucciderlo, ridurlo in servaggio, ec. Tempi più illuminati hanno mutato tal raziocinio in questo: contra un nemico tutto ciò io posso, che tenda alla mia sicurezza; lo uccido, s' ei fa della resistenza; lo riduco in servaggio, se temo, che non obbedisca da suddito, ec. (Rifles. d' un Anon.)

[1] *Il gran Sovrano ama di regnar su gli uomini: e gli schiavi son uomini a metà. Un gran Sovrano ama signoreggiare un popolo, dove le scienze, e le arti regnano. Tra schiavi non allignano.*

Così il conquistatore, che riduce il popolo in servaggio, dee riserbarsi sempre de' mezzi (e questi mezzi sono innumerabili) per farnelo uscire.

Non dico io già in questo luogo cose vaghe. I nostri padri, che il Romano Impero conquistarono, così adoperarono. Le leggi che fecero nel fuoco, nell' azione, nell' impeto, nel fasto della vittoria, le addolcirono: erano dure le loro leggi, ed essi le resero imparziali. I Borgognoni, i Goti, ed i Longobardi, volean sempre, che i Romani fossero il popolo vinto: le leggi d' *Eu ico*, di *Gondebaldo*, e di *Rotario* fecero Concittadini il Barbaro, ed il Romano [d].

Carlomagno per domare i Sassoni tolse loro l' ingenuità, e la proprietà de' beni. *Luigi il Buono* li liberò dal servaggio [e]: in tutto il suo regno non fece cosa di questa migliore. Il tempo, ed il servaggio addolciti avevano i lor costumi, e gli furono sempre fedeli.

CA-

---

[d] Veggasi il Codice delle Leggi de' Barbari, ed il Libro XXVIII. qui in seguito.

[e] Veggasi l' Autore incerto della Vita di Luigi il Buono nella Raccolta del Duchesne. Tomo 2. pag. 296.

CAPITOLO IV.

Alcuni vantaggi del popolo conquistato.

IN vece di dedurre dal diritto di conquista conseguenze così fatali, meglio avrebbon fatto i Politici a parlare de' vantaggi, chè alcuna volta può apportar questo diritto al popolo vinto. Gli avrebbero meglio compresi, qualora fosse con esattezza seguito, il nostro diritto delle genti, e se fosse stabilito in tutta la terra.

Gli Stati, che si conquistano, non son d'ordinario nella forza della loro instituzione. Vi si è insinuata la corruttela: le leggi hanno cessato d' esservi eseguite: il governo è divenuto oppressore. Chi può dubitare, chè uno Stato somigliante non guadagnasse e non ritraesse alcuni vantaggi dalla stessa conquista, qualora non fosse distruggitrice? Un governo giunto al segno, in cui più non può riformar se medesimo, e che perderebbe a rifarsi? Un conquistatore, ch' entra in un popolo, ove con mille frodi, ed artifizj ha il ricco insensibilmente trovati infiniti mezzi d' usurpare: ove l' infelice, che geme, veggendo, che ciò, ch' ei riputava abusi, divengon leggi, si trova nell' oppressione, e crede di far male a soffrirla: un conquistatore, io dico, può sconvolger tutto, e la sorda tirannia è la prima cosa, che soffra la violenza.

Sonosi, a cagion d' esempio, veduti Stati oppressi da' finanzieri, esser sollevati dal conquista-

to-

tore, che non avea nè gl' impegni, nè i bisogni che aveva il Sovrano legittimo [1]. Si trovavano corretti gli abusi, senza che neppure il conquistatore li correggesse.

Talora la frugalità della Nazione conquistatrice l' ha posta in istato di lasciare a' vinti il necessario, che tolto era loro sotto il Principe legittimo.

Una conquista può distruggere i pregiudizj nocevoli, e porre, se mi sia lecito il così esprimermi, sotto un genio migliore una nazione.

Qual bene far non poteano gli Spagnuoli a' Messicani? Dovean dar loro una Religione mite, e vi condussero una furiosa superstizione. Avrebber potuto render liberi gli schiavi: e resero schiavi gli uomini liberi. Potevano illuminarli su l'abuso de' sagrifizj umani; ed in vece di questo gli sterminarono. Non finirei mai, qualora narrar volessi tutt' i beni, che non fecero, ed i mali tutti, che fecero.

Sta al conquistatore il riparare una porzione de' mali, che ha fatti. Così io definisco il diritto di conquista: un diritto necessario, legittimo, e sventurato, che lascia perpetuamente un debito immenso da pagare, per compir le sue parti verso l'umana natura.

CA-

[1] *E certe volte il soverchio. I Tartari nella China.*

CAPITOLO V.

Gelone Re di Siracusa.

IL tratto più bello di pace, di cui abbiaci fatta menzione l'Istoria, è, a mio credere, quello, che *Gelone* fece co' Cartaginesi. Volle, che abolissero il costume d'immolare i loro figliuoli [a]. Cosa maravigliosa! Dopo aver disfatti trecento mila Cartaginesi, esigeva egli una condizione, la quale non era vantaggiosa, se non se ad essi medesimi, o piuttosto egli stipulava a pro dell'umana generazione.

I Battriani faceano divorare da' grossi mastini i loro vecchi padri: Alessandro lo vietò loro [b]; e fu un trionfo, ch' ei riportò sopra la superstizione.

CA-

[a] Veggasi la Raccolta del Signor di Barbeyrac. Articolo 112.

[b] Strabone, Lib. II.

CAPITOLO VI.

D' una Repubblica, che conquista.

È Contro alla natura della cosa, che in una Costituzione federativa, uno Stato confederato conquisti sopra l' altro, siccome a' nostri giorni abbiamo veduto presso gli Svizzeri [*a*]. Nelle Repubbliche federative miste, in cui l' associazione è fra picciole Repubbliche, e fra picciole Monarchie, una tàl cosa è meno disdicevole.

E' altresì contra la natura della cosa, che una Repubblica Democratica conquisti delle Città, ch' entrar non potessero nella sfera della Democrazia. Fa d' uopo, che il popolo conquistato possa godere de' privilegj della Sovranità, come sul principio stabilirono i Romani. Deesi limitar la conquista al numero de' cittadini, che si fisserà per la Democrazia [*b*].

Se una Democrazia conquista un popolo per governarlo come suddito; essa verrà ad esporre la propria libertà, perchè confiderà un potere troppo grande à' Magistrati, che spedirà ne'paesi conquistati.

In qual pericolo trovata non si sarebbe Car-

[a] Per lo Tockembourg.

[b] Questo passo dee intendersi delle parti integranti. Vedi la nota (*a*) del Cap.V. Lib.IX. (Riflef.d'un Anon.)

tagine, se Annibale avesse presa Roma? E che non avrebb' egli fatto nella sua città dopo la vittoria, egli, che vi cagionò tante rivoluzioni dopo la sua disfatta [c]? [d].

Non avrebbe mai *Annone* potuto persuadere al Senato di non mandar soccorsi ad Annibale, se non avesse fatto parlare altro, che la sua gelosia. Quel Senato da Aristotile commendato per sì saggio, (cosa che evidentemente ci prova la prosperità di quella Repubblica) esser non potea determinato, se non da ragioni sensate. Sarebbe bisognato essere oltremodo stupido per non rilevare, che un esercito lontano dal suo paese trecento leghe, facea delle perdite necessarie, ch' esser doveano riparate.

Il partito d' Annone volea, che si desse Annibale in mano de' Romani [e]. Non si potevano allora temere i Romani, adunque temevasi Annibale.

Non si poteano credere, vien detto, le conquiste d' Annibale: ma come mai dubitarne? I Cartaginesi sparsi per tutta la terra ignoravano forse ciò, che accadeva in Italia? Ma appunto per-

---

[c] Era egli alla testa d'una fazione.

[d] Avrebbe egli fatto ciò, che fanno i Governatori delle Indie Orientali Olandesi dopo che son tornati alla Patria; sarebbe vissuto come Cittadino privato. (Rifles. d'un Anon.)

[e] Voleva Annone dare in poter de' Romani Annibale, come Catone volea, che si desse Cesare in potere de' Galli.

perchè lo ſapeano, ricuſavano di mandar ſoccorſi ad Annibale [1].

Annone ſta più ſaldo nella ſua maſſima, dopo le disfatte di *Trebia*, del *Traſimeno*, e di *Canne*. Non è già la ſua incredulità che creſce, ma bensì il ſuo timore.

CAPITOLO VII.

Continuazione dello ſteſſo ſoggetto.

Nelle conquiſte fatte dalle Democrazie vi è altresì un diſordine. Il loro governo è ſempre odioſo agli Stati aſſoggettati. In apparenza è Monarchico, ma in ſoſtanza è più duro del Monarchico, come lo ha fatto toccar con mano l'eſperienza di tutt'i tempi, e di tutt'i paeſi.

Vi ſtanno i popoli conquiſtati in una triſta ſituazione, come quelli, che non godono, nè de' vantaggi della Repubblica, nè di quelli della Monarchia [a].

 Ciò

[a] Anche queſto Capitolo afferma troppo generalmente. Può far preciſamente una Repubblica tutto quello, che ci dice l'Autore al Cap. XX. di queſto Libro, che far debbono le Monarchie. (Riflеſ. d'un Anon.)

[1] *Conquiſtata l'Italia, era conquiſtata la Sicilia, E conquiſtata la Sicilia, Cartagine diveniva Provincia de' Cartagineſi Italiani; come ſe il Canadà reſta agl' Ingleſi, l' Inghilterra può un giorno divenire Provincia degl' Ingleſi Americani.*

Ciò che dicemmo dello Stato popolare può applicarsi all' Aristocrazia.

CAPITOLO VIII.

Continuazione del medesimo soggetto.

QUindi, allorchè una Repubblica tiene sotto la sua dipendenza alcun popolo, fa d' uopo, che cerchi di por riparo a' disordini, che nascono dalla natura della cosa, con dar un buon diritto politico, e delle buone leggi civili [a].

Una Repubblica d' Italia tenea sotto la sua dipendenza degl' Isolani; ma il loro diritto politico e civile rispetto ad essi era vizioso. Ci sovviene quell' atto d' amnistia [b], ch' esprime che non verrebbero più condannati a pene afflittive *sull' informata coscienza del Governatore*. Sonosi veduti con frequenza de' popoli richiedere de' privilegj; in questo luogo accorda il Sovrano il diritto di tutte le Nazioni [1].

CA-

[a] E' un dovere per tutti gli Stati, che ne hanno altri sotto la loro dipendenza. (Riflesf. d' un Anon.)

[b] Del 18. d'Ottobre 1738. Stampato in Genova presso *Franchelli. Vietiamo al nostro general Governatore in detta Isola, di condannare in avvenire solamente* ex informata conscientia *persona alcuna nazionale in pena afflittiva: potrà bensì far arrestare, ed incarcerare le persone, che gli saranno sospette, salvo di renderne poi a noi sollecitamente ec. Articolo VI.*

[1] *I Popoli della Morea, e di Creta desideravano il governo Turco. I Corsi sono una viva dimostrazione della presente verità.*

CAPITOLO IX.

D' una Monarchia, che conquista nelle sue adjacenze.

Se una Monarchia può lungo tempo agire prima, che sia stata indebolita dall' ingrandimento, diverrà terribile, e durerà la sua forza quanto sarà essa urtata dalle Monarchie vicine.

Essa non dee dunque conquistare, se non nel tempo, che rimansi entro i confini naturali al suo governo. Vuole la prudenza, che si fermi subito, che oltrepassa questi confini.

In tal sorta di conquiste convien lasciare le cose come si son trovate: i medesimi Tribunali, le leggi medesime, le stesse costumanze, i privilegj medesimi, e null' altro dee cangiarsi, salvo l' armata, ed il nome del Sovrano [1].

Quando la Monarchia ha dilatati i suoi limiti colla conquista d' alcune provincie vicine, fa d' uopo, che le tratti molto mitemente.

In una Monarchia, che molto si è travagliato a conquistare, saranno d' ordinario sommamente angustiate le provincie del suo antico dominio. Debbon esse soffrire i nuovi, ed i vecchi abusi;

T 3 e con

[1] *L' immediato Governatore di un Popolo è la Legge, il Tribunale, la Religione, il Costume. Come questo resta, il Popolo non sente di aver cambiato Padrone. Egli è perciò tranquillo, e la conquista sicura dalla sua parte.*

e con frequenza una vasta capitale, che tutto ingoja, le ha spopolate. Ora, se dopo d'aver conquistato intorno a questo dominio, si trattassero i popoli vinti, come si trattano i suoi antichi sudditi, lo Stato sarebbe perduto: quei tributi, che spedirebbero alla capitale le provincie conquistate, più non ritornerebbonvi: rovinate sarebbero le frontiere, e per conseguenza più deboli: i popoli ne sarebbero male affezionati: la sussistenza degli eserciti, che dee restarvi, ed operare, sarebbe di vantaggio precaria.

Tale si è il necessario Stato d' una Monarchia conquistatrice: un lusso orribile nella capitale, la miseria nelle provincie lontane, l' abbondanza negli estremi. N' è appunto come del nostro pianeta: il fuoco è nel centro, sulla superficie la verdura, fra essi due un terreno arido, freddo, ed infruttifero [2].

CAPITOLO X.

D' una Monarchia, che conquista un'altra Monarchia.

ALcuna volta una Monarchia ne conquista un' altra. Quanto più piccola sarà questa, tanto meglio verrà sostenuta con delle fortezze: quanto più sarà estesa, meglio verrà conservata con delle colonie.

CA-

[2] *Questo paragone è del fuoco francese: brilla, e non ha valore.*

CAPITOLO XI.

De' costumi del popolo vinto.

Non basta in siffatte conquiste il dare alla Nazione soggiogata le leggi sue: è per avventura più necessario il lasciarle le sue costumanze, avvegnachè un popolo conosce, ama, e difende più sempre i suoi costumi, che le sue leggi.

Nove volte sono stati cacciati d' Italia i Francesi, per la loro insolenza, dicono gl' Istorici [a], rispetto alle donne, ed alle fanciulle. E' soverchio per una Nazione l' avere a soffrire la fierezza del vincitore, e di più la sua incontinenza; ed in oltre la sua indiscretezza certamente più disgustosa, perchè moltiplica gli oltraggi all' infinito.

[a] Scorrete l' Istoria dell' Universo del Signor Pufendorff.

CAPITOLO XII.

D' una Legge di Ciro.

NON considero per buona legge quella, che fece Ciro, che i Lidj non potessero esercitare se non vili professioni, e professioni infami. Si tende al più urtante, si pensa alle rivoluzioni, e non alle invasioni. Ma in brev'ora le invasioni verranno; s' uniscono i due popoli, entrambi si corromperanno. Io amerei meglio conservar con Leggi la ruvidezza del popolo vincitore, che mantenere per mezzo di esse la mollezza del popolo vinto.

Aristodemo tiranno di Cuma [a], si studiò di snervare il coraggio della gioventù. Volle che i giovanetti si lasciassero crescere i capelli, come le zitelle: che gli ornassero con fiori, e portasser vesti talari di color vario: che quando si portavano da' loro maestri di ballo, e di musica, le donne portasser loro degli ombrelli, de' profumi, e de' ventagli: che nel bagno esse loro porgessero pettini, e specchi. Tale educazione durava fino all' età di venti anni. Ciò non può convenire, che ad un picciolo tiranno, ch' espone la sua Sovranità per difendere la sua vita.

CA-

[a] Dionigi d'Alicarnasso, Lib. VII.

CAPITOLO XIII.

Carlo XII.

Questo Sovrano, il quale fece uso delle sole sue forze, determinò la sua rovina col formar disegni, che non potevano essere effettuati se non con una lunga guerra: il che sostener non poteasi dal suo Regno.

Non era già quello, che intraprese di rovinare uno Stato, che piegasse alla declinazione, ma un Impero nascente. Servì a' Moscoviti di scuola la guerra, che loro ei facea. In ogni rotta s' accostavano alla vittoria; e perdendo al di fuori, imparavano a difendersi al di dentro.

Si credea Carlo padrone del mondo ne' deserti della Polonia, ne' quali andava errando, e ne' quali trovavasi come sparsa la Svezia, mentre il principal suo nemico contr' esso fortificavasi, lo serrava, si stabiliva sul mar Baltico, distruggeva, o prendea la Livonia.

Rassomigliavasi la Svezia ad un fiume, le cui acque tagliavansi nella sua sorgente, mentre si deviava dal suo corso.

Non fu ***Pultava***, che rovinò Carlo: se non fosse stato distrutto in questo luogo, stato lo sarebbe in un altro. Gli accidenti della fortuna agevolmente si riparano; ma riparar non si possono casi, che nascono di continuo dalla natura delle cose.

Ma nè la natura, nè la fortuna furono mai tanto forti contr' esso, quanto esso contra di se.

Non

Non regolavasi sull'attuale disposizione delle cose, ma sopra un certo modello, che si era formato: ed anche questo seguì egli malissimo. Non era egli Alessandro, ma sarebbe stato il miglior soldato d'Alessandro.

Non riuscì il progetto d'Alessandro per altro, se non perchè era sensato. Le male riuscite de' Persiani nelle invasioni, che fecero nella Grecia, le conquiste d'*Agesilao*, e la ritirata de' diecimila aveano fatto rilevare a capello la superiorità de' Greci nel loro modo di combattere, e nel genere delle loro armi: e sapeasi bene, che i Persiani erano tanto grandi, da non potersi correggere.

Non potevano indebolir più la Grecia colle divisioni: trovavasi essa allora unita sotto un capo, il quale non poteva aver mezzo migliore per occultarle la sua servitù, dell'abbagliarla colla distruzione de' suoi eterni nemici, e colla speranza della conquista dell'Asia.

Un Impero coltivato dalla più industriosa nazione del Mondo, e che lavorava le terre per principio di Religione, fertile, e di tutto abbondante, presentava ad un nemico tutte le facilità per sussistervi.

Poteva argomentarsi dall'orgoglio di questi Re, mai sempre mortificati indarno dalle loro disfatte, che affrettavano la loro rovina col dar di continuo delle battaglie; e che l'adulazione non mai permettea, che dubitar potessero di lor grandezza.

Ma il progetto non era soltanto saggio, ch'ei ven-

venne altresì effettuato ſaggiamente. Aleſſandro nella rapidità delle ſue azioni, nel bollore ſteſſo delle ſue paſſioni, avea, ſe mi è permeſſo uſar queſto termine, un impeto di ragione, che conducevalo, e che coloro, i quali hanno voluto fare un Romanzo della ſua Iſtoria, e che aveano la mente più guaſta di lui, non ci hanno potuto involare. Parliamone a tutto noſtro bell' agio.

CAPITOLO XIV.

Aleſſandro.

Non ſi miſe egli in via, ſe non dopo d'avere aſſicurata la Macedonia contra i popoli Barbari confinanti, e terminato d'opprimere i Greci: non ſi ſervì di queſta oppreſſione, che per l'effettuazione di ſua impreſa: reſe impotente la geloſia de' Lacedemoni: inveſtì le provincie marittime: fece alle ſue truppe di terra coſteggiare il mare per non eſſer diſgiunto dalla ſua flotta: fece uſo mirabile della diſciplina contra il numero: non gli venne meno la ſuſſiſtenza; e ſe è vero che la vittoria gli diede tutto, fece anche tutto per proccurarſela.

Nel principio della ſua impreſa, vale a dire, in un tempo, in cui una rotta potea roveſciarlo, egli azzardò poco: quando la fortuna lo fece ſuperiore agli eventi, talora uno de' ſuoi ripieghi fu la temerità. Allorchè prima di ſua partenza, marciò contra i Triballieni e gl' Illirici,

ci, voi vedete una guerra [a], simile a quella che fece di poi Cesare nelle Gallie. Quando ritorna in Grecia [b], prende e distrugge Tebe come contra sua voglia: accampato presso la loro Città, aspetta, che i Tebani voglian fare la pace; essi stessi affrettano la loro rovina.

Allorchè si tratta di combattere [c] le forze marittime de' Persiani, quello che ha dell'audacia, è piuttosto *Parmenione*; e quello, che ha della prudenza, è piuttosto *Alessandro*. Consistè la sua industria nell'allontanare i Persiani dalle spiagge del mare, e di ridurgli ad abbandonar per se stessi la lor marina, in cui erano superiori. Tiro era addetta per principio a' Persiani, che far non poteano di meno del suo commercio, e della sua marina: *Alessandro* la distrusse. Prese l'Egitto, che *Dario* avea lasciato senza truppe, mentre stava mettendo insieme in un altro universo eserciti innumerabili.

Il passo del Granico fece sì, che Alessandro s'impadronisse delle Colonie Greche: la battaglia d'Isso gli acquistò Tiro, e l'Egitto: la battaglia d'Arbelle gli diede tutta la terra.

Dopo la battaglia d'Isso, lascia fuggir *Dario*, ed attende solo a fortificare, ed a regolare le sue conquiste: dopo la battaglia d'Arbelle gli è sì alle spalle [d], che non gli lascia alcuna ritirata nel

[a] Vedi Arriano, *de expedit. Alexandri*, Lib.I.
[b] *Ivi*.
[c] *Ivi*.
[d] Arriano *de expedit. Alexandri*. Lib.III.

nel suo Impero. Entra *Dario* nelle sue Provincie, e Città, sol per uscirne: sì rapide sono le marce d' *Alessandro*, che credete veder l' Impero dell' Universo esser piuttosto il prezzo del suo corso, come ne' Giuochi della Grecia, che il prezzo della vittoria.

Così ei fece le sue conquiste: veggiamo come conservolle.

Fece testa a coloro, i quali voleano, ch' ei trattasse [e] i Greci come padroni, ed i Persiani come schiavi: non pensò che ad unire le due Nazioni, ed a far perdere le distinzioni del popolo conquistatore, e del popolo vinto: abbandonò, dopo la conquista, tutt' i pregiudizj, che gli aveano servito a farla: prese i costumi de' Persiani per non desolare i Persiani col far loro prendere i costumi de' Greci, e quindi fu, che dimostrò tanto rispetto per la moglie, e per la madre di *Dario*, e che comparve tanto continente. E cosa mai è questo conquistatore pianto da tutt' i popoli, che ha soggiati? E cosa è mai questo usurpatore, per la cui morte versa lagrime la famiglia da lui detronizzata? E' un tratto di quella vita, gl' Istorici della quale non ci dicono, che alcun altro conquistatore possa vantarsi.

Non vi ha cosa, che più convalidi una conquista dell'unione, che si forma de' due popoli co' matrimonj. Prese *Alessandro* mogli della Nazione,

[e] Era il consiglio d' Aristotile. *Plutarco* Opere Morali: della fortuna d' Alessandro.

ne, che avea soggiogata: volle, che i suoi Cortigiani *(f)* ne prendessero eziandio; e gli altri Macedoni seguirono questo esempio. I Franchi, ed i Borgognoni *(g)* permisero questi matrimonj: i Visigoti li proibirono *(h)* in Ispagna, e poi li permisero: i Longobardi non solo li permisero, ma li favorirono eziandio *(i)*. Allorchè i Romani vollero indebolire la Macedonia, vi stabilirono, che non potesse farsi unione matrimoniale fra i popoli delle provincie.

Alessandro, che cercava d'unire i due popoli, pensò a far nella Persia numero grande di Grechè colonie: fabbricò infinite Città, e legò sì bene tutte le parti di questo nuovo Impero, che dopo la sua morte nello sconvolgimento, e nella confusione delle più orribili guerre civili, dopo che i Greci, si furono, per così dire, essi stessi distrutti, non si ribellò Provincia alcuna Persiana.

Per non isposare la Grecia, e la Macedonia, spedì in Alessandria una colonia di Giudei *(k)*: non

---

(f) Vedi Arriano *de expedit. Alexandri*. Lib.VII.

(g) Vedi la Legge de' Borgognoni; Tit. XII. Art. 5.

(h) Vedi la Legge de' Visigoti Lib. III. Tit.V. §.I. che annulla la Legge antica, la quale avea più riguardi (vi si dice) alla differenza delle nazioni, che delle condizioni.

(i) Veggasi la Legge de' Longobardi, Lib. II. Tit. VII. §. I. e II.

(k) I Re di Siria abbandonando il piano de' fondatori dell'Impero, vollero obbligare i Giudei a prendere i costumi de' Greci. Il che diede orribili scosse allo stato loro.

non badava quali costumi avessero questi popoli, purchè gli fossero fedeli.

Non lasciò egli soltanto a' popoli vinti i loro costumi; ma lascio loro eziandio le lor leggi civili, ed anche sovente i Re, ed i Governatori, che avea trovati. Poneva i Macedoni alla testa delle truppe *(l)*, e le persone del paese alla testa del governo; amando meglio di correre il pericolo d'alcuna infedeltà particolare (il che alcuna fiata gli avvenne) che d'una generale rivoluzione. Rispettò le vecchie tradizioni, ed i monumenti tutti della gloria, o della vanità delle nazioni. I Re di Persia avean distrutti i Templi de' Greci, de' Babilonesi, e degli Egiziani: egli rimisegli in piedi *(m)*: poche Nazioni a lui si sottomisero, su i cui altari non immolasse delle vittime. Parea, ch' ei non avesse conquistato, se non per essere il particolar Monarca di ciascuna Nazione, ed il primo Cittadino di ciascuna Città. I Romani tutto conquistarono per tutto distruggere: voleva egli conquistar tutto per conservar tutto; e per quanti paesi scorresse, le sue prime idee, le prime sue mire furono di fare sempre mai alcuna cosa, che potesse accrescerne la prosperità, e la potenza. I primi mezzi li rinvenne nella grandezza del suo genio: i secondi, nella sua frugalità, e nella privata sua economia

---

(l) Arriano *de expedit. Alexandri*, Lib. III. ed altri.

(m) Arriano. *Ivi*.

mia *(n)*: i terzi, nell'immenſa ſua prodigalità per le coſe grandi. La ſua mano, ch'era chiuſa per le ſpeſe private, s'apriva per le pubbliche. Biſognava regolar la ſua caſa? egli era un Macedone. Biſognava pagare i debiti de' ſoldati, far parte a' Greci della ſua conquiſta, far la fortuna d'ogni uomo del ſuo eſercito? era *Aleſſandro*.

Due ſono le ree azioni, ch'ei fece: arſe Perſepoli, ed uccíſe *Clito*. Le reſe famoſe col ſuo pentimento; di modo che ſi dimenticarono le azioni ſue turpi, per ricordarſi del ſuo riſpetto per la virtù: ſicchè vennero anzi conſiderate come coſe a lui connaturali: quindi i poſteri trovano la bellezza della ſua anima quaſi allato a' ſuoi traſporti, ed alle ſue debolezze; quindi convenne compiangerlo, nè era più poſſibile l' odiarlo.

Io lo pongo al paragone di *Ceſare*. Allorchè *Ceſare* volle imitare i Re d'Aſia, miſe alla diſperazione i Romani per una coſa di pura oſtentazione: quando *Aleſſandro* volle imitare i Re d'Aſia, fece una coſa, ch' entrava nel piano di ſua conquiſta.

CA-

[n] V. Arriano *de expedit. Alexandri*, Lib. VII.

CAPITOLO XV.

Nuovi mezzi di conservare la conquista.

QUando un Monarca conquista un grande Stato, vi è una pratica prodigiosa atta di pari a moderare il Dispotismo, ed a conservar la conquista: ne hanno fatto uso i conquistatori della China.

Per non porre alla disperazione il popolo soggiogato, nè insuperbire il vincitore: per impedire, che il governo degeneri in militare, e per tenere a dovere i due popoli, la Tartara famiglia, che al presente regna nella China, ha stabilito, che ogni corpo di truppe nelle Provincie, verrebbe composto di metà Chinesi, e di metà Tartari, affinchè si conservi nel dover loro la gelosia fra le due Nazioni. I Tribunali parimente sono metà Chinesi, e metà Tartari. Questo produce varj buoni effetti. 1. Le due Nazioni si mantengono l'una l'altra. 2. Custodiscono tutt'e due la potestà militare, e civile; ed una d'esse non è dall'altra annientata. 3. La Nazione conquistatrice può diffondersi per ogni dove, senza indebolirsi, e perdersi: ella diviene atta a resistere alle guerre civili, ed alle straniere. Instituzione tanto sensata, che appunto per la mancanza d'un'analoga a questa, sonosi perduti quasi tutti quelli, che sulla terra hanno conquistato.

CAPITOLO XVI.

D' uno Stato Dispotico, che conquista.

LA conquista, quando è immensa, suppone il Dispotismo. In tal caso non basta l' esercito disperso per le provincie. Forz' è che stia mai sempre intorno alla persona del principe un corpo singolarmente fidato, sempre mai pronto a gittarsi sulla parte dell' Impero, che potesse barcollare. Questa milizia dee tenere a segno le altre, e far tremare tutti coloro, a' quali si è stato costretto a lasciare alcuna autorità nell' Impero. Intorno all' Imperador della China sta un grosso corpo di Tartari sempre pronto al bisogno. Nel Mogol, presso i Turchi, al Giappone, vi è un corpo assoldato dal Sovrano, indipendentemente da quello, ch' è mantenuto dalle rendite delle terre. Queste forze particolari mantengono in rispetto le generali.

CAPITOLO XVII.

Continuazione del medesimo soggetto.

DIcemmo, che gli Stati conquistati da un Monarca Dispotico debbon essere feudatarj. Gl' Istorici si sfiatano in fare encomj alla generosità de' conquistatori, che hanno restituita la corona a quei Principi, che aveano debellati. Adunque molto generosi erano i Romani, che

per

per tutto faceano de' Re per avere degl'istrumenti di servaggio [a]. Azione somigliante è un atto necessario. Se il conquistatore ritiene lo Stato conquistato, i Governatori, ch'ei manderà, non potranno tener a segno i sudditi, nè esso stesso i suoi Governatori. Sarà forzato a sguarnire di truppe l'antico suo patrimonio, per difendere il nuovo. Tutte le sventure de' due Stati saranno comuni: la guerra civile del primo sarà altresì del secondo. Che se per lo contrario il conquistatore restituisce il trono al Principe legittimo, egli avrà un alleato necessario, il quale, colle forze, che gli saranno proprie, accrescerà le sue. Abbiam veduto *Schah-Nadir* conquistare i tesori del Mogol, e lasciargli l'Indoûstan [b].

[a] *Ut haberent instrumenta servitutis, & Reges.*

[b] Una ragione, alla qual sembra, che non abbia badato il Signor di MONTESQUIEU, si è, che quanto più si dilata l'estensione d'uno Stato, tanto più s'espone ad aver da sostenere delle guerre; poiche vi sono più parti, le quali, essendo offese, esigono la nostra assistenza. Ecco perchè conviene meglio il non unire al corpo dello Stato le conquiste, che fare si potrebbero, e perchè uno Stato non debba aver soverchia estensione: ecco per avventura altresì una delle ragioni, per le quali i grandi Imperj distruggono certe date regioni. Si leggerà con piacere sopra questo Capitolo *Lo spirito delle Leggi ridotto in quintessenza*, ove si rilevano a maraviglia bene varie inesattezze del nostro Autore. (Riflesſ. d'un Anon.)

LIBRO XI.

„ Delle Leggi, che formano la libertà politica „ nel suo rapporto con la Costituzione. „

CAPITOLO PRIMO.

Idea generale.

Distinguo le Leggi formanti la libertà politica nel suo rapporto con la Costituzione, da quelle, che la formano nel suo rapporto col Cittadino. Saranno le prime il soggetto del presente Libro [a]; delle seconde tratteremo nel libro seguente.

CA-

[a] Contiene questo Libro materie rilevantissime, e riflessioni eccellenti. Disgusta che sieno tanto imbarazzate. Chi può intendere *l'idea generale* di questo Libro? Il Signor di MONTESQUIEU *distingue le leggi* ec. Quai leggi? *le leggi fondamentali*? Ma l'unione di queste leggi forma la Costituzione dello Stato, e sarebbe assurdo il dire, che si distinguono le leggi fondamentali, che formano la libertà politica nel rapporto di questa libertà colle leggi fondamentali, dalle leggi fondamentali, che formano questa libertà nel rapporto ch' essa ha col cittadino. Per lo meno tutto ciò è oscuro e sommamente inintelligibile; nè vi si vedrà più chiaro, se si sup-

CAPITOLO II.

Significati diversi dati alla parola libertà.

Non vi ha parola, che abbia ricevuto numero maggiore di diversi significati, e che abbia in tanti modi urtate le menti, quanto la parola *libertà*. Alcuni l'hanno presa per la facilità di deporre colui, al quale avean dato un potere tirannico: altri per la facoltà d'elegger quello, al quale debbono ubbidire; altri pel diritto d'essere armati, e di potere esercitare la violenza: questi pel privilegio d'esser governati soltanto da un uomo della loro Nazione, o dalle lo-

supponga, che l'Autore abbia avuto in vista in questo luogo le leggi civili. Sviluppiamo questo passo. Le Leggi fondamentali quelle sono, che regolano l'amministrazione del governo: adunque esse sono, che dilatano, e limitano il poter supremo, e quindi il grado di libertà, che ne risulta per li Sudditi. Ora spiegandosi il governo internamente, e al di fuori, le leggi fondamentali d'uno Stato possono limitare la potestà di governare, o per gli affari interni, o per gli stranieri; e secondo che sarà limitato ad uno di questi due riguardi, a questo riguardo altresì la libertà de' Sudditi sarà maggiore, o minore. Ecco la distinzione, che ha in veduta il Signor di MONTESQUIEU, col distinguere *le leggi, che formano la libertà politica nel suo rapporto con la Costituzione*, vale a dire, col governo degli affari stranieri, *da quelle, che la formano nel suo rapporto col cittadino*, cioè, col governo di ciò, che forma l'interior dello Stato;

ro proprie leggi (a). Un certo popolo per lungo tratto di tempo ha intesa la libertà per l'uso di portare una lunga barba [b]. Questi hanno addetto questo nome ad una forma di governo, e ne hanno escluse le altre. Quelli, che gustato avevano il governo di Repubblica, l'hanno posta in questo governo; gli altri, che aveano goduto del governo Monarchico [c], l'hanno assegnata alla Monarchia. Finalmente ognuno ha chiamato libertà il governo, ch' era conforme alle sue costumanze; o alle sue inclinazioni: e siccome in una Repubblica non si han sempre dinanzi agli occhi, ed in una maniera sì presente gl' istrumenti de' mali, de' quali uno si lagna, ... e che

to. A cagion d'esempio, se un Sovrano è pienamente padrone di far la pace o la guerra, di trattare colle potenze forestiere, ec. la libertà, che il nostro Autore denomina *politica*, è nulla nel suo rapporto agli affari stranieri. Se egli è padrone di prescrivere a suo senno leggi tali per li sudditi, ch'ei rileva a proposito, questa libertà è nulla nel suo rapporto col cittadino. Ecco l'idea generale del nostro Autore sviluppata nella miglior forma possibile; ma vedremo, com'ei non l' ha seguita, e che fra il numero di cose eccellenti, ch' ei ci espone, regna una confusione perdonabile a mala pena ad uno Scolaro. (Riflef. d'un Anon.)

[a] „ Io ho, *dice Cicerone*, copiato l'Editto di *Scevola*, il quale permette a' Greci il terminare fra essi le loro vertenze secondo le leggi loro: il che fa sì, che i medesimi si considerino come uomini liberi.

[b] I Moscoviti non poteano comportare che il Czar Pietro la facesse loro tagliare.

[c] Quei di Cappadocia ricusarono lo Stato Repubblicano offerto a' medesimi da' Romani.

e che anche le leggi par che più vi ragionino, e meno parlino gli esecutori d'esse leggi, si colloca d'ordinario nelle Repubbliche, e si esclude dalle Monarchie. Finalmente, siccome nelle Democrazie pare, che il popolo faccia a un di presso ciò, ch'egli vuole, si è collocata la libertà in queste sorte di governi; e si è confuso il potere del popolo colla libertà d'esso popolo.

CAPITOLO III.

Che cosa si è la libertà.

È Vero, che nelle Democrazie, pare, che il popolo faccia ciò, ch'egli vuole; ma non consiste la politica libertà nel fare ciò, che si voglia. In uno Stato, ch'è quanto dire, in una Società, in cui vi sono leggi, la libertà in altro non può consistere, che nel poter fare ciò, che si dee volere, e nel non esser costretto a fare ciò, che non si dee volere.

Fa di mestieri porsi in mente ciò che siasi l'indipendenza, e ciò, che siasi la libertà. La libertà è il diritto di fare tutto quello, che permettono le leggi; e se un Cittadino far potesse ciò, che esse proibiscono, non avrebbe più libertà, poichè gli altri nel modo stessissimo avrebbero questo potere.

CAPITOLO IV.

Continuazione del medesimo soggetto.

LA Democrazia, e l'Ariſtocrazia non ſono Stati liberi di lor natùra. La libertà politica ſi ritrova ne' ſoli governi Moderati [a]. Ma ella non è ſempre negli Stati Moderati. Non vi è, ſe non quando non ſi fa abuſo del potere: ma ell'è un'eterna eſperiènza, che ogni uomo, il quale ha del potere, ſia inclinato a farne abuſo; ei s'innoltra fino colà ove trova confini. Chi lo direbbe! ha biſogno di confini la ſteſſa virtù.

Affinchè abuſar non ſi poſſa del potere, fa d'uopo, che per la diſpoſizione delle coſe il potere arreſti il potere. Tale eſſer può una Coſtituzione, che niuno ſarà coſtretto a fare le coſe, alle quali non l'obbliga la legge, ed a non far quelle, che gli permette la legge.

CA-

[a] Queſto conferma ciò, che ho oſſervato nel Capitolo I. del Libro II. N. [a] (Riſleſ. d'un Anon.)

CAPITOLO V.

Dell' oggetto de' diversi Stati.

QUantunque tutti gli Stati abbiano generalmente un oggetto medesimo, ch' è di conservarsi, nulladimeno ogni Stato ne ha uno, che gli è particolare. L' ingrandimento era l' oggetto di Roma: la guerra, quello di Lacedemone: la religione, quello delle Leggi Giudaiche: il commercio, quello di Marsiglia: la pubblica tranquillità, quello delle Leggi della China [*a*]: la navigazione, quello delle Leggi di Rodi: la libertà naturale, l' oggetto della Polizia de' Selvaggi: generalmente parlando, le delizie del Principe, quello degli Stati Dispotici: la sua gloria, e quella dello Stato, quello delle Monarchie: l' indipendenza d' ogni privato è l' oggetto delle Leggi Polacche, e ciò, che ne risulta, l' oppressione di tutti [*b*] [*c*].

Vi è altresì nel Mondo una Nazione, la quale ha per oggetto diretto della sua Costituzione la politica libertà. Ci faremo a ponderare i principj, sopra i quali essa la fonda. Se essi son buoni,

[a] Oggetto naturale d' uno Stato, che non ha nemici al di fuori, o che crede d' averli confinati con delle barriere.

[b] Disordine del *Liberum veto*.

[c] Veggasi ciò che ho notato nel Capitolo XI. del Libro III. N. [a] (Riflesf. d'un Anon.)

ni, la libertà vi si farà vedere come in uno Specchio.

Per iscuoprire la politica libertà nella Costituzione, non vi vuol grande stento. Se si può vederla ov'ell'è, o se si è rintracciata, e perchè andarne in cerca?

CAPITOLO VI.

Della Costituzione d'Inghilterra.

VI sono in ogni Stato tre sorte di potere, la potestà legislativa, la potestà esecutrice delle cose, che dipendono dal diritto delle genti, e la potestà esecutrice di quelle, che dipendono dal diritto civile [a].

In

[a] Tutto quello, che ci viene sminuzzato in questo luogo dall'Autore, merita d'esser corretto. Non vi sono in ciascuno Stato tre poteri; ma si *distinguono* nella Sovranità, cioè a dire nel potere di governare, tre specie di potestà, secondo l'oggetto, sopra di cui il governo si manifesta: Si chiamano, la *potestà legislativa*, la *potestà giudiziaria*, e la *potestà esecutrice*. In virtù della prima il Sovrano, o il Magistrato fa Leggi; in virtù della seconda giudica le azioni de' Cittadini a norma di queste Leggi; e per la terza eseguisce la sua sentenza. Ecco in qual guisa si comprendono queste tre potestà; e noi vedremo come l'Autore tratta la sua materia in conformità di ciò, che abbiamo asserito; e che si è contraddetto, allorchè ha distinta una *potestà esecutrice delle cose, le quali dipendono dal diritto delle genti, ed una potestà esecutrice di quelle, che dipendono dal diritto civile*, e che ci asserisce co-

In virtù della prima il Sovrano, o il Magistrato fa delle leggi per un tempo, o per sempre, e corregge, o annulla quelle, che sono fatte. In virtù della seconda fa la pace, o la guerra, spedisce, o riceve ambascerie, stabilisce la sicurezza, previene le invasioni. In virtù della terza punisce i delitti, o giudica le vertenze de' privati. Denomineraſſi quest'ultima la potestà di giudicare, e l'altra semplicemente la potestà esecutrice dello Stato.

E' la politica libertà in un Cittadino quella tranquillità di spirito, la quale proviene dall' opinione, che ha ciascuno di sua sicurezza; ed affinchè abbiasi questa libertà, fa di mestieri, che il governo sia tale, che un Cittadino temer non possa un altro Cittadino.

Allorchè nella persona medesima, o nello stesso corpo di Magistratura, la potestà legislativa è riunita alla potestà esecutrice, non vi ha libertà; poichè si può temere, che il Monarca stesso, o lo stesso Senato non faccia delle leggi tiranniche per tirannicamente eseguirle [b].

Non

come per quella il Sovrano fa la pace, o la guerra, spedisce, o riceve ambascerie, stabilisce la sicurezza, previene le invasioni: conciossiachè, secondo che l' oggetto degli affari stranieri si riferisce alla semplice volontà, o all'esecuzione, viene a cadere sotto la potestà legislativa, ovvero sotto la potestà esecutrice. A cagion d'esempio, far la pace, come il trattarla, è un atto di semplice volontà, che non può cadere sotto la potestà esecutrice. (Riflesſ. d'un Anon.)

[b] Ecco una dimostrazione evidente di tutto quello

Non vi ha altresì libertà, qualora la potestà di giudicare non è disgiunta dalla potestà legislativa, e dall' esecutrice. Se fosse unita alla potestà legislativa, il potere sopra la vita, e la libertà de' Cittadini sarebbe arbitrario, poichè il giudice sarebbe legislatore. Se fosse unita alla potestà esecutrice, il giudice potrebbe aver la forza d' un oppressore.

Tutto sarebbe perduto, se l' istesso uomo, o il medesimo corpo de' principali, o de' nobili, o del popolo, esercitassero queste tre potestà: quel-

lo, che abbiamo detto nelle due precedenti Note: imperciocchè il passo del nostro Autore, quando si combina con ciò, che precede, vuole in sostanza dir così: „ Allorchè la potestà di far leggi per un tempo, o sempre, e di correggere, o annullare quelle, che son fatte, si trova unita nella medesima persona, o nel medesimo corpo di Magistratura, alla potestà di far la pace, o la guerra, di spedire, o ricevere Ambascerie, di stabilire la sicurezza, di prevenire le invasioni, non vi è libertà, perchè si può temere, che lo stesso Monarca, o lo stesso Senato non faccia leggi tiranniche per tirannicamente eseguirle „. Ma in buon'ora qual connessione ha mai *la potestà di far leggi, con quella di spedire Ambasciadori*, perchè si possa considerar questa come esecutrice di quello, che è dal Legislatore stabilito? Come mai *l' atto di spedire Ambasciadori*, ec. può tirannicamente operare sopra Leggi, alle quali ei non s'estende? La potestà legislativa impone una pena contra le assemblee; supponghiamola una legge tirannica. L'atto di spedire Ambasciadori, ec. può egli mai essere un mezzo d' eseguire tirannicamente siffatta Legge? Lo stesso conviene, che diciamo de' passi, che vengono appresso, e correggergli in questa forma per poterli comprendere. E' la po-

quella di far leggi, quella d'eseguire le pubbliche risoluzioni, è quella di giudicare i delitti, o le vertenze de' privati.

Nella maggior parte de' Regni d'Europa il governo è Moderato, perchè il Principe, che ha le due prime potestà, lascia a' suoi sudditi l'esercizio della terza. Presso i Turchi, ove queste tre potestà trovansi unite nella persona del Sultano, regna un orribile Dispotismo.

Nelle Repubbliche d'Italia, nelle quali queste tre potestà sono unite, la libertà si trova meno, che

---

Potestà legislativa quella parte del governo, la quale prescrive, dichiarando per legge la volontà del Sovrano: la giudiciaria è quella, la quale pronuncia, se le azioni cadano sotto la legge: quella poi si è l'esecutrice, che fa eseguire la volontà del Sovrano. Queste tre potestà distinte in siffatta maniera ci sviluppano il pensiero del nostro Autore, che in sostanza a questo si riduce. La potestà legislativa proibisce le assemblee o conventicoli privati; siffatta legge è supposta tirannica. Se la potestà legislativa si trovasse unita alla potestà esecutrice, potrebbe questa eseguire tirannicamente le pene ingiunte da questa legge: avvegnachè in tal caso la volontà si troverebbe congiunta colla forza. Nel modo stesso, se la potestà giudiciaria si trovasse unita alla legislativa, i giudizj non seconderebbero tanto lo spirito della Legge, o la sua equità; ma bensì la volontà, e le mire particolari di colui, che l'ha fatta. Il giudice sarebbe Legislatore, come si esprime il nostro Autore egregiamente. Interpretando in tal maniera il Signor di MONTESQUIEU, vi è modo di comprenderlo; e tutto quello ch'ei dice, prova ad evidenza, che non si può esprimerlo in altra forma, senza toglierne tutto il senso, e cadere nell'assurdo. (Rifless. d'un Anon.)

che nelle nostre Monarchie [c]. Quindi il governo, per conservarsi abbisogna di mezzi così violenti come quello de' Turchi; ne sono testimonj gl' Inquisitori di Stato [d], ed il tronco, dove ogni accusatore può ad ogni momento gettare con una carta la sua accusa.

Quale possa essere la situazione d' un Cittadino in queste Repubbliche, voi lo vedete. Ha lo stesso corpo di Magistratura come esecutore delle Leggi tutta la potestà, che si ha data come legislatore. Può smunger lo Stato col suo voler generale; e siccome possiede eziandio la potestà di giudicare, può colla sua volontà privata distruggere ogni Cittadino.

Una è tutta la potestà; e quantunque non vi sia fasto di pompa esteriore, che sveli un principe Dispotico, si rileva ad ogni istante.

Quindi i Monarchi, che hanno voluto rendersi Dispotici, hanno sempre cominciato dal riunire nella loro persona tutte le Magistrature, e varj Re d' Europa tutte le grandi cariche del loro Stato.

Io sono d'avviso, e credo di non ingannarmi, che la pura ereditaria Aristocrazia delle Italiane Repubbliche non corrisponda a capello all' Asiatico Dispotismo. La moltitudine de' Magistrati raddolcisce talora la Magistratura: tutt' i No-

[c] Dico in questo luogo ciò, ch' esposi qui sopra nell' ultima annotazione, e tutt' i passi, che seguono, ne sono altrettante prove. (Riflesf. d' un Anon.)

[d] A Venezia.

Nobili non concorrono ſempre a' diſegni medeſimi. Vi ſi formano diverſi Tribunali, i quali ſi temperano. Quindi in Venezia il *Maggior Conſiglio* ha la Legislazione: il *Pregadi* l'eſecuzione: le *Quarantie* la facoltà di giudicare; ma il male ſi è, che queſti differenti Tribunali ſono formati da Magiſtrati del corpo medeſimo, il che viene a formare una medeſima poteſtà.

La poteſtà di giudicare non dee aſſegnarſi ad un Senato permanente, ma dee eſſere eſercitata da perſone preſe dal corpo del popolo [e] in certi dati tempi dell'anno, nella forma dalla legge preſcritta per formare un Tribunale, che duri ſoltanto fino a che il richiegga la neceſſità.

In tal modo la poteſtà di giudicare sì terribile fra gli uomini, non eſſendo aderente, nè ad un certo ſtato, nè ad una certa profeſſione, diviene, quaſi diſſi, inviſibile, e nulla. Non ſi ha di continuo de' Giudici innanzi agli occhi, e temeſi la Magiſtratura, e non i Magiſtrati.

Fa anche d'uopo, che nelle grandi accuſe il reo inſieme colla legge, ſi ſcelga i Giudici; o per lo meno, che ne poſſa ricuſare numero sì grande, che quegli, i quali reſtano, ſien riputati come ſcelti da eſſo.

Le altre due poteſtà piuttoſto potrebbero conferirſi a Magiſtrati, o a corpi permanenti, perchè non ſi eſercitano ſopra alcun privato, non eſſendo la prima, che la volontà generale dello Sta-

[e] Come in Atene.

Stato, e l' altra la sola esecuzione di questa generale volontà [f].

Ma se i Tribunali non debbon esser fissi, i giudizj debbon esserlo ad un tal segno, che altro mai non sieno, se non un preciso testo della Legge. Se fossero una privata opinione del giudice, si viverebbe nella società senza precisamente sapere gl' impegni, che vi si contraggono.

Fa altresì di mestieri, che i Giudici sieno della condizione dell' accusato, o suoi pari, perchè non possa porsi in mente d' esser caduto fra le mani di persone inclinate a fargli violenza.

Se la potestà Legislativa lascia all' esecutrice il diritto d' imprigionar cittadini, che posson dar cauzione di loro condotta, non vi ha più libertà; qualora non sieno arrestati per risponder sul fatto stesso ad un' accusa dalla legge renduta capitale: nel qual caso son essi realmente liberi, poichè non sono sottoposti, che alla sola potestà della Legge.

Ma se la potestà legislativa si credesse in peri-

[f] Quest' ultime parole confermano altresì l'interpetrazione da noi data qui sopra nelle due note precedenti (a) (b). Imperciocchè se *la potestà esecutrice altro non fa che eseguire la volontà generale*, è manifesto, che quella potestà esecutrice non è in verun modo quella di *spedir Ambasciadori*. Del rimanente il Signore di MONTESQUIEU dà in questo luogo delle generalità, che ricercherebbero un' ampia discussione, se altri volesse prendersi la briga di far vedere, a quante distinzioni esse vadano soggette, e con quanto poca ragione possan essere universalmente asserite. (Riflesf. d' un Anon.)

ricolo per alcuna segreta congiura contra lo Stato, o per qualche intelligenza co' nemici di fuori, ella potrebbe per un tempo breve e limitato permettere alla potestà esecutrice di far prendere i Cittadini sospetti, i quali non perderebbero la loro libertà per un tempo, se non per conservarla per sempre.

Questo è il solo mezzo conforme alla ragione di supplire alla tirannica Magistratura degli *Efori*, ed agl' *Inquisitori di Stato* di Venezia, che sono anche Dispotici.

Siccome in uno Stato libero, ogni uomo, ch' è riputato avere un'anima libera, dee esser governato da se stesso; bisognerebbe, che il popolo in corpo possedesse la potestà legislativa; ma siccome ciò è impossibile ne' grandi Stati, ed è soggetto a molti disordini ne' piccioli, fa di mestieri, che il popolo faccia per mezzo de' suoi rappresentanti tutto quello, ch' ei non può far per se medesimo [g].

Si rilevano meglio assai i bisogni della propria Città, che quelli delle altre; e meglio si giudica della capacità de' suoi vicini, che di quella degli altri suoi compatriotti. Non fa d'uopo adunque, che i membri del corpo legislativo sieno presi generalmente dal corpo della nazione; ma è dicevole, che in ogni luogo principale si

[g] Da ciò vien parimente confermato quello, che qui sopra asserimmo nell' Annotazione al Capitolo II. del Libro II. Not. (*a*). (Riflef. d' un Anon.)

eleggano gli abitanti un rappresentante.

Il vantaggio grande de' rappresentanti consiste nell'esser capaci di discutere gli affari. Il popolo non vi è atto in conto veruno, il che forma uno de' difetti della Democrazia.

Non è necessario, che i rappresentanti, i quali hanno ricevuta da quei, che gli hanno eletti, una generale istruzione, ne ricevano una particolare sopra ciascuno affare, come si pratica nelle Diete d'Alemagna. Vero si è, che in questa forma la parola de' Deputati verrebbe ad essere di vantaggio l'espressione della voce della Nazione; ma questo indurrebbe lunghezze infinite, e renderebbe ciascun Deputato padrone degli altri tutti; e nelle occasioni più pressanti tutta la forza della Nazione potrebb'essere arrestata da un capriccio.

Quando i Deputati, dice ottimamente il Signor *Sidney*, rappresentano un corpo di popolo, come in Olanda, debbon render conto a coloro, che hanno lor data la commissione: è tutt'altro allorchè sono Deputati da' borghi, come in Inghilterra.

Tutt'i cittadini ne' varj distretti debbon aver diritto di dare il loro voto per l'elezione del rappresentante, a riserba di quelli, che si trovano in istato tale di bassezza, che son riputati come privi della propria volontà.

Vi era un vizio grande nella maggior parte delle antiche Repubbliche, ed è, che il popolo avea diritto di prendervi delle risoluzioni attive, e che ricercano alcuna esecuzione, cosa, di cui

è egli

è egli del tutto incapace. Non dee entrare nel governo, se non per eleggere i suoi rappresentanti; la qual cosa è sommamente alla sua portata. Imperciocchè, se poche persone quelle sono, che conoscano il grado preciso della capacità degli uomini, ciascuno è però capace di sapere in generale, se quello, ch'esso sceglie, ha più lumi, che la maggior parte degli altri.

Il Corpo rappresentante non dee essere scelto tanto per prendere qualche risoluzione attiva, cosa ch'ei non sarebbe a dovere; ma per far leggi, o per vedere se sieno state a dovere eseguite quelle, che ha fatte; cosa, ch'ei può fare egregiamente bene, e che anzi esso solo può farlo dirittamente.

Vi sono sempre in uno Stato delle persone distinte per nascita, per ricchezze, o per onori: ma se fossero confuse fra il popolo, e se non vi avessero che un voto come gli altri, la comune libertà sarebbe il loro servaggio, nè avrebbero il menomo interesse a difenderla, mentre la maggior parte delle risoluzioni sarebbe contra di essi. La parte, che hanno nella Legislazione essere dee perciò proporzionata agli altri vantaggi, che hanno nello Stato: il che accaderà, se formino un corpo, il quale abbia diritto d'arrestare gl'intraprendimenti del popolo, come questo ha diritto di troncar i loro.

Quindi la potestà legislativa sarà fidata al corpo de' Nobili, ed al corpo, che sarà scelto per rappresentare il popolo, che avranno ciascuno le loro assemblee, e le loro deliberazioni a parte,

e mire, ed interessi separati [h].

Delle tre potestà divisate da noi, nulla si è in qualche forma quella di giudicare. Non ne restano, che due; e siccome abbisognano queste d'una potestà regolante per temperarle, la parte del corpo legislativo, ch'è composta di Nobili, è fatta per produrre questo effetto.

Il corpo de' Nobili dee essere ereditario. Egli lo è primieramente di sua natura, ed in oltre forz'è, ch'egli abbia un interesse grandissimo nel conservare le proprie prerogative, per se stesse odiose, e che in uno Stato libero debbono sempre trovarsi in pericolo. Ma siccome una potestà ereditaria potrebb'essere indotta a seguire i proprj interessi privati, e a dimenticare quelli del popolo, fa d'uopo, che nelle cose, in cui si ha un sommo interesse a corromperla, come nelle leggi, che riguardano l'esazione del danaro imposto, essa non abbia parte nella legislazione, se non per la sua facoltà d'impedire, e non per la sua facoltà di formare statuti.

Chiamo *facoltà di formare Statuti* il diritto d'ordinar da se stesso, o di correggere ciò, ch'è stato da un altro ordinato. Chiamo *facoltà d'impedire* il diritto di render nulla una risoluzione presa da un altro, ch'era appunto la potestà de' Ro-

[h] Non è vero: converrà meglio, che questi due corpi sieno uniti, per moderar le mire, e gl'interessi separati intorno al ben generale. (Riflef. d'un Anon.)

Romani Tribuni. E quantunque quegli, che ha facoltà d'impedire, aver possa altresì il diritto d'approvare, in tal caso quest' approvazione altro non è, che una dichiarazione, ch' ei non fa uso della sua facoltà d'impedire, e deriva da questa facoltà.

La potestà esecutrice dee esistere nelle mani d'un Monarca; poichè quella parte del governo, che ha quasi sempre bisogno d'un'azione momentanea, vien meglio amministrata da uno, che da più: dove ciò, che dipende dalla potestà legislativa, viene con frequenza meglio ordinato da più, che da uno solo [i].

Che se non vi fosse Monarca, e che la potestà esecutrice fosse affidata ad un certo numero di persone cavate dal corpo legislativo, non vi sarebbe più libertà, perchè unite sarebbero le due potestà, avendo alcuna volta, e potendo aver sempre le persone stesse parte nell' una, e nell' altra.

Se il corpo legislativo stesse per un tratto di tempo considerabile senza essersi unito, non vi sarebbe più libertà. Imperciocchè seguirebbe una delle due cose, o che non vi sarebbe più risoluzione legislativa, o lo Stato precipiterebbe nell' Anarchia: ovvero, che queste risoluzioni verreb-

[i] Non è necessario, che la potestà esecutrice si trovi nelle mani del Monarca: basta che venga affidata ad un solo incaricato di fare eseguire la Volontà del Sovrano. (Riflesſ. d'un Anon.)

bero prese dalla potestà esecutrice, che in tal caso diverrebbe assoluta.

Sarebbe inutile, che il corpo legislativo fosse sempre unito. Sarebbe ciò grave per li rappresentanti, ed in oltre occuperebbe soverchio la potestà esecutrice, la quale non penserebbe ad eseguire, ma a difendere le sue prerogative, ed il diritto che ha d'eseguire.

Di più, se il corpo legislativo si trovasse continuamente unito, potrebbe accadere che non si facesse, che supplir nuovi Deputati in luogo di quei che morissero; ed in tal caso, qualora il corpo legislativo fosse corrotto, il male sarebbe irrimediabile. Quando diversi corpi legislativi si succedono gli uni agli altri, il popolo, che ha cattiva opinione del corpo legislativo attuale, rivolge con ragione le sue speranze a quello, che verrà dopo; ma se fosse sempre lo stesso corpo, il popolo vedendolo una volta corrotto, nulla più spererebbe dalle sue leggi; diverrebbe furioso, o cadrebbe nell'indolenza.

Non dee il corpo legislativo convocarsi esso stesso: imperciocchè un corpo non è riputato aver volontà, se non quando è convocato; e se non si unisse unanimamente, dir non si potrebbe qual parte fosse veramente il corpo legislativo, quella, che fosse convocata insieme, o quella, che nol fosse. Che se avesse diritto di prorogarsi per se stesso, potrebbe darsi, che non si prorogasse mai: il che sarebbe periglioso ne' casi, ne' quali volesse fare qualche attentato contra la potestà esecutiva. In oltre vi sono alcuni tempi più adattati gli

gli uni degli altri per l'assemblea del corpo legislativo; fa d'uopo adunque, che sia la potestà esecutrice quella, che regoli il tempo della convocazione, e della durata di queste assemblee per rapporto alle circostanze, ch' essa conosce.

Se la potestà esecutrice non ha il diritto di raffrenare gl' intraprendimenti del corpo legislativo, questo sarà Dispotico; poichè, siccome potrá arrogarsi tutto il potere, ch'ei può immaginare, ei distruggerá tutte le altre potestá.

Ma non bisogna, che la potestá legislativa abbia reciprocamente la facoltá d' arrestare la potestá esecutrice. Imperciocchè avendo l'esecuzione di sua natura i suoi limiti, è inutile il limitarla; oltredichè la potestà esecutrice si esercita sempre sopra cose momentanee. La potestà de' Romani Tribuni era viziosa, non solamente perchè arrestava la Legislazione, ma eziandio l' esecuzione: la qual cosa era cagione di gravissime sventure.

Ma se in uno Stato libero la potestà legislativa non dee avere il diritto di arrestare la potestà esecutrice, ella ha diritto, ed aver dee la facoltà d' esaminare, in qual modo sono state eseguite le leggi, ch' essa ha fatte: e questo è il vantaggio, che ha tal governo sopra quello di Creta, e di Lacedemone, ove i *Cosmi*, e gli *Efori* non rendean conto della loro amministrazione.

Ma qualunque siesi questo esame, aver non dee il corpo legislativo la facoltà di giudicare la persona e per conseguenza la condotta di colui, ch' eseguisce. Sagra esser dee la sua persona,

 per-

perchè essendo necessaria allo Stato, affinchè non divenga tirannico il corpo legislativo, dal momento in cui fosse accusato, o giudicato, non vi sarebbe più libertà.

Ne' casi somiglianti non sarebbe una Monarchia, ma una non libera Repubblica. Ma siccome chi eseguisce, non può male eseguire senz'aver consiglieri pravi, e che odian le leggi come ministri, quantunque esse li favoriscano come uomini, questi posson essere ricercati, e puniti. E questo è il vantaggio di tal Governo sopra quello di *Gnido*, ove non permettendo la legge di chiamare in giudizio gli *Amimoni* [k], neppur dopo la loro amministrazione [l], il popolo non potea mai farsi dar ragione delle ingiustizie, che erangli state fatte.

Quantunque, generalmente parlando, la potestà di giudicare non debba essere unita ad alcuna parte della Legislativa, ciò è però soggetto a tre eccezioni fondate sul particolare interesse di colui, che dee essere giudicato.

I grandi trovansi sempre esposti all'invidia; e se fossero giudicati dal popolo, potrebbero essere in pericolo, nè goderebbero del privilegio, che ha il menomo Cittadino in uno Stato libero, d'esser giudicato da' suoi pari. Fa d'uopo adunque,

---

[k] Magistrati, che ogni anno il Popolo eleggeva. Vedi *Stefano di Bisanzio*.

[l] Si potevano accusare dopo la Magistratura loro i Magistrati Romani. *Dionigi d'Alicarnasso*, Lib. IX. ove si rileva l'affare del Tribuno *Genuzio*.

que, che i Nobili sieno chiamati non avanti a' Tribunali ordinarj della Nazione, ma dinanzi a quella parte del corpo legislativo, ch' è composta di Nobili [m].

Potrebbe darsi, che la legge, la quale è a un tempo stesso illuminata, e cieca, fosse in certi casi troppo severa. Ma i Giudici della Nazione altro non sono, come dicemmo, che la bocca pronunziante le parole della legge: enti senz'anima, che non ne possono moderare nè la forza, nè il rigore. Adunque la parte del corpo legislativo è quella, che abbiamo denominata essere in altra occasione un Tribunale necessario, che lo è anche in questa: sta alla suprema sua autorità il moderar la legge in favore della legge medesima col pronunziare meno severamente di lei [n].

Potrebbe anche darsi, che alcun Cittadino ne' pubblici affari violasse i diritti del popolo, e commettesse de' delitti, che i Magistrati stabiliti non potessero, o non volessero punire. Ma generalmente la potestà legislativa non può giudicare; ed

[m] Subito che sono i Tribunali stabiliti sopra regole fisse, e che non n' è escluso ordine alcuno, non si tratta di far differenza in pro di chicchessia. Se si temono i giudizj quando i membri non saranno scelti se non da un solo ordine, non basterà stabilire con una Legge fondamentale, che i Tribunali debbon esser formati di membri presi dagli ordini tutti dello Stato. (Riflef. d' un Anon.)

[n] Non fa di mestieri, che ciò si faccia in pro di qualsivoglia ordine. Basta il diritto di far grazia per salvare gl' infelici. (Riflef. d'un Anon.)

ed essa lo può ancor meno in questo caso particolare, in cui rappresenta la parte interessata, ch' è il popolo. Non può dunque esser più che accusatrice. Ma innanzi a chi accuserà ella? Andrà ella ad abbassarsi dinanzi a' Tribunali della legge, che le sono inferiori, ed in oltre composti di persone, ch' essendo popolari com' essa, sarebbero strascinate dall' autorità d' un accusatore così grande? Non già: fa d' uopo per conservare la dignità del popolo, e la sicurezza del privato, che la parte legislativa del popolo accusi innanzi alla parte legislativa de' Nobili, che non ha nè i medesimi interessi ch' essa, nè le stesse passioni *(o)*.

Questo è il vantaggio, che ha un tal governo sopra la maggior parte delle Repubblice antiche, ov' era questo abuso, che il popolo fosse ad un tempo stesso, e giudice, ed accusatore.

La

(o) Queste distinzioni non mi sembrano gran fatto utili. Che significa quello *andrà ella ad abbassarsi... questa dignità del popolo...?* Pretre chimere. Non vi ha avvilimento nel seguire ciò, che ci detta la ragione, nè patisce la dignità del popolo per lo dovere d' accusare innanzi ad un Tribunale. Nell'Olanda si trovano per ogni dove Uficiali istituiti per denunziare i colpevoli, e per accusargli in nome del Sovtano: fa d' uopo, che ciò si faccia dinanzi a Ttibunali stabiliti. L' Ufiziale è tenuto a provare la sua accusa, e ad esigere l'esecuzione della Legge in nome del Sovtano. I Giudici pronunziano a nome del Sovrano, e rimettono all' Ufiziale il fare eseguir la sentenza come è stata pronunziata. (Riflesf. d'un Anon.)

La potestà esecutrice, come abbiam detto dee prender parte alla legislazione colla sua facoltà d'impedire, senza di che resterà in breve ora spogliata delle sue prerogative; Ma se la potestà legislativa ha parte nell'esecuzione, sarà egualmente perduta la potestà esecutrice.

Se il Monarca s'ingerisse nella legislazione per la facoltà di stabilire, non vi sarebbe più libertà. Ma siccome forz'è per tanto, che abbia parte nella legislazione per difendersi, forz'è altresì, che vi s'ingerisca colla facoltà d'impedire.

Quello, che cangiò in Roma il governo, fu, che il Senato, il quale aveva una parte della potestà esecutrice, ed i Magistrati, che aveano l'altra, non possedeano, come il popolo, la facoltà d'impedire.

Ecco per tanto la Costituzione fondamentale del governo, di cui parliamo. Il corpo legislativo essendovi composto di due parti, l'una raffrenerà l'altra colla sua vicendevole facoltà d'impedire. Ambedue saranno legate dalla potestà esecutrice, la quale lo sarà pure dalla legislativa.

Queste tre potestà dovrebber formare un riposo, o una inazione. Ma siccome pel necessario movimento delle cose, esse sono costrette ad innoltrarsi, esse verranno anche forzate a camminar di concerto.

Non facendo la potestà esecutrice parte della legislativa, se non per la sua facoltà d'impedire, ella non potrebbe ingerirsi nella discussione de-

degli affari. Non è tampoco necessario, ch'essa proponga, perchè potendo sempre disapprovare le risoluzioni, può essa sempre rigettare le decisioni delle proposizioni, che non avrebbe voluto che fatte si fossero.

In alcune antiche Repubbliche, in cui aveva il popolo in corpo la discussione degli affari, era cosa naturale, che la potestà esecutrice li proponesse, e li discutesse con lui, senza di che sarebbesi trovata una strana confusione nelle risoluzioni.

Se la potestà esecutrice stabilisce sull'esazione del pubblico danaro in altra guisa che col proprio consenso, non vi sarà più libertà; poichè diverrà essa legislativa nel più rilevante punto della legislazione.

Se la potestà legislativa stabilisce, non d'anno in anno, ma per sempre, sull'esazione del pubblico danaro, essa corre pericolo di perdere la sua libertà, perchè la potestà esecutrice non più dipenderà da essa: e quando si tiene per sempre un diritto somigliante, è molto indifferente, che tengasi da se stesso, o da un altro. Lo stesso addiviene, se essa stabilisce, non d'anno in anno, ma per sempre sulle forze terrestri, e marittime, cui dee essa affidare alla potestà esecutrice.

Affinchè chi eseguisce non possa opprimere, fa d'uopo, che gli eserciti, che se gli affidano, sieno popolo, ed abbiano lo spirito medesimo del popolo, come seguì in Roma sino a' tempi di *Mario*. E perchè ciò sia così, non vi sono

che

che due mezzi: o che quelli, che s' impiegano nell' esercito, abbiano beni bastanti per assicurare la loro condotta agli altri cittadini, e che non sieno arrolati che per un anno solo, come praticavasi in Roma: o pure, se si ha un corpo di truppe permanente, ed in cui sieno i soldati una delle parti più vili della Nazione, fa d' uopo, che la potestà legislativa possa cassarlo quando le aggrada: che i soldati abitino co' cittadini; e che non siavi nè campo separato, nè quartieri, nè piazza di guerra (p).

Qualora sia stabilito l' esercito, non dee il medesimo dipendere immediatamente dal Corpo legislativo, ma dalla potestà esecutrice, e ciò per la natura della cosa, consistendo il suo fatto più in azione, che in deliberazione.

E' proprio della maniera di pensare degli uomini, che facciasi più caso del coraggio che della timidità; dell' attività, che della prudenza: della forza, che de' consigli. L' esercito dispregerà mai sempre un Senato, e rispetterà i suoi Ufiziali.

[p] La potestà esecutrice è in questo luogo considerata relativamente agli affari stranieri: e può dirsi in generale, che per rapporto a coloro, a' quali vien confidata la potestà militare, bisogna badare di far dipendere assolutamente il corpo militare dalla potestà legislativa, senza di che questo corpo operar potrebbe in guisa contraria al voler del Sovrano. Per impedire i disordini, de' quali in seguito fa parola il nostro Autore, si possono porre in opera le stesse precauzioni da noi indicate già nella Nota [d] del Lib. II. al Cap. IV. (Riflesf. d'un Anon.)

li. Non farà caso degli ordini, che gli verranno spediti per parte d'un corpo composto di persone, che riputerà timide, ed indegne percio di comandarli. Quindi subito, che l'esercito dipenderà unicamente dal corpo legislativo, il Governo diventerà militare, e se mai è accaduto il contrario, è stato l'effetto d'alcune straordinarie circostanze. Perchè l'esercito vi è sempre separato: perchè è composto di più corpi, ciascuno de' quali dipende dalla sua particolar provincia: perchè le città capitali sono piazze eccellenti, che si difendono colla sola loro situazione, e dove non istanziano truppe.

L'Olanda è anche in maggior sicurezza di Venezia: essa sommergerebbe le truppe ribellanti, le ridurrebbe a morirsi di fame: non sono le medesime nelle Città, che potessero dar loro la sussistenza: adunque questa sussistenza è precaria.

Che se nel caso, in cui l'Armata è governata dal corpo legislativo, particolari circostanze impediscono, che il Governo divenga militare, si cadrá in altri disordini: accaderà una delle due cose; o che l'esercito distrugga il Governo, o che il Governo indebolisca l'esercito.

Questo indebolimento poi avrà una cagione molto fatale, nascerà dalla debolezza medesima del Governo.

Se si vuol leggere l'opera ammirabile di *Tacito* sopra i costumi (q) de' Germani, si rileverà, co-

[q] *De minoribus rebus principes consultant, de majoribus omnes: ita tamen, ut ea quoque, quorum penes plebem arbitrium est, apud principes pertractentur.*

come da essi hanno gl' *Inglesi* tratta l' idea del loro Governo politico. Questo bel sistema è stato rinvenuto ne' boschi.

Siccome le umane cose tutte hanno termine, così lo Stato, di cui ragioniamo perderà la sua libertà, egli perirà. *Roma*, *Sparta*, e *Cartagine* perirono. Perirà allora che la potestà legislativa sarà più corrotta dell' esecutrice.

Non istà a me l' esaminare, se gl' Inglesi godano attualmente siffatta libertà, o no. Mi basta il dire, ch' è stabilita dalle loro leggi, nè altro cercherò di vantaggio.

Non pretendo io però d' abbassare con questo gli altri Governi, nè dire, che questa libertà politica estrema debba mortificar coloro, i quali ne hanno soltanto una moderata. Come direi questo io, che credo, che l' eccesso stesso della ragione non è sempre desiderabile, e che gli uomini si accomodino sempre meglio alle cose di mezzo, che agli estremi?

Arrington nel suo *Oceana* ha ancora esaminato, qual fosse il punto più eminente di libertá, al quale può esser portata la Costituzione d' uno Stato. Ma di lui si può dire, che non è andato in traccia di questa libertà, se non dopo d' averla mal conosciuta, e che ha fabbricata Calcedonia, avendo innanzi agli occhi la riva di Bisanzio.

CA-

CAPITOLO VII.

Delle Monarchie a noi note.

LE Monarchie a noi note non hanno, come quella, di cui parlato abbiamo, la libertà per loro diretto oggetto: non tendono esse che alla gloria de' Cittadini, dello Stato, e del Sovrano. Ma risulta da questa gloria uno spirito di libertà, il quale può fare in questi Stati cose ugualmente grandi, e contribuir tanto per avventura alla felicità, quanto la libertà stessa.

Le tre potestà non vi sono distribuite, e gettate sul modello della Costituzione, di cui abbiam ragionato; ha ognuna d'esse una distribuzione particolare, secondo la quale s'accostano più, o meno alla politica libertà; e se non vi s'accostassero, la Monarchia degenererebbe in Dispotismo.

CA-

CAPITOLO VIII.

Perchè gli antichi non avevano un'idea ben distinta della Monarchia.

Non era a cognizione degli Antichi il governo fondato sopra un corpo di nobiltà, e meno eziandio il governo fondato sopra un corpo legislativo, formato da' rappresentanti d' una Nazione. Le Repubbliche della Grecia, e dell' Italia erano Città, ciascuna delle quali aveva il suo governo, e che univa i suoi cittadini entro le sue mura. Innanzi che i Romani ingojate avessero tutte le Repubbliche, non vi era quasi in niun luogo Re, in Italia, nelle Gallie, in Ispagna, in Alemagna: in tutte queste regioni erano picciole popolazioni, o picciole Repubbliche. L' Africa stessa era sottomessa ad una grande, l' Asia minore era occupata dalle Greche Colonie. Non vi era dunque esempio di Deputati di Città, nè d' Assemblee di Stati: forz' era andar fino in Persia, per trovare il governo d' un solo.

Vero si è, che vi erano delle Repubbliche confederate: più Città spedivano de' Deputati ad un' Assemblea. Ma io asserisco, che non vi era Monarchia su tal modello.

Ecco in qual guisa si formò il primo piano delle Monarchie a noi noto. Le Nazioni Germaniche, le quali conquistarono il Romano Impero, erano, come ognun sa, sommamente libere. Basta sopra di ciò veder Tacito *de' costumi de' Tedeschi*.

I conquistatori si sparsero nel paese: abitavano le campagne, e poco le città. Quando erano in Germania, tutta la Nazione potea convocarsi. Allorchè furon dispersi nella conquista, nol poterono più. Bisognava per tanto, che la Nazione deliberasse sopra i suoi affari, come fatto avea prima della conquista: ed essa lo fece per mezzo di rappresentanti. Ecco l'origine del governo Gotico fra noi. Da principio fu un misto d'Aristocrazia, e di Monarchia. Egli avea questo disordine, che il minuto popolo vi era schiavo: era un buon governo, che in se contenea la capacità di diventar migliore. Nacque la costumanza di accordare delle lettere di libertà; ed in brev'ora la libertà civile del popolo, le prerogative della nobiltà, e del Clero, la potestà de' Re, si trovarono in concerto tale, ch'io non credo, che vi sia stato sulla terra governo sì ben temperato, quanto lo fu quello di ciascheduna parte dell' Europa, nel tempo, che dominovvi; ed è cosa mirabile, che la corruttela del governo d'un popolo conquistatore formasse la specie migliore di governo, che gli uomini abbian potuto immaginare.

CA-

CAPITOLO IX.

Maniera di penſare d' Ariſtotile.

COmpariſce viſibilmente l' imbarazzo d' *Ariſtotile* quando tratta della Monarchia (*a*). Ne ſtabiliſce cinque ſpecie, non le diſtingue per la forma della Coſtituzione, ma per coſe d' accidente, come le virtù, o i vizj del Sovrano; o per coſe ſtraniere, come l' uſurpazione della tirannia, o la ſucceſſione alla tirannide.

Pone Ariſtotile nell' ordine delle Monarchie, è l' impero de' Perſiani, ed il Regno di Lacedemone. Ma chi non vede, che il primo era uno Stato Diſpotico, e l' altro una Repubblica?

Gli antichi, i quali non conoſceano la diſtribuzione delle tre poteſtà nel governo d' un ſolo, non poteano formarſi una giuſta idea della Monarchia.

[a] Politica, Lib. III. Cap. XIV.

CAPITOLO X.

Maniera di pensare degli altri politici.

PER temperare il governo d'un solo, Arriba (a) Re d'Epiro non immaginò, che una Repubblica. Non sapendo i Molossi come limitare lo stesso potere, fecero due Re (b): con ciò indebolivasi lo Stato più, che il comando: si voleano de' rivali, ed aveansi de' nemici.

Due Re non erano tollerabili se non se in Lacedemone: essi non vi formavano la Costituzione, ma erano una parte della Costituzione.

CAPITOLO XI.

De' Re de' tempi eroici presso i Greci.

NE' tempi eroici si stabilì presso i Greci una specie di Monarchia, che non ebbe durata (a). Coloro, che inventate aveano delle arti, fatta la guerra pel popolo, uniti uomini dispersi, o che dato avean loro de' terreni, ottenevano il regno per essi, e lo trasfondeano ne' loro figliuoli. Erano essi Re, Sacerdoti, e Giudici. E' questa una delle cinque specie di Monarchia, delle qua-

[a] Veggasi *Giustino*, Lib. XVII.
[b] Aristotile, Politica, Lib. V. Cap. IX.
[a] Aristotile, Politica, Lib. III. Cap. XIV.

quali ci parla Aristotile (b); ed è la sola, che possa risvegliare l'idea della Monarchica Costituzione. Ma il piano di questa Costituzione è opposto a quello delle nostre odierne Monarchie.

Le tre potestà eranvi distribuite in guisa, che il popolo vi avea la potestà legislativa (c), ed il Re la potestà esecutrice, con quella di giudicare: dove per lo contrario nelle Monarchie a noi note, il Principe ha la potestà esecutrice, e la legislativa, o per lo meno una parte della legislativa, ma non giudica.

Nel governo de' Re de' tempi eroici le tre potestà erano malamente distribuite. Tali Monarchie non poteano sussistere; imperciocchè, subito che il popolo avea la legislazione, potea pel menomo capriccio annientare la dignità regale, come fece per tutto.

Presso un popolo libero, e che avea la potestà legislativa: presso un popolo rinchiuso in una città, ove tutto quello, che vi ha d'odioso, diviene anche più odioso, il capo d'opera della legislazione consiste nel sapere collocare a dovere la potestà di giudicare. Ma la medesima non lo poteva esser peggio, che nelle mani di colui, che già possedea la potestà esecutrice. Da tal momento diventava terribile il Monarca. Ma ad un tempo stesso, siccome non avea la legislazione,

 non

[b] *Ivi.*
[c] Veggasi ciò, che dice Plutarco, nella Vita di *Teseo*. Veggasi anche Tucidide, Lib. I.

non potea difenderſi contra la legislazione; avea ſoverchio potere, e non ne avea quanto baſtaſſe.

Non ſi era per anche rinvenuto, che la vera funzione del Sovrano conſiſtea nello ſtabilire de' Giudici, e non già di giudicare eſſo ſteſſo. La politica contraria reſe inſopportabile il governo d'un ſolo. Tutti queſti Re furono cacciati.

I Greci non immaginarono la vera diſtribuzione delle tre poteſtà nel governo d'un ſolo: non l'immaginarono ſe non nel governo di più, e denominarono *Polizia* queſta ſorta di Coſtituzione (*d*).

CAPITOLO XII.

Del governo de' Re Romani, e come vi furono diſtribuite le tre poteſtà.

IL governo de' Re Romani aveva alcuna relazione a quello de' Re de' tempi eroici preſſo i Greci. Cadde ſiccome gli altri, a motivo del ſuo vizio generale, tutto che ottimo foſſe in ſe ſteſſo, e nella ſua particolar natura.

Per dar chiara contezza di queſto governo, diſtinguerò quello de' primi cinque Re, quello di Servio Tullio, e quello di Tarquinio,

Elettiva era la corona, e ſotto i primi cinque Re

(d) Veggaſi Ariſtotile, Politica Lib. IX. Cap. VIII.

Re ebbe il Senato la parte maggiore nell'elezione.

Dopo la morte del Re esaminava il Senato, se si custodirebbe la forma del governo, ch' era stabilita. Se stimava dicevole il conservarla, nominava un Magistrato [a], preso dal suo corpo, il quale eleggeva un Re; il Senato approvarne dovea l'elezione; doveala confermare il popolo; proteggerla gli auspicj. Qualora mancasse una di queste tre condizioni, conveniva passare ad altra elezione.

Monarchica era la Costituzione, Aristocratica, e Popolare; e fu tale l'armonia della potestà, che ne' primi Regni non si vide nè gelosia, nè contrasto. Il Re comandava gli eserciti, e soprantendeva a' sagrifizj: avea la potestá di giudicare gli affari civili [b], e criminali [c]: convocava il Senato: univa il popolo: lo poneva a parte di certi affari; e gli altri li regolava di conserva col Senato [d].

Grande era l' autoritá del Senato. Con frequenza prendevano i Re de' Senatori per giudica-

[a] Dionigi d Alicar. Lib. II. p. 120. e Lib. IV. pag. 242. 243.

[b] Vedi il discorso di *Tanaquil* in Tit.Livio, Lib I. Dec. I. ed il regolamento di Servio Tullio in Dionigi d' Alicarnasso, Lib. IV. pag 229.

[c] Vedi Dionigi d'Alicar. Lib.II. p. 118. e Lib.III. pag.171.

[d] Tullo Ostilio mandò a distruggere Alba in vigore d' un Senatoconsulto. *Dionigi d'Alicar.* Lib. III. p.167. e 172.

care con essi: non portavano alcuno affare al popolo, se non erano deliberati *(e)* nel Senato.

Il Popolo aveva il diritto d'eleggere i *(f)* Magistrati, d'acconsentire alle nuove leggi; e quando il Re permettealo, quello d'intimare la guerra, e di fare la pace. Egli non avea la potestà di giudicare. Allorchè Tullo Ostilio rimise il giudizio d'Orazio al popolo, ebbe delle private ragioni, che si leggono in Dionigi d'Alicarnasso *(g)*.

La Costituzione mutò faccia sotto *(h)* Servio Tullio. Non ebbe parte il Senato nella sua elezione, ma si fece proclamare dal popolo. Si spogliò de' giudizj civili *(i)*, riserbandosi i soli criminali: portò direttamente al popolo gli affari tutti: lo sollevò dalle imposizioni, e pose tutto il carico sulle spalle de' Patrizj. Così a misura, che infievoliva la regia potestà, e l'autorità del Senato, crescea la potestà del popolo *(k)*.

Tar-

(e) *Ivi* Lib. IV. p. 276.

(f) Dionigi d'Alicarnasso Lib. II. Bisognava pertanto, che non nominasse a tutte le cariche, mentre Valerio Publicola fece la famosa Legge, che vietava ad ogni Cittadino l'esercitare alcuno impiego, se non avesse ottenuto il suffragio del popolo.

(g) Lib. III. p. 159.

(h) Lib. IV.

(i) Si privò della metà della potestà regia, dice Dion. d'Alicar. Lib. IV. pag. 229.

(k) Credeasi, che se non fosse stato prevenuto da Tarquinio, avrebbe stabilito il governo popolare. Dion. d'Alic. Lib. IV. p. 243.

Tarquinio non si fece eleggere, nè dal Senato, nè dal popolo; considerò Servio Tullio quale usurpatore, e prese la corona come un diritto ereditario: esterminò la maggior parte de' Senatori: non consultò quelli, che rimaneano, nè tampoco li chiamò a' suoi giudizj [*l*]. La sua potestà divenne maggiore: ma ciò, che in tal potestà vi era d' odioso, lo divenne di più: usurpò il potere del popolo: fece leggi senza esso, e per fino ne fece contra di esso [*m*]. Avrebbe unite le tre potestà nella sua persona; ma venne il momento, in cui ricordossi il popolo, ch' era Legislatore, e Tarquinio non fu più.

CAPITOLO XIII.

Riflessioni generali sopra lo Stato di Roma dopo l' espulsione de' Re.

Non si possono mai lasciar da un lato i Romani: così appunto ancor oggi nella loro capitale si lasciano i nuovi palagi per andare in cerca di rovine: così appunto l' occhio, che si è fermato sullo smalto de' prati, è vago di rimirare le rupi, ed i monti.

Godute aveano le Famiglie Patrizie in ogni tempo grandi prerogative. Siffatte distinzioni, gran-

[l] Lib: IV.
[m] *Ivi*.

grandi sotto i Re, divennero assai più rilevanti dopo la loro espulsione. Da ciò nacque la gelosia de' plebei, che vollero umiliargli. I contrasti investivano la Costituzione, senza indebolire il governo: poichè, purchè le magistrature conservassero la loro autorità, era assai indifferente, di qual famiglia fossero i Magistrati.

Un' elettiva Monarchia, qual' era Roma, suppone di necessità un potente corpo Aristocratico, che la fiancheggi, senza di che degenera tosto in tirannide, o in istato popolare. Ma non abbisogna uno Stato popolare di questa distinzione di famiglie per conservarsi. Questo fece sì, che i Patrizj, i quali erano parti necessarie della Costituzione nel tempo de' Re, ne divennero una parte superflua nel tempo de' Consoli: potè il popolo abbassarli senza distrugger se stesso, e mutare la Costituzione, senza corromperla.

Poichè Servio Tullio ebbe avviliti i Patrizj, Roma dovette cadere dalle mani de' Re in quelle del popolo. Ma il popolo con abbassare i Patrizj temer non dovette di ricadere in quelle de' Re.

Può uno Stato cangiare in due modi, o perchè si corregge la Costituzione, o perchè si corrompe. Se ha conservati i suoi principj, e che la Costituzione muti, è perchè si corregge; se ha perduti i suoi principj quando la Costituzione venga a cangiarsi, è perchè si corrompe.

Roma, dopo l'espulsione de' Re, esser doveva una Democrazia. Già possedeva il popolo la po-

potestà legislativa : il suo unanime suffragio era stato quello, che aveane cacciati i Re; e se non persisteva in questo volere, ad ogni istante ritornar potevano i Tarquinj. Il pretendere, che avesse voluto cacciarli per cadere nel servaggio d' alcune famiglie, non era ciò ragionevole. La situazione delle cose richiedeva adunque, che Roma fosse una Democrazia, e tuttavia essa non lo era. Fu forza temperare il potere de' primati, e che le leggi piegassero verso la Democrazia.

Con frequenza gli Stati fioriscono più nell'insensibile passaggio da una in altra Costituzione, di quello facessero nell' una, o nell' altra di queste Costituzioni. Allora son tese tutte le molle del governo: tutt' i Cittadini pretendono: o s' investe, o s' accarezza; e regna una nobile emulazione fra quegli, i quali difendono la Costituzione, che declina; e quelli, che pongono innanzi quella, che prevale.

CA-

CAPITOLO XIV.

Come la distribuzione delle tre potestà cominciasse a cangiare dopo l' espulsione de' Re.

DA quattro cose veniva singolarmente urtata la Romana libertà. I soli Patrizj conseguivano tutti gl' impieghi sagri, politici, civili, e militari: erasi annesso un potere eccessivo al Consolato: si facevano oltraggi al popolo: finalmente non se gli lasciava ne' suffragj presso che veruna influenza. Questi quattro abusi appunto corresse il popolo.

1. Fece stabilire, che vi sarebbero delle Magistrature, alle quali potrebbero aspirare i plebei; e tratto tratto egli ottenne d'entrare in tutte, a riserva di quella dell' interregno.

Si disciolse il Consolato, e se ne formarono più magistrature. Si crearono de' Pretori [a], a' quali si diede la facoltà di giudicare gli affari privati: si nominarono de' Questori [b], per far giudicare i delitti pubblici: si stabilirono gli Edili, in mano di cui si pose la Polizia: si fecero i Tesorieri [c], che amministrassero il danaro pubblico:

[a] Tito Livio Decade I. Lib. VI.

[b] *Quæstores parricidii: Pomponius, Leg. 2. ff. de orig. juris.*

[c] Plutarco nella Vita di *Publicola*.

co: finalmente colla creazione de' Censori si tolse a' Consoli quella parte della potestà legislativa, che regola i costumi de' Cittadini, e la momentanea polizia de' varj corpi dello Stato. Le principali prerogative, che loro restarono, furono il presedere a' [d] grandi Stati del popolo, il convocare il Senato, ed il comandare gli Eserciti.

3. Dalle Leggi Sagre furono stabiliti i Tribuni, che arrestar potessero in ogni istante gl' intraprendimenti de' Patrizj, e non impedissero soltanto le ingiurie private, ma le generali eziandio.

Finalmente accrebbero i Plebei la loro influenza nelle pubbliche decisioni. In tre maniere era diviso il popolo Romano, per centurie, per curie, e per tribù; e qualora dava il suo voto, trovavasi convocato, e formato in una di queste tre guise.

Nella prima i Patrizj, i principali, i facoltosi, il Senato, ciò, che a un di presso era la cosa stessa, possedeano quasi tutta l'autorità: nella seconda ne aveano meno: e meno ancora nella terza.

Era la divisione per centurie piuttosto una divisione di censo, e di mezzi, che una divisione di persone; tutto il popolo era diviso in 193. centurie [e], ciascuna delle quali aveva un voto.

---

[d] *Comitiis centuriatis*.

[e] Veggasi intorno a ciò *Tito Livio*, Lib. I., e *Dionigi d' Alicarnasso*, Lib. IV. e VII.

to. Da' Patrizj, e da' Primati si formavano le 98. prime centurie; il rimanente de' cittadini trovavasi sparso nelle altre 95. In questa divisione adunque i Patrizj erano i padroni de' suffragj.

Nella divisione per curie [f] non avevano i Patrizj i vantaggi medesimi: ma però ne aveano. Bisognava consultare gli auspicj, de' quali eran padroni i Patrizj: non vi si potea far proposizione al popolo, se prima non fosse stata riferita al Senato, ed approvata da un Senatoconsulto. Ma nella divisione per tribù, non si trattava, nè d'auspicj, nè di Senatoconsulto, ed i Patrizj non vi avean luogo.

Ora proccurò sempre il popolo di far per curie le assemblee, che si soleano far per centurie, e di far per tribù quelle, che si faceano per curie; il che fece passare gli affari dalle mani de' Patrizj in quelle de' Plebei.

Quindi allorchè i Plebei ebber conseguito il diritto di giudicare i Patrizj, il che cominciò dall'affare di Coriolano [g], i Plebei vollero giudicarli convocati per tribù [h], e non per centurie; e quando si stabilirono in favor del popolo le nuove Magistrature [i] di Tribuni, e di Edili, ottenne il popolo d'unirsi per curie, per

[f] Dionigi d'Alicarnasso, Lib. IX. pag. 598.

[g] Dionigi d'Alicar. Lib. VII.

[h] Contra l'uso antico, come si rileva in *Dionig. d'Alicar.* Lib. V. pag. 320.

[i] Lib. VI. pag. 410. e 411.

per nominargli; e poichè la sua potestà fu assicurata, ottenne [k], che sarebbero nominati in un'assemblea per tribù.

CAPITOLO XV.

Come nello Stato florido della Repubblica perdesse Roma in un colpo la sua libertà.

Nel bollore delle dispute fra' Patrizj, ed i Plebei, chiesero questi, che si dessero leggi fisse, affinchè più non fossero i giudizj l'effetto d'un volere capriccioso, o d'un arbitrario potere. Dopo molte resistenze il Senato vi s'accomodò. Per comporre queste leggi si nominarono de' Decemviri. Si credette di dover loro accordare un gran potere, perchè dovean dar leggi a de' partiti, ch'erano quasi incompatibili. Restò sospesa la nomina di tutt'i Magistrati, e ne' Comizj vennero eletti essi soli amministratori della Repubblica. Si trovarono rivestiti della potestà consolare, e della tribunizia. La prima dava loro il diritto di convocare il Senato, la seconda quello d'unire il popolo: ma non convocarono nè l'uno, nè l'altro. Dieci uomini nella Repubblica ebbero soli tutta la potestà legislativa, tutta la potestà esecutrice, tutta la potestà di giudicare, Roma si vide sottoposta ad una tiranni-

[k] Lib.IX. pag.605.

nide così crudele, come quella di Tarquinio. Allorchè esercitava Tarquinio le sue vessazioni, era sdegnata Roma del potere, ch'ei s'aveva usurpato: quando esercitarono le loro i Decemviri, rimase stupefatta del potere, che aveva essa dato.

Ma e qual era questo sistema di tirannide prodotto da persone, che ottenuto non avevano il poter politico, e militare, se non se per la cognizione degli affari civili, e che nelle circostanze di quei tempi aveano bisogno al di dentro della viltà de' cittadini, affinchè si lasciassero governare, e del loro coraggio al di fuori per difenderli?

Lo spettacolo della morte di Virginia immolata dal proprio padre al pudore, ed alla libertà, fece svanire la potestà de' Decemviri. Ognuno si trovò libero, perchè ognuno fu offeso: tutti divennero cittadini, perchè tutti erano padri. Il Senato ed il popolo ricovrarono una libertà, ch' era stata affidata a ridicoli tiranni.

Più, che ogni altro il Popolo Romano veniva posto in movimento dagli spettacoli. Fece finire la regia potestà quello del sanguinoso corpo di Lucrezia. Il debitore, che comparve in piazza coperto di ferite, cangiò la forma della Repubblica. La vista di Virginia fece cacciare i Decemviri. Per far condannare Manlio, convenne togliere al popolo la vista del Campidoglio. La toga sanguinosa di Cesare rimise Roma nel servaggio.

CA-

CAPITOLO XVI.

Della potestà legislativa nella Repubblica Romana.

SOtto i Decemviri non vi erano diritti da disputarsi: ma allorchè ricovrossi la libertà, si videro rifiorire le gelosie: fino a che rimasero alcuni privilegj a' Patrizj, continuarono i Plebei a spogliarneli.

Picciolo sarebbe stato il male, se contentati si fossero i Plebei di togliere a' Patrizj le loro prerogative, e se offesi non gli avessero nella loro medesima qualità di Cittadini. Quando il popolo era convocato per curie, o per centurie, era composto di Senatori, di Patrizj, e di Plebei. Nelle dispute i Plebei guadagnarono questo punto [*a*], che soli senza i Patrizj, e senza il Senato far potrebbero Leggi, che si chiamarono Plebisciti: ed i Comizj, ne' quali furono fatte, si dissero Comizj per tribù. Così vi furono de' casi, ne' quali i Patrizj (*b*) non ebber parte nella potestà legislativa, e ne' quali [*c*]

 ven-

[a] Dionigi d'Alicarnasso, Lib. XI. pag. 725.

[b] In vigore delle Leggi sacre poterono i Plebei fare i Plebisciti, soli, e senza che i Patrizj fossero ammessi nella loro assemblea. *Dionigi d' Alicarnasso*, Lib. VI. pag. 410. e Lib. VII. pag. 430.

[c] In vigore della Legge fatta dopo l'espulsione de'

vennero sottoposti alla potestà legislativa d' un altro corpo dello Stato. Fu questo un delirio della libertà. Il popolo, per istabilire la Democrazia, urtò di fronte i principj stessi della Democrazia. Parea, che una potestà tanto eccessiva avesse dovuto distruggere l' autorità del Senato: ma Roma avea prodigiose istituzioni. Essa ne avea singolarmente due: dalla prima era regolata la potestà legislativa del popolo; veniva limitata dalla seconda.

I Censori, e prima d'essi i Consoli [d] formavano, e creavano, per dir così, ogni cinque anni il corpo del popolo: esercitavano la Legislazione sul corpo medesimo, che possedea la legislativa potestà. „ *Tiberio Gracco* Censore, dice *Cicerone*, trasferì i Liberti nelle tribù della Città; non colla forza della sua eloquenza, „ ma con una parola, e con un gesto: e se „ fatto non l' avesse, più non avremo questa „ Repubblica, che noi a stento tenghiamo in „ piedi.

Per altra parte aveva il Senato la potestà di to-

---

de' Decemviri vennero i Patrizj sottoposti a' Plebisciti, tutto che non vi avessero potuto dare il loro voto. *Tito Livio*, Lib. III. e *Dionigi d' Alicarnasso*, Lib. XI. p.725. e questa Legge venne confermata da quella di Publilio Filone Dittatore nell' anno di Roma 416. *Tito Livio*, Lib. VIII.

[d] L' Anno 312. di Roma i Consoli tuttora facevano il censo, come rilevasi da *Dionigi d' Alicarnasso*, Lib. XI.

togliere, quasi dissi, la Repubblica dalle mani del popolo, col creare un Dittatore, innanzi a cui il Sovrano piegava la testa, e restavansi sepolte nel silenzio le leggi più popolari [e].

CAPITOLO XVII.

Della potestà esecutrice nella medesima Repubblica.

SE il popolo fù geloso della sua legislativa potestà, lo fu meno della sua potestà esecutrice. Lasciolla quasi interamente al Senato, ed a' Consoli, nè altro riserbossi, salvo che il diritto d' eleggere i Magistrati, e di confermare gli atti del Senato, e de' Generali.

Roma, la cui passione era il comando, la cui ambizione era di tutto soggiogare, che mai sempre aveva usurpato, che usurpava tuttora, avea continuamente grandi affari: i suoi nemici congiuravano contr' essa, o essa congiurava contra i suoi nemici.

Forzata a condursi per una parte con eroico coraggio, e per l' altra con una consumata prudenza, lo stato delle cose esigea, che in mano del Senato fosse la direzione degli affari. Disputava il popolo al Senato i rami tutti della legis-

[e] Come quelle, che permetteano l' apellazione al popolo da' decreti di tutt' i Magistrati.

lativa potestà, perchè era geloso di sua libertà: non disputavagli i rami della potestà esecutrice, perchè guardava con gelosia la sua gloria.

La parte, che prendeva il Senato nella potestà esecutrice, era sì grande, che asserisce *Polibio* [a], che tutt' i forestieri pensavano, che Roma fosse un' Aristocrazia [b]. Disponeva il Senato dell' Erario pubblico, ed affittava le rendite: era l' arbitro degli affari degli Alleati, decidea della guerra, e della pace, e dirigea per tal riguardo i Consoli: fissava il numero della Romana soldatesca, e delle truppe alleate: distribuiva le provincie, e gli eserciti a' Consoli, o a' Pretori; e spirato l' anno del comando, potea dar loro un successore: decretava i trionfi: riceveva Ambascerie, e ne spediva: nominava i Re, li premiava, li puniva, li giudicava, dava, o facea lor perdere il titolo d' Alleati del popolo Romano.

I Consoli faceano la leva delle truppe, che condur dovevano alla guerra: comandavano le armate terrestri, o marittime: disponeano degli Alleati: nelle provincie aveano tutto il potere stesso della Repubblica; davano la pace a' popoli soggiogati, ne imponean loro le condizioni, o le rimettevano al Senato.

Ne' primi tempi allorchè il popolo s' ingeriva al-

---

[a] Libro VI.

[b] Se ne potrebbe dire altrettanto dell' Olanda. (Riflef. d' un Anon.)

alquanto negli affari della guerra, e della pace, esercitava piuttosto la sua potestà legislativa, che la sua potestà esecutrice. Altro non facea, che confermar quello, che i Re, e dopo di essi, i Consoli, o il Senato, avean fatto. Anzi che il popolo fosse l'arbitro della guerra, veggiamo, che i Consoli o il Senato la faceano bene spesso ad onta delle opposizioni de' suoi Tribuni. Quindi creò esso stesso [c] i Tribuni delle Legioni, che fino allora erano stati nominati da' Generali; ed alcun tempo avanti della prima guerra Punica ei regolo, ch'egli solo avrebbe il diritto di dichiarare la guerra [d].

[c] L'Anno di Roma 444. *Tito Livio* Dec. I. Lib. IX. Comparendo periglios a la guerra contra Perseo, un Senatoconsulto ordinò, che questa Legge sarebbe sospesa, ed il popolo vi acconsentì. *Tito Livio*. Decad. V. Lib. II.

[d] Lo strappò al Senato, dice *Freinshemio*. Decad. II. Lib. VI.

CAPITOLO XVIII.

Della potestà di giudicare nel governo di Roma.

LA potestà di giudicare venne data al Popolo, al Senato, a' Magistrati, ed a certi dati Giudici. Bisogna vedere come fu distribuita. Comincerò dagli affari civili.

I Consoli [a] giudicarono, dopo i Re, come i Pretori dopo i Consoli. Servio Tullio erasi spogliato della giudicatura degli affari civili: non li giudicarono neppure i Consoli, se non in rarissimi casi [b], che per tal motivo si chiamarono *straordinarj* [c]. Si contentarono di nominare i Giudici, e di formare i Tribunali, che doveano giudicare. Apparisce dal discorso d'*Appio Claudio*, presso *Dionigi d' Alicarnasso* [d], come nell' anno di Roma 259. era ciò considerato come un costume stabilito presso i Romani; e non è un porne

---

[a] Non può dubitarsi, che i Consoli prima della creazione de' Pretori non avessero la giudicatura civile, V. *T. Livio*, Decad. I. Lib. II. pag 19. *Dionigi d'Alicarnasso*. Lib. X. p. 627. e nello stesso Libro, pag. 645.

[b] Con frequenza i Tribuni giudicarono soli. Non vi fu cosa, che li rendesse più odiosi, che questa. Dionig. d'Alicar. Lib. XI. pag. 709.

[c] *Judicia extraordinaria*. V. Institut. Lib. IV.

[d] Lib. VI. p. 360.

ne l'epoca troppo innanzi, col riferirlo al tempo di *Servio Tullio*.

Formava ogni anno il Pretore una lista [*e*] di quelli, che eleggea per far la funzione di Giudici nell' anno della sua Magistratura. Se ne prendeva il numero sufficiente per ogni affare. Ciò si pratica presso a poco lo stesso in Inghilterra; e ciò, ch' era favorevolissimo alla libertà [*f*] è, che il Pretore prendeva i Giudici di consenso delle parti [*g*]. Il numero grande di rifiuti, che oggi può farsi in Inghilterra, si riferisce a un di presso a tal costumanza.

Questi Giudici decideano delle sole questioni di fatto [*h*]: a cagion d' esempio, se fosse stata pagata una somma o no: se un' azione fosse, o non fosse stata commessa. Ma per le questioni di diritto (*i*), siccome richiedevano una certa capacità, erano portate al tribunale de' *centum-*

Z 4 *vi-*

[e] *Album Judicum*.

[f] „ Non hanno voluto i nostri antenati, dice *Ci-*
„ *cerone pro Cluentio*, che un uomo, le cui parti non
„ fossero convenute, potesse esser Giudice, non solo della
„ riputazione d' un Cittadino, ma eziandio del menomo
„ affare pecuniario.

[g] Vedi ne' frammenti della Legge Servilia, della Cornelia, e d' altre, in quale maniera queste leggi davano Giudici ne' delitti, che si proponeano di punire. Con frequenza si prendevano a scelta, talora si tiravano a sorte, o finalmente a sorte mescolata colla scelta.

[h] Seneca *de Benef.* Lib III. Cap. VII. sul fine.

[i] Vedi Quintiliano, Lib. IV. p. 54. in fol. ediz. di Parigi 1541.

viri (k) . I Re si riserbarono il giudizio degli affari criminali, ed in questo i Consoli lor succedettero; appunto in conseguenza di questa autorità il Consolo *Bruto* fece morire i suoi figliuoli, e tutti quei, che aveano congiurato per li Tarquinj. Tal potere era eccessivo. Avendo già i Consoli la potestà militare, ne poneano l'esercizio per fino negli affari della Città; e le lor procedure prive delle formalità della giustizia, erano, anzi che giudizj, azioni violente.

Ciò diede luogo alla legge *Valeria*, la quale permise d'appellare al popolo da tutte le ordinazioni de' Consoli, che mettessero in pericolo la vita d'un Cittadino. Non potettero più i Consoli pronunziare una pena capitale contra un Cittadino Romano, se non per volontà del popolo *(l)*.

Si vede nella prima congiura per lo ritorno de' Tarquinj, che il Consolo Bruto giudica i colpevoli: nella seconda si convoca il Senato, ed i Comizj per giudicare *(m)*.

Le leggi, che furono denominate *Sagre*, diedero a' Plebei de' Tribuni, i quali formarono un

---

(k) *Leg* 2. ff. de *orig. Jur.* Presedevano al giudizio i Magistrati detti Decemviri, tutto sotto la direzione d'un Pretore.

(l) *Quoniam de capite civis Romani injussu populi Romani, non erat permissum Consulibus jus dicere.* V. Pomponio, Leg. 2. ff. *de orig. Jur.*

(m) *Dionigi d'Alicarnasso*, Lib. V. pag. 322.

un corpo, ch' ebbe da principio pretensioni immense. E' ignoto qual fosse maggiore, o ne' Plebei il vigliacco ardimento di domandare, o nel Senato la condiscendenza, e la facilità d'accordare. La Legge Valeria avea permesse le appellazioni al Popolo; al Popolo cioè composto di Senatori, di Patrizj, e di Plebei. I Plebei stabilirono, che le appellazioni verrebbero portate innanzi ad essi. Si mise ben presto in questione, se i Plebei giudicar potessero un Patrizio: fu questo il soggetto d' una disputa, che fece nascere l'affare di Coriolano, e che terminò con questo affare. *Coriolano* accusato da' Tribuni innanzi al Popolo, sostenea contra lo spirito della Legge Valeria, ch' essendo Patrizio, esser non potea giudicato, che da' Consoli: i Plebei contra lo spirito della stessa legge pretesero, che ei non dovesse esser giudicato, se non da essi soli, ed essi lo giudicarono.

Questo venne modificato dalla legge delle XII. Tavole. Ordinò la medesima, che non si potesse decidere della vita d' un Cittadino, se non negli Stati maggiori del Popolo (*n*). Così il corpo de' Plebei, o pure, il che è l' istesso, i Comizj per tribù, più non giudicarono che i delitti, la cui pena consistea soltanto in una mul-

(n) I Comizj per centurie. Così Manlio Capitolino fu giudicato in questi Comizj. *Tito Livio* Decad. I. Lib. VI. pag. 68.

ta pecuniaria. Vi voleva una *legge*, per imporre una pena capitale: per condannare ad una pena pecuniaria, non vi volea che un *Plebiscito*.

Sapientissima fu questa disposizione della Legge delle XII. Tavole. Venne essa a formare una prodigiosa conciliazione fra la Plebe, ed il Senato. Imperciocchè la competenza degli uni, e degli altri derivò dalla grandezza della pena, e dalla natura del delitto; fu d'uopo, che si concertassero insieme.

Tolse la Legge Valeria tutto ciò, che in Roma restava del governo, che avea relazione a quello de' Re Greci de' tempi eroici. I Consoli trovavansi senza potestà per la punizione de' delitti. Quantunque pubblici sieno tutt' i delitti, è però necessario distinguer quelli, che più interessano i Cittadini fra essi, da quelli, che interessano di vantaggio lo Stato nel rapporto, che ha con un Cittadino. I primi son detti privati, i secondi sono i delitti pubblici. Giudicò il Popolo per se stesso i pubblici delitti; ed a riguardo de' privati, ei nominò per ogni delitto, per una particolar commissione, un Questore per farne l'inquisizione. Con frequenza era uno de' Magistrati, alcuna volta un uomo privato, che sceglieasi dal Popolo. Addimandavasi Questore del parricidio. Ne vien fatta menzione nella Legge delle XII. Tavole (o).

No-

(o) Dice Pomponio nella Leg. 2. al Digesto *de Orig. Juris*.

Nominava il Queſtore quello, che chiamavaſi il Giudice della queſtione, il quale cavava a ſorte i Giudici, formava il tribunale, e preſedea ſott' eſſo al giudizio *(p)*.

E' bene il far oſſervare in queſto luogo la parte, che aveva il Senato nella nomina del Queſtore, affinchè ſi rilevi, come le poteſtà foſſero a tal riguardo bilanciate. Alcuna volta il Senato faceva eleggere un Dittatore per far la funzione di Queſtore *(q)*; tal' altra ordinava, che il popolo foſſe convocato da un Tribuno, perchè nominaſſe un Queſtore *(r)*; finalmente il popolo nominava talvolta un Magiſtrato per fare la ſua relazione al Senato d'un tal delitto, e chiedergli, che deſſe un Queſtore, come ſi vede nel giudizio di *Lucio Scipione* *(s)* in Tito Livio *(t)*.

L' anno di Roma 604. alcune di queſte commiſſioni furon reſe permanenti *(u)*. Si diviſero

(p) Vedi un frammento d'Ulpiano, che ne riferiſce un altro della Legge Cornelia: ſi trova nella *Collazione delle Leggi Moſaiche, e Romane* Tit. I. *de Sicariis, & homicidis*.

(q) Queſto avea luogo ſoprattutto ne' delitti commeſſi in Italia, ove il Senato aveva una principale inſpezione. Vedi *Tito Livio*, Decad. I. Lib. IX. ſulle Congiure di Capua.

(r) Ciò fu così nell' inquiſizione della morte di *Poſtumio*, l' anno di Roma 340. Vedi *Tito Livio*.

(s) Queſto giudizio fu fatto l' anno di Roma 567.

(t) Lib. III.

(u) Cicerone, *in Bruto*.

tratto tratto tutte le materie criminali in diverſe parti, che denominaronſi *Quæſtiones perpetuæ*. Si crearono diverſi Pretori, e s'attribuì a ciaſcuno d'eſſi alcuna di queſte queſtioni. Si diede loro per un anno la poteſtà di giudicare i delitti, che ne dipendeano; e di poi ſi portarono al governo della loro provincia.

In Cartagine il Senato de' cento era compoſto di Giudici, ch' erano a vita (*x*). Ma in Roma i Pretori erano annui; ed i Giudici neppure duravano un anno, come quelli, che ſi prendeano per ciaſcun affare. Abbiamo veduto nel Capitolo VI. di queſto libro, quanto in certi governi una tal diſpoſizione foſſe favorevole alla libertà.

Furono preſi i Giudici dall' ordine de' Senatori fino al tempo de' Gracchi. *Tiberio Gracco* fece ordinare, che ſi prendeſſero da quello de' Cavalieri: cambiamento sì conſiderabile, che il Tribuno ſi vantò d'aver tagliato con una ſola *Rogazione* i nervi dell' Ordine Senatorio.

Conviene oſſervare come le tre poteſtà poſſon eſſer bene diſtribuite per rapporto alla libertà della Coſtituzione, tutto che nol ſieno sì bene nel rapporto colla libertà del Cittadino. In Roma avendo il popolo la parte maggiore della pote-

(*x*) Ciò ſi prova da *Tito Livio*, Lib. XLIII. il quale dice, che Annibale reſe annua la loro magiſtratura.

testà legislativa, una parte della potestà esecutrice, ed una parte della potestà giudiziaria, era quella una gran potestà, che facea di mestieri contrappesare con un'altra. Avea bene il Senato una parte della potestà esecutrice; aveva alcun ramo della potestà legislativa (y); ma ciò non bastava per contrappesare il popolo. Bisognava, che avesse parte nella potestà di giudicare: e l'aveva, allorchè i Giudici erano scelti fra' Senatori. Quando i Gracchi privarono i Senatori della potestà di giudicare (z), il Senato non potè più far testa al popolo: urtarono adunque la libertà della Costituzione per favorire la libertà del Cittadino. Ma questa si ebbe a perdere con quella (*aa*).

Ne risultarono mali infiniti. Si mutò la Costituzione in un tempo, in cui nel bollore delle civili discordie, appena vi era una Costituzione. Non furon più i Cavalieri quell'ordine di mezzo, che univa il popolo al Senato; e si ruppe la catena della Costituzione.

Vi

(y) I Senatoconsulti avean vigore per un anno, tutto che non fossero confermati dal popolo. *Dionigi d' Alicarnasso*, Lib. IX. p. 595. e Lib. XI, p. 735.

(z) Nell'anno 630.

(aa) Tornerebbe meglio il dire, che urtarono la libertà del corpo, per dilatare la libertà d'una delle sue parti: la Costituzione non venne urtata, ma bensì mutata; imperciocchè tutto quello, che altera i principj, sopra i quali è stato fondato un governo, ne cangia la Costituzione. Il Signore di MONTESQUIEU l'osserva ne' passi seguenti. (Riflesf. d' un Anon.)

Vi erano altresì delle ragioni particolari, che dovevano impedire il trasferirsi i giudizj a' Cavalieri. La Costituzione di Roma era fondata su questo principio, che quegli esser dovessero soldati, i quali avessero beni sufficienti per assicurar la Repubblica della loro condotta. I Cavalieri, come i più ricchi, formavano la cavalleria delle Legioni. Quando la loro dignità fu ampliata, non vollero più servire in questa milizia: fu forza far leva d'un' altra cavalleria. *Mario* prese ogni sorta di persone nelle Legioni, e la Repubblica andò in fumo [*bb*].

Di più erano i Cavalieri i Banchieri della Repubblica: erano avidi; seminavano le sventure nelle sventure, e nascer facevano i pubblici bisogni da' pubblici bisogni. Anzi che dare a persone di tal fatta la potestà di giudicare, sarebbe bisognato, che stati fossero sempre sotto gli occhi de' Giudici. Forz' è dir ciò in commendazione delle antiche Leggi Francesi: hanno esse stipulato colle persone d'affari con quella stessa diffidenza, che si ha co' nemici. Quando in Roma i giudizj furono trasferiti a' Banchieri non vi fu più virtù, più polizia, più leggi, più magistratura, più magistrati.

Trovasi una vivace pittura di questo in alcun frammento di *Diodoro* di Sicilia, e di *Dione*.

„ Mu-

[bb] *Capite Censos plerosque*. Sallustio, nella guerra di Giugurta.

„ Muzio Scevola, dice *Diodoro* (cc) volle richia-
„ mare gli antichi costumi, e viver del suo fru-
„ galmente, e con integrità. Imperciocchè aven-
„ do fatta i suoi predecessori una Società co'
„ Banchieri, che avevano allora in Roma la giu-
„ dicatura, aveano riempiuta la Provincia d'
„ ogni razza di delitti. Ma Scevola fece giusti-
„ zia de' pubblicani, e fece incarcerare coloro,
„ che gli altri vi strascinavano.

Ci dice *Dione* (dd), che Publio Rutilio suo Luogotenente, il quale non era meno odioso a' Cavalieri, fu accusato nel suo ritorno d'aver ricevuto de' regali, e venne condannato ad una multa. Fece egli sul fatto la cessione de' beni. Comparve la sua innocenza, nell'essergli stati trovati molto minori averi, di quello fosse accusato d'aver carpito, mostrando i titoli delle sue proprietà. Con gente di tal fatta ei non volle più coabitare nella Città.

Gl' Italiani, dice pur *Diodoro* (ee) compravano in Sicilia delle torme di schiavi per lavorare le loro campagne, ed aver cura de' loro armenti, e lor negavano gli alimenti. Quest' infelici eran costret-ti

(cc) Frammento di questo Autore, Lib. XXXVI. nella Raccolta di Costantino Porfirogenito, *delle Virtù*, *e de' Vizj*.

(dd) Frammento della sua Istoria cavato dall'Estratto *delle Virtù*, *e de' Vizj*.

(ee) Frammento del Lib. XXXIV. nell' *Estratto delle Virtù*, *e de' Vizj*.

ti a rubare sulle pubbliche vie, armati di lance, e di clave, coperti di pelli di animali, e con grossi mastini al fianco. Fu devastata tutta la provincia, ed i paesani non potean dire d' avere in proprietà, se non ciò che trovavasi nel recinto delle Città. Non vi era nè Proconsolo, nè Pretore, che potesse, o volesse opporsi a tal disordine, e che ardisse di punire questi schiavi, perchè appartenevano a' Cavalieri, che avevano in Roma la giudicatura (*ff*). Questa fu per tanto una delle cagioni della guerra degli schiavi. Dirò una sola parola. Una professione, la quale non ha, nè può avere altro oggetto, che il guadagno: una professione, che sempre chiedeva, ed a cui nulla mai domandavasi: una professione sorda, ed inesorabile, che impoveriva le ricchezze, e la stessa miseria, non doveva avere in Roma la giudicatura.

CA-

(ff) *Penes quos Romæ tum judicia erant, atque ex equestri ordine solerent sortitò judices eligi in caussa Prætorum, & Proconsulum, quibus post administratam provinciam dies dicta erat.*

CAPITOLO XIX.

Del governo delle Romane Provincie.

Così furono nella Città distribuite le tre potestà, ma vi vuol molto, perchè di pari lo fossero nelle Provincie. La libertà era nel centro, ed agli estremi la tirannide.

Fino a che Roma dominò nella sola Italia, i popoli vennero governati, come confederati: seguivansi le Leggi di ciascheduna Repubblica. Ma allorchè conquistò più lontano, quando il Senato non ebbe immediatamente l'occhio sulle provincie, quando i Magistrati, i quali erano in Roma, più governar non poterono l'impero, fu forza spedire de' Pretori, e de' Proconsoli. Dileguossi allora l'armonia delle tre potestà. Quei, che si spedivano, avevano un potere, che in se univa quello di tutte le Romane Magistrature; e che dico io? quello stesso del Senato; quello stesso del popolo (*a*). Erano Magistrati Dispotici, che molto convenivano alla lontananza de' luoghi, ove erano spediti. Essi esercitavano le tre potestà, eran essi, se così mi è lecito esprimermi, i Bassà della Repubblica.

Dicemmo altrove (*b*), che gli stessi Cittadini avea-

(a) Facevano i loro Editti nel por piede entro le provincie.

(b) Lib. V. Cap. XIX. Vedi altresì i Libri II. III. IV. e V.

aveano nella Repubblica per la natura delle cose gl' impieghi civili, e militari. Ciò fa, che una Repubblica, la quale conquista, non può comunicare il suo governo, e regger lo Stato conquistato secondo la forma della sua Costituzione. Di fatto il Magistrato, ch' essa spedisce per governare, avendo la potestà esecutrice, civile, e militare, forz' è, che abbia eziandio la potestà legislativa; poichè, e chi farebbe leggi senza esso? Forz' è altresì, che abbia la potestà di giudicare; mentre e chi mai giudicherebbe indipendentemente da esso? Fa dunque di mestieri, che il Governatore, ch' essa spedisce; abbia le tre potestà, come avvenne nelle Romane Provincie.

Una Monarchia può con più facilità comunicare il suo governo, mentre degli Ufiziali, ch' essa spedisce, alcuni hanno la potestà esecutrice civile, ed altri la potestà esecutrice militare: il che non tira dopo di se il Dispotismo.

Era un privilegio d'una conseguenza grande per un Cittadino Romano, il non poter esser giudicato, se non dal popolo. Senza di ciò sarebbe stato soggetto nelle provincie all' arbitrario potere d' un Proconsolo, o d' un Propretore: Non sentiva la Città la tirannide, la quale non esercitavasi, che sopra Nazioni soggiogate.

Così nel mondo Romano, come in Isparta, quelli, ch' erano liberi, erano estremamente liberi, e quelli, ch' erano schiavi, erano estremamente schiavi.

Men-

Mentre i Cittadini pagavano i tributi, erano questi esatti con somma equità. Si seguiva lo stabilimento di Servio Tullio, il quale avea distribuiti tutt' i Cittadini in sei Classi, secondo l' ordine delle loro ricchezze, e fissata la parte dell' imposizione proporzionatamente a quella, che ciascuno avea nel governo. Quindi seguiva, che soffrivasi la grandezza del tributo a motivo della grandezza del credito; e consolavasi del poco credito colla scarsezza del tributo.

Eravi anche una cosa maravigliosa, ed è, che la divisione di Servio Tullio per classi, essendo, per dir così, il principio fondamentale della Costituzione, accadea, che l' equità nell'esazione de' tributi s' atteneva al principio fondamentale del governo, nè poteva esser tolta, se non con quello.

Ma nel tempo, che la Città pagava i tributi senza disgusto, o non ne pagava (c), le provincie erano desolate da' Cavalieri, ch' erano i banchieri della Repubblica. Abbiamo parlato delle loro vessazioni, e n' è piena tutta l' Istoria.

„ L' Asia tutta m' aspetta qual suo liberato-
„ re, dicea *Mitridate* (d): tant' odio hanno
„ suscitato contra i Romani le rapine de' Pro-
„ con-

(c) Dopo la conquista della Macedonia, in Roma cessarono i tributi.

(d) Aringa tratta da Trogo Pompeo, riferita da Giustino. Lib. XXXVIII.

„ consoli *(e)*, l'esecuzioni delle persone di ma-
„ neggi, e le calunnie de' giudizj *(f)*.

Ecco ciò, che fece, che la forza delle provincie nulla aggiungesse alla forza della Repubblica, nè facesse per lo contrario che indebolirla. Ecco ciò, che fece, che le provincie riguardassero la perdita della Romana libertà, come l'epoca dello stabilimento della loro *(g)*.

CA-

(e) V. le Orazioni contra Verre.

(f) E' noto che fu il tribunale di *Varo*, che fece ribellare i Germani.

(g) Io aggiungo un' osservazione generale sopra la divisione delle tre potestà, che ci offre l'Autore. Essa non ha schivata la censura. L'Autore *dello Spirito delle Leggi ridotto in quintessenza* non ha lasciato di criticarla, e sento varj Giuriscorsulti, che mi dicono con esso: „ che queste tre potestà sono in fondo una potestà uni- „ ca, la quale non si tratta che di modificare nel suo „ esercizio, per rapporto a' suoi differenti oggetti, sic- „ chè non sia arbitraria. Non può dividersi in tre po- „ testà se non come per finzione e tutto per assicurare „ la libertà del Cittadino „. Leggete gli Scrittori, che hanno trattata questa materia, e troverete, come riguardano le tre potestà, delle quali qui si ragiona, come attributi della Sovranità, come parti essenziali, che non possono esserne disgiunte, quantunque esser possano modificate da Leggi fondamentali, che ne regolano l'esercizio. Intanto se ci prendiamo la briga d'investigare su tal soggetto distinte nozioni, rileveremo, come la distinzione, che pone il Signor *di Montesquieu* fra la *potestà legislativa*, la *giudiciaria*, e l'*esecutrice*, non solo è fondata, ma anche prescritta dalle regole della politica più sana. Qual è l'oggetto della Sovranità? Non è togliere agli

CAPITOLO XX.

Fine del presente Libro.

VOrrei rintracciare in tutt' i Governi Moderati a noi noti, qual sia la distribuzione del-

---

agli uomini la libertà loro naturale; ma è regolare le azioni loro al maggior bene del tutto. Ora il governo, che meglio produce questo effetto, con por meno limiti alla libertà naturale, è quello, che meglio corrisponde alle mire, che debbon supporsi in enti ragionevoli, ed al fine, che gli uomini si propongono per lo stabilimento delle civili Società. Se non si trattasse che di cercare di regolare le azioni degli uomini verso il bene generale, senza consultare la libertà naturale; la cosa sarebbe tosto eseguita: basterebbe sottometterti all' impero arbitrario d' un solo. Ma tutti quei governi moderati, che sono mai stati, provano, che gli uomini per lo stesso esser portati a formare delle Società civili, lo sono di pari a conservarsi i naturali diritti della libertà; per quanto può permetterlo il fine della Società. Ora questo è ciò, di che si tratta in questo Libro, e nel Libro seguente. Ad onta del poco ordine e chiarezza vi si rileva manifestamente. Ricerca il Signore *di Montesquieu*, in qual Costituzione questa libertà sia meglio conservata, e come esser possa attaccata da questa Costituzione, dalle leggi, e dal maneggio degli affari.

Per rilevare quanto sia giusta la divisione delle tre potestà, di cui parliamo, e quanto sia necessario il distinguerle, e non considerarle come parti inseparabili dalla Sovranità, esaminiamo cosa sia la Sovranità. Risponderete senza esitanza, ch' è il diritto di governare, vale a dire, la facoltà di regolare colla no-

delle tre potestà, e quindi farmi a calcolare, i gradi di libertà, che goder si può da ciascuno. Ma non fa sempre di mestieri per sì fatto mo-

---

nostra volontà quella di tutt' i membri d' uno Stato: o pure che si riduce allo stesso, il diritto (o se si voglia, la potestà) di determinare le azioni libere de' Cittadini secondo la sua volontà. Questa facoltà, questo diritto, o questa potestà, può essere più, o meno assoluta secondo che ne avranno disposto le leggi fondamentali; e poichè costringe i Cittadini ad uniformare le loro azioni agli ordini di colui, che comanda, toglie loro la libertà naturale, in virtù della quale erano padroni d' agire a lor senno: e la toglie loro più, o meno, secondo che questo diritto di governare è più o meno assoluto. Quanto più limitato sarà questo diritto, tanto meno lo sarà la libertà naturale: e viceversa. Poichè adunque la Sovranità, o potestà suprema consiste nel diritto, o potestà di determinare le azioni de' Cittadini secondo il suo volere, è evidente, che niuna cosa è tanto essenziale a questo diritto, quanto questa, senza la quale non può sussistere. Donde risulta, che l'essenza del poter supremo unicamente consiste nella facoltà d'enunciare la sua volontà in una guisa, che sia obbligatoria per li sudditi, ed è appunto questa facoltà, o questa potestà, che si denomina *legislativa*. Subito che si può enunciare la sua volontà per regola della condotta degli altri, e che si può farlo in guisa, che sia obbligatotia per quelli, a' quali essa si estende, si determinano in uno Stato colla sua volontà le azioni libere de' Cittadini; ed ecco precisamente il potere, ch' esige la Sovranità. Ma esige egli questo potere, che si giudichi per se stesso delle trasgressioni, che si esegua da se stesso? In niun modo. Basta, che la Società sia stabilita in guisa, che i giudizj, e l' esecuzioni abbian luogo, perchè ciò basta per far rispettare la volon-

modo esaurire un soggetto, che nulla resti a fare a chi legge. Non si tratta di far leggere, ma di far pensare.

MON-

lontà del Sovrano. Ora siccome non è necessario, che giudichi lo stesso Sovrano, ed eseguisca, cioè, che possegga colla potestà legislativa, l'esecutrice, e la giudiciaria, è evidente, che tali potestà non appartengono essenzialmente alla Sovranità; che possono esserne separate; che anche debbono esserlo, subito che l'unione di queste tre potestà minacci la sicurezza del Cittadino, ed il fine propostosi per la consociazione: ora ciò resta evidentemente provato da quello, che rispetto al presente soggetto ci dice il Signore di MONTESQUIEU. (Riflesf. d'un Anon.)

Fine del Primo Tomo.

MONTESQUIEU

SPIRITO DELLE LEGGI

In Tomi quattro in ottavo legati in cartoncino prezzo di associazione

Carlini 26.

NAPOLI

MDCCLXXVII.

Presso DOMENICO TERRES.